

DIVENIRE PERSONA

Saperi e transizioni



a cura di

Andrea Giuseppe Cerra, Stefania Mazzone,
Daniela Novarese, Giuseppe Speciale

Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno
Collettanee

12

 **Historia**
et ius
2024



“Historia et ius”
Associazione culturale - Roma

Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno

Collettanee

12

La Collana di Studi di storia del diritto medievale e moderno *Historia et Ius*, pubblicata in forma elettronica in open access, è nata per iniziativa della stessa redazione della omonima rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna. Essa si propone di costituire uno strumento di diffusione, su scala internazionale, dei risultati delle ricerche storico giuridiche e del confronto di idee e impostazioni metodologiche.

Ogni volume, così come gli articoli pubblicati nella rivista, è sottoposto a doppio referaggio cieco. La collana accoglie testi in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e tedesca.

The Series of Studies in medieval and modern legal history *Historia et Ius*, published in electronic form in open access, was created on the initiative of the same editorial board of the homonymous history journal of the medieval and modern age. It aims to constitute an instrument of diffusion, on an international basis, of the results of historical legal research and of the comparison of ideas and methodological approaches.

Each volume, as well as the articles published in the journal, is subject to double blind peer-review. The book series receives texts in Italian, English, French, Spanish and German languages.

DIREZIONE DELLA COLLANA: Paolo Alvazzi del Frate (Università Roma Tre) - Giordano Ferri (Università di Roma Unitelma Sapienza) - Giovanni Rossi (Università di Verona) - Elio Tavilla (Università di Modena e Reggio Emilia)

CONSIGLIO SCIENTIFICO: Marco Cavina (Università di Bologna) - Eric Gojoso (Université de Poitiers) - Ulrike Müßig (Universität Passau) - Carlos Petit (Universidad de Huelva) - Laurent Pfister (Université Paris II) - Michael Rainer (Universität Salzburg) - Giuseppe Speciale (Università di Catania) - Arnaud Vergne (Université de Paris) - (†) Laurent Waelkens (Universiteit Leuven)

I saggi pubblicati sono stati sottoposti a valutazione da parte della direzione della collana.

E-mail: info@historiaetius.eu

Indirizzo postale: Prof. Paolo Alvazzi del Frate
via Ostiense 161 - 00154 Roma

Immagine di copertina

Foto: W. Eugene Smith - *Tomoko Uenura in Her Bath, from Minamata*, © 1971.

ISBN: 979-12-81621-06-0 - settembre 2024

ISSN: 2704-5765

DIVENIRE PERSONA

Saperi e transizioni

a cura di

Andrea Giuseppe Cerra, Stefania Mazzone,
Daniela Novarese, Giuseppe Speciale



“Historia et ius”

Associazione culturale - Roma

Indice

<i>Introduzione di GIUSEPPE SPECIALE</i> <i>La persona: banco di prova e fulcro del patto e del metodo costituente</i> <i>Voci dall'Assemblea Costituente (luglio 1946-marzo 1947)</i>	1
VITTORIA CALABRÒ, ALESSANDRO MORELLI, <i>La centralità della persona umana per la Costituzione repubblicana: il dibattito costituente sull'art. 2 (1946-1947) e l'attuale portata normativa del principio personalista</i>	39
GIULIA CARUSO, <i>Linguaggio e riconoscimento: divenire interlocutrice</i>	63
LUCIA CORSO, <i>Dalla persona al soggetto e ritorno: trasformazioni della soggettività giuridica</i>	77
PINELLA DI GREGORIO, <i>La World History e lo shock del globale</i>	93
VITTORIA GRASSO, <i>Il divenire Stato dal costituente al costituito</i>	105
STEFANIA MAZZONE, <i>Disumanizzare e punire. Biopolitica e persona</i>	121
GIOVAN GIUSEPPE MONTI, <i>Segretezza, competenze e dissimulazione nelle prime riflessioni italiane sul segretario</i>	135
DANIELA NOVARESE, <i>Mai persona. Per una riflessione su donne e diritti in Italia tra Otto e Novecento</i>	153
MASSIMO OCCHIPINTI, <i>Un metodo per "divenire persona": storie e pratiche di autoanalisi popolare in Danilo Dolci</i>	165
MIRIAM PONTILLO, <i>(Ag)Enti artificiali e questioni di soggettività tributaria</i>	175
ANDREA POSTIGLIONE, <i>La voce della resistenza nel capitalismo delle piattaforme. Il corpo fra ibridazione, controllo sociale e messa a valore a partire da una ricerca empirica condotta a Napoli</i>	191
SIMONE RINALDI, <i>Divenire nemico: la disumanizzazione dell'avversario nei conflitti ibridi contemporanei</i>	205
VIVIANA VACCA, <i>Politiche disciplinari del desiderio. Genealogia del potere psichiatrico</i>	217

Giuseppe Speciale

*La persona: banco di prova e fulcro
del patto e del metodo costituente
Voci dall'Assemblea Costituente
(luglio 1946-marzo 1947)*

*Giunto alla terza edizione, Odisseuro invita a riflettere sul tema
«Divenire persona. Saperi e transizioni».*

*Per affrontare il tema indosso le lenti dello storico del diritto e scelgo di
guardare ad un passaggio fondamentale della storia del nostro Paese, ai
mesi che si conclusero con la promulgazione della Costituzione e che ne
scandirono la travagliata gestazione.*

SOMMARIO: 1. La rifondazione della comunità nazionale nella transizione costituzionale – 2. La costruzione di una religione civile per la comunità nazionale – 3. Per la Costituzione di tutti gli italiani. Un percorso difficile verso una nuova fondazione – 4. La Persona, pietra angolare della Costituzione antifascista dell'Italia – 5. Un metodo collaudato e affidabile – 6. Definire il volto del nuovo Stato e porre un limite per le effimere maggioranze parlamentari.

1. *La rifondazione della comunità nazionale nella transizione costituzionale*

Tra giugno 1946 e dicembre 1947 i costituenti, prima i 75 membri delle 3 sottocommissioni, poi tutti i componenti dell'Assemblea, si impegnarono nel difficile, da molti ritenuto impossibile, compito di scrivere una Costituzione che fosse nella sostanza, oltre che avvertita da tutti come tale, la Costituzione di tutti gli italiani, la Costituzione in cui potessero riconoscersi tutti gli italiani, non solo quelli che avevano scelto la forma repubblicana.

Il compito dei 556 costituenti era arduo, quasi impossibile: differenze ideologiche considerate insuperabili fondavano programmi politici distinti, spesso opposti, quando addirittura assolutamente inconciliabili; il contesto geopolitico del dopoguerra in cui l'Italia si collocava condizionava i protagonisti. I mesi precedenti il referendum del 2 giugno erano stati scanditi da provvedimenti normativi che preparavano e segnavano la svolta

costituente. Il decreto legge luogotenenziale del 5 aprile 1945, n. 146, aveva istituito la Consulta nazionale per fornire al governo, a cui ancora era delegato il potere legislativo, «pareri sui problemi generali e sui provvedimenti legislativi che le vengono sottoposti», e un altro del 31 luglio, il n. 443, aveva istituito il Ministero per la Consulta nazionale per assicurare il collegamento con il Governo. I consultori furono nominati, su designazione dei maggiori partiti politici, fra gli ex parlamentari antifascisti, fra gli appartenenti a categorie ed organizzazioni sindacali, culturali e di reduci. Il numero dei componenti la Consulta aumentò da 304 a 430 in corrispondenza del progressivo ritiro delle truppe naziste dal territorio del regno e le indicazioni dei 6 partiti del Comitato di Liberazione Nazionale (Democrazia Cristiana, Partito Comunista, Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, Democrazia del Lavoro, Partito d'Azione, Partito Liberale) e delle associazioni sindacali assunsero progressivamente maggiore importanza. I pareri, non vincolanti per il Governo, erano obbligatori solo in materia di bilanci e rendiconti dello Stato, di imposte, salvo i casi di urgenza, e di leggi elettorali. Il Governo, esclusi i pareri obbligatori, in cui la pronuncia spettava all'assemblea, aveva facoltà di chiederli all'assemblea plenaria o a una delle dieci commissioni. L'assemblea solitamente adottava il voto palese e si riuniva nei locali della Camera dei Deputati di cui adottò anche il regolamento vigente prima dell'ottobre del 1922. La Consulta – «tipica creazione di periodi transitori post-bellici, diretta ad ovviare alla carenza degli organi parlamentari, ai quali non si potrà tornare se non dopo la riorganizzazione dello Stato che seguirà la consultazione popolare»¹ – si riunì in assemblea per ben 40 volte e si sciolse il 1° giugno 1946, giorno in cui fu eletta l'Assemblea Costituente. Per preparare la convocazione dell'Assemblea Costituente e predisporre gli elementi per lo studio della nuova costituzione che avrebbe dovuto determinare l'assetto politico dello stato e le linee direttive della sua azione economica e sociale, il 31 luglio del 1945 il decreto luogotenenziale n. 435 istituì il Ministero per la Costituente. Sotto la responsabilità del Ministro Pietro Nenni e del Capo di gabinetto Massimo Severo Giannini, si costituirono commissioni di studio sulle questioni economiche, sui problemi del lavoro e sui problemi attinenti alla riorganizzazione dello Stato. Quest'ultima commissione, presieduta da Ugo Forti – «gran maestro di diritto pubblico» e «gran giurista» (così Piero Calamandrei in Assemblea costituente), allontanato dall'università nel 1938 a causa delle sue origini ebraiche – e composta da

¹ Relazione della Giunta permanente per il regolamento della Consulta del 22 novembre 1945, consultabile al sito <https://archivio.camera.it/resources/atc02/pdf/CD1400000006.pdf>.

90 membri, molti dei quali avevano già lavorato nella Commissione per la riforma dell'amministrazione nominata dal precedente Governo Bonomi, presentò all'Assemblea costituente una relazione in tre volumi contenente i risultati dei lavori delle 5 sottocommissioni nelle quali aveva deciso di articolarsi. Nonostante il tempo assai breve, la Commissione riuscì a proporre una serie di riforme per la riorganizzazione degli apparati amministrativi centrali e periferici e del sistema dei controlli sull'operato della pubblica amministrazione. Il Ministero per la Costituente fu soppresso con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 54. Gli 85 articoli del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, che disciplinano l'elezione su base proporzionale con attribuzione di preferenze – a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti – dei 573 deputati all'Assemblea Costituente (poi ne furono eletti 556 perché furono rimodulati i collegi escludendo Bolzano e la Venezia Giulia) rivestono un significato importante nella storia d'Italia. Non solo disegnano le regole per l'elezione dell'Assemblea, sono anche il primo documento-monumento del ritorno alla democrazia: «L'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno a un suo preciso dovere verso il Paese in un momento decisivo della vita nazionale» stabilisce l'art. 1. Non può essere candidato e non può votare chi durante il regime fascista ha rivestito ruoli di rilievo nella pubblica amministrazione o nel partito e chi per la stessa ragione ha subito condanne o sia stato 'epurato'. Sei giorni più tardi, il 16 marzo 1946 un altro decreto legislativo luogotenenziale, il n. 98, noto come "seconda costituzione transitoria", innovava radicalmente quanto stabilito nel decreto n. 151 del 1944 rimettendo direttamente al popolo, e non più all'Assemblea costituente la decisione sulla forma istituzionale: contemporaneamente alle elezioni per l'Assemblea Costituente il popolo sarà chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia) (art. 1). Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronuncerà in favore della Repubblica, l'Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto, eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni, fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall'Assemblea (art. 2). Inoltre, il decreto n. 151 statui che durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione il potere legislativo restasse delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali dovevano

essere deliberate dall'Assemblea. Il Governo è responsabile verso l'Assemblea Costituente, ma il rigetto di una proposta governativa da parte dell'Assemblea non porta come conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sono obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di una apposita mozione di sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta dei Membri dell'Assemblea (art. 3). L'art. 7 libera i dipendenti civili e militari dello Stato dagli impegni (giuramento) da essi precedentemente assunti e ordina loro di «impegnarsi sul loro onore a rispettare e far rispettare nell'adempimento dei doveri del loro stato il risultato del referendum istituzionale e le relative decisioni dell'Assemblea Costituente». La delega del potere legislativo al governo, in presenza dell'unico organo finalmente rappresentativo perché eletto democraticamente a suffragio universale, aveva lo scopo di non distrarre i costituenti dalla loro missione principale. Nonostante questo, non bastarono gli otto mesi (prorogabili per altri quattro) previsti dalla legge per redigere la Costituzione: i lavori si protrassero per ben 19 mesi e furono necessarie due leggi costituzionali per consentire la prosecuzione dei lavori dell'Assemblea eletta il 2 giugno dall'88% degli aventi diritto al voto (pari a 24.888.035 elettori). Il 9 maggio del 1946 il re Vittorio Emanuele III abdicò, a meno di un mese dal plebiscito che avrebbe sancito la scelta repubblicana con 12.718.641 di voti, pari al 54,3% dei voti validi contro 10.718.502 di voti, pari al 45,7%, favorevoli alla monarchia (1.498.136 i voti nulli, in totale aveva votato l'89% degli aventi diritto). Al nord il 66,2% si era pronunciato a favore della repubblica, al sud il 63,8% a favore della monarchia. L'ex re morirà esule ad Alessandria d'Egitto il 28 dicembre 1947, il giorno dopo l'approvazione definitiva della Costituzione della Repubblica italiana. Nel corso della prima seduta, il 25 giugno del 1946, l'Assemblea costituente elesse il presidente, Giuseppe Saragat, che venne successivamente sostituito da Giuseppe Terracini nel gennaio del 1947, quando Saragat si dimise. Componevano l'Assemblea 207 democristiani, 115 socialisti, 104 comunisti, a fronte di 25 repubblicani, 22 liberali e 20 del fronte liberale democratico dell'uomo qualunque; gli altri partiti politici avevano meno di 20 componenti. Il Presidente, su designazione dei gruppi parlamentari nominò una Commissione per la Costituzione, detta dei settantacinque dal numero dei componenti. La Commissione, presieduta da Meuccio Ruini, si articolò in tre sottocommissioni, per la predisposizione degli articoli relativi ai "Diritti e doveri dei cittadini", all'"Ordinamento costituzionale della repubblica", ai "Diritti e doveri economico-sociali". Il 28 giugno l'Assemblea elesse Enrico De Nicola

Capo provvisorio dello Stato. I risultati dei lavori istruttori delle tre sottocommissioni furono proposti alla Commissione dei Settantacinque, che si avvale di un comitato di redazione composto da 18 membri per comporre e armonizzare il progetto di Costituzione che fu presentato all'Assemblea da Ruini il 31 gennaio 1947. Nelle 170 sedute dedicate alla discussione del progetto, a partire dal 4 marzo 1947, si sperimentò un metodo di lavoro che è immediatamente percepibile a chi legge i processi verbali delle sedute. I costituenti muovevano da posizioni ideologiche e da visioni della società diverse e lontane, e negoziarono e dibatterono su tutto, anche aspramente. Ma ciascuna fazione riconosceva la pari dignità e la legittimazione dell'altra, conquistata nella lotta antifascista e nelle elezioni. I costituenti si concentrarono prevalentemente su ciò che li univa e non indugiavano su ciò che poteva dividerli, avvertendo la responsabilità che gravava su di loro e conoscendo le aspettative del Paese: emblematico è l'andamento delle discussioni che riguardano l'opportunità di inserire un preambolo con un richiamo a Dio all'inizio della Costituzione. Nel confronto sviluppatosi già nei primi mesi dei lavori e, soprattutto, ripreso con qualche rischio la mattina del 22 dicembre del 1947, La Pira, Marchesi, Togliatti, Nenni, Calamandrei, fermi ciascuno nei propri convincimenti, non spinsero la discussione fino al punto di rottura. I Costituenti sono consapevoli che il paese li guarda e che è necessario per la rinascita e la pacificazione che la discussione si svolga nel rispetto reciproco delle posizioni di ciascuno. Il punto di convergenza, rispetto al quale gli attriti cessano o, almeno, si affievoliscono, è la ferma volontà di costruire una Costituzione radicalmente antifascista come la definisce Lucifero, o, come dice Moro, antifascista. Il richiamo dell'art. 2 Cost. ai diritti inviolabili dell'uomo — che la Repubblica, non genericamente lo Stato, nata dalla lotta partigiana e dalla guerra civile conclusasi con la disfatta del fascismo, riconosce e garantisce, prendendo atto che essi preesistono allo Stato, a fronte dell'impegno inderogabile di ciascuno di assolvere i doveri di solidarietà economica politica e sociale — è il rovesciamento del principio cardine dello Stato fascista: tutto dentro lo Stato, nulla al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato. Nella stessa logica si legge la solenne affermazione dell'art. 113 Cost. che prevede che «contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa» e che tale tutela giurisdizionale non possa essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. Quel «sempre», pleonastico nel dettato normativo, serve a segnare

la differenza con lo stato fascista che, spesso contro i provvedimenti più odiosi della pubblica amministrazione, come quelli attuativi della legislazione razziale antiebraica del 1938, prevedeva espressamente l'esclusione di qualunque forma di tutela². Il 22 dicembre 1947 la Costituzione fu approvata con 453 voti favorevoli e 62 contrari. Il 27 dicembre fu promulgata. Il Comitato dei 18 produsse un testo in cui il 92% delle 9369 parole che lo componevano appartenevano a quello che i linguisti chiamano vocabolario di base. Se anziché tutte le parole si considerano i 1357 lemmi la percentuale scende al 74%: resta comunque un risultato eccezionale per un testo giuridico di norma molto complesso. Considerato che nel censimento del 1951 risulta che il 40% della popolazione è in possesso della licenza elementare, il 92% delle parole della Costituzione erano immediatamente comprensibili al 40% della popolazione. Inoltre la lunghezza media dei 420 periodi che compongono la Costituzione, pari a 19,6 parole, conferisce al testo un alto grado di leggibilità (De Mauro). Insomma, questi dati confermano che il costituente scrisse una costituzione che era rivolta ai tecnici, ai giuristi, al potere politico, ma doveva anche essere compresa dal più ampio numero di italiani. Del resto, più volte negli atti dell'assemblea vi è traccia, da un lato, della consapevolezza nei costituenti dell'attenzione che gli italiani prestano alla loro opera, dall'altro della opportunità che il testo normativo sia leggibile dalla più ampia platea. Entrata in vigore la Costituzione il 1 gennaio 1948, la Costituente chiuse definitivamente i suoi lavori il 31 gennaio 1948. Nel corso dei mesi, oltre che alla redazione della Costituzione, l'Assemblea e le Commissioni attesero all'esame e all'approvazione di oltre 800 provvedimenti presentati dal governo, all'approvazione del trattato di pace, degli statuti regionali e della nuova legge elettorale, nonché al dibattito su importanti questioni politiche.

2. La costruzione di una religione civile per la comunità nazionale

Le vicende che qui si sono riassunte solo sommariamente e, soprattutto, i risultati concreti che produssero, documentano come gli anni della transizione, il ruolo della Resistenza, il significato stesso della Resistenza costituiscano una realtà complessa e ancora non del tutto metabolizzata

² Sul punto cfr. F. Rocco, *Il Consiglio di Stato nel nuovo ordinamento costituzionale, Relazione della Commissione speciale all'Adunanza Generale del Consiglio di Stato*, in *Il Foro Amministrativo* 22, 1946, parte IV, coll. 1-26, in particolare coll. 14, 18-20.

nell'identità degli italiani. La Resistenza è stata vista come secondo Risorgimento, quindi come liberazione dal nemico esterno, come guerra civile, che ha visto gli italiani combattersi su due fronti contrapposti, come rivolta delle periferie rispetto al centro, come forma di lotta sociale, come forma di lotta generazionale. Nel dibattito costituente già sono presenti queste distinte letture. La Resistenza, e il mito della Resistenza, è la pietra miliare per la costruzione di una religione civile della nuova Italia. Basti pensare alla proposta, mai ufficialmente presentata da Piero Calamandrei, ma volutamente registrata nei verbali dell'Assemblea costituente del 22 dicembre 1947, circa il preambolo da premettere al testo della Costituzione:

«Io avevo pensato – e ve lo dico unicamente perché desidero che questo rimanga agli atti della nostra Assemblea – proporvi che questa invocazione allo Spirito e all'eternità fosse consacrata in un richiamo sul quale credo che tutti noi ci saremmo trovati concordi; in un richiamo cioè ai nostri Morti, a coloro che si sono sacrificati, affinché la grande idea per la quale hanno dato la vita si potesse praticamente trasfondere in questa nostra Costituzione che assicura la libertà e la Repubblica. Forse, questa nostra Costituzione in pratica, per taluni aspetti, è inferiore alla grandezza della loro idea; ma tuttavia ad essa ha voluto ispirarsi. Questo io avevo in animo di proporre, che la nostra Costituzione incominciasse con queste parole: “Il popolo italiano consacra alla memoria di fratelli caduti per restituire all'Italia libertà e onore la presente Costituzione”. Questo non si può fare, ha detto il Presidente per ragioni di procedura. Ma tuttavia la nostra intenzione e il nostro proposito, e il fatto che nel chiudere i nostri lavori noi abbiamo pensato a coloro senza il sacrificio dei quali non saremmo qui, questo io spero che rimarrà scritto negli atti della nostra Assemblea»³.

Qualche mese prima di Calamandrei, nella seduta pomeridiana del 24 luglio 1947, Benedetto Croce a proposito della firma del Trattato di pace aveva affermato:

«Noi italiani abbiamo perduto una guerra, e l'abbiamo perduta tutti,

³ Gli *Atti dell'Assemblea costituente*, nelle diverse composizioni in cui si sono svolte le sedute (Assemblea, Commissione dei 75 e Sottocommissioni) sono pubblicati in varie edizioni. Per non appesantire le note, qui si è scelto di indicare solo la data e la composizione dell'organo (Assemblea, Commissione dei 75 e Sottocommissioni). Sulla base di tali indicazioni è possibile agevolmente risalire agli atti consultando il sito <https://storia.camera.it/lavori/transizione/leg-transizione-costituente/1946#nav>.

anche coloro che l'hanno deprecata con ogni loro potere, anche coloro che sono stati perseguitati dal regime che l'ha dichiarata, anche coloro che sono morti per l'opposizione a questo regime, consapevoli come eravamo tutti che la guerra sciagurata, impegnando la nostra Patria, impegnava anche noi, senza eccezioni, noi che non possiamo distaccarci dal bene e dal male della nostra Patria, né dalle sue vittorie né dalle sue sconfitte. Ciò è pacifico quanto evidente».

Alla luce dell'interpretazione che si è data agli avvenimenti dei decenni successivi si è parlato di Resistenza tradita, di Resistenza incompiuta, di Resistenza fallita, di Resistenza realizzata. La riflessione sulla Resistenza è tornata alla ribalta negli anni Settanta e seguenti, caratterizzati dall'imperversare del terrorismo, perché implica anche una presa di posizione sul tema centrale della soglia di legittimità del ricorso alla violenza. Bobbio già nel 1965 individua nella Resistenza i caratteri della guerra di liberazione nazionale, della guerra sociale, ma anche della guerra che mirava alla «instaurazione di uno Stato nuovo, diverso da quello che aveva governato l'Italia prima del fascismo»⁴.

In questo senso, afferma, la «resistenza fu insieme un movimento patriottico e antifascista, contro il nemico esterno e contro il nemico interno; ebbe il duplice significato di lotta di liberazione nazionale (contro i tedeschi) e politica (contro la dittatura fascista), per la riconquista dell'indipendenza nazionale e delle libertà politica e civile»⁵. È una lotta di una minoranza, ma è “guerra popolare”, per capacità di attrarre consenso e di coinvolgimento. La resistenza, dunque come l'unico grande moto popolare nella storia dell'Italia moderna. Il carattere e il successo della resistenza si misura poi nell'azione della classe politica che esprime il nuovo governo del Paese. La resistenza «ha creato una macchina in gran parte nuova; ma il funzionamento di una macchina dipende dall'abilità e dall'audacia dei manovratori»⁶.

⁴ N. Bobbio, *Discorso sulla Resistenza*, in N. Bobbio e C. Pavone, *Sulla guerra civile. La Resistenza a due voci*, a cura di D. Bidussa, Bollati Boringhieri, Torino 2015, p. 8. Il discorso, tenuto nel 1965 a Vercelli, è pubblicato con il titolo *Orazione ufficiale pronunciata dal prof. Norberto Bobbio*, in *Ventennale della Resistenza 1945-1965*, Amministrazione provinciale di Vercelli, Biella 1968, pp. 13-26.

⁵ Ivi, pp. 6-7.

⁶ Ivi, p. 12.

3. Per la Costituzione di tutti gli italiani. Un percorso difficile verso una nuova fondazione

Il dibattito tra le forze politiche che si fronteggiano nelle tre sotto-commissioni incaricate di stilare il progetto di Costituzione da sottoporre all'attenzione dell'intera Assemblea costituente rivela, oltre alla diffidenza che ciascuna parte nutre e suscita nei confronti dell'altra, anche la consapevolezza che sia indispensabile individuare punti fermi comuni su cui edificare l'edificio costituzionale evitando che tali punti siano o possano essere percepiti come esclusivi di una sola parte politica. L'impianto della Costituzione, le pietre angolari, i principi ispiratori devono essere immediatamente evidenti, devono essere, ed essere percepiti, come comuni a tutte le parti politiche e non devono essere ascrivibili a una sola delle parti.

Il difficile risultato è raggiunto attraverso una raffinata, delicata e complessa operazione politica alla fine di un lungo confronto che le forze politiche opposte, forti di una importante presenza numerica in Assemblea, conducono consapevoli delle aspettative del popolo, della necessità di non apparire "perdenti" nel confronto e di raggiungere un risultato accettabile per tutti.

Nelle pagine che seguono si vuole dar conto del ritmo, del tono e dello stile che caratterizzarono gli interventi lungo i quali si snoda il dibattito. Si dà la parola ai protagonisti e su quella parola si invita il lettore a riflettere.

Nel mese di settembre del 1946, una volta conclusa la fase in cui l'Assemblea, la Commissione dei 75 e le Sottocommissioni si diedero le regole procedurali, si dà avvio al confronto sul progetto costituente. Alla prima Sottocommissione spetta il compito di preparare la parte che riguarda i diritti civili e politici. La Sottocommissione è così composta: 3 socialisti, Giovanni Lombardi, dal 10 dicembre 1946 sostituito da Leonetto Amadei, Lelio Basso, Pietro Mancini; 1 eletto nelle file della Democrazia del Lavoro, Mario Cevolotto; 1 liberale, Roberto Lucifero D'Aprigliano, dal 17 ottobre 1947 sostituito da Orazio Condorelli; 7 democratici cristiani, Carmelo Caristia, dal 6 febbraio 1947 sostituito da Angela Gotelli, Camillo Corsanego, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira, Umberto Merlin, dal 22 febbraio 1947 sostituito da Giuseppe Micheli, Aldo Moro, Umberto Tupini, dal 31 maggio 1947 sostituito da Giacinto Froggio; 1 repubblicano, Francesco De Vita; 3 comunisti, Nilde Iotti, Concetto Marchesi, Palmiro Togliatti; 1 esponente del Fronte Liberale Democratico dell'Uomo Qualunque, Ottavio Mastrojanni; 1 rappresentante dell'Unione Democratica Nazionale, Giuseppe Grassi, dal

16 giugno 1947 sostituito da Vito Reale.

Fin dall'inizio i commissari sono consapevoli della complessità del compito loro affidato, sia per oggettive ragioni giuridiche, sia per il significato e le ripercussioni sugli equilibri politici. Nella seconda seduta, il 30 luglio 1946, la Sottocommissione esamina la bozza della divisione sistematica della materia predisposta da Basso, Cevolotto e Moro. Quest'ultimo mette in evidenza l'orientamento antifascista, il valore educativo e la centralità dell'uomo, emersi sia pure tra i contrasti insorti in seno alla sottocommissione, quali caratteri irrinunciabili della Costituzione:

a conclusione della riunione di ieri, è stato compilato un elenco sistematico dei diritti e dei doveri del cittadino. Un punto di contrasto si è manifestato circa la collocazione delle dichiarazioni generali sull'ordinamento costituzionale e politico dello Stato, dichiarazioni che, secondo l'avviso degli onorevoli Grassi, Basso e Cevolotto, dovrebbero precedere quelle sulle libertà personali. Egli (Moro) ritiene invece che, per ragioni di opportunità sistematica, tali dichiarazioni debbano essere collocate in seguito. Fa presente che si è ritenuto di dover iniziare con dichiarazioni di principio che avrebbero soprattutto una funzione educativa, in quanto una costituzione deve avere anche valore di insegnamento per il popolo. Queste dichiarazioni di principio dovrebbero corrispondere all'orientamento antifascista che è comune a tutti i membri della Commissione. La materia dovrebbe poi essere divisa in tre parti, una relativa alle libertà civili, la seconda alle libertà economiche e la terza a quelle politiche. A questa distinzione corrisponde nelle sue principali linee lo schema predisposto, il quale, dopo le dichiarazioni di principio, reca una prima parte che si è voluta intitolare "L'uomo", e che comprende tre capitoli: libertà civili; libertà sociali (che vengono distinte in libertà generali, economiche e culturali) e libertà politiche. Seguono poi i principi relativi alla famiglia, alle caratteristiche istituzionali dello Stato e ai principi costituzionali dello Stato stesso, considerato nei suoi elementi costitutivi: territorio, popolo, ordinamento giuridico. Chiudono infine i rapporti dello Stato con altri ordinamenti giuridici internazionali ed ecclesiastici. 30 luglio 1946, pp. 5-6.

Basso e La Pira, sia pure con sfumature diverse, premono perché nella Costituzione si dia risalto ai diritti piuttosto che alle libertà: Basso perché

a suo avviso un vecchio schema di rivendicazione di diritti subiettivi potrebbe dare l'impressione di una Costituzione che nasca come

un'opposizione del popolo contro il potere assoluto.

La Pira

concorda sulla necessità di impostare lo schema calcando sul concetto dei diritti anziché su quello delle libertà. In base poi al principio che i diritti della persona umana non sono integralmente tutelati se non sono tutelati anche i diritti delle comunità nelle quali la persona umana si espande, adotterebbe la locuzione generale “Diritti della persona umana”, procedendo poi ad un primo raggruppamento naturale: Diritti della famiglia, diritti della comunità, del lavoro, ecc. ... e delle comunità naturali nelle quali la persona si integra e si espande, ma tutto però con una aggiunta sistematica, in modo che oltre a parlare della famiglia, ci si occupi anche di queste altre comunità che sono essenziali.

Togliatti

rileva che la prima impressione avuta dallo schema è stata quella che esso, attraverso la semplicità delle formulazioni, fa affiorare problemi teorici e politici di tale importanza da rendere necessario, come ha rilevato l'onorevole Lucifero, un esame più approfondito... Di fronte alla lunga elencazione di diritti contenuta nello schema, osserva che essa può andar bene in un trattato o in un documento teorico, non in una Costituzione che è un documento storico e Politico. Quanto alla dichiarazione di principio, ad esempio, che si intende far precedere, osserva che essa gli sembra troppo generale. Ritiene che dopo oltre venti anni di fascismo, punto di partenza dovrebbe essere la negazione del regime fascista e la riaffermazione della riconquista della libertà dei cittadini... Passando alla elencazione delle libertà, si dichiara d'accordo con quei colleghi che ne sostengono la scelta e la limitazione, che dovrebbero avvenire sotto un duplice aspetto: graduazione della importanza politica ed effettività. Non si possono mettere allo stesso livello determinate affermazioni che potrebbero andar bene anche in un Codice, con altre affermazioni di diritto proprie di una Costituzione; ed egli vorrebbe che si compisse una scelta, dando rilievo a quelle particolari libertà la cui riconquista, la cui affermazione e la cui consacrazione in un testo costituzionale oggi hanno un valore politico decisivo, lasciando ad altri testi legislativi, ad altri documenti, l'affermazione e la precisazione delle altre libertà. In secondo luogo, tenuto conto del carattere effettivo

reale delle libertà, afferma che dovranno scriversi nella Costituzione quelle libertà che si è in grado di, garantire, dichiarando che lo Stato le garantisce; altrimenti si correrebbe il rischio di fare affermazioni soltanto dottrinarie e la lotta politica e sociale si svilupperebbe al di fuori della Costituzione.

Lucifero osserva che

mentre tutti dicono di essere in fondo d'accordo, lo sono invece solo alla superficie. Una Costituzione è un documento storico più che politico, ma appunto perché documento storico ha un suo spirito. Se ad un certo punto non si stabilisce quale debba essere lo spirito di questa Costituzione, non si sarà concluso nulla. E poi, documento politico, sì, e che ha un contenuto giuridico, ma che è essenzialmente un documento empirico e non programmatico; perché se si dice come il principio deve essere attuato, si entra già nel campo legislativo e si crea questo problema: che ogni qual volta per circostanze economiche, per circostanze, storiche o politiche il meccanismo di applicazione di quel principio, che rimane salvo, debba esser mutato, si deve mutare la Costituzione. Ora, mentre in uno Stato socialistico questo si può fare nella Costituzione, in uno Stato che accetta molti criteri sociali ma che non è socialistico come impalcatura, questo non è possibile. Ritiene sia necessario stabilire quali sono i principi programmatici sui quali la maggioranza concorda e dai quali deve partire questa dichiarazione di diritti; affermare dei diritti giuridici e lasciare poi alla legislazione la loro pratica attuazione. Quanto al concetto dell'onorevole Togliatti, della reazione cioè al fascismo dalla quale la Costituzione deve sorgere, vorrebbe che tale reazione più che formulata fosse nel contenuto stesso della Costituzione: non il contrasto polemico col fascismo, ma qualche cosa di più che lo escluda, che sia l'afascismo, tanto più che definire il fascismo diventa una difficoltà enorme. Quello che diceva l'onorevole Togliatti, fare cioè una dichiarazione preliminare in merito al fascismo, avrebbe a suo avviso un significato molto relativo. Egli è inoltre contrario ad entrare troppo nel particolare, perché teme la facilità con la quale si sarebbe costretti a modificare continuamente una Costituzione siffatta. Conclude riaffermando la necessità di cercare di accordarsi preliminarmente sullo spirito, per stabilire cioè fino a che punto ognuno può cedere e venire incontro allo spirito dell'altro; altrimenti non si farà nulla di pratico e di positivo.

Tupini chiude la seduta suggerendo ai commissari una proposta che viene subito approvata. I commissari si incaricano di predisporre un progetto sui rapporti civili (La Pira e Basso), sui rapporti sociali economici (Togliatti e Lucifero), sui rapporti sociali culturali (Moro e Marchesi), sui rapporti politici (Basso o Mancini e Mastroianni o Merlin), sulla famiglia (Corsanego e Iotti), sull'ordinamento giuridico (Dossetti e Cevolotto). Tali progetti dovranno essere comunicati a tutti i commissari entro il 27 agosto in modo tale da poter essere discussi a partire dal 9 settembre.

4. La Persona, pietra angolare della Costituzione antifascista dell'Italia

Nella seduta del 9 settembre 1946 ha inizio il dibattito sulla prima parte della Costituzione, quella dedicata ai "principi dei rapporti civili" in cui si affermano concretamente "i diritti fondamentali della persona umana". Il presidente Tupini avverte che i relatori, La Pira e Basso, "hanno dato al loro pensiero un'esplicazione molto concettosa": La Pira ha premesso al suo progetto di articolazione una dettagliata relazione, l'onorevole Basso ha preferito far seguire brevi considerazioni agli articoli proposti.

La Pira, anche riprendendo quanto affermato da Togliatti, ritiene che la Costituzione debba contenere in premessa una dichiarazione dei diritti dell'uomo

oltre che in omaggio alla tradizione, ... soprattutto come affermazione solenne della diversa concezione dello Stato democratico, che riconosce i diritti sacri, inalienabili, naturali del cittadino, in opposizione allo Stato fascista che con l'affermazione dei diritti riflessi, e cioè della teoria che lo Stato è la fonte esclusiva del diritto, negò e violò alla radice i diritti dell'uomo.

La Pira comprende nella categoria dei diritti dell'uomo non solo i diritti individuali di cui parlano le Carte costituzionali del 1789, ma anche "i diritti sociali e delle comunità, attraverso le quali la persona umana si integra e si espande". Alla concezione hegeliana che ispira la teoria dei diritti riflessi "che vede lo Stato come un tutto e l'individuo come elemento integralmente subordinato alla collettività" si contrappone la "concezione che, pur rispettando le esigenze della collettività, vede la persona come un ente dotato di una propria interiore autonomia e quindi considera la libertà e i diritti subiettivi non come concessione, ma come conseguenza

di questa interiore autonomia”. Pertanto ritiene

che nel costruire il nuovo Stato, avendo avuto l’esperienza fascista, la quale non solo ha affermato la teoria giuridica ma anche quella filosofica dei diritti riflessi, sia importante consacrare, nella dichiarazione iniziale della Costituzione, la natura spirituale della persona umana, nella quale si legittimano i suoi diritti naturali imprescrittibili. Quali sono questi diritti? Certamente quelli indicati nella, dichiarazione del 1789, di tipo cosiddetto individualistico, ma non soltanto questi: occorre integrarli con i cosiddetti diritti sociali; e fundamentalmente col diritto al lavoro, il diritto al riposo, il diritto all’assistenza, ecc., tutti diritti di cui ci offrono documentazione le Costituzioni più recenti.

Ma La Pira si spinge oltre, allargando la sfera ai diritti delle comunità, delle formazioni sociali:

Ma qui sorge un altro problema: Può con questo ritenersi completato il quadro dei diritti dell’uomo? Evidentemente no; per completarlo è necessario tener conto delle comunità fondamentali, nelle quali l’uomo si integra e si espande, cioè dei diritti delle comunità.

Per la migliore comprensione del clima politico in cui si svolge il dibattito tra i protagonisti è utile qui fermarsi per ripercorrere lo scambio tanto garbato e rispettoso quanto aspro intervenuto tra due dei maggiori protagonisti dell’Assemblea, il comunista Concetto Marchesi e il democristiano Giorgio La Pira. I toni dello scambio, che scandiscono una polemica che si sviluppa in un crescendo serrato, esaltano le contrapposizioni politicoideologiche, e di matrice religiosa, ma nello stesso tempo mostrano un reciproco riconoscimento. Concetto Marchesi così comincia:

Il collega La Pira, nella sua relazione, afferma che «Lo Stato totalitario fu essenzialmente una crisi totale del valore della persona quale era stato elaborato, sui dati dell’Evangelo e della più alta meditazione umana, durante tutto il corso della civiltà cristiana». L’onorevole La Pira sa forse quale alta considerazione e quale profondo rispetto egli abbia del fatto religioso e della coscienza religiosa, quindi non può essere sospettato di portare una nota anticlericale, se chiede il motivo di questo ricorso ai canoni neo-testamentari e della negazione di tutta la elaborazione precedente che della persona umana aveva fatto oggetto di ricerca morale e civile.

A La Pira che osserva che quando dice «più alta meditazione umana» si riferisce a tutto il pensiero speculativo, compreso quello precristiano così replica Marchesi:

Con questa precisazione un dubbio scompare. Rileva che in altro punto della relazione è detto: «Questa radice spirituale e religiosa dell'uomo è la base sulla quale soltanto è possibile solidamente costruire l'edificio dei diritti naturali, sacri ed imprescrittibili». Più oltre si aggiunge, ancora più nettamente, che «per dare intrinseca solidità a questi criteri, la dichiarazione deve anche procedere ad una affermazione relativa alla massima spiritualità ascendente della persona». Osserva che qui si muove da una concezione teologica, anziché da una concezione storica e razionale; si muove da un dogma che può essere accolto e può non esserlo senza che il fondamento etico dell'individuo e dello Stato abbia a mancare o abbia necessariamente - insiste su questo avverbio - a mancare.

Di nuovo, La Pira si affretta a precisare che quando parla di trascendente,

intende questa radice spirituale dell'uomo nel senso che, o si ammette un transtemporale, trascendente, spirituale, non soggetto al tempo, ed allora si possono avere dei diritti naturali e quindi imprescrittibili ed immutabili; o invece la persona è totalmente nel tempo, quindi immanente e non trascendente, e questi diritti naturali sono diritti che si mutano.

Marchesi replica osservando che

ci si trova allora dinanzi al vecchio dualismo tra diritti eterni e incancellabili e diritti positivi, contingenti e cancellabili. Con questo, un altro suo dubbio scompare.

E continua notando

che il relatore La Pira, alla fine del preambolo, prima di cominciare l'articolazione, scrive: «Pertanto esso proclama al cospetto di Dio e della comunità umana, la dichiarazione seguente dei diritti dell'uomo». Osserva che la formula è indubbiamente solenne, ma è una formula teologica o una formula, - se il termine è permesso - pagana. Essa riporta o allo Stato-chiesa o allo Stato pagano o protestante o qualunque, ad uno Stato insomma che contiene in sé

o tende a contenere in sé fattori religiosi e civili. Ora, in un paese dove predomina la religione cattolica, con una chiesa organismo perfetto e assoluto, un'informazione di questo genere gli pare assurda e irrispettosa, o ad ogni modo inutile.

A La Pira che osserva di non aver fatto altro che riportare letteralmente, con l'unica aggiunta delle parole «e della comunità umana», il testo delle dichiarazioni del 1789, del 1791, del 1793 ed anche del 1848, Marchesi ribatte che c'è una differenza tra Dio e l'Essere supremo. E a La Pira che ricorda che Dio è nominato sia nel 1793 che nel 1848, Marchesi replica chiedendosi se la formulazione proposta sia veramente conveniente in uno Stato come il nostro in cui la religione cattolica ha un sicuro predominio sulla coscienza dei cittadini. A La Pira che ribadisce di essersi preoccupato, nella stesura del suo progetto, di prescindere dall'ordine soprannaturale e rivelato e di essersi fermato all'ordine naturale, Marchesi replica affermando che è preferibile non nominare il nome di Dio invano. E quando La Pira constata che tutta la civiltà dell'Europa gravita intorno a questo pensiero, Marchesi conclude seccamente dicendo che sarebbe meglio riuscire a distinguersi.

La polemica ha assunto toni aspri: nel gioco delle parti tocca a Togliatti da un lato confermare nella sostanza quanto detto da Marchesi, dall'altro adottare una strategia discorsiva che eviti la rottura.

Togliatti esprime la sua riconoscenza al collega La Pira, che con la sua dichiarazione lo ha riportato ai tempi lontani dell'università e degli studi di filosofia del diritto. Crede opportuno però fare subito una osservazione riferendosi non tanto all'introduzione dottrinale quanto al complesso degli articoli. Gli sembra che il testo costituzionale proposto dall'onorevole La Pira pecchi di quello che chiamerebbe un eccesso di ideologia. La Costituzione; infatti, viene legata ad una particolare ideologia, che ha un carattere non soltanto filosofico ma anche religioso, ciò che comporta il rischio di creare una scissione nel corpo della Nazione, di aprire una discussione, la quale darebbe luogo a infiniti dibattiti, a suo avviso nocivi a coloro stessi che volessero introdurre troppa parte della loro ideologia religiosa nella Costituzione. Non è necessario, ad esempio, inserire l'affermazione dell'esistenza di Dio nella Costituzione, perché crede si possano trovare molti altri argomenti al di fuori di questa Costituzione per dimostrarla. Qui, invece, si è in un altro campo, nel quale occorre muoversi con concetti diversi che sono più direttamente legati alla vita politica e sociale ed al contenuto immediato di essa.

Lo stesso difetto ha dovuto constatare nella articolazione proposta dall'onorevole La Pira, dove, accanto ad alcune formulazioni che sono accettabili e comuni per tutti, si trovano giustificazioni ideologiche che non vede come possano entrare in una Costituzione.

All'articolo 1, ad esempio, si parla dello «Stato italiano che riconosce la natura spirituale, libera, sociale dell'uomo...». Ed ecco che tutta una parte dell'opinione dotta del paese potrà dire che questa definizione della natura dell'uomo è errata o insufficiente. Non gli pare assolutamente necessario fare nella Costituzione questa affermazione: crede ci perda chi vuol farla, mentre la Costituzione non ci guadagna. Lo stesso inconveniente ha constatato in parecchi degli articoli che seguono. Rileva inoltre la esigenza di creare una Costituzione accessibile a tutti, una Costituzione che possa essere compresa dal professore di diritto e in pari tempo dal pastore sardo, dall'operaio, dall'impiegato d'ordine, dalla donna di casa. Ora quando nel progetto trova affermazioni come quella con cui si inizia l'articolo 2 («I diritti originari ed imprescrittibili della persona umana costituiscono un sistema integrale o solidale di diritti che concernono tutti i piani dell'attività umana, ecc.») non può non restare interdetto, perché anche a chi ha una cultura riesce difficile sostituire a questa affermazione qualcosa di politicamente e socialmente concreto. Si domanda quindi se sia opportuno caricare la Costituzione di tutto questo bagaglio ideologico, che non la rinforza ma la indebolisce, e che potrà dar luogo a dibattiti tra dotti, mentre il popolo non comprenderà nulla. Lo stesso può valere per l'articolo 3: «L'esercizio effettivo di tali diritti esige una struttura della società e dello Stato nella quale sia assicurato a ciascuno, nel corpo sociale, proporzionatamente alle sue capacità, un posto o una funzione».

Togliatti conclude criticando fortemente la proposta lapiriana riguardante l'iscrizione degli italiani nel libro delle professioni, ma accettando come base di discussione il testo presentato dall'onorevole La Pira.

Si associano alle critiche di Togliatti nei confronti di La Pira e ne muovono di nuove il socialista Giovanni Lombardi che afferma la necessità di fissare non solo il diritto, ma anche il dovere costituzionale al lavoro, l'esponente di Democrazia del lavoro Cevolotto che sottolinea l'eccessiva lunghezza della proposta La Pira e l'opportunità che l'eventuale preambolo sia scritto quando sarà compiuta l'edificazione dell'intero testo costituzionale, il liberale Lucifero che vorrebbe che la prima parte

si concentrasse esclusivamente sull'enunciazione dei diritti, il socialista Mancini che esclude che possa trovarsi un'impostazione ideologica condivisa da tutti i costituenti.

L'intervento di Giuseppe Dossetti riesce a dare nuovo positivo impulso alla prosecuzione dei lavori. L'esponente democristiano ribadisce l'opportunità, anzi la necessità, di una base ideologica condivisa da tutti i costituenti su cui costruire e fondare i diritti, la individua nella centralità della persona e nella sua anteriorità rispetto allo stato, in opposizione all'ideologia fascista, nell'ambito di un pluralismo sociale. Dossetti

pensa che il dissenso si sia allargato, in quanto non si è guardato a quei punti sintetici della relazione di La Pira, sui quali tutti avrebbero dovuto essere d'accordo. Non si soffermerà a discutere se una Costituzione debba avere un presupposto ideologico o meno; pensa comunque che come tutte le Costituzioni hanno avuto tale presupposto, non è ammissibile che la nostra non l'abbia, e non sarà impossibile accordarsi su una base ideologica comune. A suo giudizio, la Sottocommissione deve fissare i punti fondamentali della impostazione sistematica sulla quale dovrà basarsi la dichiarazione dei diritti, che non possono non essere comuni a tutti...Dichiara che nessuno vuole affermare qui una ideologia, e tanto meno una ideologia cattolica; se ci sono degli spiriti preoccupati di fare affermazioni fondate soltanto sulla ragione, crede siano i rappresentanti del proprio partito, anche se talvolta nella forma questo può non apparire. Venendo alla sostanza, cioè all'ideologia comune che dovrebbe essere affermata come base dell'orientamento sistematico della dichiarazione dei diritti, egli pone questa domanda: si vuole o non si vuole affermare un principio antifascista o afascista che non sia riconoscimento della tesi fascista della dipendenza del cittadino dallo Stato, ma affermi l'anteriorità della persona di fronte allo Stato? Se così è, ecco che si viene a dare alla Costituzione una impostazione ideologica, ma di una ideologia comune a tutti.

E sulla centralità e sull'anteriorità della persona rispetto allo stato Dossetti si rivolge direttamente a Togliatti assicurandolo e richiama tutti i costituenti all'urgenza di trovare un terreno d'accordo dicendosi disponibile a modificare la proposta di La Pira:

In secondo luogo, fatta l'affermazione di questa anteriorità, non si vorrà non riconoscere che questa anteriorità della persona si completa nelle comunità in cui la persona si integra, e cioè nella famiglia,

nelle associazioni sindacali, ecc., senza che ciò voglia significare che vi sia dissenso in questo, anche se qualche formulazione dell'articolo di La Pira potrebbe farlo supporre? Eventuali equivoci verranno subito rimossi, e per la stesura dei singoli articoli, sarà sempre possibile accordarsi e impostarla diversamente. Afferma di non riferirsi a nessuna concessione dall'alto, ma di voler far derivare questa dichiarazione dei diritti dalla persona; però questa visione dell'antiorità della persona non può arrestarsi ad una visione puramente corporea della persona stessa. E in questo non crede che l'onorevole Togliatti troverà motivo di dissenso, per la semplice ragione che su questo punto oramai si può dire che tutto il pensiero moderno - anche quello che potrebbe essere vicino alle fonti di ispirazione dell'onorevole Togliatti - in un certo senso può dirsi concorde. Questo concetto fondamentale dell'antiorità della persona, della sua visione integrale e dell'integrazione che essa subisce in un pluralismo sociale, che dovrebbe essere gradito alle correnti progressive qui rappresentate, può essere affermato con il consenso di tutti. Tale concetto deve essere stabilito non per una necessità ideologica, ma per una ragione giuridica; infatti, non va dimenticato che la Costituzione non deve essere interpretata solo dai filosofi, ma anche dai giuristi. Ora, i giuristi hanno bisogno di sapere - e questo vale particolarmente quando si tratta di uno statuto, che codifica principi supremi, generalissimi proprio per quella più stretta interpretazione giuridica delle norme, qual è l'impostazione logica che sottostà alla norma. Prescindendo dal tentativo fatto dal relatore La Pira, che può essere stato più o meno felice, che sarà più o meno gradito, desidera richiamare i componenti la Sottocommissione all'opportunità di definire i principi fondamentali ai quali deve essere ispirata la dichiarazione dei diritti. Su questi principi fondamentali, che debbono dare la fisionomia sintetica del nuovo Stato e dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, è necessario sia riscontrato il consenso di tutti.

L'intervento di Dossetti sortisce immediatamente l'effetto voluto. Togliatti, chiamato direttamente a pronunciarsi,

è d'avviso che le espressioni dell'onorevole Dossetti offrano un ampio terreno di intesa. Senza entrare in merito ai vari argomenti sviluppati, desidera soffermarsi su un punto che l'onorevole Dossetti ha indicato come quello di una eventuale differenziazione, cioè il rapporto tra la persona e lo Stato. Non vede perché ci si dovrebbe

differenziare dalla tendenza che vede affiorare dalle spiegazioni dell'onorevole La Pira e da quanto ha detto l'onorevole Dossetti. Per suo conto, lo Stato è un fenomeno storico, storicamente determinato, e la dottrina che egli rappresenta sostiene che lo Stato, ad un certo momento, dovrebbe scomparire; mentre sarebbe assurdo si pensasse che debba scomparire la persona umana. È d'accordo anche che un regime politico, economico e sociale, è tanto più progredito quanto più garantisce lo sviluppo della personalità umana. Egli e l'onorevole Dossetti potrebbero dissentire nel definire la personalità umana; però ammette che possa esistere indicato come il fine di un regime democratico quello di garantire un più ampio e più libero sviluppo della persona umana.

Lo scambio successivo tra Dossetti e Togliatti segna una tappa decisiva per il prosieguo dei lavori e per il metodo che i costituenti seguiranno. A Dossetti che aggiunge

che il marxismo non si ispiri - benché qualcuno ritenga il contrario - ad un materialismo volgare, ma ad un materialismo raffinato, di carattere superiore, che non rifugge da questa visione integrale dell'uomo.

Togliatti fa eco richiamando la Resistenza come esperienza politica comune e afferma:

poiché si discute tra uomini di dottrina in buona fede, crede che un accordo sia possibile, e che non sia necessario il richiamo diretto nella Costituzione alle ideologie da cui deriva una determinata posizione, che oggi può essere formulata nella Costituzione. È possibile però dare oggi una giustificazione della lotta che si conduce per instaurare e rafforzare la democrazia nel Paese. Poiché poi parte da una esperienza politica comune, anche se non da una comune esperienza ideologica, questo - a suo avviso - dovrebbe offrire un terreno di intesa.

Dossetti raccoglie immediatamente il segnale e come riassunto della discussione, presenta il seguente ordine del giorno:

La Sottocommissione, esaminate le possibili impostazioni sistematiche di una dichiarazione dei diritti dell'uomo; esclusa quella che si ispira a una visione soltanto individualistica;

esclusa quella che si ispiri a una visione totalitaria, la quale faccia risalire allo Stato l'attribuzione dei diritti dei singoli e delle comunità fondamentali;

ritiene che la sola impostazione veramente conforme alle esigenze storiche, cui il nuovo statuto dell'Italia democratica deve soddisfare, è quella che:

a) riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella;

b) riconosca ad un tempo la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale: anzitutto in varie comunità intermedie disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali, religiose, ecc.), e quindi, per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello Stato;

c) che per ciò affermi l'esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato.

Lucifero propone che i due relatori, i quali hanno ascoltato la discussione, cerchino - insieme o ognuno per proprio conto - di adeguare la formulazione degli articoli alle risultanze della discussione presentando un testo concreto sul quale sia possibile cominciare la discussione.

Togliatti si associa alla proposta di Lucifero.

Il Presidente prega l'onorevole Dossetti di rimandare all'indomani la presentazione dell'ordine del giorno e la relativa discussione.

Aderendo poi alla proposta di Lucifero, Dossetti prega i relatori onorevoli Basso e La Pira, i quali hanno formulato articoli che presentano molti punti di contatto fra di loro, di voler cercare, tenendo conto dei risultati della odierna discussione, di presentare il giorno dopo un testo unico di articolazione.

Dossetti acconsente a rinviare la presentazione dell'ordine del giorno, ma insiste sulla necessità che la discussione di tale ordine del giorno preceda il tentativo di fusione dei due progetti in quanto se i due relatori non hanno una linea direttiva che rappresenta il pensiero sintetico della Sottocommissione, difficilmente essi riusciranno a mettersi d'accordo.

La seduta è aggiornata.

L'indomani, 10 settembre, alle 18.00, riprendono i lavori. La seduta

segna un momento di arresto: l'ordine del giorno proposto da Dossetti preoccupa i socialisti Basso e Lombardi che contestano il primato dell'uomo sullo stato fondato su una concezione religiosa e non su una concezione storico-politica. Dal canto suo, il comunista Marchesi non vuole essere "scavalcato" a sinistra dai costituenti socialisti. Più volte, soprattutto i socialisti, alludono a decisioni (sui Patti Lateranensi? sulle scuole cattoliche? etc.) che saranno chiamati a prendere rispetto alle quali l'accettazione delle tesi di La Pira e Dossetti potrebbe costituire un pericoloso precedente. Concetto Marchesi, comunista, chiede a Dossetti di non attribuirgli

intenzioni maliziose se ricorda l'adagio virgiliano «Timeo danaos et dona ferentes». Tra poco verranno in discussione argomenti molto gravi di dissenso. Ora non vorrebbe che una dichiarazione iniziale, del genere di quella proposta dall'onorevole Dossetti, potesse servire da stimolo a qualcuno per estenuare l'autorità dello Stato di fronte ai diritti personali e familiari. Perciò concorda con quanto ha detto l'onorevole Basso: che a tale dichiarazione si giunga eventualmente quando si sia esaurita la discussione su tutti gli articoli, pur non intendendo con ciò sottrarre ogni base logica morale e spirituale a quegli articoli che la Sottocommissione intende proporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il liberale Lucifero ritiene che la diffidenza reciproca tra i costituenti sia anche il frutto di una conoscenza ancora troppo recente. Il presidente Tupini, democristiano, certamente consapevole degli umori dei commissari, apre la seduta riassumendo i punti dell'accordo raggiunto: l'opportunità che un eventuale preambolo alla Costituzione sia scritto solo al termine dei lavori delle tre sottocommissioni, la necessità che gli articoli della Costituzione siano scritti con uno stile conciso e siano chiari e accessibili e ricchi di affermazioni concrete e privi di presupposti ideologici. Aggiunge inoltre, rivolgendosi a quanti hanno affermato che i diritti della persona umana sono sempre scaturiti da eventi storici, rivoluzioni, guerre, lotte di classe,

come non possa e non debba dimenticarsi la più importante delle rivoluzioni sociali, vale a dire la grande rivoluzione cristiana, dalla quale per la prima volta furono affermati i diritti della libertà.

Il relatore Basso, socialista, esordisce attaccando l'ordine del giorno Dossetti, contestando la priorità della persona su quella dello stato, almeno nei termini in cui è stata affermata da La Pira e Dossetti,

poiché contiene gli elementi di una impostazione generale del problema che trascende i limiti di competenza della Sottocommissione. Se però si vuole esaminarlo, deve dire che non è d'accordo sul concetto, illustrato dall'onorevole La Pira e ribadito dall'onorevole Dossetti, della priorità della persona umana sulla società organizzata in Stato. Pur non avendo la minima intenzione di svalutare la persona umana in confronto allo Stato, rileva che le ideologie affiorate nel corso della discussione di ieri riflettono, nonostante un tentativo di superamento, quelle di un'epoca individualista, ormai passata. Tutta la storia dei rapporti umani è una storia della dialettica dei rapporti tra la persona e la collettività. Lo Stato non è venuto prima della persona, ma nemmeno la persona prima dello Stato, in quanto la persona non può esistere, come tale, senza la Società nella quale vive. Se si vuole dare allo Stato un significato definito, di una determinata forma di organizzazione della Società, può essere d'accordo che questo Stato è posteriore all'individuo, ma allora anche la famiglia è posteriore, se si considera il solo punto di vista della successione cronologica. Ma se si considera quello dello sviluppo spirituale, allora è evidente che lo Stato come la famiglia e come tutte le altre forme di convivenza degli esseri umani hanno il medesimo valore storico.

Comunque Basso conclude lasciando uno spiraglio aperto per il confronto:

Indubbiamente nella formulazione di articoli proposta da lui e dall'onorevole La Pira è sottintesa una diversa premessa ideologica, anche se talune delle conclusioni concrete cui entrambi sono pervenuti sono sostanzialmente concordanti. Non è certamente questo un fenomeno straordinario in quanto, ad esempio, anche gli illuministi dell'ultimo Settecento si ispirarono a fonti molto diverse, ebbero ciascuno una propria ideologia filosofica, ma pervennero, nella valutazione concreta dei rapporti umani, alle medesime conclusioni. Del pari, fra i presupposti ideologici dei socialcomunisti e dei colleghi che si sono trovati d'accordo con La Pira e Dossetti, vi è indubbiamente una notevole differenza, la quale può essere tuttavia superata facendo ricorso a quel patrimonio culturale comune, dal quale ciascuno ha tratto le fonti della propria convinzione. In queste condizioni ritiene che la cosa più opportuna sia di por mano senz'altro alla elaborazione degli articoli. Non potrebbe infatti accettare una semplice affermazione

di principio sulla priorità della persona, e questo non soltanto per considerazioni di ordine ideologico, ma per convinzione profonda, in quanto tutta la filosofia moderna ha superato nel concetto di personalità il concetto della individualità. La persona umana considerata soggetto di diritto non può essere concepita che in funzione di una società più o meno organizzata. La individualità dal punto di vista filosofico e giuridico si riferisce ad un ipotetico uomo isolato. La Persona non può essere giuridicamente considerata se non in funzione delle molteplici relazioni, non soltanto materiali ma anche spirituali e, volendo, anche extramondane, che essa ha con il mondo in cui vive, sia in riferimento al presente, che all'avvenire ed anche al passato. Conclude ribadendo l'opportunità di esaminare la formulazione tecnica delle disposizioni da inserire nella Costituzione, prescindendo da ogni affermazione di principio.

La Pira coglie immediatamente la moderata apertura di Basso e dichiara di essersi ispirato anche alle considerazioni

di carattere filosofico giuridico contenute nel preambolo di quella Costituzione francese elaborata prima del 2 giugno che pure fu il risultato di una prevalenza socialcomunista. In detto preambolo si parla di diritti naturali, imprescrittibili, sacri, della persona umana, diritti che lo Stato deve tutelare. Il riconoscimento di questi diritti si riallaccia alle più pure tradizioni della civiltà occidentale, a tradizioni, cioè, che ovviamente rientrano in quel patrimonio culturale comune cui ha accennato l'onorevole Basso.

e in chiusura del suo intervento La Pira dichiara di essersi anche ispirato alla costituzione russa il cui richiamo

può avere particolare valore soprattutto nella disciplina da darsi alle comunità, specialmente alle comunità di lavoro, nelle quali si espande la persona umana.

Giovanni Lombardi ribadisce

che socialisti e comunisti non possono accettare quelle Dichiarazioni, che sono ispirate ad un concetto individualistico della persona o che contrastano con il fatto che il diritto è sempre di natura sociale.

Il presidente Tupini cerca di riportare il dibattito su un piano concreto e ricorda

agli onorevoli Commissari che la precedenza della persona umana di fronte allo Stato, il quale deve considerarsi al servizio di quella, fu un punto acquisito nella discussione di ieri, al quale si giunse specialmente dopo l'interessante dibattito fra gli onorevoli Dossetti e Togliatti. La discussione avrebbe dovuto oggi procedere sui diritti delle comunità.

Ma Lombardi ritiene che la conclusione a cui ha accennato l'onorevole Presidente sia il risultato di un equivoco. Ogni libertà è stata conquistata dalla persona umana attraverso i grandi rivolgimenti della storia. L'uomo è stato per millenni soffocato dallo Stato, quindi, se mai, è lo Stato che ha preceduto l'individuo come soggetto di diritto.

Ora tocca al liberale Lucifero gettare acqua sul fuoco e riprendere a tessere faticosamente la trama del confronto. Egli

ha l'impressione che in questa discussione si riaffacci quel problema sul quale nelle prime sedute ebbe già occasione di discutere con l'onorevole Togliatti, e cioè il problema dello spirito della Costituzione. Finché non si saranno amalgamati i diversi punti di vista, ci si troverà sempre di fronte a queste discussioni. Ritiene pertanto opportuno discutere l'ordine del giorno Dossetti, emendandolo, perfezionandolo, con il fine di ottenere quella base che si va cercando, e dalla quale non si può prescindere, sia per non lasciarsi alle spalle una mancanza che farebbe sentire il suo peso nel corso di tutte le successive discussioni, sia perché la prima Sottocommissione ha avuto assegnato precisamente il tema dei principi generali. Rileva che l'ordine del giorno Dossetti cerca appunto di stabilire alcuni principi generali. La Costituente deve dar vita ad uno Stato nel quale non si possa ripetere la tragedia del fascismo. Occorre fare un'analisi delle cause che hanno portato al fascismo e gli hanno permesso di esistere per venti anni. E queste cause possono compendiarsi indubbiamente nella compressione avvenuta della libertà dell'uomo, perché in un paese in cui l'uomo fosse rimasto libero il fascismo non avrebbe mai potuto sorgere. Quindi una affermazione chiara di quelle che sono le libertà dell'uomo, dirette o derivate, è necessaria, e finché non si sarà fissato questo punto fondamentale, non riuscirà possibile proseguire nei lavori.

Dossetti concorda con Lucifero e cerca di porre in risalto i punti di convergenza con Basso e si dichiara

persuaso che sarà più facile di quanto alcuni possano credere pervenire ad una conclusione concordata, in quanto i punti di coincidenza tra la sua tesi e quella dell'onorevole Basso sono molto maggiori di quel che possa ritenersi a prima vista. Indubbiamente la Costituzione, anche prescindendosi da impostazioni ideologiche, non potrà non affermare energicamente il principio che l'uomo, la persona, ha dei diritti antecedenti allo Stato e che lo Stato non costituisce questi diritti ma semplicemente li dichiara, li riconosce. Sotto questo profilo non si tratta di spiritualismo, di vita presente o di vita eterna. Non è a suo avviso accettabile l'interpretazione dell'onorevole Lombardi, che non crede ai diritti naturali ma soltanto a quelli che l'uomo ha conquistato passo a passo nella storia. In ogni modo, da qualunque parte vengano, questi diritti lo Stato non conferisce ma riconosce. Questo è un punto essenziale ed in questo, a suo giudizio, deve stare il fondamento primo di ogni Costituzione, senza di che ogni Costituzione sarebbe viziata all'origine. Affermare l'esistenza di questi diritti primigeni che lo Stato non può in alcuno modo modificare, non vuol dire accedere ad una visione individualistica. La concezione cristiana, alla quale la corrente politica cui appartiene si ispira, non considera la persona sotto un punto di vista meramente individualistico. Già nel suo ordine del giorno, immediatamente dopo i primi punti, in cui si afferma una priorità della persona, cioè l'esistenza dei suoi diritti primigeni e fondamentali, si aggiunge subito dopo, senza alcuna subordinazione, che si riconosce ad un tempo la necessaria solidarietà di tutte le persone le quali sono chiamate a completarsi a vicenda mediante la molteplice organizzazione della società moderna. In questo egli è perfettamente d'accordo con l'onorevole Basso e, se mai, non concorda con l'onorevole Lucifero. Quindi il riconoscere innanzitutto l'esistenza di diritti, primigeni, che lo Stato deve rispettare non significa per nulla limitazione del senso di socialità, perché nell'atto stesso in cui l'esistenza di tali diritti viene riconosciuta si deve logicamente supporre e si suppone una struttura sociale capace, non solo di difenderli in astratto, ma di realizzarli in concreto. Ecco perché conserva viva la speranza di trovare una formula comune che sostanzialmente dia il senso della visione unitaria che deve avere la nuova Costituzione italiana. Prospetta pertanto l'opportunità di una riunione con l'onorevole Basso per

cercare un accordo sulla base di quella intesa che è già nei cuori, per cui l'una parte non ha motivo di temere i «dona» dell'altra.

Gli interventi di Lucifero e di Dossetti cominciano a sortire qualche effetto. Il qualunque Mastroianni si dichiara in sintonia con i democristiani sulla priorità dei diritti naturali della persona, in dissenso sul tema delle comunità considerate un ingombro all'esplicazione della libera attività dei cittadini. Cevolotto suggerisce pragmaticamente di intraprendere l'esame delle proposte di Basso e La Pira trascurando quelle più marcate dal punto di vista ideologico per cercare un punto di convergenza che egli ritiene possibile. Gli ultimi interventi dei socialisti Basso e Mancini si concludono con espressioni che aprono al confronto: Basso «per suo conto, non crede che vi siano punti di dissenso così gravi, da non poter essere superati»; Mancini crede «che, superando la discussione filosofica e cercando di passare alla formulazione degli articoli, un'intesa potrà essere raggiunta».

Fa eco Togliatti che

è anch'egli d'avviso che spostando il terreno del dibattito l'accordo non dovrebbe essere difficile, mentre sarebbe difficile mantenendosi su un terreno puramente ideologico. Sul terreno della politica, cioè della definizione dei diritti, in rapporto alla realtà, non vede un dissenso insuperabile. Su alcuni punti fondamentali si dovrà per forza trovarsi d'accordo. Raggiunto l'accordo su una formulazione politica, naturalmente non se ne trarranno tutte le conseguenze giuridiche che si cerca di raggiungere, ma, ripete, sul punto che oggi interessa, cioè quello di giungere alla definizione dei diritti dell'uomo e del cittadino sul terreno politico, non dovrebbe essere impossibile trovare un accordo.

Nella stessa direzione l'intervento di Aldo Moro che esalta ancora una volta lo spirito antifascista e il valore educativo della Costituzione, suggerisce una particolare attenzione per il meridione, richiama la funzione della Costituzione come limite non solo all'azione del potere esecutivo ma anche del potere legislativo. Egli

non crede che il dissenso sia radicale. Fin dalla prima riunione la Sottocommissione si è trovata d'accordo su un punto; che la Costituzione deve avere un significato storico ed una particolare funzione storica. Su questa base di polemica antifascista sembra opportuno affermare la priorità, l'autonomia della persona di

fronte allo Stato. Questo anche dal punto di vista della funzione educativa che deve esercitare la Costituzione. Accenna alla necessità, particolarmente sentita nel Mezzogiorno, che la Costituzione dica al popolo italiano quali sono gli inalienabili diritti che debbono essere difesi. Si è discusso intorno ai rapporti fra individuo e Stato, e si è affermato da parte di qualche collega che non si può accettare l'idea che la persona sia prima dello Stato. Forse, in qualche caso, ci si è trovati di fronte ad un equivoco; poiché non va dimenticato che lo Stato che si vuole costituire è uno stato democratico e non totalitario. Ed egli respinge, con l'affermazione dell'autonomia e della priorità della persona umana, l'idea di uno stato totalitario in senso stretto, come una entità a sé stante che determini essa stessa i criteri di moralità ai quali l'uomo deve ispirarsi. Non si tratta di limitare il potere esecutivo soltanto, si tratta di limitare anche il potere legislativo di fronte a determinate aberrazioni. Occorre soprattutto affermare la dignità della persona umana, senza sminuire però l'autorità dello Stato, creando anzi uno Stato forte e realizzando una giustizia forte. Respinta l'idea dello Stato come entità a sé stante, sostiene la necessità di affermare la dignità dello Stato democratico espressione di un sistema di realizzazioni umane di cui l'uomo è il punto essenziale di riferimento.

Lucifero sottolinea la necessità di uno stato forte a garanzia della libertà e dei diritti dei cittadini. Libertà e diritti che devono essere difesi in Costituzione dall'eventuale attacco dei tre poteri, legislativo, giudiziario ed esecutivo, ma anche del potere economico.

Dossetti ribadisce la necessità di sgomberare il terreno del dibattito da presupposti ideologici e si dice disposto a modificare l'ordine del giorno da lui presentato. Basso ritiene necessario un'intesa fra i relatori. Il segretario Grassi propone di non votare l'ordine del giorno presentato da Dossetti e iniziare l'esame dell'articolato proposto dai due relatori. Il presidente Tupini ritiene che sottoporre alla Sottocommissione la approvazione dell'ordine del giorno Dossetti significherebbe riacutizzare la discussione e conclude proponendo che i due relatori cerchino di raggiungere un accordo su due punti centrali, la socialità e l'autonomia della persona umana; finalmente, può «compiacersi dell'elevata discussione, augurandosi che essa abbia servito ad eliminare eventuali sospetti reciproci di sottintese intenzioni».

Nella seduta della mattina dell'11 settembre 1946 la sottocommissione muove dall'esame dei due articoli predisposti da Basso e La Pira:

« Art. 1. La presente Costituzione, al fine di assicurare l'autonomia e la dignità della persona umana e di promuovere ad un tempo la necessaria solidarietà sociale, economica e spirituale, in cui le persone debbono completarsi a vicenda, riconosce e garantisce i diritti inalienabili e sacri all'uomo, sia come singolo sia come appartenente alle forme sociali, nelle quali esso organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona».

«Art. 2. Gli uomini, a prescindere dalla diversità di attitudini, di sesso, di razza, di classe, di opinione politica e di religione, sono uguali di fronte alla legge ed hanno diritto ad uguale trattamento sociale. È compito della società e dello stato eliminare gli ostacoli di ordine economico-sociale che, limitando la libertà e l'uguaglianza di fatto degli individui, impediscono il raggiungimento della piena dignità della persona umana ed il completo sviluppo fisico, economico e spirituale di essa».

A seguito del dibattito i due articoli sono così approvati:

«Art. 1. La presente Costituzione, al fine di assicurare l'autonomia, la libertà e la dignità della persona umana e di promuovere ad un tempo la necessaria solidarietà sociale, economica e spirituale, riconosce e garantisce i diritti inalienabili e sacri dell'uomo sia come singolo, sia nelle forme sociali nelle quali esso organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona».

«Art. 2. Gli uomini, a prescindere dalla diversità di attitudini, di sesso, di razza, di nazionalità, di classe, di opinione politica e di religione, sono uguali di fronte alla legge e hanno diritto a uguale trattamento sociale. È compito perciò della società e dello Stato eliminare gli ostacoli di ordine economico-sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza degli individui, impediscono il raggiungimento della piena dignità della persona umana e il completo sviluppo fisico, economico, culturale e spirituale di essa».

Il 13 marzo 1947, quando si discute in Assemblea del testo preparato dalla sottocommissione, Aldo Moro interviene per sottolineare con il suo tipico acume il profondo significato e il valore centrale dei due articoli nel contesto della Costituzione. Moro ricorda il senso di alcuni interventi di Togliatti e di Lucifero che sostenevano che

bisognava che la nostra Costituzione fosse una Costituzione non ideologica, che in essa e per essa fosse possibile una libera azione non soltanto delle varie forze politiche, ma anche di tutti i movimenti ideologici che stanno nello sfondo delle forze politiche stesse.

Ma al giovane costituente democristiano sembra necessario e opportuno precisare e distinguere:

Vi è una ideologia che può essere effettivamente qualificata di parte, ed è giusto che uno strumento di convivenza democratica quale è la nostra Costituzione, elimini un siffatto richiamo ideologico. Ma vi è, da un altro punto di vista, una ideologia alla quale una Costituzione non può fare richiamo; ideologia non soltanto non pericolosa, ma necessaria. E quando io avrò spiegato brevemente che cosa intendevo per ideologia in questo senso, non dubito che tanto l'onorevole Togliatti, quanto l'onorevole Lucifero vorranno concordare, come in effetti hanno in gran parte concordato nel corso delle nostre discussioni in sede di Sottocommissione, nel ritenere che un tale richiamo, largamente morale ed umano, è necessario nella nostra Costituzione. È necessario perché, elaborando il progetto di Costituzione e preparandoci a votarlo come adesso facciamo, noi attendiamo ad una grande opera: la costruzione di un nuovo Stato. E costruire un nuovo Stato, se lo Stato è - com'è certamente - una forma essenziale, fondamentale di solidarietà umana, costruire un nuovo Stato vale quanto prendere posizione intorno ad alcuni punti fondamentali inerenti alla concezione dell'uomo e del mondo. Non dico che ci si debba dividere su questo punto, partendo ciascuno da una propria visione ristretta e particolare; ma dico che se nell'atto di costruire una casa nella quale dobbiamo ritrovarci tutti ad abitare insieme, non troviamo un punto di contatto, un punto di confluenza, veramente la nostra opera può dirsi fallita. Divisi - come siamo - da diverse intuizioni politiche, da diversi orientamenti ideologici, tuttavia noi siamo membri di una comunità, la comunità del nostro Stato e vi restiamo uniti sulla base di un'elementare, semplice idea dell'uomo, la quale ci accomuna e determina un rispetto reciproco degli uni verso gli altri. Costruendo il nuovo Stato noi determiniamo una formula di convivenza, non facciamo soltanto dell'organizzazione dello Stato, non definiamo soltanto alcuni diritti che intendiamo sanzionare per la nostra sicurezza nell'avvenire; determiniamo appunto una formula di convivenza, la quale sia la premessa necessaria e sufficiente per la costruzione del

nuovo Stato. Quando io ripenso a quella che è stata la vigilia del 2 giugno, quando mi ritorna alla mente la mobilitazione spirituale che tutte quante le forze politiche hanno fatto nel nostro Paese - una mobilitazione la quale tendeva appunto a dare alcuni supremi orientamenti di vita umana e sociale - quando ripenso che questa mobilitazione era precisamente determinata dalla coscienza di questo grande atto che si stava per compiere, di questa grande e decisiva ricerca da fare, io dico che veramente di questa fondamentale ideologia che ci accomuna noi non possiamo fare a meno, se non vogliamo fare della nostra Costituzione uno strumento antistorico ed inefficiente. Diceva l'onorevole Lucifero, nel corso del suo interessante intervento in sede di discussione generale, riprendendo un'idea lungamente espressa nella nostra cordiale discussione in sede di Sottocommissione, che era suo desiderio che la nuova Costituzione italiana fosse una Costituzione non antifascista, bensì afascista. Io, come già ho espresso in sede di Commissione all'amico Lucifero qualche riserva su questo punto, torno ad esprimerle, perché mi sembra che questo elementare substrato ideologico nel quale tutti quanti noi uomini della democrazia possiamo convenire, si ricolleggi appunto alla nostra comune opposizione di fronte a quella che fu la lunga oppressione fascista dei valori della personalità umana e della solidarietà sociale. Non possiamo in questo senso fare una Costituzione afascista, cioè non possiamo prescindere da quello che è stato nel nostro Paese un movimento storico di importanza grandissima il quale nella sua negatività ha travolto per anni le coscienze e le istituzioni. Non possiamo dimenticare quello che è stato, perché questa Costituzione oggi emerge da quella resistenza, da quella lotta, da quella negazione, per le quali ci siamo trovati insieme sul fronte della resistenza e della guerra rivoluzionaria ed ora ci troviamo insieme per questo impegno di affermazione dei valori supremi della dignità umana e della vita sociale. (Applausi). Guai a noi, se per una malintesa preoccupazione di serbare appunto pura la nostra Costituzione da una infiltrazione di motivi partigiani, dimenticassimo questa sostanza comune che ci unisce e la necessità di un raccordo alla situazione storica nella quale questa Costituzione italiana si pone. La Costituzione nasce in un momento di agitazioni e di emozioni. Quando vi sono scontri di interessi e di intuizioni, nei momenti duri e tragici, nascono le Costituzioni, e portano di questa lotta dalla quale emergono il segno caratteristico. Non possiamo, ripeto, se non vogliamo fare della Costituzione uno strumento inefficiente, prescindere da questa comune, costante rivendicazione

di libertà e di giustizia. Sono queste le cose che devono essere a base della nostra Costituzione e che io trovo in qualche modo espresse negli articoli che sto per esaminare. Questa, ripeto, non è ideologia di parte, è una felice convergenza di posizioni. Io posso dare atto, come membro della prima Sottocommissione, che su questi punti non vi è stato mai fra noi e l'onorevole Lucifero e l'onorevole Togliatti alcun patteggiamento, perché effettivamente da ogni parte si è andato, sia pure attraverso la fatica di alcune iniziali incomprensioni, verso questo punto comune nel quale veramente ci sentivamo uniti. Abbiamo soltanto trovato, pur in questa sostanza, in questa base comune, qualche difficoltà di comprensione. Talvolta i termini da noi usati sembravano che nascondessero qualche interesse di parte, ma poi, quando amichevolmente, cordialmente si conversava, si capiva che la sostanza era eguale e che si poteva passare al di là delle parole per cogliere il fondo comune. In realtà questa ideologia, questa sana accettabile ideologia che io ho racchiuso nelle due espressioni - libertà e giustizia sociale - si ritrova in questi tre articoli della Costituzione che noi esaminiamo e viene espressa come una indicazione dei fini del nostro Stato, del voto storico che assume la Repubblica italiana. Indubbiamente una indicazione di questo genere è indispensabile.

Ideologia necessaria, felice convergenza di posizioni, punto e base comune: libertà e giustizia sociale come insieme di valori condivisi sui quali si costruisce la nuova convivenza civile dopo la sconfitta di un movimento storico di importanza grandissima il quale nella sua negatività ha travolto per anni le coscienze e le istituzioni. Le forze che hanno insieme dato vita alla resistenza antifascista si confrontano in un aspro dibattito ma finiscono poi per convergere su una soluzione comune fondata sui valori supremi della dignità umana e della vita sociale.

5. Un metodo collaudato e affidabile

A distanza di poco più di un mese qualcosa di simile si ripeterà quando i costituenti si confronteranno sui delicatissimi temi riguardanti la scuola. Le posizioni dei democristiani, dei comunisti, dei socialisti e altri, sono assai distanti e contrapposte tra di loro. Al centro della disputa la possibilità che vi siano scuole private, la libertà della famiglia di scegliere

gli istituti, privati o pubblici, in cui iscrivere i giovani, la possibilità che vi siano contributi pubblici per gli istituti privati, il punto se i titoli di studio debbano essere conferiti esclusivamente dallo stato attraverso il cd. esame di stato, etc.

La mattina del 29 aprile 1947, dopo giorni di aspri dibattiti sulla scuola culminati in una clamorosa rottura del dialogo conclusasi con l'abbandono dell'aula da parte dei comunisti la sera precedente, il Presidente dà atto che nella notte si è raggiunto un compromesso su un testo condiviso e invita l'Assemblea a votare. Alcuni costituenti lamentano che l'emendamento su cui sono chiamati a votare, condiviso solo dai comunisti e dai democristiani, non sia ancora stato distribuito ai costituenti. Il Presidente assicura che nel giro di dieci minuti il testo sarà distribuito, ma il repubblicano Macrelli interviene così:

Onorevoli colleghi, ormai non ci meravigliamo più di niente. (Commenti). Siamo abituati a queste sorprese improvvise. Veniamo qui con un testo preciso, approvato dalla Commissione dei Settantacinque o dai diciotto Soloni; discutiamo; poi ad un certo momento arriva il testo concordato, non sappiamo come e non sappiamo da chi. (Commenti)... Abbiamo assistito a questa ripetizione di sorprese fino a ieri sera. (Commenti)... Siamo usciti ieri sera da una battaglia, se la vogliamo chiamare così. (Commenti – Interruzioni)... campi divisi, posizioni nette e precise. Oggi, improvvisamente, convocati qui ci siamo visti presentare un testo «equipollente», un testo concordato; e abbiamo sentito dei nomi che hanno un significato, perché l'emendamento è firmato non soltanto dal valoroso amico Dossetti, rappresentante della Democrazia cristiana, ma dal professor Marchesi, che ieri ha diretto la lotta.

Marchesi replica duramente a Macrelli:

L'onorevole Macrelli ha detto che sono stato il direttore della lotta di ieri, e non posso trascurare questa affermazione, a distanza di così breve tempo. Dinanzi allo schieramento compatto delle forze democristiane, noi ieri sera abbiamo sentito le nostre file diradate; diradate per motivi che non dipendevano da incuria, perché la noncuranza è una votazione, è una maniera di votare e il noncurante è un votante: ma per varie necessità di partito che tenevano lontani da Roma non pochi dei nostri. (Interruzioni). Dicevo dunque che nel votare un articolo che ritenevamo di capitale importanza per la vita pubblica italiana, non volevamo affidare alla

fortuna di una sera una decisione irrevocabile. Perciò ritenemmo opportuno allontanarci, non per ingaggiare una battaglia, ma per mettere l'Assemblea in condizioni di misurare nella loro entità le forze contrastanti. (Commenti). Voi non credete alle nostre parole, perché non avete mai la possibilità di credere alle vostre; dunque, dicevo, ci siamo allontanati per mettere l'Assemblea dinanzi ad uno schieramento di forze nella loro effettiva entità, e per dare, se mai, ai colleghi della Democrazia cristiana la soddisfazione di una più netta vittoria. Ma stamane, siamo venuti fuori improvvisamente con la sorpresa, come voi dite onorevole Macrelli, con la sorpresa propria di coloro che non hanno una strada sicura, che non hanno una meta certa, come l'avete voi: certi privilegi appartengono soltanto a certi scanni! (Commenti). Noi abbiamo i sentieri tortuosi che tuttavia ci riportano sempre a una grande strada maestra, sulla quale speriamo di incontrare anche voi ed i vostri colleghi, onorevole Macrelli. Se siamo venuti oggi con un testo concordato, è perché, non siamo amici sistematici della discordia. Ed all'onorevole Dossetti, il quale stamane, con nobili parole, ci ricordava il desiderio che l'unità democratica dei partiti di massa sia conservata, rispondemmo che noi comunisti quella unità abbiamo sempre invocata e difesa. E poiché ci è stato permesso stamane venire ad un accordo, a questo accordo siamo giunti, nell'interesse della scuola italiana e del popolo lavoratore che rappresentiamo in quest'Assemblea. (Applausi a sinistra).

L'azionista Codignola, nella Costituente nelle file degli autonomisti dopo lo scioglimento del Partito d'Azione, interviene a proposito del metodo dei costituenti e del valore del compromesso:

Devo dire che, contrariamente a quanto affermava poc'anzi l'onorevole Macrelli, non credo che, in via di principio, si debba respingere la possibilità di un accordo tra forze contrapposte. È chiaro che in via generale è anzi opportuno tentare di raggiungere un accordo che possa consentire una soluzione di interesse generale per il Paese. Ma questo solo alla condizione che l'accordo costituisca non un compromesso, ma un punto di incontro in cui le forze contrapposte siano capaci di trovare un minimo comune denominatore. Non mi sento perciò di dichiarare in questo momento, anche a nome del mio Gruppo, se voteremo a favore o contro il testo concordato: perché nell'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Dossetti e da altri colleghi, vi sono alcune

parti che rappresentano veramente un punto serio d'incontro fra le diverse correnti politiche, e queste parti avranno il nostro appoggio; ma vi sono anche altre parti che non fanno che ribadire e forse peggiorare l'equivoco che abbiamo denunciato fin da principio nel testo proposto dalla Commissione...

Compromesso, punto serio d'incontro, esperienza politica comune, minimo comune denominatore: strumenti e passaggi dell'arte politica per la costruzione di un ordinamento costituzionale condiviso.

6. Definire il volto del nuovo Stato e porre un limite per le effimere maggioranze parlamentari

Ma torniamo alla seduta del 13 marzo e all'intervento in cui Aldo Moro ripercorre lucidamente le fasi della redazione dell'attuale articolo 2 esaltandone nel nuovo Stato la funzione e il significato politico, sociale, umano.

E ora permettetemi che io dica qualche cosa sull'articolo 6. L'articolo 6 era inizialmente l'articolo 1 del progetto della prima Sottocommissione. Vi abbiamo lavorato per molti giorni. Ripeto, non abbiamo incontrato difficoltà di sostanza, abbiamo incontrato delle difficoltà di forma, di comprensione del nostro punto di vista. In fondo in questa rivendicazione della dignità, della libertà dell'uomo, dell'autonomia della persona umana non vi poteva non essere concordanza. L'onorevole Basso che lavorava con noi, dopo qualche esitazione di carattere formale, ha finito per convenire circa l'opportunità di formulare in un articolo i principi inviolabili e sacri di autonomia e di dignità della persona. È un articolo che ha un duplice riferimento. A prescindere dall'ultima parte nella quale si parla dei doveri di solidarietà economica, politica e sociale, doveri che sono strettamente connessi con i punti ai quali ora ho accennato, l'articolo 6 ha due riferimenti: alla dignità, autonomia e libertà della persona umana, e ai diritti delle formazioni sociali ove si svolge la personalità umana. L'opportunità, la necessità di questi riferimenti mi pare scaturiscano da queste considerazioni fondamentali. Abbiamo detto che occorre definire il volto del nuovo Stato in senso politico, in senso sociale, in senso largamente

umano. L'articolo 6 riguarda quest'ultimo punto. Uno Stato non è veramente democratico se non è al servizio dell'uomo, se non ha come fine supremo la dignità, la libertà, l'autonomia della persona umana, se non è rispettoso di quelle formazioni sociali nelle quali la persona umana liberamente si svolge e nelle quali essa integra la propria personalità. Qui non è un problema teoretico che noi solleviamo.

Moro pragmaticamente supera la definizione della famiglia come società naturale o come prodotto storico e punta direttamente al problema centrale, quello dei raccordi, dei confini tra lo stato e le formazioni sociali (tra le quali la famiglia):

Quando discutevamo di questa materia con l'amico onorevole Basso, qualche volta, da parte sua e da parte dell'amico onorevole Marchesi, ci è venuta questa obiezione; voi parlate di comunità naturale ma non vi è nulla di naturale in questo senso. Si tratta sempre di formazioni storiche, si tratta sempre di formazioni sociali. Si diceva: la personalità umana come potete concepirla fuori della società che la determina, fuori della società che contribuisce alla sua configurazione? La stessa famiglia è un prodotto storico ed essa ha una funzione sociale nel senso più largo. Ma, alla fine, noi siamo riusciti a farci capire. Si parli pure di storicità, in questo senso, come noi parliamo dal nostro punto di vista di naturalità. Non poniamo una cosa contro l'altra, ché non si tratta di cose diverse. Sta di fatto che la persona umana, la famiglia, le altre libere formazioni sociali quando si siano svolte sia pure con il concorso della società, hanno una loro consistenza e non c'è politica di Stato veramente libero e democratico che possa prescindere da questo problema fondamentale e delicatissimo di stabilire, fra le personalità e le formazioni sociali, da un lato, lo Stato dall'altro dei confini, delle zone di rispetto, dei raccordi.

Nei principi sanciti nei suddetti articoli Moro individua l'effettiva democraticità del nuovo stato, il limite invalicabile per il legislatore, la naturale e sofferta reazione alla tirannide fascista, la meta a cui ispirare l'azione politica:

Abbiamo con queste norme, con gli articoli uno, sei e sette, garantito, se noi sapremo essere fedeli a questi principi nel corso della futura attività legislativa e politica, l'effettiva democraticità

dello Stato italiano. Questi principi costituiscono, io credo, la chiave di volta della nostra Costituzione, il criterio fondamentale di interpretazione di essa. Come potremo intendere il valore delle norme relative ai diritti civili, ai diritti politici, ai diritti economici, ai diritti etico-sociali, se non avremo chiaramente posto questi principi fondamentali, di cui tutti gli altri non sono che un'applicazione? ... Veramente fare una Costituzione significa cristallizzare le idee dominanti di una civiltà, significa esprimere una formula di convivenza, significa fissare i principi orientativi di tutta la futura attività dello Stato... Si dice: «Ma qual'è l'effetto giuridico che producono queste norme?» L'effetto giuridico è quello di vincolare il legislatore, di imporre al futuro legislatore di attenersi a questi criteri supremi che sono permanentemente validi. Ciò significa stabilire la superiorità della determinazione in sede di Costituzione di fronte alle effimere maggioranze parlamentari. Quando si parla di tante norme che andiamo discutendo e ci si scandalizza che siano norme costituzionali, bisognerebbe dire: ma in fondo questo non significa altro che sottrarle all'effimero giuoco di alcune semplici maggioranze parlamentari... Certamente la rivendicazione della libertà della persona, dell'autonomia delle formazioni sociali, della democraticità e socialità dello Stato, sono rivendicazioni che noi facciamo di fronte al fascismo e contro il fascismo; sono quelle da cui emergiamo per creare un avvenire più degno. Ma non sono soltanto una motivazione, onorevoli colleghi; esse sono anche davanti a noi come mete da realizzare. Mi parrebbe, relegandole nel preambolo, di averle come fissate in quel punto, di averle esaurite nel passato, quasi non fossero questi i principi ai quali ispirarsi nella soluzione del nostro quotidiano problema, che non è finito, che non è risolto; esso si porrà sempre più vivo, ogni giorno, perché questa è la debolezza umana, questa è la complessità dei problemi sociali. Abbiamo bisogno perciò di questo sicuro criterio di orientamento, per una lotta che non è finita adesso e che non può finire, lotta per la libertà e per la giustizia sociale. (Vivi applausi).

Il nostro quotidiano problema non è finito, non è risolto; esso si porrà sempre più vivo, ogni giorno, perché questa è la debolezza umana, questa è la complessità dei problemi sociali.

In nota al mio intervento, a nome di tutti gli amici che promuovono Odisseuro, voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto: Francesco Priolo, Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Catania, che ci sostiene sin dalla prima edizione; Pinella Di Gregorio e Salvatore Zappalà, che dirigono, rispettivamente, il Dipartimento di Scienze politiche e sociali e il Dipartimento di Giurisprudenza di Unict; i rettori dell'Università degli studi di Messina e dell'Università Kore di Enna; Gerta Human Reports che attraverso i suoi contributi ci ha aiutato, anche con la forza della fotografia, a riflettere sui problemi di cui ci siamo occupati; l'Associazione Cultura Aetnae per la solerte e generosa disponibilità con cui ha condiviso la nostra iniziativa.

Tutta la nostra gratitudine va poi al professore Salvatore Castorina che per il terzo anno consecutivo ha aperto Casa S. Tommaso agli studenti, ai dottorandi e agli studiosi che hanno dato vita a una comunità di studio serio caratterizzata anche da gioiosa amicizia.

A tutti grazie,

Giuseppe Speciale, Daniela Novarese, Stefania Mazzone, Rosario D'Agata, Carlo Colloca, Alessia Di Stefano, Jacopo Torrisi, Andrea Giuseppe Cerra

* Questo studio è dedicato alla memoria del Prof. Armando De Martino e compare negli scritti a Lui dedicati.

Vittoria Calabrò, Alessandro Morelli*

*La centralità della persona umana
per la Costituzione repubblicana:
il dibattito costituente sull'art. 2 (1946-1947)
e l'attuale portata normativa del principio personalista***

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Costituzioni democratiche: enunciazione e tutela dei diritti fondamentali – 3. *Persona e personalità* in alcune costituzioni democratiche del secondo dopoguerra – 4. Luglio 1946 - aprile 1947: il dibattito costituente italiano su *persona* e diritti fondamentali – 5. Il principio personalista nella trama della Costituzione repubblicana – 6. Principio personalista, interpretazione evolutiva e dibattito sull'art. 2 Cost. – 7. Persona, popolo e complessità sociale.

1. *Premessa*

Divenire persona. Saperi e transizioni: il tema oggetto della terza edizione della *Summer School* “Odiseuro” è suscettibile di essere affrontato da diversi punti di vista e attraverso differenti chiavi di lettura. Il concetto di persona coinvolge, com'è evidente, i più vari ambiti disciplinari: da quello antropologico a quello sociologico, da quello religioso a quello storico-istituzionale, a quello giuridico.

Il presente contributo intende adottare un approccio interdisciplinare, ricostruendo, in una prospettiva storica, il dibattito svoltosi in Assemblea Costituente tra il luglio del 1946 e il marzo del 1947 relativo alla stesura dell'art. 2 della Costituzione che, nella formulazione definitiva, recita: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,

* Vittoria Calabrò è Professoressa ordinaria di Storia delle Istituzioni politiche nell'Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche; Alessandro Morelli è Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche.

** Il lavoro è frutto del contributo congiunto degli Autori, ma, in particolare, la stesura dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si deve a V. Calabrò; quella dei paragrafi 5, 6 e 7 ad A. Morelli. Gli ultimi tre paragrafi, in particolare, riprendono e sviluppano ulteriormente riflessioni e tesi sostenute dall'Autore in precedenti contributi e, in particolare, in *Il principio personalista nell'era dei populismi*, in M. Della Morte-F.R. De Martino-L. Ronchetti (curr.), *L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione dopo settant'anni*, Bologna 2020, pp. 31 ss.

economica e sociale»; e, in una prospettiva giuridica, indagando l'attualità del principio personalista, che informa l'ordinamento repubblicano, e le sue diverse traduzioni.

Per quanto riguarda il dibattito svoltosi in Assemblea Costituente, come si vedrà, si trattò di un *iter* che avrebbe portato i termini *persona* e *personalità* nuovamente al centro del confronto che avrebbe animato i differenti partiti che, dopo la fine del ventennio fascista, sarebbero tornati protagonisti della scena politica. Una circostanza non esclusiva della sola vicenda italiana ma ricorrente, in forme e modalità ora analoghe ora difformi, anche in altre esperienze costituzionali coeve, che avrebbero portato alla redazione di quelle che la storiografia definisce le costituzioni democratiche del Novecento.

Prima di soffermarsi su quel dibattito occorre però focalizzare l'attenzione, anche se brevemente, sulle peculiari caratteristiche di quei testi.

2. *Costituzioni democratiche: enunciazione e tutela dei diritti fondamentali*

Nel volume *Costituzione*, pubblicato per i tipi de il Mulino nel 1999, Maurizio Fioravanti ripercorre la storia del significato che quel termine ha assunto nel corso del tempo o meglio, come egli stesso afferma nella *Prefazione*, «i caratteri costituzionali fondamentali di ciascuna epoca, e più precisamente le modalità che ogni epoca, compresa quella moderna, ha stabilito nel pensare e nel vivere, in modo peculiare e originale, il problema della costituzione, dell'ordinamento generale dei rapporti sociali e politici»¹.

Di particolare interesse, ai nostri fini, le riflessioni formulate nell'ultima parte del libro, dal titolo *Democrazia e costituzione*, in cui lo storico del diritto dà conto dell'importante cambiamento registratosi nel continente europeo a partire dagli anni Venti del XX secolo. Un mutamento radicale («è da segnalare con grande forza la rilevanza del mutamento che si produce in Europa», scrive Fioravanti²), che avrebbe determinato il superamento del modello di Stato liberale di diritto: un modello, quest'ultimo, in cui il principio della sovranità dello Stato aveva finito per soppiantare quello

¹ Così M. Fioravanti, *Costituzione*, Bologna 1999, p. 9. Sul particolare nesso fra sovranità e costituzione cfr. anche Id., *Costituzione e popolo sovrano. La Costituzione italiana nella storia del costituzionalismo moderno*, Bologna 1998, pp. 56-61.

² Cfr. M. Fioravanti, *Costituzione*, cit., p. 146.

della sovranità popolare affermatosi dopo la rivoluzione del 1789 e in cui, di conseguenza, il primato della costituzione era stato sostituito da quello dello Stato e del suo diritto positivo.

Un mutamento che avrebbe, quindi, portato alla redazione di carte costituzionali con caratteri profondamente differenti da quelli contenuti nei testi emanati nel corso del XIX secolo. Carte che, riaffermando il principio della sovranità popolare, avrebbero ripreso anche quella che possiamo definire la tradizione rivoluzionaria delle dichiarazioni dei diritti, all'interno delle quali sarebbero stati ricompresi anche i cosiddetti diritti sociali, alcuni dei quali, in realtà, già proclamati, anche se in modo episodico ma non per questo meno rilevante, durante l'esperienza francese di fine Settecento: il riferimento è, nello specifico, alla *Dichiarazione* che accompagnava la Costituzione dell'anno I, approvata il 24 giugno 1793 dalla Convenzione nazionale ma mai entrata in vigore, e che prevedeva, fra gli altri, anche il diritto al lavoro (art. 17), l'assistenza ai bisognosi (art. 21) e all'istruzione (art. 22), diritti non contemplati nel testo della più celebre *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* promulgata il 26 agosto 1789 dall'Assemblea Nazionale³.

Dichiarazione dei diritti, dicevamo. Ma non solo. A differenza di quelli ottocenteschi, i testi varati a partire dagli anni Venti del XX secolo avrebbero introdotto degli articolati procedimenti di revisione, configurandosi, pertanto, come costituzioni rigide.

Le imponenti trasformazioni costituzionali di cui parla Fioravanti si avviavano con l'intensa fase politica che l'Europa avrebbe attraversato nel cosiddetto secolo breve: una fase politica caratterizzata dalla nascita, dopo la fine della Grande Guerra, di numerose repubbliche, prima fra tutte quella tedesca di Weimar, sancita dalla carta costituzionale dell'11 agosto 1919⁴, cui seguiva la promulgazione di altre costituzioni repubblicane (si pensi, ad esempio, alle carte austriaca, cecoslovacca e lituana del 1920, a quelle polacca ed estone varate nel 1921, a quella della Lettonia del 1922, a quella turca emanata nel 1924 e a quelle greca e spagnola, entrate in vigore, rispettivamente, nel 1925 e nel 1931); una fase politica intensa contrassegnata dal superamento di molte di quelle forme istituzionali da parte di regimi totalitari (come sarebbe avvenuto, ad

³ Per la versione italiana e francese dei due testi si può utilmente consultare l'*Archivio delle Costituzioni Storiche* approntato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Torino: <http://www.dircost.unito.it/cs/paesi/francia.shtml>.

⁴ Sul punto, fra gli altri, cfr. R. Marra, *Da una guerra mondiale all'altra. Sui percorsi del costituzionalismo democratico nel secolo breve*, in F. Bonini-S. Guerrieri (curr.), *La scrittura delle Costituzioni. Il secondo dopoguerra in un quadro mondiale*, Bologna 2020, pp. 35-45.

esempio, in Germania e in Spagna ma anche nella stessa Italia, la cui carta fondamentale, lo Statuto albertino, concesso, com'è noto, nel 1848, aveva finito per favorire l'instaurarsi, grazie o a causa della sua flessibilità, di una monarchia parlamentare che, come ricorda ancora Fioravanti, aveva evitato «un'evoluzione in senso democratico»⁵); una fase politica intensa durante la quale, infine, con il secondo dopoguerra, si sarebbe assistito al ritorno di sistemi democratici.

In quell'arco temporale, che Fioravanti definisce come uno dei più drammatici di tutta la storia del vecchio Continente, la costituzione avrebbe rappresentato una forte discontinuità, ponendosi come atto fondativo dei nuovi governi, contribuendo a legittimarli, come avvenuto, di fatto, per le democrazie sorte dopo il 1945 dalle ceneri delle dittature. La costituzione del XX secolo, quindi, codificando scelte frutto della volontà costituente del popolo sovrano, sarebbe tornata ad avere, come al tempo della Rivoluzione francese, un contenuto politico, derivato dal potere costituente, e, di conseguenza, democratico.

Un mutamento radicale, dicevamo, che avrebbe consacrato la preminenza della costituzione intesa sia quale suprema forma di garanzia dei diritti e delle libertà sia quale orientamento per la realizzazione dei principi e dei valori espressi dalla stessa costituzione. Le carte democratiche del Novecento, infatti, non si sarebbero limitate a disciplinare i poteri dello Stato, rinviando alla legge ordinaria il compito di tutelare e garantire i diritti dei cittadini, ma avrebbero proclamato esse stesse i diritti fondamentali, e la loro inviolabilità, e l'esistenza di alcuni principi fra cui, ad esempio, quello di uguaglianza.

Tale radicale mutamento sarebbe stato introdotto proprio dalla carta costituzionale di Weimar al cui interno è possibile rinvenire, anche se in forme talvolta confuse e contraddittorie, gli elementi peculiari (primo fra tutti il potere costituente che, nel caso della carta del 1919, era esercitato dal popolo tedesco) cui abbiamo fatto brevemente riferimento e che avrebbero connotato, in vario modo, tutte le Costituzioni successive, e in modo particolare quelle, alcune delle quali ancora oggi vigenti, emanate nel secondo dopoguerra.

⁵ M. Fioravanti, *Costituzione*, cit., p. 145.

3. Persona e personalità in alcune costituzioni democratiche del secondo dopoguerra

Il principale carattere distintivo delle carte democratiche del Novecento è dato, come si è detto, dall'inviolabilità dei diritti della persona che si esprime e identifica nella rigidità degli stessi testi costituzionali, rigidità intesa come impossibilità non solo di sovvertire il regime politico dagli stessi istituito ma anche di inosservanza e trasgressione dei diritti e dei principi alla base dello stesso regime politico.

La necessità di collocare i diritti fondamentali al centro del sistema costituzionale e di dichiararli inalienabili e, soprattutto, intangibili, sottraendoli definitivamente alla disposizione del potere politico, sarebbe stato il portato delle esperienze totalitarie e delle politiche di sterminio che avevano attraversato l'Europa tra gli anni Venti e Quaranta del secolo scorso: «la “morte di Dio” ad Auschwitz» – ha scritto nel 2012 Stefano Rodotà ne *Il diritto di avere diritti* – «è stata determinata proprio dalla radicale negazione dell'umano e della sua dignità»⁶, negazione spintasi fino al punto da privare gli individui, uomini e donne, persino del loro nome, sostituito da un numero tatuato sul braccio. Una circostanza che avrebbe spinto i costituenti europei delle democrazie rinate dopo il 1945 a riaffermare con forza la dignità e l'identità della persona e, di conseguenza, l'inviolabilità dei suoi diritti. Un percorso che avrebbe trovato il suo compimento in tempi a noi più vicini, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 che, all'art. 1, recita: «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata»⁷.

Il processo di riconoscimento, di ricostruzione, di «costituzionalizzazione della persona»⁸, che, secondo Rodotà, avrebbe vissuto un passaggio decisivo con la redazione del cosiddetto Codice di Norimberga (approntato nel 1946 dopo la sentenza del Tribunale internazionale emessa in quella città al termine del processo contro i medici nazisti che avevano eseguito esperimenti criminali nei campi di sterminio su prigionieri di guerra e anche su bambini e che si apre con le parole «Il consenso volontario del

⁶ Così S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari 2021, p. 199.

⁷ La citazione è tratta dal testo della Carta consultabile sul sito del Parlamento europeo: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf, p. 9.

⁸ Sul punto cfr. S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, cit., pp. 387-401. La citazione è a p. 400.

soggetto umano è assolutamente necessario»⁹), è codificato anche nelle due carte che, insieme a quella italiana, rappresentano, pur nelle loro evidenti diversità, la fase più sviluppata dell'esperienza costituzionale democratica europea del Novecento: la costituzione francese del 1946 e la Legge fondamentale della repubblica federale tedesca del 1949¹⁰.

Si tratta di testi elaborati in contesti profondamente differenti: basti pensare che quello tedesco, approntato in un paese sconfitto e militarmente occupato, non veniva approvato da un'assemblea costituente, come avvenuto in Italia o in Francia; o alla circostanza che Oltralpe, nel paese che più di ogni altro aveva esaltato il ruolo del legislatore, dei rappresentanti della nazione e del popolo sovrano, la necessità del controllo di costituzionalità si affermava con fatica e solo in un momento successivo, dopo l'instaurarsi della V Repubblica, mentre avrebbe da subito assunto un ruolo centrale sia in Italia che nella Repubblica Federale Tedesca.

Entrambi quei testi, tuttavia, avrebbero costituzionalizzato i termini *persona e/o personalità*: la carta del 27 ottobre 1946, che dava avvio alla IV repubblica francese, nel *Preambolo* (dove si legge «All'indomani della vittoria riportata dai popoli liberi sui regimi che hanno tentato di asservire e di degradare la persona umana, il popolo francese proclama di nuovo che ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione e di credenza, possiede inalienabili e sacri diritti. Riafferma solennemente i diritti e le libertà dell'uomo e del cittadino consacrati dalla Dichiarazione dei diritti del 1789 ed i principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica»¹¹); quella tedesca del 23 maggio 1949 nell'art. 2 che recita: «1) Ognuno ha il diritto al libero svolgimento della sua personalità, in quanto non leda i diritti degli altri e non trasgredisca l'ordinamento costituzionale o la legge morale. 2) Ognuno ha il diritto alla vita e all'incolumità fisica. La libertà della persona è inviolabile. A questi diritti possono essere recate limitazioni soltanto in base ad una legge»¹².

⁹ La citazione è tratta da G. Scuderi (cur.), *Raccolta dei principali documenti internazionali sui principi etici della ricerca e dei principali documenti legislativi degli Stati Uniti e della Comunità Europea sulla bioetica*, Roma 1998, p. 3.

¹⁰ Sul punto, da ultimo, cfr. rispettivamente S. Guerrieri, *Costituzioni allo specchio. La rinascita democratica in Francia e in Italia dopo la liberazione*, Bologna 2021, e U. Haider-Quercia, *I processi costituenti in Austria e Germania: due identità costituzionali separate ma unite dalla stabilità di governo*, in F. Bonini-S. Guerrieri (curr.), *La scrittura delle Costituzioni*, cit., pp. 77-104.

¹¹ La citazione è tratta da <http://www.dircost.unito.it/cs/docs/francia194.htm>. Sul punto cfr. S. Guerrieri, *Costituzioni allo specchio*, cit., pp. 81-88.

¹² La citazione è tratta da http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/19490523_germaniaLeggeFondamentale_ita.pdf.

Il dibattito costituzionale su persona, personalità e diritti fondamentali avrebbe riguardato, ovviamente, anche l'Italia.

4. *Luglio 1946 - aprile 1947: il dibattito costituente italiano su persona e diritti fondamentali*

Il 15 luglio 1946 l'Assemblea Costituente deliberava l'istituzione della «Commissione incaricata di elaborare e proporre il progetto di Costituzione»¹³, deferendone la nomina dei componenti al Presidente della stessa Assemblea, il socialista Giuseppe Saragat, il quale, per portare a termine l'incarico, si impegnavo a seguire il criterio della proporzionalità dei gruppi¹⁴.

A distanza di qualche giorno, il 19 luglio, Saragat comunicava i nomi dei settantacinque deputati che avrebbero fatto parte di quella Commissione¹⁵ che, durante le riunioni preliminari, sull'esempio di quanto già avvenuto anche «in Francia ed in altre Costituenti»¹⁶, avrebbe deliberato di suddividersi in tre Sottocommissioni, ciascuna delle quali avrebbe dovuto occuparsi di specifiche materie: alla prima, così come avrebbe riferito il presidente della Commissione, il demolaburista Meuccio Ruini, toccava il compito di «trattare gli argomenti generali, e quella che in Francia, nello schema recente, è stata chiamata la dichiarazione di diritti, ma che dovrà essere – come dicono gli esempi della Costituzione di Weimar e di quella russa – una dichiarazione di diritti e di doveri»¹⁷. Se ne sarebbero occupati in 18: 7 democristiani (Carmelo Caristia, Camillo Corsanego, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira, Umberto Merlin, Aldo Moro e Umberto Tupini, che avrebbe guidato i lavori della Sottocommissione in qualità di presidente), 3 socialisti (Lelio Basso, Giovanni Lombardi e Pietro Mancini), 3 comunisti (Concetto

¹³ È quanto si legge in Assemblea Costituente (= AC), seduta del 15 luglio 1946, p. 47. Sul punto cfr. G. Speciale, *La persona: banco di prova e fulcro del patto e del metodo costituente. Voci dall'Assemblea Costituente (luglio 1946-marzo 1947)*, in questo stesso volume.

¹⁴ Ivi, p. 48.

¹⁵ Sul punto cfr. AC, seduta del 19 luglio, pp. 129-130.

¹⁶ Così Meuccio Ruini: AC, Commissione per la Costituzione (= CpC), seduta del 20 luglio 1946, p. 2.

¹⁷ *Ibid.*

Marchesi, Palmiro Togliatti e Nilde Iotti, una delle 21 donne elette alla Costituente), il repubblicano Francesco De Vita, il qualunquista Ottavio Mastrojanni, il demo-laburista Mario Cevolotto, l'esponente dell'Unione democratica nazionale Giuseppe Grassi e Roberto Lucifero, rappresentante del Blocco nazionale della libertà.

Il primo a utilizzare il termine *persona* era il presidente Tupini che, in occasione della seduta inaugurale della Sottocommissione, il 26 luglio, ricordava che l'obiettivo che era stato assegnato alla medesima Sottocommissione era quello di elaborare i principi generali della nuova Carta costituzionale e, soprattutto, i «diritti fondamentali delle libertà della persona umana»¹⁸. Il non facile compito di relazionare su quell'importante tema veniva affidato, così come emerge dal resoconto dei lavori della Sottocommissione del 30 luglio, a un socialista e a un democristiano, Basso e La Pira¹⁹. Quest'ultimo, peraltro, in quella stessa occasione aveva già evidenziato come bisognasse porre l'accento più sui diritti che sulle libertà, sottolineando la necessità di adottare la locuzione «diritti della persona umana», diritti che, a suo giudizio, dovevano essere tutelati, garantiti e salvaguardati insieme a quelli «delle comunità nelle quali la persona umana si espande»²⁰.

Non era la prima volta che La Pira si confrontava su tematiche analoghe: egli, infatti, aveva iniziato a interrogarsi sui termini uomo e persona a partire, e forse non a caso, dal 1940, anno in cui il Regno d'Italia aveva dichiarato guerra a Francia e Gran Bretagna, schierandosi al fianco della Germania nazista. Quelle riflessioni, tuttavia, erano il frutto di una più lunga e profonda meditazione che egli aveva avviato sull'opera di Tommaso d'Aquino durante gli anni della sua formazione a Messina dove, dal 1922 al 1926, aveva frequentato i corsi della locale Facoltà di Giurisprudenza²¹, salvo poi laurearsi presso l'Ateneo di Firenze per il quale aveva chiesto e ottenuto il trasferimento su suggerimento di Emilio Betti, professore di *Istituzioni di diritto romano* che all'Università

¹⁸ Così Tupini: AC, CpC, Prima Sottocommissione, seduta del 26 luglio, p. 1.

¹⁹ Ivi, seduta del 30 luglio, p. 12.

²⁰ Ivi, p. 8.

²¹ La Pira aveva presentato domanda di immatricolazione al I anno della facoltà di giurisprudenza di Messina il 5 novembre 1922. Il 14 giugno 1926 veniva congedato per l'Università di Firenze. Le informazioni sono tratte dal fascicolo personale di La Pira custodito presso l'Archivio Storico dell'Università di Messina, facoltà di Giurisprudenza, Carriere Studenti, faldone 38, fascicolo 1358.

della città dello Stretto aveva insegnato dal 1922 al 1924²² e con cui il giovane La Pira aveva iniziato a collaborare. Intrise di dottrina e tradizione cristiana, le riflessioni di La Pira trovavano compimento in un volume che avrebbe dovuto essere pubblicato nel 1943, quando, come lo stesso autore ricordava nella *Premessa*, «le dure conseguenze della concezione totalitaria dello stato [...] gravavano come peso insopportabile sulle nostre coscienze»²³. Quel volume, invece, vedeva la luce, con il titolo *Il valore della persona umana*, solo nel 1947, in un contesto sociale e politico-istituzionale profondamente differente da quello in cui era maturato. Si trattava di un'indagine che, secondo il giurista siciliano, si era resa necessaria per contrastare alcuni «gravi errori del nostro tempo che partendo da erronee premesse metafisiche hanno [...] svalutato l'originalità dell'individuo»²⁴. Durante il secondo conflitto mondiale, infatti, secondo La Pira, il mondo aveva rischiato di naufragare non perché navigasse senza bussola, ma perché la bussola utilizzata era settata verso una direzione che potremmo definire *anti-umana*, dal momento che i principi del giusto, dei diritti e dei doveri erano stati sostituiti da quelli dell'odio e dal male²⁵. A suo giudizio, dunque, era indispensabile restituire valore alla «persona umana», non solo da un punto di vista spirituale (l'uomo, scriveva La Pira, è «strutturalmente» orientato «verso Dio») ma anche, e soprattutto, da quello materiale, ambito nel quale rientravano i problemi che assillavano la società del secondo dopoguerra: disoccupazione, assistenza, educazione²⁶. Riflessioni che, inevitabilmente, avrebbero finito per condizionare il pensiero e le posizioni di La Pira costituente.

Considerazioni analoghe a quelle espresse dal politico siciliano venivano formulate, nello stesso torno d'anni, anche da un altro cattolico, don Carlo Gnocchi. Antifascista militante (avrebbe collaborato attivamente con la Resistenza preparando documenti falsi per ebrei e perseguitati politici e svolgendo attività di collegamento con gli Alleati e per questo arrestato dalle SS e rinchiuso nel carcere di San Vittore²⁷), don Gnocchi pubblicava, nel

²² Sul punto cfr. L. Vinti Corbani (cur.), *Il corpo docente della facoltà giuridica messinese (1827-1990)*, con Prefazione di A. Metro, Messina 1993, *ad indicem*.

²³ Così G. La Pira, *Il valore della persona umana*, con Introduzione di V. Possenti, Firenze 2009, p. 39.

²⁴ *Ivi*, p. 121.

²⁵ Sul punto si vedano le riflessioni di C. Palumbo, *Persona, libertà e giustizia in Giorgio La Pira*, in «Nomos. Le attualità del diritto», 2 (2018), pp. 1161-1176, in particolare p. 1170.

²⁶ G. La Pira, *Il valore della persona umana*, cit., pp. 19-20.

²⁷ Per approfondimenti sulla vita e sulle attività svolte dal sacerdote milanese cfr. E.

dicembre del 1946, la prima edizione del saggio *Restaurazione della persona umana*: una meditazione filosofico-politica in cui il sacerdote milanese, che avrebbe legato il suo nome all'opera di assistenza dei più fragili e deboli, e dei bambini mutilati in particolare, auspicava, insieme alla ricostruzione materiale del paese, anche quella dell'uomo, mortificato durante il ventennio fascista e la guerra quando si era registrata la «violazione di ogni più elementare diritto degli individui e delle nazioni» e quando era nata, «per entrare poi definitivamente nel linguaggio parlato, una delle espressioni più brutali della nostra lingua: *far fuori un uomo*»²⁸. Una ricostruzione che, sosteneva ancora don Gnocchi, doveva riguardare non solo l'ambito religioso ma anche quello politico, economico e sociale²⁹.

Il 9 e il 10 settembre 1946, la I Sottocommissione procedeva all'analisi delle relazioni presentate da La Pira e Basso. Anche se in entrambe, come avrebbe sottolineato il presidente Tupini, poteva scorgersi il riflesso della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, i due deputati partivano, ovviamente, da posizioni ideologiche profondamente differenti: alla «priorità della persona umana sulla società organizzata in Stato» sostenuta dal democristiano La Pira, e ribadita anche dal compagno di partito Dossetti³⁰, si contrapponeva quella del socialista Basso il quale, pur «non avendo la minima intenzione di svalutare la persona umana in confronto allo Stato», sottolineava come lo «Stato non è venuto prima della persona, ma nemmeno la persona prima dello Stato, in quanto la persona non può esistere, come tale, senza la Società nella quale vive»³¹.

Dopo un lungo e articolato dibattito, dal quale emergeva la volontà di rimettere alla Presidenza della Commissione la definizione di un eventuale preambolo alla Carta costituzionale, i due relatori venivano invitati a sgomberare il campo da qualunque presupposto ideologico³² e a trovare un accordo per presentare alla Sottocommissione un progetto, concordato e unitario, suddiviso in articoli³³.

Bressan, *Gnocchi, Carlo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 57, Roma 2001, pp. 443-447. Utili indicazioni si leggono anche sul sito della *Fondazione don Carlo Gnocchi Onlus*: <https://www.dongnocchi.it/la-fondazione/il-fondatore/la-vita/il-racconto>.

²⁸ Così C. Gnocchi, *Restaurazione della persona umana. II Edizione riveduta*, Brescia 1948, p. IV.

²⁹ Ivi, p. VIII.

³⁰ AC, CpC, I Sottocommissione, seduta del 10 settembre 1946, p. 24.

³¹ Così Basso: *ibid.*

³² L'invito proveniva da Dossetti: *ivi*, p. 28.

³³ Così Tupini: *ivi*, p. 29.

L'11 settembre Basso e La Pira si ripresentavano in aula con una proposta strutturata in due punti, la bozza di quelli che sarebbero divenuti gli artt. 2 e 3 del testo definitivo della Costituzione. Il primo dei due recitava: «La presente Costituzione, al fine di assicurare l'autonomia e la dignità della persona umana e di promuovere ad un tempo la necessaria solidarietà sociale, economica e spirituale, in cui le persone debbono completarsi a vicenda, riconosce e garantisce i diritti inalienabili e sacri all'uomo, sia come singolo sia come appartenente alle forme sociali, nelle quali esso organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona»³⁴.

A sollecitare la discussione erano, nello specifico, la parola *autonomia* (Togliatti suggeriva di usare «libertà» o, in subordine, di aggiungere anche quest'ultimo termine³⁵) e l'aggettivo *inalienabili* (dal «sapore mercantile», secondo il democristiano Merlin che proponeva di sostituirlo con «naturali» dal momento che il termine *sacro* racchiudeva in sé anche «il concetto della inalienabilità»³⁶). Contrari alla formulazione dell'articolo si dichiaravano sia il socialista Lombardi che il repubblicano De Vita: il primo sosteneva di non potere votare a favore di un testo in cui si sanciva che fosse la legge a promuovere la solidarietà sociale: «Una simile locuzione non è ammissibile, salvo che tutto il mondo non diventi una classe sola; finché vi sono varie classi sociali la solidarietà è un nome vago»³⁷; il secondo, invece, nel sostenere che il compito del legislatore fosse quello di disciplinare e non di definire (il riferimento era, nello specifico alla parte «riconosce e garantisce i diritti inalienabili e sacri dell'uomo»), proponeva di sopprimerlo interamente: «Queste osservazioni» – sosteneva – «valgono per l'insieme del progetto, nel quale [...] tutte le definizioni dovrebbero essere eliminate»³⁸.

Accogliendo la proposta di Togliatti di inserire nel testo anche la parola *libertà* e introducendo ulteriori piccole modifiche, l'articolo in questione veniva, quindi, licenziato, e inviato al Comitato di redazione, nella seguente versione: «La presente Costituzione, al fine di assicurare l'autonomia, la libertà e la dignità della persona umana e di promuovere ad un tempo la necessaria solidarietà sociale, economica e spirituale, riconosce e garantisce i diritti inalienabili e sacri dell'uomo, sia come singolo, sia nelle forme

³⁴ La citazione è tratta da AC, CpC, I Sottocommissione, seduta dell'11 settembre 1946, p. 31.

³⁵ Togliatti: *ivi*, pp. 34 e 35.

³⁶ Così Merlin: *ivi*, p. 32.

³⁷ Lombardi: *ivi*, p. 33.

³⁸ Così De Vita: *ivi*, p. 34.

sociali, nelle quali esso organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona»³⁹.

Sarebbe toccato alla Commissione per la Costituzione, durante la seduta plenaria del 24 gennaio 1947, approvare la nuova versione di quell'articolo che, dopo il passaggio al Comitato di redazione, era stato rubricato al n. 6 e recitava: «Per tutelare i principî sacri ed inviolabili di autonomia e dignità della persona, e di umanità e giustizia fra gli uomini, la Repubblica italiana garantisce ai singoli ed alle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità i diritti di libertà e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale»⁴⁰.

Una formulazione che, come avrebbe ribadito Ruini nella relazione che accompagnava il *Progetto di Costituzione* presentato al plenum dell'Assemblea Costituente, avrebbe tenuto conto del rispetto della *personalità umana*. Una scelta obbligata, quella dei costituenti: «Dopo che si è scatenata nel mondo tanta efferatezza e bestialità, si sente veramente il bisogno di riaffermare che i rapporti fra gli uomini devono essere umani», sottolineava il presidente della Commissione per la Costituzione. Solo in quel modo, infatti, poteva essere tutelata anche la libertà, «cui fanno capo tutti i diritti». Libertà che doveva, secondo Ruini, essere intesa come responsabilità e cui dovevano corrispondere anche i «doveri di solidarietà». Una responsabilità che, tuttavia, non doveva esimere lo Stato dall'adempiere ai propri compiti: diritti e doveri, continuava Ruini, «avvincono reciprocamente la Repubblica ed i cittadini»⁴¹.

La discussione in Assemblea sull'art. 6 del Progetto della Costituzione si svolgeva tra l'11 e il 24 marzo, avviandosi con un intervento di La Pira che tornava sul significato dell'espressione «persona umana», profondamente legata, come avrebbe sottolineato, alla «concezione detta dai francesi, con parola molto efficace, la concezione pluralista». Una *persona umana* non isolata ma che doveva porsi in relazione con altri, sviluppandosi in una «serie ordinata e crescente di entità sociali che vanno dalla famiglia alla comunità religiosa, dagli organismi di classe alle comunità del lavoro e che si coordinano nello Stato»⁴². Una concezione che lo portava a ribadire l'esigenza di estendere il catalogo dei diritti fondamentali, che non potevano essere più solo individuali ma anche sociali, collegati, cioè,

³⁹ Ivi, p. 35.

⁴⁰ AC, CpC, seduta del 24 gennaio 1947, p. 167.

⁴¹ Sul punto cfr. M. Ruini, *Progetto di Costituzione della Repubblica italiana. Relazione del Presidente della Commissione*, Roma 1947, p. 5.

⁴² Così La Pira: AC, seduta pomeridiana dell'11 marzo 1947, p. 1986.

alla *persona umana* non in quanto singola ma in quanto componente «di queste collettività crescenti che vanno dalla famiglia allo Stato»⁴³.

In contrapposizione con la visione definita eccessivamente «metafisica» di La Pira si poneva il socialista campano Ireneo Vinciguerra, che lamentava la scarsa tutela riconosciuta ai diritti e alle libertà, «sacrario che va difeso anche contro gli equivoci, che possono aprire la porta ad ulteriori pretese» e che risultavano, quindi, a suo giudizio, solo enunciati e poco garantiti⁴⁴. Un punto sul quale, in realtà, si era già soffermato anche l'autonomista Pietro Calamandrei che, da raffinato giurista, aveva suggerito che la previsione di «immutabilità per la forma repubblicana» introdotta dall'art. 131 del *Progetto* (divenuto, poi, l'art. 139 della Costituzione) venisse adottata anche per «le norme relative ai diritti di libertà»⁴⁵.

Proposte di modifica provenivano, inoltre, da un compagno di partito di Calamandrei, Leo Valiani, e da un gruppo di democristiani (Lodovico Benvenuti, Pietro Bulloni, Edoardo Clerici, Amintore Fanfani, Aldo Moro, Giovanni Ponti ed Egidio Tosato) cui si aggregava anche Giuseppe Grassi (Unione democratica nazionale), già segretario della I Sottocommissione e della Commissione per la Costituzione. Mentre Valiani, reputando che l'art. 6 fosse stato formulato in modo confuso, esortava l'Assemblea a riscriverlo affinché fosse «chiaro che l'interesse generale della società è superiore ad ogni altro interesse particolaristico; e allora avremo dato alla Costituzione il suo nerbo»⁴⁶, gli altri proponevano di sostituirlo integralmente con «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale» e, soprattutto, di rubricarlo quale art. 2 del testo costituzionale. Identico emendamento veniva presentato anche dai comunisti Giorgio Amendola, Ruggero Grieco, Nilde Iotti e Renzo Laconi⁴⁷.

Quali erano le motivazioni alla base di quella proposta che univa democristiani e comunisti? A illustrarle, nella seduta pomeridiana del 24 marzo 1947, veniva chiamato Aldo Moro. Il giovane professore di diritto penale sottolineava che la nuova formulazione, frutto del confronto

⁴³ Ivi, p. 1987.

⁴⁴ Così Vinciguerra: AC, seduta del 13 marzo 1947, p. 2051.

⁴⁵ Così Calamandrei: AC, seduta del 4 marzo 1947, p. 1754.

⁴⁶ Così Valiani: AC, seduta pomeridiana del 17 marzo 1947, p. 2215.

⁴⁷ AC, seduta pomeridiana del 24 marzo 1947, p. 2415.

e dell'accordo con gli esponenti del Partito Comunista, non era stata determinata solo da ragioni politiche ma di opportunità. Da più parti, infatti, erano giunte sollecitazioni a precisarne meglio alcuni aspetti: una circostanza che aveva spinto i promotori dell'emendamento a «sfrondare e semplificare l'articolo», eliminando tutte le espressioni che potevano apparire ridondanti e poco adatte alla «natura stringata di un articolo di legge costituzionale»⁴⁸. Ma non solo. Era stato apportato un cambio di prospettiva importante, riconoscendo quale soggetto di quell'enunciato non la Costituzione ma la Repubblica, il nuovo Stato che, in tal modo, secondo Moro, avrebbe assicurato «veramente la sua democraticità, ponendo a base del suo ordinamento il rispetto dell'uomo guardato nella molteplicità delle sue espressioni, l'uomo che non è soltanto singolo, che non è soltanto individuo, ma che è società nelle sue varie forme, società che non si esaurisce nello Stato. La libertà dell'uomo è pienamente garantita, se l'uomo è libero di formare degli aggregati sociali e di svilupparsi in essi. Lo Stato veramente democratico riconosce e garantisce non soltanto i diritti dell'uomo isolato, che sarebbe in realtà una astrazione, ma i diritti dell'uomo associato secondo una libera vocazione sociale»⁴⁹. Ancora una volta l'uomo al centro, e non il cittadino (come avrebbe, invece, richiesto il qualunquista Mario Rodinò di Miglione⁵⁰), secondo il principio che la titolarità dei diritti trascendenti la stessa Costituzione dovesse essere riconosciuta alla *persona umana*.

Moro chiudeva il suo intervento auspicando che intorno alla nuova stesura e alla diversa collocazione di quell'articolo, che definiva la «pietra fondamentale del nuovo edificio politico costituzionale che noi stiamo elevando»⁵¹, potesse coagularsi il più ampio consenso. L'auspicio formulato dal democristiano veniva accolto e il testo dell'articolo veniva approvato, così come registrano gli atti parlamentari, tra «Vivi applausi»⁵².

Il Comitato di redazione, prima della votazione finale in Assemblea, avrebbe, infine, qualificato come «inderogabili» i doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

Si concludeva, così, un lungo e costruttivo dibattito: il principio personalista avrebbe, quindi, improntato il nuovo ordinamento italiano.

⁴⁸ Ivi, p. 2416.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Ivi, p. 2417.

⁵¹ Così Moro: *ibid.*

⁵² Ivi, p. 2420.

5. *Il principio personalista nella trama della Costituzione repubblicana*

La ricostruzione del dibattito in Assemblea Costituente mostra il complesso percorso attraverso il quale uno dei principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano abbia trovato riconoscimento e traduzione nel testo costituzionale.

In prima approssimazione, può affermarsi che il principio personalista prescrive che la persona umana sia considerata come il punto di riferimento del sistema normativo e istituzionale e non già come un semplice elemento dello stesso, dotato della medesima dignità degli altri, funzionalizzato alla sopravvivenza e allo sviluppo dell'ordinamento nel suo complesso.

Nell'epoca odierna, segnata da forti spinte verso una declinazione marcatamente populista della trama normativa e istituzionale dell'ordinamento, siffatto principio non appare pacifico o, quantomeno, non ne risultano ampiamente condivisi il valore e il portato.

Come si è argomentato in altra sede⁵³, tuttavia, l'ispirazione personalista della Carta repubblicana non è l'esito di un velleitario costruttivismo interpretativo, ma l'approdo di un percorso che trova sviluppo nell'impiego dei canoni dell'interpretazione storica e logico-sistemica e che presuppone una teoria della Costituzione come fonte normativa sovraordinata alla legge. Affermare la centralità della persona rispetto alla collettività significa sostenere che esiste una presunzione relativa di precedenza dei diritti inviolabili rispetto agli altri interessi sociali, superabile soltanto al ricorrere di circostanze straordinarie. Tale assunto implica che non tutti gli interessi stanno sullo stesso piano e possono essere bilanciati in condizioni di parità con i diritti inviolabili, che rappresentano le espressioni primarie della personalità umana.

Per la varietà e la molteplicità delle matrici culturali e ideologiche ispiratrici dell'art. 2 Cost., il concetto di persona evoca la *complessità* della stessa natura umana e, di riflesso, della società, e riconosce tale complessità come un valore da tutelare. In siffatto riconoscimento si coglie l'ulteriore, fondamentale collegamento tra principio personalista e *principio pluralista*⁵⁴, declinato, nel testo costituzionale, nelle più varie forme: si guardi alle previsioni che attribuiscono alla Repubblica il

⁵³ Sia consentito rinviare ad A. Morelli, *Il principio personalista nell'era dei populismi*, pp. 31 ss., consultabile anche in «Consulta OnLine», II (2019), pp. 359 ss.

⁵⁴ In tema si veda, di recente, F.R. De Martino, *L'attualità del principio pluralista come problema*, in M. Della Morte-F.R. De Martino-L. Ronchetti (curr.), *L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione*, cit., pp. 49 ss.

compito di riconoscere e promuovere le autonomie locali (art. 5); che le affidano la tutela delle minoranze linguistiche (art. 6); che riconoscono l'eguale libertà delle confessioni religiose (art. 8); che impegnano ancora la Repubblica a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9); che riconoscono i diritti della famiglia (art. 29); che garantiscono la libertà dell'organizzazione sindacale (art. 39); che riconoscono il ruolo dei partiti politici (art. 49) ecc.

Nella medesima prospettiva, l'assetto istituzionale dello Stato, secondo le pur essenziali previsioni contenute nella Carta repubblicana, non è ispirato da un unico principio di legittimazione⁵⁵. Il riconoscimento del principio di sovranità popolare, contenuto nel secondo comma dell'art. 1 Cost., si accompagna, com'è noto, alla previsione della limitatezza dello stesso («La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»). A ciò deve aggiungersi che, a norma dell'art. 11 Cost., l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni.

Il riconoscimento di una sovranità (popolare) limitata è dovuta proprio alla molteplicità delle fonti di legittimazione del potere: e così, solo per fare qualche esempio, il primo comma dell'art. 101 Cost. prevede che la giustizia sia amministrata in nome del popolo, ma il secondo comma del medesimo articolo stabilisce che i giudici siano soggetti soltanto alla legge; e ancora l'art. 106, primo comma, stabilisce che le nomine dei magistrati abbiano luogo per concorso. Si pensi, poi, alle previsioni inerenti alla designazione dei componenti della Corte costituzionale, alla quale concorrono diversi poteri dello Stato (il Presidente della Repubblica, il Parlamento in seduta comune, le supreme magistrature ordinaria e amministrativa), o a quelle concernenti l'elezione del Capo dello Stato, eletto dal Parlamento in seduta comune in composizione integrata dai delegati regionali. Gli esempi potrebbero continuare, a dimostrazione del fatto che l'assetto istituzionale dell'ordinamento repubblicano si sostanzia in un sistema di *checks and balances* la cui legittimazione non promana esclusivamente dal circuito democratico-rappresentativo, ma anche da

⁵⁵ Sulla pluralità di forme di legittimazione del potere nella democrazia costituzionale A. Spadaro, *Contributo per una teoria della Costituzione*, I, *Fra democrazia relativista e assolutismo etico*, Milano 1994; Id., *Sulle tre forme di "legittimazione" (scientifica, costituzionale e democratica) delle decisioni nello Stato costituzionale contemporaneo*, in A. D'Aloia (cur.), *Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale*, Atti del seminario di Parma svoltosi il 19 marzo 2004, Torino 2005, pp. 569 ss.; in tema v. anche L. D'Andrea, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Milano 2005, pp. 271 ss.

altre fonti, come ad esempio quella che fa riferimento alle competenze tecnico-scientifiche.

Le democrazie costituzionali e pluraliste escludono soluzioni monistiche, quanto alla legittimazione del potere, e proprio per questo, come si vedrà a breve, esse appaiono refrattarie a interpretazioni e applicazioni populistiche. Malgrado, infatti, gli attuali movimenti populistici mostrino diverse differenze rispetto ai totalitarismi del XX secolo⁵⁶, anch'essi, al pari dei primi, appaiono ispirati da un'analogha declinazione riduzionistica.

Nella dimensione della democrazia costituzionale, pertanto, non è concepibile forma alcuna di "riduzionismo istituzionale", che pretenda di connotare la forma ordinamentale in base a un principio monistico di legittimazione, ad esempio, facendo riferimento, in via pressoché esclusiva, a modelli esasperati (quanto utopistici) di democrazia diretta.

Dal dibattito in Assemblea Costituente emerge come la formulazione finale dell'art. 2 Cost., ma anche dell'art. 3, secondo comma, Cost. esprimesse un accordo faticosamente raggiunto da parte di fautori di visioni ideologiche anche molto distanti. Si trovarono, tuttavia, punti di convergenza la cui valorizzazione consentì la fissazione di alcuni capisaldi sul ruolo della persona umana e sul rapporto tra quest'ultima e l'autorità statale. Oltre alla comune ispirazione antifascista, si fece riferimento alla vocazione progettuale che animava, seppure da differenti punti di vista, le principali forze politiche rappresentate in Costituente, protese alla realizzazione dell'"uomo nuovo" e alla convinzione del carattere contingente (o comunque strumentale) dello Stato, al quale il personalismo cattolico anteponeva il valore della persona umana, ma che, anche nella prospettiva marxista, era destinato all'estinzione ad opera del proletariato⁵⁷.

Il principio personalista non trova riconoscimento, tuttavia, soltanto nell'art. 2 Cost. ma in una serie di altri "luoghi" della Carta repubblicana: come si è detto, nell'art. 3, secondo comma, Cost., laddove si attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana; nei ripetuti riferimenti all'*inviolabilità* dei diritti della persona (contenuti negli artt. 13, 14, 15 e 24, comma 2, Cost., riguardo alla libertà personale, alla libertà di domicilio, alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e al diritto

⁵⁶ Cfr. E. Gentile, *Chi è fascista*, Bari-Roma 2019, p. 122.

⁵⁷ Sul punto cfr. G. D'Amico, *Stato e persona. Autonomia individuale e comunità politica*, in F. Cortese-C. Caruso-S. Rossi (curr.), *Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea Costituente*, Milano 2018, pp. 97 ss., spec. pp. 101 ss.

di difesa); nelle disposizioni contenute nell'art. 32 Cost., in base alle quali la salute è riconosciuta come «fondamentale diritto dell'individuo» e, al tempo stesso, come «interesse della collettività», precisandosi che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge» e che comunque «la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

La presunzione di anteriorità della persona umana alle istanze della collettività ha quale sua prima conseguenza che *non tutti i beni giuridici possono considerarsi bilanciabili allo stesso modo*. È stato sostenuto, in merito, che ogni progresso nella tutela di un diritto avrebbe un contrappeso, provocando «la regressione della tutela di un altro diritto o di un altro interesse». Quello dei diritti sarebbe, insomma, un gioco “a somma zero”; ad esempio, il diritto del proprietario di recintare il proprio fondo determinerebbe la limitazione del diritto di circolazione degli altri; o ancora il diritto di portare armi causerebbe una riduzione della sicurezza collettiva⁵⁸. Qualsiasi ampliamento di garanzia di un qualche diritto produrrebbe una riduzione delle tutele di un altro e, pertanto, andrebbe adeguatamente giustificata sulla base dall'ampliamento della garanzia di beni di pari livello.

Il punto è che, come la stessa dottrina appena richiamata rileva, non tutti i beni sono bilanciabili tra loro⁵⁹. Non tutti i beni, pur indirettamente riconducibili a norme costituzionali, possono ritenersi parimenti importanti nel gioco dei bilanciamenti. In base al principio personalista, nei termini in cui lo si è ricostruito, il ruolo di *trump cards*⁶⁰, di carte vincenti sul tavolo dei conflitti tra beni, deve spettare, a ben vedere, alle declinazioni fondamentali della personalità umana, ossia ai diritti inviolabili di cui all'art. 2 Cost. Il canone della «somma zero» dovrebbe applicarsi, pertanto, alla sola cerchia dei diritti e dei principi fondamentali costituzionalmente riconosciuti e garantiti, ogni limitazione dei quali dovrebbe essere sempre giustificata da una comprovata espansione delle garanzie di altri diritti e principi di pari rango.

⁵⁸ Cfr. R. Bin, *Critica della teoria dei diritti*, Milano 2018, pp. 33 s.

⁵⁹ Ivi, p. 35.

⁶⁰ Si riprende qui la nota formula impiegata, a proposito dei diritti, da R. Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Cambridge (Mass.) 1977, trad. it. *I diritti presi sul serio*, Bologna 1982, pp. 171 ss.

6. *Principio personalista, interpretazione evolutiva e dibattito sull'art. 2 Cost.*

Benché, come si è visto, non sia l'unica disposizione costituzionale dalla quale possa ricavarsi il principio personalista (che, invece, è desumibile dall'intera trama normativa della Carta repubblicana), l'art. 2 Cost., nel riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo e i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, indica le situazioni giuridiche soggettive fondamentali nelle quali trova espressione la stessa personalità.

Nelle questioni interpretative inerenti a tale articolo, pertanto, si proiettano, in buona misura, i problemi relativi ai rapporti tra ordinamento e persona. Il tema centrale è quello dei limiti all'interpretazione evolutiva dell'art. 2, che ha impegnato gli studiosi e i giudici sin dall'entrata in vigore del testo costituzionale⁶¹.

Non è qui possibile, né tantomeno necessario ricostruire approfonditamente il quadro delle diverse posizioni espresse in merito; è sufficiente ricordare come la lettura in senso evolutivo dell'enunciato in esame, implicante la considerazione della previsione dei diritti inviolabili dell'uomo come "clausola aperta", abbia infine prevalso nell'opinione maggioritaria della dottrina e della giurisprudenza costituzionale, dapprima in forza del suo collegamento con la c.d. costituzione materiale⁶², poi in ragione proprio della necessità di assecondare il libero sviluppo della stessa persona umana⁶³. E, d'altro canto, anche da parte di quella dottrina che ha contestato tale interpretazione, sostenendo che essa determinerebbe la legittimazione di un metodo surrettizio di revisione costituzionale, e che ha, quindi, proposto di intendere l'art. 2 Cost. soltanto come una previsione che riassumerebbe i diritti e doveri espressamente previsti dalla Parte I della Costituzione⁶⁴, si è poi promossa una lettura estensiva delle previsioni costituzionali inerenti ai diritti di libertà proprio per far fronte alle odierne esigenze sociali di protezione di "nuovi" diritti⁶⁵.

⁶¹ Cfr. ora sul tema, anche per ulteriori riferimenti, R. Bifulco, *Introduzione ai diritti e ai doveri costituzionali*, in M. Benvenuti-R. Bifulco (curr.), *Trattato di diritto costituzionale, I diritti e i doveri costituzionali*, volume III, Torino 2022, pp. 1 ss., spec. pp. 25 ss.

⁶² A. Barbera, *Art. 2*, in G. Branca (cur.), *Commentario alla Costituzione*, Bologna-Roma 1975, pp. 50 ss.

⁶³ P. Ridola, *Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo*, in R. Nania-P. Ridola (curr.), *I diritti costituzionali*, II ed., Torino 2006, pp. 176 ss.

⁶⁴ Cfr. A. Pace, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, III ed., Padova 2003, pp. 20 ss.

⁶⁵ Cfr. P. Barile, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna 1984, pp. 54 ss.; R. Bin, *Critica della teoria dei diritti*, Milano 2018, pp. 59 ss.

La Corte costituzionale, dopo aver inizialmente adottato un indirizzo di chiusura, ha poi accolto un orientamento aperto, impiegando l'art. 2 Cost. come aggancio costituzionale per il riconoscimento di nuovi diritti, come il diritto alla libertà sessuale⁶⁶, quello all'identità personale⁶⁷ o quello all'abitazione⁶⁸.

Nel complesso, se il riferimento al testo costituzionale, sul quale ha insistito la dottrina che ha sostenuto il carattere chiuso della clausola, è certamente segno di una posizione di notevole rigore ermeneutico⁶⁹, massimamente rispettosa del portato normativo e della rigidità del testo costituzionale, è, tuttavia, necessario adattare quest'ultimo alle mutevoli esigenze sociali, pena la stessa ineffettività del dettato costituzionale. La complessità della condizione umana, alla quale pure si è già fatto cenno, implica la continua mutevolezza delle istanze che sottostanno ai diritti fondamentali; pertanto, il pieno riconoscimento del valore e della ricchezza della persona umana non può che accompagnarsi a una lettura evolutiva del quadro dei diritti della stessa.

Semmai si pone il problema del carattere aperto o meno della clausola relativa ai doveri inderogabili di solidarietà; e, tuttavia, anche su tale versante, paiono valere le stesse osservazioni svolte a proposito dei diritti inviolabili dell'uomo: può darsi la necessità di introdurre nuovi doveri, soprattutto laddove risultino indispensabili per il godimento di nuovi diritti, oppure di estendere la cerchia dei soggetti vincolati all'adempimento di vecchi doveri.

Ad ogni modo, qualsiasi estensione della categoria delle situazioni giuridiche soggettive passive di cui parla l'art. 2 Cost. non potrebbe avere luogo se non allo scopo di dare attuazione al principio di solidarietà, al quale i doveri inderogabili sono appunto funzionalizzati⁷⁰. Emerge qui un ulteriore, fondamentale legame tra principio personalista e principio solidarista, quest'ultimo ponendo imprescindibili condizioni di realizzazione della stessa personalità umana.

⁶⁶ Cfr. Corte cost., sent. n. 561/1987.

⁶⁷ Cfr. Corte cost., sent. n. 13/1994.

⁶⁸ Cfr. Corte cost., sentt. nn. 404/1988, 252/1989, 419/1991, 44/2020.

⁶⁹ Cfr., in tal senso, R. Bifulco, *Introduzione ai diritti e ai doveri costituzionali*, cit., p. 28.

⁷⁰ Nel senso di ritenere che il riconoscimento di nuovi doveri inderogabili sia possibile ma soltanto entro la cornice dei principi costituzionali cfr. E. Rossi, *Art. 2*, in R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti (curr.), *Commentario alla Costituzione*, I, Torino 2006, p. 56.

7. Persona, popolo e complessità sociale

Il nodo da sciogliere, nella dimensione istituzionale della democrazia pluralista, resta il rapporto tra persona e popolo.

Se per le più evolute concezioni della sovranità nel contesto degli odierni Stati costituzionali, la sovranità popolare incontra il limite invalicabile della dignità umana, premessa antropologico-culturale dell'ordinamento⁷¹, o costituisce addirittura una metafora, corrispondendo il popolo stesso a nient'altro che alla sede ideale dei valori, intesi come gli unici, autentici sovrani degli ordinamenti liberaldemocratici⁷², per la visione populista il popolo è un'entità, per definizione, moralmente superiore alle oligarchie corrotte e, inoltre, del tutto omogenea, priva di articolazioni interne, non suddivisibile in classi sociali. Il populismo, com'è noto, ha avuto e ha molte e diverse espressioni nelle varie epoche storiche e nelle diverse aree geografiche in cui ha trovato affermazione⁷³;

⁷¹ Cfr. P. Häberle, *Lo Stato costituzionale*, Roma 2005, p. 9.

⁷² Cfr. G. Silvestri, *La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto*, in «Rivista di diritto costituzionale», I (1996), pp. 3-74, e in Id., *Lo Stato senza Principe. La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste*, Torino 2005, pp. 9 ss.

⁷³ Nell'ampia letteratura in tema cfr., tra gli altri, L. Zanatta, *Il populismo*, Roma 2013; F. Chiapponi, *Il populismo nella prospettiva della scienza politica*, Genova 2014; R. Chiarelli (cur.), *Il populismo tra storia, politica e diritto*, Soveria Mannelli 2015; M. Tarchi, *Italia populista. Dal qualunquismo a Beppe Grillo*, II ed., Bologna 2015; L. Incisa di Camerana, *Populismo*, e D. Grassi, *Il neopopulismo*, entrambi in N. Bobbio-N. Matteucci-G. Pasquino, *Dizionario di Politica*, nuova ed. agg., Torino 2016, rispettz. pp. 732 ss. e p. 737; J.-W. Müller, *What is Populism?*, Philadelphia 2016, trad. it. *Cos'è il populismo?*, Milano 2017; M. Anselmi, *Populismo. Teorie e problemi*, Milano 2017; D. Palano, *Populismo*, Milano 2017; M. Revelli, *Populismo 2.0*, Torino 2017; P. Graziano, *Neopopulismi. Perché sono destinati a durare*, Bologna 2018; F. Finchelstein, *From Fascism to Populism in History*, Oakland 2017, trad. it. *Dai fascismi ai populismi. Storia, politica e demagogia nel mondo attuale*, Roma 2019.

Su populismo e costituzionalismo cfr., almeno, G. Silvestri, *Popolo, populismo e sovranità. Riflessioni su alcuni aspetti dei rapporti tra costituzionalismo e democrazia*, e A. Spadaro, *Costituzionalismo versus populismo. (Sulla cd. deriva populistico-plebiscitaria delle democrazie costituzionali contemporanee)*, entrambi in G. Brunelli-A. Pugiotta-P. Veronesi (curr.), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite del potere*, V, Napoli 2009, rispettz. pp. 1991 ss. e pp. 2007 ss.; C. Pinelli, *Populismo e democrazia rappresentativa*, in «Democrazia e diritto», III-IV (2010), pp. 29 ss., e, ivi, L. Cedroni, *Democrazia e populismo*, pp. 38 ss., e L. Violante, *Appunti per un'analisi del populismo giuridico*, pp. 107 ss.; V. Cocozza, *Popolo, popolazione, populismo*, in *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, vol. I, Torino 2016, pp. 636 ss.; L. Corrias, *Populism in a Constitutional Key: Constituent Power, Popular Sovereignty and Constitutional Identity*,

e, tuttavia, la mentalità populista, al di là delle sue varie declinazioni, mostra una costante: l'ispirazione riduzionistica, che trova espressione nell'immane conflitto tra popolo e oligarchie (i c.d. "poteri forti").

La drastica semplificazione istituzionale sostenuta dai populistici deriva proprio da questa visione assolutistica del popolo, che rende il populismo del tutto incompatibile con l'ispirazione di fondo del costituzionalismo moderno e contemporaneo, il quale identifica nella tutela dei diritti e nella separazione dei poteri i suoi paradigmi di riferimento. Per i populistici la stessa limitazione giuridica del potere politico è un non senso, posto che, se il potere è abusivamente detenuto dalle oligarchie corrotte nemiche del popolo, esso non va limitato ma combattuto e restituito al suo legittimo titolare: il popolo sovrano; se, al contrario, quest'ultimo è già nell'esercizio legittimo del suo potere, nessuna limitazione può giustificarsi, considerata l'assoluta superiorità morale del popolo stesso (e, soprattutto, dei suoi rappresentanti) su tutti coloro che, per una ragione o per l'altra, non ne facciano parte. Per il populismo, che esige una legittimazione monistica del potere e non concepisce titoli di legittimazione diversi dall'investitura plebiscitaria, in definitiva, il pluralismo non è un valore da preservare ma una realtà illusoria, un'artificiosa creazione dei "poteri forti", utile a tenere divise le diverse componenti del popolo.

L'antipluralismo e il riduzionismo propri della visione populista rendono quest'ultima incompatibile con la vocazione personalista dell'ordinamento repubblicano. In particolare, l'attribuzione a un determinato soggetto istituzionale (il popolo e, dunque, il suo rappresentante) del potere di esprimere una volontà moralmente superiore a quella di tutti gli altri rende estremamente problematica una traduzione populista del dettato costituzionale.

Affinché possa ispirare sempre più le dinamiche interistituzionali dell'ordinamento repubblicano, in una società nella quale la dignità umana è minacciata da sfide formidabili e spesso calpestata da conflitti, ingiustizie, soprusi e illegittime discriminazioni, il principio personalista

in «European Constitutional Law Review», I (2016), pp. 6 ss.; gli Atti del XXXII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, svoltosi a Modena il 10-11 novembre 2017, pubblicati in *Annuario 2017. Democrazia, oggi*, Napoli 2018; G. Martinico, *Populismo e democrazia costituzionale: l'attualità della lezione canadese*, in www.ordines.it, I (2018), pp. 53 ss.; G. Allegri-A. Sterpa-N. Viceconte (curr.), *Questioni costituzionali al tempo del populismo e del sovranismo*, Napoli 2019; E. Cukani, *Un gioco di specchi: l'Unione europea e le autonomie, tra sovranismi e populismi*, in www.dirittifondamentali.it, I (2019); e, se si vuole, il mio *La riscoperta della sovranità nella crisi della globalizzazione*, in www.giurcost.org, I (2018), pp. 97 ss.

esige, in definitiva, alcune necessarie premesse culturali e antropologiche, prime fra tutte la consapevolezza della complessità della natura e della società umana e la necessità di salvaguardare tutti gli spazi e le occasioni di sviluppo della personalità. Sono queste le condizioni su cui si fonda quell'assetto istituzionale che, nella loro lungimiranza, i Costituenti intesero consegnarci, superando, nel perseguimento del bene comune, i limiti che le ideologie e le visioni della società e del mondo tendevano a imporre loro.

Giulia Caruso*

*Linguaggio e riconoscimento:
divenire interlocutrice*

*Language and identification:
her becoming an interlocutor*

ABSTRACT: The paper aims to reflect on the performative dimension of language. In order to understand how some individuals suffer forms of linguistic oppression due to their social identity, the concepts of epistemic injustice and discursive injustice will be analyzed from a gender perspective. By preventing women from acting with words, in fact, discursive injustice limits the possibilities of female subjects to constitute themselves as political identities. The use of gender-inclusive language could therefore transform linguistic structures from a powerful instrument of oppression to a concrete possibility of emancipation.

KEYWORDS: feminisms; discursive injustice; gender-inclusive language.

Il presente contributo muove da una riflessione sui possibili *usi* del linguaggio, volendo ripensare la lingua come strumento. Le parole possono infatti configurarsi nei termini di *dispositivi* capaci di manipolare i rapporti di forza entro un dato momento e contesto sociale e di condizionare il proprio e l'altrui comportamento. Quando per "dispositivo" s'intende ciò che ha la capacità di «catturare, orientare, determinare, intercettare, modellare, controllare e assicurare i gesti, le condotte, le opinioni e i discorsi degli essere viventi»¹ il linguaggio si presenta forse come il più antico tra i dispositivi, essendo elemento cardine nelle dinamiche di costruzione e classificazione del reale.

È in tal senso che possiamo allora ripercorre la storia della lingua come strumento sia di emancipazione che di oppressione, dal momento che si tratta del mezzo che da voce agli individui, chiave d'accesso al proprio e all'altrui riconoscimento e al contempo dello strumento privilegiato volto a negare la medesima voce come anche l'accesso a qualsiasi forma di

* Dottoranda in Scienze Politiche XXXVIII° ciclo, GSP-03/A.

¹ G. Agamben, *Che cos'è un dispositivo?*, Milano 2006, p. 22

identificazione.

Come scrive Butler, i termini per mezzo dei quali veniamo riconosciuti come umani, quelli attraverso cui sostanzialmente diveniamo persone, sono mutevoli e socialmente articolati al punto che gli stessi termini che attribuiscono «umanità» ad alcuni individui sono quelli che precludono ad altri la medesima possibilità, «creando una discriminazione tra l'umano e il meno-che-umano»².

Soffermandoci sul linguaggio come strumento di oppressione, l'analisi si concentra sulle situazioni in cui la lingua non riflette o descrive forme di discriminazione ma questa si costituisce entro le stesse strutture linguistiche. Il privilegio di creare la realtà e simultaneamente le categorie linguistiche entro cui ordinarla, stabilendo relazioni arbitrarie tra significanti e significati, appartiene storicamente ai gruppi dominanti, ai quali il linguaggio serve per produrre un sistema di credenze atte a legittimare la propria centralità³. Da qui l'inevitabile consapevolezza del ruolo della lingua nel generare, diffondere e sclerotizzare bias e disparità di potere.

In modo particolare il contributo intende esplorare il fenomeno noto come *ingiustizia discorsiva* così come formulato da Rebecca Kukla, che si verifica quando un individuo appartenente ad un gruppo marginalizzato viene sistematicamente discriminato nella sua capacità di agire efficacemente con le parole a causa della sua identità sociale⁴. Si tratta di un fenomeno che se declinato secondo la prospettiva del genere assume una sua specificità, potendo riflettere peraltro sui modi in cui la differenza sessuale, ancorata al biologico, subisce quel processo di «semiotizzazione»⁵ che la elabora socialmente e la iscrive nel complesso sistema di narrazioni che trasformano le «femminine» ed i «maschi» in «donne» e «uomini».

Gli studi che affrontano il tema della discriminazione di genere nel linguaggio ricadono nel campo del così detto *hate speech*, o *discorso d'odio*⁶, la cui natura interdisciplinare vede l'intersecarsi di approcci teorici

² J. Butler, *La disfatta del genere*, O. Guaraldo (cur.), Milano 2006, pp. 66-68

³ D. Spender, *Man made language*, Londra 1985, pp. 141-143

⁴ R. Kukla, *Performative force, convention and discursive injustice*, in «*Hypatia. A Journal of feminist philosophy*», vol. 29, n. 2 (2014), p. 441

⁵ P. Violi, *L'infinito singolare. Considerazioni sulla differenza sessuale nel linguaggio*, Verona 1986, pp. 10-11

⁶ Secondo Jennifer Hornsby in *Free speech and Hate speech: Language and Rights*, un discorso rientra nella categoria dei "discorsi d'odio" quando: «(i) è intenzionato ad insultare o stigmatizzare un individuo o un piccolo numero di individui in base al loro

differenti: dalla filosofia del linguaggio, alla teoria critica femminista, dalla sociolinguistica all'analisi del discorso femminista post-strutturalista, sono diverse le discipline e i punti di vista. Partendo però dal presupposto che il linguaggio non sia neutro ma performativo, uno dei riferimenti concettuali più preganti risulta essere sicuramente quello alla *Teoria degli atti linguistici* di John Austin. Per comprendere la dimensione del «fare con le parole» infatti, è necessario assumere una prospettiva performativa: bisogna cioè considerare il linguaggio nella sua dimensione politica. Non deposito ma strumento di potere che non riflette ma costruisce, modifica, annulla gerarchie di potere, classificazioni e conflitti sociali.

Se consideriamo la lingua un dispositivo, è ammissibile affermare che le donne abbiano dovuto lottare per riappropriarsi di tale strumento, del loro diritto alla voce, un aspetto che esplicita il senso di questo contributo, vale a dire il significato del «divenire interlocutrice». Alle rivendicazioni per la liberazione dei propri corpi entro la sfera pubblico-privata si aggiunge la lotta delle femministe per rientrare in possesso di un altro spazio che è quello linguistico: la partecipazione delle donne alla vita sociale, politica e culturale viene infatti negata attraverso il rifiuto dei termini per definirle, ovvero da un tipo di emarginazione che è anche linguistica. Tale spazio risulta essere indispensabile per il processo di costruzione identitaria, dal momento che è proprio attraverso le parole che passano le pratiche di riconoscimento. Le rappresentazioni, quelle che abbiamo di noi stesse e quelle che gli altri ci attribuiscono, si compongono di parole, di quei nomi che «costituiscono per gli esseri umani indispensabili mappe di senso»⁷. Ma nominare è un atto politico, dato che chi ha il potere di conferire il nome è investito di un autorità che lo legittima. Ora, questa specifica forma di autorità che implica categorizzare la realtà e ordinare l'esperienza sociale, è stata negata per lungo tempo ai soggetti femminili, storiche assenti nella *polis* poiché confinate tra le mura dell'*òikos*: una vita politicamente qualificata spettava solo ai maschi cittadini, ovvero al gruppo dominante auto-legittimatosi alla gestione del potere pubblico-istituzionale⁸.

Si spiega così una delle ragioni fondanti a sostegno della tesi secondo

sesso, razza, colore, handicap, orientamento sessuale, ecc; (ii) è rivolto espressamente agli individui che insulta; (iii) fa uso di parole che sono comunemente intese come espressioni di odio o disprezzo diretto e viscerale» (in R. Egidi - M. Dell'Utri - M. De Caro (curr.), *Normatività Fatti Valori*, Macerata 2003; pp 297-310)

⁷ C. Bianchi, *Parole come pietre: atti linguistici e subordinazione*, in «Esercizi filosofici», vol. 10, n. 2 (2015), p. 115

⁸ Cfr. E. Cantarella, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Milano 2010

cui il linguaggio, lungi dall'essere neutro, è piuttosto origine e riflesso di una visione maschile del mondo, aspetto che ne rivela la natura patriarcale e androcentrica: la donna parla la lingua del padre perché è oggetto e non soggetto del linguaggio⁹. Il soggetto autentico del discorso è in realtà l'uomo sessuato al maschile che assume se stesso ad universale neutro, rendendo la donna il suo negativo, il particolare finito che «si pensa in quanto pensata dall'altro»:

Questo linguaggio, poiché donna io mi trovo ad essere, mi nega come soggetto, si regge su categorie che pregiudicano il mio autoriconoscimento. Come posso allora dirmi attraverso ciò che strutturalmente non mi dice? Come pensare la differenza sessuale attraverso e in un pensiero che si fonda sul non pensarla?¹⁰

In altri termini a mancare sono le parole per descrivere realtà che contano per le donne. Non è un caso che i lemmi «uomo» e «uomini» vengano utilizzati, appunto, in forma neutra-universale per riferirsi a tutto il genere umano; come non lo è il fatto che nessuna definizione del concetto di «lavoro» includa quello domestico, lasciando sedimentare la convinzione che la dimensione della cura sia una naturale propensione femminile¹¹. Si pensi, similmente, alle parole «sessismo» o «molestie sessuali»: si tratta di invenzioni femministe recenti nate per dare un nome a problemi comuni alle donne¹², ovvero sia forme di discriminazione di genere considerate la «norma» fino al loro riconoscimento in parole.

Procedendo a ritroso nella storia, Olympe de Gouge fu tra le prime a polemizzare contro il preteso universalismo linguistico dei diritti conquistati con la Rivoluzione francese, i quali fingendo di parlare in nome dell'intera umanità, si riferivano piuttosto al solo genere maschile di pelle bianca. La sua *Déclaration* è quella delle «donne» e delle «cittadine», non solo del loro corrispettivo maschile¹³. E sebbene l'intenzione di de Gouge non fosse propriamente quella di denunciare una forma di

⁹ A. Cavarero, *Per una teoria della differenza sessuale*, in AA.VV., *Diotima. Il pensiero della differenza sessuale*, Milano 1991, p. 52

¹⁰ Ivi, p. 49

¹¹ Cfr. S. Federici, *Calibano e la strega. Le donne, il corpo e l'accumulazione originaria*, Milano 2020; Id., *Genere e Capitale. Per una lettura femminista di Marx*, Roma 2020

¹² C. Bianchi, *La parola*, in N. Vassallo (cur.), *Donna m'apparve*, Torino 2009, pp. 84-86

¹³ Cfr. T. Casadei - L. Milazzo (curr.), *Un dialogo su Olympe de Gouges. Donne, schiavitù, cittadinanza*, Pisa 2022

invisibilizzazione linguistica, è sempre attraverso le parole che rivendica «l'inclusione delle donne nel godimento effettivo dei diritti, denunciando come si stessero ricostruendo le fondamenta della democrazia a partire da una visione ristretta della società, che tagliava fuori il genere femminile»¹⁴.

Se si assume che la lingua incarna una visione maschile del mondo, il principio di non-neutralità che le è proprio si mostra insito nel sistema linguistico nel suo complesso perché come scrive Patrizia Violi «la lingua iscrive e simbolizza all'interno della sua stessa struttura la differenza sessuale, in forma già gerarchizzata e orientata»¹⁵. Questa la ragione per la quale è possibile affermare che, in determinati casi, la discriminazione si costituisce *nel* linguaggio. Bisogna che il genere si pensi non come semplice «categoria grammaticale» che regola meccanismi di concordanza, ma piuttosto come «categoria semantica» capace di manifestare nella lingua un simbolismo direttamente legato al corpo:

Attribuire al genere una valenza semantica e non soltanto il valore di forma grammaticale, non è soltanto una questione «tecnica» di marginale importanza; la decisione implica la possibilità di leggere l'opposizione maschile/femminile che troviamo nella lingua come già dotata di senso e quindi apre la strada ad una diversa interpretazione della relazione fra simbolismo naturale e manifestazioni linguistiche¹⁶

Nel campo teorico femminista, il tema della discriminazione linguistica di genere viene spesso discusso a partire da uno caposaldo nel panorama della filosofia del linguaggio, ovvero la teoria degli atti linguistici di John Austin. Secondo Austin «ogni dire è anche un fare» perché non ci si limita a pronunciare asserzioni sul mondo essendo possibile, per tramite degli enunciati e in circostanze appropriate, compiere delle vere e proprie azioni: nella definizione austiniana, un *atto performativo* non viene concepito come il semplice dire qualcosa ma si riferisce ai casi in cui, «enunciare» significa propriamente «eseguire un'azione»¹⁷. Al di fuori di ogni forma di automatismo, il ragionamento verte sulle capacità che

¹⁴ M. D'Amico, *Linguaggio, Costituzione e discriminazione di genere*, in M. Brambilla - M. D'Amico - V. Crestani - C. Nardocci (curr.), *Genere, disabilità, linguaggio. Progetti e prospettive a Milano*, Milano 2021, p. 16

¹⁵ P. Violi, *L'infinito singolare*, cit., p. 40

¹⁶ Ivi, p. 41

¹⁷ J. Austin, *Come fare cose con le parole*, ed. ita C. Penco - M. Sbisà (curr.), Genova 1987, pp. 10-11

il parlante ha di porre in essere fatti nuovi, di agire concretamente sulla realtà sociale: durante uno scambio conversazionale infatti ordiniamo, promettiamo, legittimiamo credenze, stabiliamo convezioni, autorizziamo comportamenti, modifichiamo cioè «lo spazio normativo» con le parole, assegnando diritti e doveri¹⁸.

Tali le premesse teoriche che inquadrano il fenomeno dell'*ingiustizia discorsiva* che appunto tocca gli individui nella loro capacità di agire efficacemente con le parole. Più precisamente, si tratta di un concetto formulato in analogia con quello di *ingiustizia testimoniale*, descritto da Miranda Fricker in *Epistemic injustice* come «deficit di credibilità da pregiudizio identitario», ossia quando il pregiudizio induce l'uditore ad attribuire un livello di credibilità ridotto alle parole di un oratore¹⁹. La causa risiede specificatamente in una forma di «pregiudizio sistematico» relativo all'*identità* dell'oratore che dunque lo opprime e lo «segue» nelle «diverse dimensioni dell'attività sociale, sia essa economica, professionale, sessuale, religiosa, legale, politica e così via». Ciò comporta che si neghi a priori autorità epistemica ad individui appartenenti a minoranze e gruppi discriminati, i quali vengono considerati soggetti epistemici incompetenti per ragioni legate alla loro identità sociale e dunque incapaci di produrre e trasmettere conoscenza:

A individui pur esperti su certi argomenti non viene riconosciuta autorevolezza; a individui che pur posseggono conoscenze rilevanti non viene attribuita credibilità o affidabilità. Esempi di ingiustizia testimoniale sono quelle riunioni d'affari a prevalenza maschile in cui i contributi di donne competenti tendono a essere sottovalutati a causa di pregiudizi sessisti; o quei processi in cui le testimonianze di membri di minoranze etniche non vengono credute o vengono svalutate, e hanno meno peso rispetto alle testimonianze di chi appartiene a gruppi etnici dominanti²⁰

Se l'ingiustizia epistemica o testimoniale si configura però come discriminazione riguardo le capacità di alcuni soggetti di produrre conoscenza, l'ingiustizia discorsiva è un fenomeno che colpisce gli individui nella loro capacità di *agire* efficacemente sul mondo con le parole, in scambi conversazionali quotidiani, ragionando su ciò che

¹⁸ C. Bianchi, *Hate speech. Il lato oscuro del linguaggio*, Bari 2021, pp. 49-50

¹⁹ M. Fricker, *Epistemic injustice. Power and the Ethics of Knowing*, New York 2007, p. 4

²⁰ C. Bianchi, *Hate speech. Il lato oscuro del linguaggio*, cit., p. 75

impedisce ad alcuni soggetti di compiere felicemente l'atto performativo austiniiano di cui sopra. Così come presentato dagli attuali studi sul tema, è possibile separare l'ingiustizia discorsiva in due fenomeni distinti: uno è la *distorsione illocutoria*, l'altro la *riduzione al silenzio*. In entrambi i casi per comprenderne l'origine si rende nuovamente necessario il riferimento alla teoria degli atti linguistici e ad un tipo di enunciato performativo che Austin chiama *atto illocutorio*, da lui definito come «l'esecuzione di un atto *nel* dire qualcosa»²¹. Si tratta dunque delle azioni che si compiono nel dire, per esempio ordinando qualcosa, esprimendo un verdetto o muovendo una critica, azioni il cui esito e senso dipende dalle convezioni linguistiche e discorsive tipicamente associate - da parlante e destinatario - al compimento dell'atto specifico. Il tono di voce, i gesti o le espressioni linguistiche che si sceglie di usare in certi contesti costituiscono precisamente la *forza* caratterizzante dell'atto linguistico, quella forza che garantisce il felice concretizzarsi dell'azione. Ed è su questa che agisce il fenomeno dell'ingiustizia discorsiva. Nei casi di distorsione illocutoria, infatti, accade che la forza distintiva di un certo atto illocutorio venga ridotta e sminuita, al punto che alcuni soggetti si trovano ad aver compiuto con le loro parole azioni diverse da quelle che intendevano fare. Una condizione di sistematica incapacità che pesa su chi, nel suo abitare una posizione sociale svantaggiata, si ritrova discriminato proprio a causa della sua identità. La disparità di potere sociale si manifesta perciò nel linguaggio quando l'infelicità dell'atto discorsivo dipende non dal suo essere eseguito in modalità e contesti errati e nemmeno dalla mancanza dei titoli e dell'autorità dei parlanti, quanto piuttosto da una frattura discriminante che altera il percorso tra esecuzione e ricezione dell'atto. Solitamente, data la rete di convezioni sociali e linguistiche che determinano il diritto di un oratore di pronunciare un certo atto illocutorio, all'enunciare di A nel giusto contesto C corrisponderà una reazione coerente da parte degli uditori, i quali considereranno quelle parole effettivamente come un atto illocutorio di tipo A, e tale lo renderanno anche attraverso output equivalenti al suo input. Al contrario nel fenomeno della distorsione illocutoria, pur avendo l'intenzione e il diritto di compiere un atto di tipo A, pur rispettando le convezioni sociolinguistiche adeguate al contesto C, pur utilizzando tono e gesti corretti, l'atto illocutorio di tipo A non viene comunque recepito come tale ma piuttosto come un atto di parola diverso, di tipo B: ciò che ne altera la ricezione altro non è che il pregiudizio identitario dell'uditore, quel bias

²¹ J. Austin, *Come fare cose con le parole*, cit., p. 75

che grava sulle identità relativamente prive di potere e ne problematizza ulteriormente la posizione sociale.

Traslando il discorso dal piano teorico a quello pratico, si prende coscienza del fatto che le donne sono continuamente oppresse dal fenomeno della distorsione illocutoria: per loro perdere il controllo delle proprie parole è un'esperienza quotidiana.

In questo senso Rebecca Kukla ci invita a pensare per esempio, al caso di Celia, caporeparto in una fabbrica di macchinari pesanti nella quale la maggior parte degli operai è di sesso maschile: il suo ruolo prevede che abbia l'autorità per impartire ordini eppure, nonostante faccia uso delle corrette convezioni, gli stessi vengono recepiti dai lavoratori come richieste a causa del suo genere²². In base alla narrazione sociale che si svolge in un contesto strutturato da relazioni diversificate e che dunque contestualizzano l'atto, è plausibile pensare che «gli operai siano profondamente disabituati a riconoscere l'autorità di una donna in uno spazio lavorativo dominato da uomini», perché «le competenze che hanno acquisito e che regolano la conversazione con le donne sul posto di lavoro semplicemente non includono le convenzioni per riconoscerle come emittenti di ordini e rispondere di conseguenza»²³. Ne deriva un circolo vizioso che intrappola le donne tra l'insubordinazione e il giudizio: se l'atto di ordinare viene sminuito a richiesta difficilmente verrà rispettato ed eseguito, il che renderà Celia incapace, incompetente o ingrata; e se a causa di tale insubordinazione Celia si servisse di maggiore fermezza per impartire gli ordini con più forza, questo basterebbe a renderla aggressiva, isterica, ineducata. Ora, senza nemmeno ricorrere alla fantasia, è facile immaginare il numero di donne che nelle università, negli uffici pubblici, nelle aziende ed ovunque predomini lo stereotipo di genere, subiscono lo stesso tipo di ingiustizia discorsiva che abbiamo appena descritto.

La medesima cosa accade quando le affermazioni delle donne atte a giudicare commenti e atteggiamenti sessisti vengono recepite ed interpretate come espressioni di stati soggettivi piuttosto che per ciò che sono realmente, ovvero affermazioni di verità, basate su esperienze e ragioni oggettive. In questo caso, ciò che Austin definirebbe un atto *verditivo* o *espositivo* viene declassato a *comportativo*, semplice espressione di sentimenti personali²⁴, che si tratti di disagio o solidarietà quando, ad esempio, qualcuna afferma che «le donne candidate al lavoro vengono

²² R. Kukla, *Performative force, convention and discursive injustice*, cit., pp. 445-446

²³ Ivi, p. 446

²⁴ J. Austin, *Come fare cose con le parole*, cit., pp. 111-120

sistematicamente svalutate» e la reazione è quella di sottolineare come il comportamento in questione potrebbe avere una spiegazione diversa dal sessismo, che «non si sa abbastanza per giudicare». In sostanza, l'appartenenza ad un gruppo discriminato «fa sì che ciò che normalmente verrebbe preso come una rivendicazione sul mondo (che richiede accordo, disaccordo, sfida, deferenza e così via) diventi una sorta di reazione personale»²⁵, fuori dallo spazio della ragione.

Ma la distorsione dell'atto illocutorio può raggiungere l'apice della violenza quando, estremizzandosi, *riduce al silenzio*. Dati i riferimenti teorici, il filo del ragionamento è piuttosto semplice: se «ogni dire è anche un fare» e la parola è azione, allora il silenzio può essere letto come incapacità di agire. Un'incapacità che si traduce, in termini austiniani, nell'impossibilità per alcuni di produrre certi atti illocutori, di agire sulla realtà con le parole. In determinanti casi, infatti, occupare il margine significa ritrovarsi ad aver compiuto con le proprie parole non un atto illocutorio distorto, un'azione diversa da quella che si intendeva fare ma, più semplicemente, nessun atto, nessuna azione. E la ragione è la medesima per ogni forma di ingiustizia linguistica affrontata sin ora: il pregiudizio identitario sistemico. Ripensando al linguaggio come dispositivo di potere, strumento di organizzazione delle dinamiche sociali, si coglie ancora una volta la dimensione intrinsecamente politica del discorso e dei modi in cui la parola esaspera le asimmetrie di potere. Se è facile comprendere perché i discorsi delle persone potenti continuo di più e perché dunque siano capaci di fare più cose con le loro parole rispetto ai meno potenti, è altrettanto intuitivo immaginare come il privilegio possa essere utilizzato dai più forti per impedire ai più deboli di parlare, per mettere a tacere il discorso di chi lo stesso potere non ha. In tal senso, si può costringere qualcuno al silenzio con la minaccia, la censura o l'isolamento, oppure, in modo altrettanto drammatico, si può scegliere di lasciarlo parlare impedendo però a quelle stesse parole di essere considerate azioni, privando cioè il discorso della forza illocutiva che dovrebbe avere nel momento stesso in cui viene pronunciato. Lasciateli parlare. «Lasciate che [i meno potenti] dicano quello che vogliono a chi vogliono, ma impedito che quel discorso conti come un'azione»²⁶ scrive Langton, definendolo il «silenzio dell'incapacità», quel silenzio che mette a tacere non rendendo inudibili le parole pronunciate o illeggibili i segni scritti,

²⁵ R. Kukla, *Performative force, convention and discursive injustice*, cit., p. 452

²⁶ R. Langton, *Speech acts and Unspeakable acts*, in «Philosophy & Public Affairs», vol. 22, n. 4 (1993), p. 299

ma nel senso più profondo di privare quelle parole e quei segni della forza illocutiva che li contraddistingue, impedendo a quelle enunciazioni di valere come le azioni che erano destinate ad essere²⁷. Sempre assumendo la prospettiva del genere, è possibile rendersi conto di come alcuni atti di parola siano indicibili ed impraticabili per le donne in determinati contesti: ancora una volta, pur pronunciando le parole appropriate, queste non riescono comunque a porre in essere alcunché. Si pensi per esempio all'atto illocutivo del rifiuto, all'espressione «no»: il suo significato è indiscutibilmente chiaro, dal momento che è questa la parola usata *di consueto* per rifiutare qualcosa, esprimere disaccordo o proibire. Eppure in alcuni ambiti, come quello costituito dalla sessualità, dire di «no» per le donne spesso non funziona. La locuzione che di norma si userebbe per porre fine ad avances sessuali sgradite o per rifiutare un rapporto sessuale non ha la forza che dovrebbe avere quando a pronunciarla sono le donne: lo dimostrano i 6.062 casi di violenza sessuale registrati nel 2023 in Italia, le cui vittime sono di sesso femminile per il 91%²⁸. Parlare di cultura del possesso come prodotto del sistema patriarcale, dove le relazioni uomo-donna consolidate si basano sulla prevaricazione di un sesso sull'altro, significa comprendere la centralità della dimensione linguistica nel processo di oggettivazione sessuale dei corpi femminili: perché il sistema di dominio funzioni serve che anche le parole esprimano una forza differenziata. La cultura del possesso non contempla l'atto illocutivo del «no» quando a pronunciarlo è una donna perché in questa cultura il suo corpo non le appartiene. Perciò è proprio a partire dal linguaggio che il corpo viene violato.

Spesso accade che il rifiuto venga perfettamente recepito, che il «no» venga riconosciuto dall'uditore per ciò che è, ma nonostante la consapevolezza usi la forza per costringere la sua interlocutrice all'atto sessuale. Altre volte, come messo in luce da Lagton e MacKinnon, questa consapevolezza manca e il rifiuto non viene nemmeno riconosciuto come tale: la possibilità di dire «no» per le donne si disattiva nel momento stesso in cui la discriminazione agisce sulla ricezione dell'enunciato, riducendole in un silenzio illocutivo che si dà nell'incapacità dell'azione di concretizzarsi non per disobbedienza al «no» che proibisce, ma per il fatto che quel «no» ha un significato altro nelle rappresentazioni del sesso,

²⁷ Ivi, p. 316

²⁸ I dati sono estrapolati dal report *Giornata internazionale della donna. Donne vittima di violenza*, a cura del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale della polizia criminale, Servizio analisi criminale, Roma 2024, p. 17-19

che ne riduce la forza e ne ostacola la corretta ricezione. Secondo parte della teoria femminista, tra le cause di questo bias cognitivo si potrebbe annoverare la pornografia, in particolare quella definita *non egualitaria*²⁹, poiché attribuisce carattere erotico ad atti e relazioni di subalternità e violenza. MacKinnon tra le prime, definisce la pornografia un «atto illocutivo di subordinazione»³⁰ che vale sia come discorso verdittivo che stigmatizza le donne nel ruolo di oggetti sessuali, sia come discorso espositivo che legittima la violenza³¹. Secondo una tale interpretazione, le convezioni che regolano il linguaggio del porno non solo rischiano di erotizzare il rifiuto, rappresentando la sopraffazione della volontà della donna come eccitate, ma più in generale estromettono il rifiuto dalle rappresentazioni del sesso: in questo gioco, esprimere consenso diventa l'unica cosa che una donna possa fare con le sue parole.

Pur considerando la pornografia non egualitaria una manifestazione del problema che non il problema stesso, è utile domandarsi quale sia il ruolo delle rappresentazioni nella costruzione di un immaginario sessuale violento, per comprendere in che misura questo contribuisca a rendere l'atto illocutivo del «no» irriconoscibile per molti uomini. Posto che suddetto immaginario si costituisce sempre entro i termini del linguaggio, ne risulta l'impossibilità di escludere l'ingiustizia discorsiva – e dunque la dimensione linguistica - dai discorsi sulla discriminazione e la violenza di genere. Per evadere da ciò che Dale Spender chiama il «paradosso del linguaggio», veicolo di creatività e inibizione al tempo stesso³², serve il coraggio di cambiare sistemi apparentemente immutabili come quello costituito dalla lingua. Le sue regole diventano parte di narrazioni e sovrastrutture atte a boicottare ogni forma di contestazione e modifica delle stesse, per mantenere lo status quo di un potere coercitivo con il timore della difformità, ridotta al superfluo. Perché i discorsi sul tema della violenza di genere possano portare a soluzioni concrete, ragionare sul tema del linguaggio inclusivo in termini di performatività è indispensabile, poiché solo insistendo sulla dimensione politica del dire si creano le condizioni per il riconoscimento dell'autorità delle donne, dentro e fuori il sistema linguistico.

²⁹ Cfr. A. Eaton, *A Sensible Antiporn Feminism*, in «Ethics», vol. 117, n. 4 (2007), pp. 674-715

³⁰ Cfr. C. A. MacKinnon, *Feminism Unmodified: Discourses on life and law*, Cambridge 1987; Id., *Only words*, Cambridge 1993

³¹ R. Langton, *Speech acts and Unspeakable acts*, cit., pp. 307-308

³² D. Spender, *Man made language*, cit., pp. 141-142

Bibliografia

- A. Cavarero, *Per una teoria della differenza sessuale*, in AA.VV., *Diotima. Il pensiero della differenza sessuale*, La tartaruga, Milano 1991
- A. Eaton, *A Sensible Antiporn Feminism*, in "Ethics", Vol. 117, no. 4 (2007), pp. 674-715
- C. Bianchi., *La parola*, in N. Vassallo (a cura di), *Donna m'apparve*, Codice edizioni, Torino 2009, pp. 83-99
- ID., *Parole come pietre: atti linguistici e subordinazione*, in "Esercizi filosofici", vol. 10, n. 2 (2015), pp. 115-135
- ID., *Hate speech. Il lato oscuro del linguaggio*, Editori Laterza, Bari 2021
- C. A. MacKinnon, *Feminism Unmodified: Discourses on life and law*, Harvard University Press, Cambridge 1987
- ID., *Only words*, Harvard University Press, Cambridge 1993
- D. Spender, *Man made language*, Pandora press, Londra 1985
- E. Cantarella, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Feltrinelli, Milano 2010
- G. Agamben, *Che cos'è un dispositivo?*, nottetempo, Milano 2006
- J. Austin, *Come fare cose con le parole*, ed. ita a cura di C. Penco, M. Sbisà, Casa editrice Marietti, Genova 1987
- J. Butler, *La disfatta del genere*, a cura di O. Guaraldo, Meltemi, Milano 2006
- J. Hornsby, *Free speech and Hate speech: Language and Rights*, in R. Egidi, M. Dell'Utri, M. De Caro (a cura di), *Normatività Fatti Valori*, Quodlibet, Macerata 2003; pp 297-310
- M. D'Amico, *Linguaggio, Costituzione e discriminazione di genere*, in M. Brambilla, M. D'Amico, V. Crestani, C. Nardocci (a cura di), *Genere, disabilità, linguaggio. Progetti e prospettive a Milano*, FrancoAngeli, Milano 2021
- M. Fricker, *Epistemic injustice. Power and the Ethics of Knowing*, Oxford University Press inc., New York 2007
- P. Violi, *L'infinito singolare. Considerazioni sulla differenza sessuale nel linguaggio*, Essedue edizioni, Verona 1986

- R. Kukla, *Performative force, convention and discursive injustice*, in “Hypatia. A Journal of feminist philosophy”, vol. 29, no. 2 (Spring 2014) © by Hypatia, Inc, pp. 440-447
- R. Langton, *Speech acts and Unspeakable acts*, in “Philosophy & Public Affairs”, Vol. 22, no. 4 (Autumn, 1993), p. 299 p. 293-330
- S. Federici, *Calibano e la strega. Le donne, il corpo e l'accumulazione originaria*, Mimesis edizione, Milano 2020
- ID., *Genere e Capitale. Per una lettura femminista di Marx*, DeriveApprodi, Roma 2020
- Servizio analisi criminale (a cura di), *Giornata internazionale della donna. Donne vittima di violenza*, Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale della polizia criminale, Roma 2024
- T. Casadei, L. Milazzo (a cura di), *Un dialogo su Olympe de Gouges. Donne, schiavitù, cittadinanza*, Edizioni ETS, Pisa 2022

Lucia Corso

*Dalla persona al soggetto e ritorno:
trasformazioni della soggettività giuridica*

*From person to subject and back:
transformations of legal subjectivity*

ABSTRACT: This brief essay aims at providing a sketch on the relationship between two concepts, the person and the legal subject. It makes the claim that the ambivalence of the first concept has allowed the transformation of legal subjectivity, to be adapted to the peculiar needs of societal changes.

KEYWORDS: person, legal subject, artificiality, generality, interiority.

SOMMARIO: 1. Persona e soggetto giuridico: due modi di vedere questa relazione – 2. Tre direttrici nel concetto di persona e suoi riflessi sull'idea di soggetto di diritto – 3. Naturale - artificiale – 4. Individuale - Generale – 5. Interno - Esterno – 6. Dal soggetto di diritto alla persona – 7. Conclusioni.

1. *Persona e soggetto giuridico: due modi di vedere questa relazione*

Vi sono due modi di intendere il rapporto fra il concetto di persona e quello di soggetto di diritto. Secondo un primo modo di vedere, i due concetti fanno parte di un continuum, in quanto entrambi attengono alla dimensione *esteriore, artificiale e sostanzialmente generale* dell'umano. All'idea convenzionale che la persona coincida con la *maschera* indossata sulla scena di un teatro, e comunque alla dimensione pubblica dell'essere umano, fa da continuum l'idea che il soggetto di diritto colga proprio la superficie dell'umanità¹, le relazioni esteriori, le azioni nel mondo, il rapporto fra estranei². La sostanza invece rimane opaca, ammesso che di sostanza si possa parlare. In questo primo senso, il concetto di persona è la base su cui costruire l'idea del soggetto giuridico, o della persona giuridica, attraverso l'enfasi sulla artificialità. Sarà Hans Kelsen a portare questo

¹ S. Cotta, *Persona*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1983, p. 160.

² Aristotele, *Etica Nicomachea*, V, 8, 1133a 18-22.

atteggiamento alle estreme conseguenze con la definizione del soggetto di diritto come un centro di imputazione di norme³, e con l'ammonizione a non cercare alcuna sostanza nell'idea di persona giuridica⁴.

Vi è tuttavia un altro modo di intendere la relazione fra i due concetti. In questo secondo modo di vedere, la persona è alla base della concezione opposta della soggettività giuridica. Il principio personalista di cui parla la nostra corte costituzionale⁵ si riferisce alla dimensione *morale* della persona, ed in ultima istanza alla sua dignità, di fronte all'autorità e dunque anche alla preminenza della persona rispetto all'organizzazione politica e forse financo alla collettività sociale. La persona qui preesiste allo stato, poiché la Repubblica *riconosce* e garantisce i diritti della persona, e dunque attribuisce rilievo ad una dimensione, per così dire, naturale della soggettività giuridica.

La tesi che qui vorrei illustrare è la seguente: l'indeterminatezza del concetto di persona è alla base della natura mutevole della soggettività giuridica, mutevolezza che a sua volta riflette la dinamicità del diritto e la sua capacità di recepire le istanze, spesso contraddittorie, che emergono nella società. D'altro canto, però, sono anche le vicende della soggettività giuridica che retroagiscono sul concetto di persona per imporne un ripensamento.

In altri termini, dall'ambivalenza del concetto di persona, concetto che giace al fondo della soggettività giuridica, discende la natura cangiante del soggetto giuridico che via via, nel passaggio da forme arcaiche a forme moderne e contemporanee del diritto, conferisce sempre maggiore rilevanza all'intenzionalità, alla responsabilità e perfino all'autenticità. È però anche vero che i mutamenti della soggettività giuridica possano retroagire all'indietro sul concetto di persona, chiedendo lo sforzo di riflettere sulla natura di entità come gli embrioni, gli animali, i non nati, i non umani, e persino le macchine intelligenti, per sondare la possibilità di un'estensione del concetto di persona ed un suo eventuale ripensamento.

³ H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello stato*, Milano 1966, p. 94.

⁴ Ivi, p. 94, ma anche 95-96.

⁵ Così Corte cost., sent. n. 167/1999, punto 6 del cons. in dir.; cfr. A. Morelli, *Il principio personalista nell'era dei populismi*, in «Consulta online» 2 (2019), pp. 359-369.

2. Tre direttrici nel concetto di persona e suoi riflessi sull'idea di soggetto di diritto

Il concetto di persona ha avuto una storia travagliata e non sempre lineare che qui non si intende ripercorrere⁶. In queste poche pagine si proverà ad articolare il concetto seguendo tre direttrici, costituite da tre coppie di antitesi.

La prima, e più scontata, è la coppia *naturale* – *artificiale*. A seconda del modo di intendere la naturalità della persona, se in senso puramente biologico, come pensava Thomas Hobbes, ovvero anche in senso ontologico, in linea alla filosofia ebraico cristiana, la soggettività giuridica ne risulta condizionata.

La seconda coppia è quella che vede contrapposti *individuale* – *generale*. La generalità già presente nel concetto latino di *persona*, concetto contrapposto alle nozioni più specifiche di *homo*, *mulier*, *puer*, *senex*, etc⁷, viene corroborata dall'idea di soggetto giuridico che, specie a partire dall'Illuminismo giuridico, comporta proprio il passaggio dalla frammentazione dei soggetti di diritto in ragione allo status o alla provenienza etnica o territoriale (il chierico, il contadino, l'ebreo, etc.) alla sua unificazione espressa dal pronome *chiunque* che campeggia negli articoli dei nostri codici⁸. Si vedrà che anche questa antitesi ha subito vicende non sempre lineari.

La terza coppia è quella più oscura e riguarda l'*interno* e l'*esterno*. Anche in questo caso, la contrapposizione fra una dimensione interiore, opaca, nascosta, tendenzialmente veritiera ed autentica e quella esteriore, ostentata e talvolta falsamente rappresentata, si è riverberata nelle definizioni della soggettività giuridica, scandendone vicende e trasformazioni.

L'enfasi posta solo su uno dei due poli delle coppie sopra menzionate non rende appieno il concetto di persona né tantomeno spiega quello di soggetto di diritto. Anzi, la soggettività giuridica si struttura proprio sulla base delle oscillazioni della *persona* fra i poli sopra menzionati.

⁶ F. Viola, *Lo Statuto giuridico della persona*, in D. Pansini (cur.), *Studi in memoria di Italo Mancini*, Napoli 1999, pp. 621-641.

⁷ Ivi, p. 623.

⁸ G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna: assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1998.

3. *Naturale - artificiale*

Cominciamo dalla coppia più scontata, quella che distingue fra un essere umano naturale e una persona giuridica artificiale.

Ci aspetteremmo che la concezione naturalistica preceda quella artificiale, ma non è così. Nel mondo classico la persona nasce nella dimensione culturale del teatro. Forse già in quello etrusco, con il termine *phersu*, ma sicuramente in quello romano, il vocabolo *persona* ha originariamente il significato di *maschera*⁹. Questa interpretazione etimologica sarà fatta propria anche da Tommaso d'Aquino secondo cui il termine proviene da *personare*, che significa far risuonare, o proclamare ad alta voce, proprio come si fa in teatro¹⁰. Nel vocabolario teatrale la parola si allarga quindi a significati vicini: il personaggio, la parte¹¹. È naturale che questa terminologia possa trasferirsi al mondo del diritto. Il processo è una forma di rappresentazione teatrale ed il rappresentare è essenziale alla dimensione giuridica. Cicerone utilizza l'espressione *personam gerere* per designare la rappresentanza e cioè il fare le parti anche di qualcun altro. Cicerone dirà: «tre persone io rappresento nello stesso tempo, la mia propria, quella dell'avversario e quella del giudice»¹². Adoperata col genitivo essa designerà l'ufficio insieme a colui che lo ricopre: *persona regis* sarà il re; *persona iudicis*, il giudice. Insomma, la parola si riferisce a ciò che l'individuo è agli occhi degli altri; o alla funzione¹³.

Lo stoicismo vi aggiunge una dimensione esistenziale. Per Epitteto l'essere umano è persona perché “come l'attore di un dramma” rappresenta una parte che gli è stata assegnata dal destino e che lo pone in relazione agli altri¹⁴. Quando Epitteto dirà: «scolpisci la tua maschera», ciò vorrà

⁹ A. Ales Bello, *Persona (Universo del Corpo)*, in «Enciclopedia Treccani», (2000), [https://www.treccani.it/enciclopedia/persona_\(Universo-del-Corpo\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/persona_(Universo-del-Corpo)/)

¹⁰ Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae*, I Sent., d. 23, q. 1, a. 1

¹¹ A. Pizzorno, *Sulla maschera*, Bologna 2008.

¹² Cicero, *De oratore*, II. 24. 201: *Tres personas unus sustineo summa animi aequitate, meam, adversarii, iudicis.*

¹³ A. Pizzorno, *Sulla maschera*, cit.

¹⁴ Si legge nel Manuale di Epitteto, 17: *Ricorda che sei soltanto attore di un dramma, ed è chi lo allestisce a stabilire di quale dramma: se lo vuole breve, reciti un dramma breve; se decide che sia lungo, uno lungo; se ti riserva la parte di un mendicante, cerca di interpretarla con bravura, e così quella di uno zoppo, di un magistrato, del privato cittadino. Perché il tuo compito è questo: impersonare bene il ruolo assegnato; sceglierlo tocca ad altri.* Epitteto, *Manuale*, trad. it M. Menghi, Milano 1996.

dire «componi il tuo destino»¹⁵.

L'aspetto *artificiale* della persona transiterà nelle concezioni moderne e contemporanee del diritto e si intreccerà all'intento di recidere il legame fra diritto e natura (anche umana), legame che invece viene proposto dalla tradizione di cui si parlerà fra breve, ma che era tuttavia presente anche nel mondo classico.

Thomas Hobbes parte proprio dalla relazione fra persona e rappresentanza per elaborare la propria teoria della sovranità. *Persona*, scrive il filosofo inglese, è colui le cui parole o azioni sono considerate come sue proprie, o come rappresentanti – sia veramente sia mediante finzione – le parole o azioni vuoi di un altro vuoi di qualunque altra cosa cui vengono attribuite¹⁶. Nell'Introduzione al *Leviatano* sembra che Hobbes applichi l'idea di artificialità all'uomo medesimo, la cui vita viene definita come un movimento di membra, dove il cuore funziona come una molla, i nervi come cinghie e le articolazioni come rotelle¹⁷. Insomma sembra che l'uomo sia una macchina nelle mani dell'artefice. È proprio questa macchina che l'arte ricrea nella creazione del grande *Leviatano* chiamato Repubblica o Stato (*Civitas*) che non è altro che un uomo artificiale, anche se ha una statura ed una forza maggiori rispetto all'uomo naturale, per proteggere e difendere il quale è stato voluto¹⁸. In esso, continua Hobbes, la sovranità ha un'anima artificiale poiché dà vita e movimento all'intero corpo.

Tuttavia, la celebre definizione di Stato che troviamo nel *Leviatano*, e cioè «la persona unica, dei cui atti i membri di una grande moltitudine si sono fatti autori, mediante patti reciproci di ciascuno con qualcun altro, affinché possa usare le forza [...] per la loro pace e la difesa comune»¹⁹, non recide del tutto il legame con la natura. Si tratta, è vero, di una natura meccanicistica, dove la libertà è ridotta all'assenza di opposizione²⁰, ma da cui non si può prescindere nel definire le prerogative dello Stato. Il sovrano nasce per consenso e la moltitudine di uomini che si riuniscono in uno Stato «di loro spontanea volontà» non è, spiega Hobbes, un tutto unico, ma un insieme di uomini di cui ciascuno ha la propria volontà e la

¹⁵ Pizzorno, cit.

¹⁶ T. Hobbes, *Leviatano*, Cap. XVI, Roma-Bari, 1992, p. 131.

¹⁷ Ivi, p. 5.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ivi, Cap. XVII, cit., p. 143

²⁰ Ivi, Cap. XXI, cit., p. 175.

propria opinione su qualsiasi proposta²¹. È vero che compito dello Stato è addomesticare il cittadino proibendogli di seguire le proprie opinioni sul bene e sul male, sul giusto e sull'ingiusto o i propri interessi. Ma l'artificialità di cui parla Hobbes è lontana anni luce dall'idea totalitaria di Stato di alcuni regimi novecenteschi dove la natura umana va negata e poi semmai ricostruita. Non è un caso che Bobbio annoveri Hobbes fra gli iniziatori del liberalismo politico²².

Hans Kelsen ha ripreso il tema dell'artificialità della persona, facendone il fulcro della propria teoria del diritto. Il soggetto di diritto non è altro che un centro di imputazione di norme. La persona fisica, spiega Kelsen, non designa una realtà naturale, ma una costruzione del pensiero giuridico²³. Tuttavia, anche Kelsen non si sottrae dal riconoscere che «ogni rappresentazione del diritto deve sempre, in definitiva, riferirsi alle azioni ed omissioni degli esseri umani, il cui comportamento è regolato da norme»²⁴.

L'enfasi sulla dimensione artificiale della persona e poi del soggetto di diritto non è dunque legata al rifiuto della dimensione naturale – biologica della regolazione giuridica, ma piuttosto allo scetticismo nei confronti della dimensione morale della natura dell'uomo. Dignità, dirà Hobbes, è «il pregio pubblico di una persona, coincidente con il valore attribuitole dallo Stato». La dignità si declina a partire dalle cariche di comando, gli incarichi giudiziari, gli impieghi pubblici o titoli di vario genere²⁵.

A questa idea di persona, al più dotata di un substrato naturale biologico, ma sostanzialmente priva di valore morale, se ne oppone un'altra che si colloca proprio sul lato opposto dello spettro e che colloca nella persona la sostanza autentica, la vera realtà. Uno degli aspetti cruciali del dibattito filosofico attivato dal cristianesimo consiste proprio nello stabilire se la persona indichi l'astratta *substantia* o il concreto *subsistens*. Boezio parla di una *substantia individua*.

Ma è la tradizione ebraica che offre forse la prima vera definizione di persona come sostanza autentica. La persona (quella che nei Settanta verrà tradotta col termine greco *prosopon*), è l'ebraico *panim* (peraltro declinato al plurale) che indica il volto (anche di Dio). L'anima umana,

²¹ T. Hobbes, *De Cive. Elementi filosofici sul Cittadino*, cap. V, Torino 2004, p. 138.

²² N. Bobbio, *Thomas Hobbes*, Torino 2004.

²³ H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello stato*, cit., p. 96.

²⁴ Ibid.

²⁵ T. Hobbes, *Leviatano*, cap. X, cit., p. 71.

nefesh, non è un frammento della sostanza divina ma ha valore autonomo perché essa stessa è stata creata. Sotto questo profilo, il pensiero biblico contrasta con alcuni temi, largamente diffusi in India e nella tradizione religiosa detta orfica, secondo cui l'anima umana è una particella della divinità, seppure esiliata e discesa nei corpi²⁶. La tradizione ebraica (anche più di quella cristiana) risolve dall'inizio il tema dell'individuazione. In questa prospettiva, opposta a quella che vede nell'esistenza individuale una semplice illusione, l'esistenza non è una disgrazia, né il risultato di una caduta. Essa è creazione positiva che esige rispetto. Il *ruach*, lo spirito insufflato sul corpo di Adamo, designa lo spirito di Dio quanto lo spirito dell'uomo. Il legame fra *ruach* e *nefesh* (e *neshamah*) attesta l'unità della dimensione biopsicologica e quella soprannaturale, in qualche misura distante dall'opposizione paolina fra carne e spirito²⁷. Il non uccidere è il comandamento centrale ed il rispetto dell'uomo vivo, singolare e concreto è la base dell'etica ebraica²⁸. A differenza di molti codici dell'antichità, come quello di Hammurabi e degli Ittiti che si basavano sulla difesa della proprietà, motivo ispiratore della Torà ebraica è la *protezione della personalità*²⁹. Al padrone è proibito sfruttare gli operai (Lev., 19,13); al creditore è proibito offendere la dignità del debitore (Deut., 24.10-11); perfino lo schiavo conserva i suoi diritti di persona (Es., 21, 26-27).

Torniamo al soggetto di diritto. Radicato su una concezione etica della persona, il soggetto di diritto presuppone intenzionalità. I diritti in qualche misura discendono dalla capacità morale dell'essere umano. Oggi all'antropologia kantiana, che ha dominato le concezioni giuridiche dall'Ottocento ai nostri giorni, si affiancano anche altre antropologie meno incentrate sull'autonomia e più attente ad altre caratteristiche strutturali dell'essere umano. Ad esempio, la teoria della vulnerabilità, insiste sulla dimensione relazionale dell'essere umano dove la cura gioca un ruolo preminente e forse superiore a quello della volontà³⁰. Tuttavia, il principio personalistico che discende da un'etica che ruota proprio intorno alle intenzioni, alla libertà e alla responsabilità imprime sulla soggettività giuridica un'impronta che difficilmente può essere trascurata. Se anche

²⁶ E. Riva, *La filosofia ebraica*, in «*Filosofico.net*», a <https://www.filosofico.net/filosofiaebraica.htm>

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

³⁰ M. Fineman, *Vulnerability and Social Justice*, in «*Valparaiso University Law Review*» 53 (2), (2019), pp. 341-370.

la soggettività giuridica esprime la artificialità della persona nel mondo, il principio personalistico impone che essa venga declinata a partire da alcuni diritti e valori e doveri, primo fra tutti quello di dignità personale.

4. *Individuale - Generale*

Altra dicotomia sottesa al concetto di persona è quella fra individuale e generale. Si è visto che nella tradizione ebraica, così come in quella cristiana, la persona è l'individuo nella sua singolarità. Sant'Agostino definirà la persona *aliquid singulare atque individuum*.

Nel prezioso volume *Le Radici dell'Io*, Charles Taylor riconduce la nascita della soggettività moderna proprio a Sant'Agostino e alle Confessioni in particolare³¹. Tuttavia nella tradizione romana, la persona è anche una formula generale che si contrappone a categorie più circoscritte, come *homo, mulier, puer*.

Questa oscillazione fra generale ed individuale e, quindi fra universalismo e contestualismo, si ritrova nella soggettività giuridica. Nella sua splendida disamina sul diritto nell'età della codificazione Giovanni Tarello descrive il passaggio dal pluralismo giuridico ancora persistente nell'età moderna al diritto ottocentesco proprio attraverso il meccanismo di astrazione della personalità giuridica e dunque di estensione della soggettività³². I codici ottocenteschi non parlano più del chierico, del nobile, del contadino ma utilizzano il pronome *chiunque*. Il giurista britannico Henry Summer Maine aveva descritto questo passaggio come quello dallo *status* al contratto. L'astrazione è alla base dell'idea di cittadinanza nonché del costituzionalismo di fine Settecento. Per John Locke i diritti naturali sono dell'uomo in quanto tale, non dell'uomo inglese o francese. Vero è che quando Thomas Jefferson dichiarava che tutti gli uomini sono uguali non intendeva includere gli schiavi e le donne, ma è anche vero che la formulazione astratta contenuta nelle costituzioni ha consentito l'estensione della soggettività a categorie escluse. La tendenza generalista del soggetto di diritto, che riflette una simile tendenza anche in alcune vecchie accezioni del concetto di persona, è alla base dell'estensione progressiva dei diritti fondamentali a tutti i cittadini e dei diritti umani a

³¹ C. Taylor, *Le radici dell'io*, Milano 1993, p. 169.

³² G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1998.

tutta l'umanità, come predicato dalla Dichiarazione Universale del 1948.

Oggi si assiste ad un'inversione di tendenza che nasce dall'insoddisfazione per la generalità e l'astrattezza del soggetto di diritto e della persona morale che vi sta alla base. A John Rawls, che ha riproposto la formula kantiana attraverso l'escamotages del velo di ignoranza³³, è stato opposto che la moralità non può avere radici (solo) nell'individuo astratto, ignaro del proprio posto nel mondo, indifferente dei legami sociali in cui si trova immerso sin dalla nascita. Da queste obiezioni sono state poi articolate proposte differenti. Una prima consiste nel calibrare la formulazione dei diritti su caratteristiche specifiche dell'essere umano nei suoi vari stadi di vita ovvero nelle sue peculiarità. L'infanzia e l'adolescenza sono dunque state regolate con carte e dichiarazioni più specifiche, come la Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo del 1959 o la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989. La discriminazione contro le donne è stata oggetto di una regolamentazione peculiare (si veda ad esempio, la Convenzione contro la discriminazione del donne Cedaw del 1979).

Una seconda proposta ha recuperato la dimensione culturale ed identitaria dei gruppi che reclamano diritti e riconoscimenti. La vasta letteratura sul multiculturalismo che è fiorita dalla fine degli anni '80 è espressione di questo secondo orientamento³⁴ che peraltro aveva già trovato una traduzione giuridica nelle carte sui diritti declinate per territori specifici (la Carta Africana dei diritti e dei popoli del 1981).

Una terza proposta è stata menzionata nel paragrafo precedente con riferimento alla coppia artificialità naturalità. Essa contesta l'antropologia kantiana dell'indipendenza e dell'autosufficienza e invece segnala l'importanza della cura non solo nella formazione della personale ma anche nella formazione del senso morale³⁵.

Insomma, l'antropologia sottesa a molte delle nuove carte dei diritti sembra rifiutare la generalità propria delle carte settecentesche ed ottocentesche³⁶.

³³ J. Rawls, *Un teoria della giustizia*, Milano 2017.

³⁴ Significativa è la raccolta di C. Taylor, *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, Princeton 1994.

³⁵ C. Gilligan, *In a different voice: Psychological Theory and Women's Development*, Cambridge (Mass.) 2016.

³⁶ B. Pastore, F. Viola, G. Zaccaria, *Le ragioni del diritto*, Bologna 2017, p. 100.

5. *Interno – Esterno*

Quella fra interno ed esterno è un'altra dicotomia che attraversa il concetto di persona, e poi anche quello di soggetto giuridico. È l'ultima che qui verrà menzionata.

Noli foras ire, in te ipsum redi; in interiore homine habitat veritas, recita Agostino³⁷. La verità che abita all'interno dell'uomo viene proposta proprio in opposizione all'idea della persona *maschera*, della rappresentazione nella scena (sia pure della vita). Charles Taylor fa discendere dalla scoperta dell'interiorità due tendenze del pensiero. Nella prima, la riflessività conduce all'autocontrollo e all'etica della responsabilità, nella seconda, all'etica dell'autenticità.

Qui entra in campo un'altra idea di soggettività, non tanto centrata sull'autonomia, come nel caso del contrasto fra naturale e artificiale, ma sull'identità³⁸. Se la persona è la ribalta sul palcoscenico, l'essere autentico sta dietro le quinte, rimane nascosto, e oggi reclama visibilità.

Ancora una volta è la soggettività giuridica cui è richiesto di farsi carico delle istanze di riconoscimento, anche di nuove forme di identità e soprattutto delle differenze. Scrive Francesco Viola: «È ormai sotto gli occhi di tutti che il riconoscimento di diritti riguarda anche la tutela delle differenze fra gli esseri umani. Certamente non di tutte le differenze, ma di quelle che sono significative per la definizione dell'identità delle persone»³⁹.

Si pensi al progetto di legge, poi naufragato, proposto da Alessandro Zan, dove l'identità di genere viene modellata sulle richieste di chi la rivendica. Ma il tema esula i confini delle questioni di genere.

Se il viaggio che porta dalla ribalta a dietro le quinte è stato in passato scandito dalle autobiografie e dal genere letterario dei diari, oggi sono la psicologia, e soprattutto la psicoanalisi, che offrono nuove chiavi di lettura e gettano luce sull'ambivalenza dell'identità personale. Carl Jung contrappone l'Anima alla Persona. Se la Persona definisce i caratteri esteriori di un individuo, l'Anima è complementare al carattere esteriore⁴⁰.

³⁷ *De vera religione*, XXXIX, 72, citato in Taylor, cit., p. 170: *non uscire da te; ritorna in te stesso; è all'interno dell'uomo che abita la verità*.

³⁸ F. Viola, *Diritti e differenze*, in «*Dialoghi*», 2 (2015), pp. 29-36, p. 29.

³⁹ *Ibid*; cfr. anche I. Trujillo e F. Viola, *What Human Rights are Not (or not only). A negative path to human rights practice*, Nova Science Publisher, New York, 2014; C. Mac Kinnon, *Le donne sono umane?* A cura di A. Besussi e A. Facchi, Laterza, RomaBari 2012.

⁴⁰ C.G. Jung, *Tipi Psicologici*, Torino 1996, p. 420.

Jung ci spiega come l'interno in qualche misura compensi l'esterno. Così il tiranno è tormentato da brutti sogni, da foschi presentimenti, da angosce interiori: seppure esteriormente privo di scrupoli, duro e inaccessibile, egli è interiormente sensibile ad ogni ombra, schiavo di ogni capriccio, come se fosse l'essere più dipendente e più cedevole alle altrui influenze. William Shakespeare ha mirabilmente descritto questo stato di cose. All'opposto, dice Jung, le donne più femminili sono sovente, nei confronti di determinati processi interiori, di spiccata irremovibilità, ostinatezza e caparbità⁴¹. Jung poi spiega come la dimensione interiore non solo compensi quella esteriore ma che addirittura sia capace di soverchiarla, specie quando la parte interiore rimane oscura oppure in ombra.

Anche il diritto viene toccato dalla dialettica fra interno ed esterno ed è il soggetto di diritto ad esserne particolarmente coinvolto. Non solo la rivendicazione del riconoscimento delle differenze conferisce un'impronta inedita alla legge (e al principio di eguaglianza su cui la legge è modellata), ma le manifestazioni di nuove identità (o meglio di identità viste sotto una nuova luce) esige una riflessione su nuove forme di soggettività giuridica. Le macchine intelligenti che cagionano danni, ad esempio le automobili senza guidatore, possono essere chiamate a rispondere pur essendo prive di quella reale sostanza di cui parlava Agostino?

6. Dal soggetto di diritto alla persona

È noto che se la filosofia e la scienza possono condizionare il modo di intendere la soggettività giuridica, è vero anche il contrario. Proprio per la sua dimensione eminentemente pratica, il diritto ha una funzione salutare che consiste nel ridimensionare certe conclusioni filosofiche e scientifiche quando queste, ad esempio, non fanno sufficientemente i conti con la realtà. Questo è vero non solo per la filosofia, per tendenza più incline a non riflettere a sufficienza sugli effetti pratici delle proprie conclusioni⁴², ma anche per la scienza che si avventura nello scivoloso terreno della definizione dell'umano. Si pensi ad alcune tesi neuroscientifiche, diventate popolari anche al di fuori dell'ambito in cui sono state sviluppate, che contestano in radice la libertà dell'agire umano, quello che i filosofi ed i teologi chiamano libero arbitrio, e che riconducono il comportamento

⁴¹ Ivi, p. 416.

⁴² I. Berlin, *Il senso della realtà*, in ID., *Il senso della realtà*, Milano 1996, pp. 29-84.

di uomini (ed animali) ad impulsi cerebrali su cui la volontà ha poco controllo⁴³. Ma si pensi anche a quelle tesi filosofiche che decostruiscono l'impulso naturale all'individualità (e alla proprietà) come un'indole costruita, borghese e condizionata da meccanismi di potere economico⁴⁴. Insomma, la storia della persona è costellata da varie forme di radicalismo che ne minano le fondamenta. Ora, il diritto, grammatica di sopravvivenza degli esseri umani in gruppi sempre più larghi, sovente accompagnato a qualche idea di giustizia correttiva e distributiva, non può fare a meno di alcuni postulati. Ad esempio, se si rifiutasse l'idea di una qualche forma di libertà delle azioni umane, l'idea di responsabilità – anche giuridica – collaserebbe. Perfino Hans Kelsen, il quale riconduce la responsabilità ad un atto di imputazione arbitrario (arbitrarietà testimoniata dalla circostanza che nel mondo arcaico gli uomini venivano ritenuti responsabili anche degli eventi naturali su cui non avevano alcun controllo⁴⁵), non può far a meno di notare che i «postulati della ragion pratica» riflettono «due istinti primordiali dell'essere sociale». Il primo si esprime nella «protesta contro il tormento dell'eteronomia» e sostanzialmente si identifica con la libertà. Il secondo consiste nel sentimento antieroico dell'uguaglianza⁴⁶.

Insomma, il diritto inchioda le teorie alla responsabilità ad alcuni postulati e per questo si tiene alla larga da radicalismi. Le particella *med* (da *meddix*), che secondo il linguista Emile Benveniste andrebbe annoverata fra i primi riferimenti linguistici al fenomeno giuridico, segnala proprio quella medietà che il diritto esige⁴⁷ e che poi si ritrova nella nozione di misura.

La soggettività giuridica non si limita tuttavia a limare teorie della persona che confliggono con alcuni bisogni elementari dell'essere umano – come quello di intrattenere una socialità con estranei ed il bisogno di sicurezza – ma può talvolta proporre nuove forme di personalità che nascono proprio all'interno del diritto. Spetta in questo caso alle teorie da fare da argine a nuove forme di responsabilità giuridica che recidano il rapporto con la persona. L'estensione di forme di responsabilità oggettiva,

⁴³ J. Dumit, *Is It Me or My Brain? Depression and Neuroscientific Facts*, in «Journal of Medical Humanities», 24, (2003), pp. 35–47

⁴⁴R. Albritton, *Marx's Value Theory and Subjectivity*, in R. Westra and R. Zuege (eds.), *Value and world Economy Today*, London 2003.

⁴⁵ H. Kelsen, *Società e Natura*, Torino 1953.

⁴⁶ H. Kelsen, *Essenza e valore della democrazia*, in Id. *La democrazia*, Bologna 1984, p. 38

⁴⁷ E. Benveniste, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee. Potere, diritto e religione*, vol. II, Torino 1969, p. 376.

ideali troppo ambizioni di imparzialità dell'azione pubblica, eccessiva fiducia riposta nella prevedibilità degli eventi, sono tutti elementi che dovrebbero allertare la riflessione filosofica sulla persona che fa sfondo al soggetto giuridico.

Lo sviluppo tecnologico poi apre a sfide immense. Sebbene in questa sede non ci sia spazio per un tema che si profila vasto e complicato, la natura filosofico giuridico delle macchine intelligenti e la loro eventuale imputabilità conduce a profonde e forse sconvolgenti riflessioni.

7. Conclusioni

Il concetto di persona spinge la soggettività giuridica su poli contrapposti: da un lato artificialità ed astrazione, dall'altro persona morale e identità più intima.

Il diritto, così come il soggetto giuridico, non può che essere frutto di mediazione anche fra teorie ed esigenze pratiche. Il concetto di persona ha tutte le potenzialità per fare da ponte.

Proprio per la natura di meccanismo di semplificazione e mediazione, il diritto difficilmente potrà essere appiattito su una sola teoria della personalità. Fra persona e soggetto di diritto rimarrà sempre uno scarto incolmabile. Questo scarto consente un dinamismo non solo nell'ambito del fenomeno giuridico ma anche in quello del pensiero filosofico e scientifico. Di fronte a teorie radicali della persona, quelle che negano decisamente ogni forma di libero arbitrio, il diritto può fare da contrappunto. E allo stesso modo, di fronte ad ideali troppo ambiziosi dell'umano capace di autocontrollo e di piena comprensione e capacità morali, il diritto può sollevare qualche dubbio.

Così se la dogmatica tradizionale presume la sinallagmaticità dei rapporti contrattuali e cioè il sostanziale equilibrio fra le parti, la Teoria della Vulnerabilità segnala forme di asimmetria, di disparità di potere, di sudditanza⁴⁸. Proprio perché manca la premessa fattuale, le conseguenze giuridiche che da questa dipendono devono ritenersi nulle, illegittime, inesistenti. Per fare qualche esempio: se in linea teorica una donna può chiedere di sottoporsi alla sterilizzazione per evitare di incorrere in gravidanze non desiderate, in certe condizioni, come quelle delle

⁴⁸ Sia consentito rinviare a L. Corso, *Vulnerabilità, giudizio di costituzionalità e sentimentalismo*, in «Ars Interpretandi» 2 (2018), pp. 57-76.

donne Rom che firmano il consenso in una lingua diversa dalla propria in strutture pubbliche in cui sono state sollecitate, si deve presumere che non si tratti di una manifestazione autentica di volontà e dunque riconfigurare l'ipotesi come una sterilizzazione forzata⁴⁹, magari dettata da motivi razziali ed eugenetici. Se in linea generale le parti contrattuali possono liberamente scegliere il contenuto dell'accordo sul presupposto che entrambe siano pienamente capaci di tutelare i propri interessi, tale presunzione viene meno in casi particolari, come nei rapporti di lavoro⁵⁰. Se il diritto all'anonimato del donatore di gameti è genericamente tutelato, può porsi il problema quando il figlio nato da fecondazione eterologa sia affetto da malattia genetica. Ma i casi in cui la vulnerabilità trova un riconoscimento più o meno esplicito anche nella giurisprudenza di merito sono diversissimi: dalla nullità dei contratti atipici come le rendite vitalizie stipulate in assenza di alea⁵¹ e dunque approfittando dello stato di vulnerabilità altrui, alle questioni di bioetica sul fine vita⁵², all'estensione degli obblighi di assistenza al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge, all'evoluzione in tema di danno in cui trovano accoglienza forme di danno, come quello biologico o morale, prima limitatissime, alle particolari tutele predisposte per la vittima vulnerabile⁵³.

Allo stesso però il diritto vigila per preservare quegli che anche Kelsen considera istinti primordiali alla libertà e all'eguaglianza, e dove l'antropologia non può negare gli impulsi dell'essere umano a sentirsi libero e padrone del proprio destino, a puntare il dito contro qualcuno e quindi a giudicare le azioni altrui, ma anche a trascendere la propria contingenza e a proiettarsi in un futuro lontanissimo⁵⁴.

Lo scarto mai colmabile fra persona e soggetto giuridico da un lato consente l'evoluzione dei due concetti (anche) attraverso le tre coppie di antitesi illustrate sopra, dall'altro però preserva che l'oscillazione non travalichi certi confini. L'aveva capito Kant il quale, pur elaborando un'antropologia filosofica molto ambiziosa, sapeva bene che l'essere umano in carne ed ossa è molto diverso dall'umano ideale. Ma sapeva anche se anche la libertà non ci fosse la si dovrebbe comunque presumere,

⁴⁹ V.C. v. Slovakia (application no. 18968/07).

⁵⁰ Cass. Civile, n. 18168/2013.

⁵¹ Cass. Civile, sez. II, ordinanza 20 giugno-27 ottobre 2017, n. 25624.

⁵² Tribunale Roma, 2049/2007.

⁵³ Cfr. Corte Cost. it. n. 63/2005; cfr. anche Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

⁵⁴ L. Corso, *Vulnerabilità, giudizio di costituzionalità e sentimentalismo*, cit., p. 72.

perché quello che può essere giusto in teoria, non è detto che lo sia anche per la pratica.

La dialettica fra persona e soggetto giuridico va dunque intesa come un movimento per il quale non esiste fine. Essa preserva che non ci si discosti troppo dal punto mediano delle coppie di opposti: che dunque ad un eccesso di artificialità si opponga una qualche dimensione naturale, ad un eccesso di generalità si opponga la rilevanza del contesto e che, a dispetto dell'aspetto seducente della ribalta, venga riabilitata anche una certa dose di autenticità.

Pinella Di Gregorio

La World History e lo shock del globale

SOMMARIO: Premessa – 1. Genealogia di una disciplina – 2. *Imperial Turn* – 3. World History versus Global History?

Premessa

La World History ha incontrato molta resistenza tra gli storici accademici. Due le obiezioni di fondo: la prima riguarda l'alto livello di generalizzazione di temi e ricerche che ne inficerebbe il valore euristico; la seconda attiene all'uso "pubblico" della world history che risulterebbe funzionale al processo di "globalizzazione". Senza contare che, nelle sue pratiche più divulgative, la world history sembra sempre sul punto di collassare nella teleologia.

Nella letteratura storica anglosassone il dibattito sulla World History ha rappresentato un campo di discussione assai vivace la cui cifra polemica ha dato luogo ad aggregazioni e contrasti. Gli stessi *world historians* hanno definito il proprio settore di indagine in modi alquanto differenti: transnational history, world history, global history o new global history non sono "titoli" differenti per "nominare" una medesima pratica storiografica. Essi, al contrario, denotano differenti tematizzazioni, differenti periodizzazioni e differenti dialoghi interdisciplinari.

Parafrasando Croce si potrebbe dire che tutta la storia contemporanea è storia mondiale; e, in effetti, il dibattito sulla World History dovrebbe interessare in particolar modo gli storici contemporanei alle prese con la (ri)costruzione di plausibili categorie interpretative sulle macerie ideologiche seguite alla fine della Guerra Fredda.

La Globalizzazione, grimaldello concettuale generato in contesti disciplinari diversi da quelli cui tradizionalmente attingeva la strumentazione teorica degli storici, è così entrata di prepotenza nel dibattito storiografico.

La storia, in verità, non è stata mai una pratica disciplinare "innocente", giacché essa ha avuto a che fare con rappresentazioni mentali, astrazioni intellettuali o ideologie politiche che hanno costituito lo strumentario concettuale di ogni storico in ogni epoca.

Tuttavia, quello che c'è di veramente nuovo nell'epoca attuale è la

“presa di coscienza” della globalità. La consapevolezza della compressione della dimensione spazio-temporale ha effetti immediati sul mestiere dello storico determinandone opportunità, in termini di temi di ricerca e approcci metodologici, ma anche il pericolo di rimanere schiacciati su un presente dalla cui angolazione leggere ogni passato. Un’aggregazione cubista di passati differenti chiusi nella propria dimensione regionale, sociale o di genere.

È necessario, quindi, distinguere la Globalizzazione come termine descrittivo che si riferisce a processi storici (e quindi possiamo parlare di differenti epoche globali) dal paradigma della Globalizzazione come innovativa e consapevole prospettiva di guardare al mondo da un punto di vista globale.

Di World History oggi si discute anche in Italia. Il dibattito sembra, tuttavia, ordinato per lo più su un piano descrittivo (lo stato dell’arte), su interpretazioni storico-filosofiche generali (storia delle idee) o su un carattere puramente schematico (antologie di brani estrapolati dai contesti) che poco spazio lascia all’analisi delle articolazioni interne o delle controversie metodologiche.¹

1. *Genealogia di una disciplina*

La World History ha lentamente acquisito un suo spazio tra le discipline storiche man mano che si è distanziata dalla pesante eredità culturale dell’eurocentrismo imperniata sulla classificazione delle civiltà e il perché della loro ascesa o del loro declino rispetto al “modello” occidentale.

Agli inizi del XX secolo la fiducia nel progresso “europeo” aveva iniziato a sfaldarsi. Intellettuali di diverse origini culturali cercarono nella “storia” una spiegazione alla decadenza morale e politica della civiltà occidentale indirizzata inesorabilmente verso la catastrofe della Grande Guerra. Sintesi generali come quella di Oswald Spengler o Arnold Toynbee si caratterizzarono per un approccio metastorico fondato sull’analisi dei cicli dell’ascesa e della decadenza delle civiltà.

La storia delle civiltà restò fortemente legata alla pretesa universalistica della cultura europea. Il solo fatto di mappare il mondo ordinandolo

¹ L. Di Fiore, M. Meriggi, *World History. Le nuove rotte della storia*, Editori Laterza, Roma-Bari 2011; A. Giovagnoli, *Storia e Globalizzazione*, Editori Laterza, Roma-Bari 2003.

in un caleidoscopio di civiltà, la cui posizione era determinata dalla relazione più o meno prossima con l'Europa, implicava la centralità dell'Occidente. Più che un settore disciplinare la storia delle civiltà era un genere saggistico-letterario-filosofico. Coloro che si cimentarono nell'impresa non erano storici di professione, essi, pur provenendo da esperienze culturali differenti, avevano in comune un atteggiamento "antimoderno" fortemente ambivalente nei confronti della tecnologia e opposto all'individualismo considerato come postura nichilista.

Una forte impronta moralistica che, nel secondo dopoguerra, fece della *World History* la vittima principale della professionalizzazione della storia come disciplina accademica conquistandosi la non eccelsa fama di essere un campo di studi per dilettanti della pratica storica.

Negli Stati Uniti, emersi dal conflitto come superpotenza, la *World History* divenne una materia di insegnamento nei corsi universitari per introdurre lo studio di società diverse da quella americana; oppure prese il posto della disciplina di "filosofia della storia"; o al più occupò nei manuali di storia una sorta di capitolo iniziale di "contesto".² La disciplina venne così relegata ad essere una disciplina *fast food* per corsi di studio universitari per fornire a studenti che poco o nulla sapevano della storia di altre regioni o paesi una conoscenza di base.³

Così non stupisce come ancora nel 1971 la rivista *Dedalus* pubblicasse un numero monografico sullo stato dell'arte delle discipline storiche nel quale la *World History* non era neppure menzionata.⁴

Tuttavia, nel 1962 era stato già pubblicato *The Rise of the West* che, muovendo degli studi sulle civiltà, avrebbe aperto «agli storici professionisti le porte del *global thinking*».⁵ In questo caso la *world history* piuttosto che un genere era un campo di studi all'interno della disciplina storica. Il lavoro di McNeill emancipò la tradizionale storia universale nel tentativo di integrare i popoli extra europei in una narrativa unitaria riconoscendone il contributo attivo alla storia dell'umanità; tuttavia, l'impianto strutturale restava ancorato alla narrazione totalizzante di una storia della modernità che aveva come punto di riferimento ancora una

² G. Allaardyce, *Toward World History: American Historians and the Coming of the World History Course*, in "Journal of World History", Vol. I, No.1 1990 pp. 23-76.

³ Grew, *Expanding Worlds of World History* in "The Journal of modern history", vol. 78, No. 4 (Dec 2006) pp. 878-898; p. 878.

⁴ P. Manning, *Navigating world History. Historians create a global past*, Palgrave, MacMillan New York 2003).

⁵ Meriggi, *World History*, pp. 16

volta l'Europa.

Inaspettatamente la scossa più forte all'approccio eurocentrico implicito negli studi sulle civiltà venne da un Orientalista: Marshall Hodgson. Presidente di un comitato interdisciplinare sul Pensiero Sociale dell'Università di Chicago fino alla sua morte avvenuta nel 1968, Hodgson si impegnò a fondo a reinventare le categorie interpretative della World History. Lo stesso Edward Said lo cita come esempio di studioso dell'oriente ma al di fuori della corporazione degli "orientalisti" coinvolti «...in una storia ben precisa di complicità con il potere imperiale».⁶

Dagli anni Cinquanta Hodgson lavorò ad un'opera pubblicata postuma in tre volumi dal titolo *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*⁷. A differenza della narrazione tipica dell'Orientalismo accademico, Hodgson collocava la storia della civiltà islamica nel contesto di una storia mondiale e non solo del Medio Oriente. Fin dal titolo l'intenzione di Hodgson fu quella di scrivere una storia della civiltà islamica inserita in un contesto mondiale. A differenza di studiosi come Toynbee o Spengler qui il concetto di civiltà è il frutto "storico" dell'interazione tra fattori che determinano lo sviluppo o il declino di una civiltà: ambiente, gruppi di interesse, e creatività individuale (artisti, intellettuali, politici). Il suo interesse non è quello di definire una civiltà ma l'Oikoumene afro-euroasiatica come un complesso storico-geografico. Ciò implicava di non considerare la storia islamica o altre storie (come quella cinese) dal punto di vista occidentale. Criticando la dicotomia tradizionale/moderno egli mise in discussione anche l'assunto weberiano della "razionalità" occidentale come unico modello per la modernità.

McNeill e Hodgson, pur muovendosi nell'ambito del paradigma della storia della civiltà ne rifiutarono gli aspetti essenzialisti per precisarne al contrario i contenuti materiali. Essi si proposero come alfieri di una sorta di storia comparata delle civiltà posizionando la storia dell'Occidente nel contesto mondiale.

Negli anni Settanta e Ottanta un duro colpo alla "narrazione" eurocentrica fu sferrato anche da altre scienze sociali in accesa polemica con le teorie della modernizzazione che sviluppatasi nel corso del ventennio precedente sostenevano l'ipotesi che le società nazionali dovessero crescere tutte allo stesso modo seppure con ritmi diversi. Tale impostazione era

⁶ E. W. Said, *Orientalismo. L'immagine europea dell'Oriente*, Feltrinelli, Milano, 2001, p. 339.

⁷ Marshall Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization* University of Chicago Press, Chicago, 1974. 3. Voll.

basata sul concetto di “sviluppo” e sulla ripresa della teoria degli stadi dello sviluppo dell’economista Walter Rostow.⁸

Queste teorie furono messe in discussione dai fautori della *path dependancy theory* Raul Prebisch e dagli economisti dell’University of California fino ad arrivare alla teoria del sottosviluppo di Andre Gunder Frank, per cui i paesi del terzo Mondo sarebbero stati inseriti nei flussi del mercato internazionale dell’economia-mondo capitalistico attraverso nuove forme di sfruttamento che si sarebbero risolte in uno sviluppo del sottosviluppo.⁹

La teoria della dipendenza fu la premessa per l’insorgere dell’analisi dei sistemi-mondo. Modello interpretativo messo a punto da Immanuel Wallerstein che si avvale delle principali categorie braudeliane e prima di tutte quella dell’economia mondo. Infine fu l’antropologo storico Eric Wolf a mettere in discussione la visione razionalizzante e unificatrice sottesa alla visione eurocentrica.¹⁰ Il solo atto di mappare e pensare il mondo implicava l’inclusione dei popoli in una rete di storie di potere imperiale dal quale altri mondi e altre storie erano escluse e/o subordinate.

Se il progetto di una storia universale che cercava di narrare le grandi civiltà in modo comparato era comunque basato sull’assunto non tanto implicito che solo l’Occidente rappresentasse la “modernità” e che quindi l’eccezionalismo europeo giustificasse in qualche modo il suo dominio globale, anche la teoria dei sistemi - mondo di Wallerstein hanno in qualche modo stabilito una teleologia. Arretrando la nascita del dominio europeo alla nascita del sistema capitalistico della storia moderna non hanno fatto altro che subordinare tutte le storie venute in contatto con esso all’esito finale del dominio coloniale.

Alla fine degli anni Settanta fu soprattutto la prospettiva anti “orientalista” di Edward Said a far cadere come un castello di carta la costruzione occidentale della storia mondiale come un unicum. Partendo da queste posizioni, *subaltern studies* e studi post coloniali produssero un collage di passati individuali e collettivi che non fanno sicuramente parte della narrazione totalizzante della storia mondiale.

Dall’altra parte l’abbattersi sulla cultura occidentale della prospettiva

⁸ W.W. Rostow, *The stages of economic growth: a non communist manifesto*, Cambridge U.P. New York 1960.

⁹ AG: Frank, *World Accumulation 1492-1789*, Monthly Review Press, New York London 1978; Id., *Dependent accumulation and underdevelopment*, Monthly Review Press, 1979.

¹⁰ E. R. Wolf, *Europe and the People without History*, UP California Press, Berkeley, 1982.

postmodernista legata all'analisi testuale ebbe un effetto dirompente anche sulla storiografia incrinando fortemente il consenso sulla cosiddetta linea interpretativa progressista (whig) dello sviluppo occidentale basato sull'adozione privilegiata della storia politica.¹¹ In quegli anni, infatti, visioni concorrenti di storia di genere, di storia dei gruppi afroamericani e storia delle periferie frammentarono la narrazione storica in una serie di narrazioni possibili a seconda del punto di vista del soggetto analizzante e dell'oggetto da analizzare.¹² Un'aggregazione cubista di passati differenti chiusi nella propria dimensione regionale, sociale o di genere.

Nell'ultimo decennio del XX secolo però una nuova narrativa storica iniziò a volere restituire il quadro di insieme attraverso mediante quello che potremo definire la "presa di coscienza" della globalità.

Mentre Fukuyama sanciva la "fine della storia", nel 1990 Anthony Giddens coniava la definizione di globalizzazione come approfondimento della dimensione mondiale delle connessioni sociali tra il locale e il distante.¹³ A farne le spese sembrò prima di tutto il sistema di relazioni internazionali basato sullo stato-nazione così come si era evoluto da Westfalia a Versailles.¹⁴ Sulle orme di Giddens, il dibattito nelle scienze sociali si articolava essenzialmente sull'avanzata di una globalizzazione economica che tendeva a fare impallidire i confini territoriali, oltre che politici, tra gli stati, superati dalla condizione di sovra territorialità del capitalismo globale.¹⁵ Giornalisti, opinionisti, politici promossero e accesero un dibattito pubblico sulla globalizzazione. Il termine divenne un buzzword, un lemma standardizzato con un proprio vocabolario e teorie *fast food* già pronte per il consumo mediatico.

Dalla seconda metà degli anni Novanta una tale sovraesposizione del concetto ebbe l'effetto di ridimensionarne la portata euristica all'interno

¹¹ P. Novick, *That Noble Dream: The 'Objectivity Question' and the American Historical Profession*, U.P. Cambridge, 1988

¹² Grew, *Expanding Worlds of World History* in "The Journal of modern history", vol. 78, No. 4 (Dec 2006) pp. 878-898; p. 878.

¹³ A. Giddens, *Le conseguenze della modernità. Fiducia e rischio, sicurezza e pericolo*, Il Mulino, Bologna 1994.

¹⁴ Kenichi Ohmae, *The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy*, HarperCollins Publishers Inc, 1999; S. Strange, *The Retreat of the State. The Diffusion of Power in the World economy*, U.P. Cambridge, 1996.

¹⁵ R. Gilpin, *The Challenge of Global Capitalism. The World Economy in the 21st Century*, Princeton U.P., Princeton, New Jersey, 2000. Ian Scholte, *Globalization: A Critical Introduction*, New York 2000

delle scienze sociali.¹⁶ Nel corso del dibattito era, tuttavia, emerso un disaccordo di fondo sulla natura della Globalizzazione se essa fosse una semplice estensione della modernità capitalista, un processo di lungo periodo o un fenomeno completamente nuovo.

Sollecitati da un dibattito pubblico sempre più orientato sull'attualità e correndo il rischio di rimanere schiacciati su un presente dalla cui angolazione leggere ogni passato, gli storici iniziarono ad interessarsi della questione.

2. *Imperial Turn*

La fine della guerra fredda portò in auge una nutrita letteratura su ordine e disordine globale. Il collasso dell'Unione Sovietica, l'ultimo dei grandi imperi di terra dell'ecumene euroasiatica rinnovava l'annosa questione del declino degli imperi e al contempo l'ascesa degli Usa ad unica superpotenza mondiale poneva l'altra perenne questione sulla definizione e i metodi dell'impero. Lo studio comparativo di imperi e civiltà riemerse come principale candidato per fornire una prima spiegazione alla frantumazione del sistema bipolare andato in frantumi con il collasso dell'Unione Sovietica.¹⁷

Spariti dalla cartina geografica dell'Europa, dopo la prima guerra mondiale, sopravvissuti come stati coloniali di Francia e Gran Bretagna, alla metà del xx secolo gli imperi avevano perso qualunque *appeal* rispetto alla diffusione globale del modello dello stato-nazione.¹⁸ Tra gli anni Settanta e Ottanta, alle analisi sulle forme economiche e politiche degli imperi si sostituirono gli studi sull'imperialismo o di converso sui meccanismi di ascesa e declino delle grandi potenze.¹⁹ Pochi in quegli

¹⁶ D. Archibugi, D. Held, M. Kholer (eds by) *Re-Imagining Political Community*, Stanford U.P., Stanford CA, 1998

¹⁷ P. Pomper, *The History and Theory of Empires*, in "History and Theory, Vol. 44, No. 4. Theme Issue 44: Theorizing Empire (Dec. 2005) pp. 1-27.

¹⁸ J. Strachey, *The End of Empire*, Praeger, New York 1959; R. Emerson, *From Empire to Nation*, Beacon, Boston 1960; S. N. Eisenstadt, *The Political System of Empires*, Free Press, Glencoe 1963; C.M. Cipolla (ed by), *The Economic Decline of Empires*, Methen, London 1970.

¹⁹ Samir Amin, *Imperialism and Unequal Development*, Monthly Review Press, New York 1977; D., Fieldhouse, *Colonial Empires: A Comparative Survey from the Eighteenth Century*, MacMillan, London 1966; P. Kennedy, *The Rise and Decline of Great Powers*, Vintage New York 1987;

anni gli studiosi che si misurarono con l'impero come sistema politico.²⁰ Soltanto alla fine del secolo il tema, come si è detto, tornò nuovamente al centro dell'agenda della ricerca nelle scienze sociali.²¹

Sebbene gli storici avessero una lunga tradizione di studio sugli imperi del passato più lontano, gli scienziati sociali avevano dedicato al fenomeno una scarsa attenzione fino agli anni Cinquanta e Sessanta quando gli imperi europei in Africa e Asia avevano cessato di esistere. Dopo la caduta del Muro l'interesse si moltiplicò producendo una notevole messe di libri che utilizzarono il concetto di impero come un pass par tout concettuale per comprendere la politica mondiale.

È interessante notare come storici o politologi si muovessero lungo una agenda ricerca simile. Alexander J. Motyl, di origine ucraine, politologo con background storico, professore alla Columbia University²² e Dominic Lieven, di origine russe, storico della *London School of Economics*, pubblicarono a distanza di un anno due volumi nei quali proponevano un insieme alquanto simile di questioni. Che cosa è un impero? Poteva un singolo potere centrale riemergere dal crollo dell'Unione Sovietica o piuttosto sarebbero sorti intrecci multipli di autorità? L'analisi comparata di differenti modelli storici avrebbe potuto aiutare a ridefinire il ruolo dell'ordinamento imperiale come agente della globalizzazione?

Il politologo americano elaborava una teoria focalizzata su una decisiva caratteristica strutturale degli imperi incentrata sulle «*relazioni centro-periferia [che] ricordano una ruota incompleta, con un mozzo e dei raggi, ma senza il cerchio. L'aspetto più eclatante di questa struttura non è il mozzo né i raggi, che ci aspettiamo di trovare in quasi tutti i sistemi politici, ma l'assenza del cerchio (cioè) di relazioni politiche ed economiche tra le unità periferiche definite indipendentemente dalla relazione con il centro*». ²³

Alla fine, questa stessa struttura diventa vulnerabile se pressata da fattori esogeni determinandone la progressiva perdita di territori (impero

²⁰ M.W. Doyle, *Empires*, Cornell University Press, Ithaca 1986

²¹ In una prima fase la maggior parte dell'analisi fu concentrata sulla fine dell'impero sovietico vedi K. Dawisha, B. Parrott (eds by), *The End of Empire?* Sharpe, Armonk 1997; K., Barkey, M., von Hagen (eds by), *After Empire: Multiethnic Societies And Nation-building: The Soviet Union And The Russian, Ottoman, and Habsburg Empires*, Westview, Boulder 1997.

²² A. J Motyl, *Imperial Ends. The Decay, Collapse and Revival of Empires*, Columbia University Press, New York 2001.

²³ A.J. Motyl, *Why Empires Reemerge: Imperial Collapse and Imperial Revival in Comparative Perspective*, in "Comparative Politics", Vol. 31, No. 2 (Jan.,1999) pp. 127-145; p.120.

ottomano) o addirittura il collasso (Urss). Sebbene il volume si attardi su teorie e grafici che immobilizzano la linea interpretativa in uno schema troppo deterministico, le conclusioni finali sulla idea di impero come conglomerato geopolitico di centri e periferie con contiguità territoriale è assai interessante. Alla luce di tale impostazione egli, infatti, prefigurava la possibile riaggregazione imperiale (*reimperialization*) dei territori dell'ex Unione Sovietica attorno al ruolo centrale della Russia ma escludeva per la stessa ragione la creazione di un impero americano. Gli Stati Uniti non potrebbero mai essere un impero quanto piuttosto un governo egemonico.

Dominic Lieven storico affermato della Russia imperiale avviava, negli stessi anni, uno studio comparato tra la storia e la struttura dell'impero russo sia nella sua forma zarista che in quella sovietica con altre tipologie di imperi in particolare con quello britannico, asburgico e ottomano. L'impressionante mole di racconti e letture non riusciva a nascondere però due difetti che gli storici comparatisti non tardarono ad evidenziare: l'arbitrarietà della scelta temporale (l'arco di tempo 1450-1990) e la differente tipologia degli stessi imperi oggetti dello studio (imperi marittimi, terrestri e coloniali). A differenza di Motyl, poi, Lieven si limitava a definire il concetto di impero come un «ordinamento politico di vaste dimensioni abitato da popolazioni differenti». Nell'analisi specifica, tuttavia, emergeva ancora una volta l'importanza della dimensione geografica dell'impero russo posto a metà tra Oriente e Occidente che ne segnava l'evoluzione delle istituzioni imperiali e i tratti culturali.

Nel dibattito pubblico le posizioni si dividevano in due opposte fazioni: da un lato coloro che assumevano come il concetto di impero fosse un riferimento ad una reale distribuzione del potere in quel momento storico concentrata su un'unica potenza: gli Stati Uniti d'America; dall'altra, coloro che ritenevano come il concetto di impero non fosse altro che una metafora, seppure seducente, focalizzando, al contrario, l'attenzione sulla frammentazione del potere internazionale. Per questa corrente di studi nessuna potenza o coalizione di potenze, all'alba del nuovo millennio, né gli Stati Uniti, né la Russia e neppure la Cina o l'Unione Europea avrebbe potuto avvicinarsi, o fare le veci, della forma politica che viene derubricata con il termine impero.²⁴

In questa fase, il concetto mutò, però, la sua valenza valoriale; perse il suo significato negativo, che rimase associato al concetto di imperialismo, assumendone uno positivo come antidoto alle degenerazioni sciovinistiche dello stato-nazione.

²⁴ J. N. Rosenau, *Illusions of Power and Empire*, in "History and Theory", Issue 44, (December 2005), pp. 73-87, p. 74-75.

In special modo, gli imperi dell'età moderna vennero esaltati per la loro flessibilità e tolleranza contrapposta ai tentativi, spesso violenti, verso la nazionalizzazione delle masse dello stato moderno. Un mondo idealizzato fluido contrapposto alla natura oppressiva dello stato-nazione moderno. Grandi civiltà come gli imperi cinese, romano, russo o britannico vennero assurti ad esempi paradigmatici di potere militare e politico o per estensione e innovazione artistica o tecnologica.

Una profusione di studi quasi impossibile da maneggiare (almeno tanto quella sulla globalizzazione), con una importante novità di fondo: l'esplicita equiparazione dell'ordinamento imperiale come agente della globalizzazione.

3. World History versus Global History?

La Globalizzazione, grimaldello concettuale generato in contesti disciplinari diversi da quelli cui tradizionalmente attingeva la strumentazione teorica degli storici, entrò di prepotenza nel dibattito storiografico.

La consapevolezza della compressione della dimensione spazio-temporale insita nel concetto di Globalizzazione ebbe effetti immediati sul mestiere dello storico in generale e sulla World History in particolare, determinando una riallocazione di temi di ricerca e di approcci metodologici. Fu necessario, quindi, distinguere la Globalizzazione come termine descrittivo che si riferisce a processi storici (e quindi possiamo parlare di differenti epoche globali) dal paradigma della Globalizzazione come innovativa e consapevole prospettiva di guardare al mondo da un punto di vista globale.

Se Francis Fukuyama nel 1990 aveva decretato la fine della storia, per quanto riguarda la geografia l'altra grande disciplina nata nell'Ottocento non vi era stato neppure la necessità di una tale dichiarazione. Nel XIX secolo la modernità era rappresentata come un processo caratterizzato dalla subordinazione dello spazio al tempo. La società industriale europea si era proposta come modello che non solo stabiliva le regole ma anche le fasi dello sviluppo in uno schema lineare di ascesa dall'arretratezza alla civiltà. All'interno di questa narrazione teleologica possiamo collocare non solo i grandi filosofi come Hegel e Marx ma anche il darwinismo sociale di Herbert Spencer. Da parte sua, la cultura orientalista si era messa al servizio del progetto imperialistico innervando le strutture

dell'amministrazione coloniale. I geografi si erano impegnati a disegnare confini a mappare regioni via via che esse ricadevano sotto il dominio europeo. L'espansione europeo/occidentale negava dunque valore agli spazi considerati contenitori vuoti riempiendoli con il proprio modello statale/nazionale. La geografia, e in particolare la geografia politica, godeva quindi di una cattiva reputazione come disciplina al servizio del potere, la cui prevalente dimensione pratica ne inficiava la validità euristica.²⁵

Dobbiamo aspettare gli studi di Henri Lefebvre²⁶ e soprattutto i lavori di Foucault per ritrovare al centro dell'analisi sociale lo spazio come strumento essenziale alla comprensione del funzionamento del capitalismo.²⁷

Sulla scia del pensiero foucaultiano, il geografo David Harvey coniò la fortunata metafora della «compressione spazio-temporale» che dagli anni Settanta caratterizza la società post-moderna, altra famosa locuzione inventata da Liotard.²⁸ Harvey, quindi, indagava la trasformazione dei processi economici che dagli anni Settanta coinvolgono la realtà occidentale utilizzando gli strumenti dell'analisi marxista per riflettere sul passaggio dal modello di produzione fordista alla accumulazione flessibile fino alla finanziarizzazione del capitalismo.²⁹ La logica di fondo però, resta immutata: ecco perché non si può parlare di nuova epoca, né di cambio di paradigma.

La persistente necessità di «annientare lo spazio con il tempo» è quindi fondamentale per il funzionamento e la sopravvivenza del capitalismo. L'approccio storico dovrebbe basarsi su un'analisi triangolare di tempo spazio e struttura sociale ciascuna nel suo contesto.³⁰ La svolta spaziale comporta la fine dello storicismo che aveva privilegiato il tempo sullo spazio e la riaffermazione dello spazio nella teoria sociale nel senso definito

²⁵ Vedi il mio P. Di Gregorio, *Ripensare la Geopolitica. Storia, metodi, prospettive*, in L. Scalisi, C. Hernando Sanchez (a cura di) *Fra le mura della modernità: le rappresentazioni del limite dal Cinquecento ad oggi*, Viella, Roma 2019, pp. 95-215.

²⁶ Per Lefebvre lo spazio non doveva essere inteso solo come un oggetto concreto ma anche nella sua dimensione relazionale. Vedi Id., *La produzione dello spazio*, Pgreco, Milano 2018.

²⁷ M. Foucault, *L'ordine del discorso e altri interventi*, Einaudi Torino, 2004.

²⁸ J.F. Liotard, *La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere*, Feltrinelli, Milano 1979.

²⁹ D. Harvey, *La crisi della modernità*, Il Saggiatore, Milano 2015.

³⁰ Vedi il mio P. Di Gregorio, *La comparazione storica di fronte allo 'Spatial Turn': dilemmi e virtù di un metodo*, *Mediterranea - ricerche storiche* - Anno XX - Agosto 2023, n.58, pp.35-54.

da Kant che riteneva le due dimensioni di uguale significato.

Alla fine del XX secolo quindi il rinnovato interesse per la dimensione spaziale sviluppatesi in seguito ai processi di globalizzazione determinò un cambiamento di prospettiva euristica della storia meno meccanicistica e post-modernista. Gli studiosi iniziarono a considerare lo spazio non come oggettivamente dato ma come spazio prodotto dalle interazioni e connessioni che lo determinano come tale richiamando l'attenzione sul suo ruolo nella costruzione e trasformazione della vita sociale e sulla sua natura carica di potere. Manuel Castells, autore di una monumentale opera fornisce una lettura dicotomica dello spazio tra virtuale e reale.³¹ Mentre i popoli vivono in luoghi specifici, il potere postmoderno si manifesta nelle connessioni tra i luoghi tramite flussi reali (dirigenti d'azienda che fanno la spola tra le città globali e virtuali (le reti di internet) il che produce complesse geografie di conoscenze invisibili a quasi tutti i cittadini comuni. Da parte sua, Antony Giddens ha invece sostenuto la centralità dello spazio come punto di congiunzione tra agency e struttura o in termini meno sofisticati tra globale e locale (glocal).³² Da queste riflessioni derivarono una serie di rappresentazioni destinate a un grande successo quali la deteriorizzazione della vita sociale, la contrapposizione tra virtuale e reale, la predominanza della società reticolare.

Cosa è, dunque, per gli storici la globalizzazione come tema di ricerca? A tal proposito nella sua esemplare lucidità e semplicità, vorrei citare la riflessione del grande storico britannico C. A. Bayly che la definiva «una progressiva estensione nella scala dei processi sociali da un ambito locale o regionale a un ambito mondiale»³³ rimandando ad una dimensione dialettica tra spazio e connessione transnazionale come un ulteriore campo di indagine dove la comparazione storica avrebbe potuto esercitare le sue potenzialità.

³¹ M. Castells, *Comunicazione e potere*, Università Bocconi, Milano 2009.

³² A. Giddens, *The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration*. University of California Press, Berkeley, 1984

³³ C.H. Bayly, «Achaic» and «modern» globalization in the Eurasian and African arena 1750-1850, in A.G. Hopkins(ed), *Globalization in world History*, WW Norton, London 2002 pp. 43-73; pp-48-49

Vittoria Grasso

Il divenire Stato dal costituente al costituito

ABSTRACT: The paper is based on examining the complex relation between the constituent power and the constitutive - established power. It does so exploring various theories and concepts provided by political philosophy and history of political thought. The diversification dives into the transcendent or immanent nature of constituent power, with references to Negri, Jellinek and Kelsen. The text tries to analyze Spinoza's and Hume's views on democracy by comparing their views to the main purview of the dichotomy constituent - constitutive. It also addresses Rawls's ideas on political justice and the rights of peoples, considering the relationship between constituent power and time, State and resistance.

KEYWORDS: democracy, revolution, power.

La questione del potere costituito e costituente rientra in una dicotomia che potrebbe sostanziarsi e concretizzarsi nella differenziazione tra ruolo dello Stato come potere ed istituzione-costituita e ciò che da questo si distacca, dunque, resiste alla considerazione stessa di Stato come istituzione del potere sovrano; ciò che è importante sottolineare rispetto alla concezione comune del termine è la presenza della soggettività resistente al potere, quindi nel "divenire rivoluzionario". Per potere costituente si intende la fonte più alta, onnipotente ed espansiva che produce le norme costituzionali di ogni ordinamento giuridico, così come è il soggetto di questa stessa produzione, un'attività altrettanto onnipotente ed espansiva. È nel potere costituente che si ritrova, entro un certo limite, il concetto stesso di politica, poiché tende verso la rassomiglianza alla società democratica, seppur con determinate riserve.

Prima di poter effettivamente costruire un legame tra Stato-despota e rivoluzionario è necessario comprendere quello che si intende con il potere costituente e quello costituito.

L'assonanza che si percepisce tra costituente e costituzionalizzazione risulta essere in qualche modo fuorviante, in quanto il potere costituente resiste proprio alla costituzionalizzazione come atto. Similmente, dunque, anche la democrazia resiste alla propria tendenza a costituzionalizzarsi.

Questa bipartizione tra democrazia e costituente sta nel fatto che, in senso puro, per democrazia si intende la teoria del governo assoluto,

contrariamente al costituzionalismo dove risiede la teoria del governo limitato. È quindi polarizzante come la democrazia richiede, nella pratica, illimitatezza: si tratta di una condizione che non può essere garantita dalla fattuale gerarchizzazione e finitezza del costituzionalismo. È quindi necessario indagare la definizione di potere costituente nello spazio e quindi la crisi caratterizzante che si produce con la sua relazione inevitabile con la democrazia.

Il concetto di potere costituente viaggia su dimensioni di radicalità del suo fondamento che coesistono nell'estensione dei suoi effetti. Si scontrano democrazia e sovranità nel senso più ampio di politica e Stato, ciò che è e ciò che in potenza sarebbe, quindi, tra potenza e potere nella situazione di crisi in cui si trova nella sua relazione con la democrazia.

Nella filosofia, come in molti altri ambiti accademici, è sorto il problema di ricercare gli elementi propri della democrazia e, in tal senso, comprendere anche ciò che impedisce la realizzazione stessa di una realtà democratica. Gli studi hanno considerato specificamente fattori endogeni ed esogeni alle società, variabili culturali e volontà specifiche dei soggetti interessati, quindi, è di fondamentale importanza la teoria kantiana per indagare la questione. Secondo il filosofo vi sono dei criteri discriminanti affinché diverse tipologie e modalità di regime si instaurino e dunque, come potremmo anacronisticamente riconoscere, formarsi la fonte del potere costituente. Kant sostiene infatti che l'uomo, diversamente dagli altri esseri viventi che si organizzano in branchi e mandrie, non sia destinato a fare parte di un gregge, ma se si vuole sostenere l'accostamento al mondo animale, è più facile che la sua costruzione sociale sia più simile a quella di un alveare¹. Questo, infatti, corrisponde al referente simbolico della società civile di cui l'essere umano deve essere membro per necessità. Proprio in merito a questo accostamento, Kant afferma che la società civile debba avere al suo interno un rapporto equilibrato tra legge e libertà². Questi due elementi costituiscono i due poli attorno ai quali ruota la legislazione civile. Tale condizione non potrebbe esaudirsi se dovesse mancare l'elemento considerato come *medius terminus*, «il concetto fondamentalmente medio», che altro non è se non il potere.

È in questa specifica ottica che vanno inquadrare le quattro possibili situazioni, le quali possono dunque scaturire dal rapporto tra potere, libertà

¹ I. Kant, *Antropologia dal punto di vista pragmatico* (1798) in *Scritti Morali*, a cura di P. Chiodi, Torino 1995 (rist).

² I. Kant, *La falsa sottigliezza delle figure sillogistiche*, (1762), a cura di S. Marcucci, Pisa-Roma 2001.

e legge. Se si considerano questi fattori si possono delineare sommariamente le condizioni che nascono dalla coesistenza dei diversi elementi.

Ad ogni condizione a cui è posto l'uomo e rispetto al suo rapporto con i tre elementi costitutivi dell'equilibrio, come sostenuto da Kant, si ha un risultato diverso. Il caso 1 prevede una coesistenza di legge e libertà, per questo motivo si ha la condizione di anarchia, dove si considera che «*Nella sintesi tra libertà individuale e collettiva dell'anarchismo, il mondo è uno spazio d'esodo per la propaganda anarchica*»³, dunque una duplice concezione della libertà tra singolo e collettività entro uno spazio in cui la libertà regge come elemento principale. Il caso 2 coniuga legge e potere, senza libertà, rappresentando il dispotismo. Il caso 3 prevede che senza potere o legge vi sia solo barbarie. Il caso 4, l'unico in cui sono compresi tutti e tre gli elementi, è il caso che Kant definisce repubblica, considerando questa una democrazia rappresentativa, prevede la massima espressione di una gerarchizzazione del potere e, entro un certo limite, la subordinazione dell'uomo alla legge, quindi una limitatezza spiegata nel potere costituente. Nell'ultimo caso studiato da Kant si scorge non tanto quindi una repubblica, quanto più la forma di stato civile tout court, unica formula che possa garantire la possibilità di una costituzione civile. È da notare come per Kant, ma anche per altri illustri studiosi, possono ben coesistere i presupposti per la realizzazione di diversi regimi, ma d'altra parte non si può dar seguito ad una quinta ipotesi. La quinta ipotesi, cioè la sussistenza di libertà e potere senza la legge, per Kant non esiste. Non possono convivere insieme i due elementi escludendo la legge, poiché in esse risiede ed è addirittura concepita come misura della libertà.

D'altro canto, Deleuze insiste su come la legge non possa, da sola, essere fonte di obbligazione, perché l'obbligazione della legge presuppone un'utilità che appartiene all'istituzione. Essa, l'istituzione, non si definisce in una limitazione come la legge, bensì:

«un modello di azioni di una vera e propria impresa, un sistema artificiale di mezzi positivi, un'invenzione positiva di mezzi indiretti»⁴.

Ciò che la legge limita nell'istituzione è il nesso creato tra bisogno e istituzione, non proprio quindi del diritto e della legge. L'utilità consiste

³ S. Mazzone, *Seta e Anarchia, Teoria e prassi degli anarchici italiani a Paterson*, Catanzaro 2018, p. 19.

⁴ G. Deleuze, *Empirismo e soggettività. Saggio sulla natura umana secondo Hume*, Bologna 1981, p. 35-6.

in questo rapporto nel senso che l'istituzione è una regola generale creata dall'immaginazione, ovvero dalla tendenza riflessa e non dall'istinto⁵.

Onde si rendesse necessario specificare l'importanza della legge non solo presso il pensiero kantiano, il giurista francese Jean Bodin aveva già fatto di questa un baluardo indispensabile nella costruzione dello Stato. «È solo per mezzo della legge che viviamo e possiamo vivere in pace»⁶. Questa frase non deve però trarre in inganno, in quanto Bodin non vedeva nello Stato nulla se non l'immagine del principe, una figura accentrata e, sostanzialmente, detentore di un potere assoluto. Jean Bodin basa le sue teorie sulle ricerche storiche comparative per affrontare il problema della fondazione della sovranità e dello Stato. Si pone in opposizione all'utopismo di Thomas More; questi, influenzato dalla concezione di Repubblica di Platone, considera lo Stato puramente ideale e astratto, spazio in cui vengono introdotti ideali di comunanza dei beni, di uguaglianza tra uomini e donne e del valore supremo della saggezza nel governo⁷. Dalle critiche di Bodin non viene risparmiato neanche Machiavelli, del quale critica il realismo, definito come «in gran voga fra i parassiti dei tiranni». Lo Stato è ritenuto «il governo giusto che si esercita con potere sovrano su diverse famiglie e su tutto ciò che hanno in comune fra loro». Tale «sovranità», che è potere «assoluto» e «perpetuo» dello Stato, consiste nello stabilire le leggi e il governo, ai quali i sudditi sono sottoposti. La sovranità ha come limiti, da un punto di vista costitutivo, il diritto divino e il diritto naturale, lo *ius divinum* e *ius naturale*, mentre da un punto di vista operativo si instaurano i contratti stipulati con i cittadini o con gli altri Stati per limitare la sovranità stessa. Per far ciò si considerano i termini *politiques* e *police*. Per definire il termine *police* ci rifacciamo all'uso che veniva fatto di questo termine francese nell'Europa del Cinquecento; con questo si «intendeva cogliere precipuamente l'aspetto statale istituzionale della politica, cioè l'insieme degli interventi di regolamentazione e di ordine demandanti all'apparato di governo del principe sovrano [...] da qui la legittimità nel definire quell'età come «assolutismo»⁸.

In merito alla definizione che si è voluto dare al termine tanto in voga quanto complesso di *police*, bisogna anche comprendere in che termini

⁵ S. Mazzone, *Tempo e potere. Tragitti di democrazia costituente*, Milano 2004, p. 43.

⁶ J. Bodin, *I sei libri dello Stato*, 1997.

⁷ T. More, *Utopia – La Repubblica ritrovata nel governo dell'Isola Utopia*, 1516.

⁸ P. Schiera, *Da un assolutismo all'altro* in *La politica e gli Stati – problemi e figure del pensiero Occidentale*, a cura di R. Gherardi, Milano 2021, p. 79.

e quando si possa poi parlare di *police* ben attuata. Si considera infatti una buona *police* un'attività di intervento, sia esso attivo, preventivo o repressivo e comunque organizzato che provenga dal principe e dal suo apparato di potere, in cui costituisce lo Stato come organizzazione del potere sufficientemente unitaria e accentrata. Lo Stato è l'apparato che, secondo quest'ottica, definisce il concetto di normalizzazione della vita associata. Questa concezione fa dello Stato l'istituzione suprema e sovrana. L'individuo, il cittadino, esercita sì una sua politicità che resta in qualche modo garantita, ma ciò avviene nell'ambito della pratica di accettazione della propria soggezione al monopolio del potere legittimo detenuto dal sovrano, il titolare dello Stato. Il singolo cittadino, un termine *ante tempus* che non appartiene chiaramente al contesto europeo del Cinquecento, delega quindi il suo potere individuale all'istanza politica suprema⁹.

In questo contesto si riconosce all'uomo, inteso come persona nel sistema regolato da uno Stato, la definizione di *animale politico*. Questa condizione non si esaurisce esclusivamente entro la formula definita da Aristotele. Lo stesso Bodin fa dell'individuo inserito in una società, di qualsiasi sistema, orientamento ed organizzazione politica essa sia, un animale politico. In ragione a questa particolare concezione, non si può che spiegare come esso espliciti la sua potenzialità, sia questa di vari tipi – economica, culturale, civile – nella sfera sociale, per cui a sua volta si arricchisce di dettagliate, meticolose e minuziose particolari articolazioni, utili a convogliare nel modo più efficace e proficuo gli impulsi che derivano dai diritti considerati innati dell'individuo che nella società risiedono e costituiscono il reale fondamento teorico e storico. Si tratterebbe quindi di diritti e doveri che l'individuo ha in potenza rispetto al contesto. Questa realtà si scontra in parte, come è logico che sia, con la caratterizzazione che si è fatta fino a questo momento dello Stato assoluto, accentratore, superumano, mostruoso e leviatanico, in cui dimora il potere nella sua forma assoluta e costituzionale. La libera iniziativa strettamente legata all'uomo-animale politico non può coesistere con le tirannie che la storia ci ha insegnato a conoscere, individuare e, in certa misura, quasi accondiscendere¹⁰.

Avendo considerato la tipicità del dispotismo, non è difficile immaginare come il simbolo stesso della condizione di tirannia e quindi potere assoluto che trova la sua *emancipazione* nel sovrano assoluto così come nel potere costituente entro la sua difficile definizione di limitato

⁹ Ivi, p. 81.

¹⁰ Ivi, p. 84.

e contemporaneamente totalizzante potere, sia stata plasmata nel tempo. In merito a ciò, vi è una lunga lista di esempi che hanno arricchito la descrizione e le fattezze del tipo dispotico a cui si può attingere per meglio delineare tale immagine.

Uno dei principali pensatori del XVII secolo, Thomas Hobbes, nell'aprile 1651 pubblica uno dei libri che avrebbero ispirato filosofi e politologi per tutti gli anni e secoli a venire. Il *Leviatano* è stato già citato per spiegare come altri autori l'abbiano plasmato a loro piacere per sostenere le loro tesi. Il *Leviatano* come figura e simbolo resta, comunque, uno tra i principali emblemi del dispotismo e del potere che si rimette nelle mani dello Stato, in cui i cittadini si auto limitano come potrebbe accadere con la costituzione nel senso contemporaneo che abbiamo di questa. La filosofia hobbesiana si caratterizza per la sua spiccata attenzione proprio alla politica, per cui analizza il giusnaturalismo e distingue, in funzione anche e soprattutto della sua opera sul *Leviatano*, lo stato di natura e lo stato civile, che quindi si distanzia dall'ambito a cui Bodin aveva preferito dare priorità, ossia la legge divina.

Infatti, secondo la filosofia moderna, l'individuo con la creazione dello Stato come istituzione e concetto esemplifica la dimensione della pluralità che aveva terrorizzato Aristotele. Le leggi dello Stato e quindi degli uomini sono anche leggi umane: queste vivono in un rapporto simbiotico con la libertà che, come è stato chiarito dallo stesso Kant, risulta essere l'elemento che può, in un certo senso, essere sacrificato al fine di avere la costituzione di un potere reale, prescindendo dal regime di appartenenza.

Hobbes fa dell'assolutismo e della dittatura i suoi due principali temi di riferimento. In ambito strettamente politico dimostra una spiccata attenzione rispetto alla corrente del giusnaturalismo, lo *ius naturale* che condivide con Bodin. Il nesso è da ritrovarsi nel fatto che secondo la corrente alla nascita tutti gli individui nascono con gli stessi diritti, una condizione che muta solo in virtù della crescita e della posizione nella società, in cui infatti il mantenimento dei diritti cambia.

L'origine e la fondazione della corrente giusnaturalista viene legata a Ugo Grozio, la cui concezione prevede che i diritti vengano mantenuti nel tempo come nella loro condizione originaria¹¹. Hobbes risponde a questa visione con *Il Leviatano*¹².

¹¹ G. Ambrosetti, *I presupposti teologici e speculativi della concezione giuridica di Grozio*, Bologna 1955.

¹² N. Bobbio, *Hobbes e il Giusnaturalismo*, Rivista critica di Storia della Filosofia, vol. 17, no. 4, 1962, pp. 470-85, JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/44021577> .

Hobbes rievoca nel personaggio del Leviatano una figura biblica che all'interno del libro di Giobbe rappresenta un potente nemico, definito anche demone del peccato mortale, colui che incapsula il mondo materiale. Viene descritto con fattezze mostruose e rettili, tra il drago e il serpente¹³, ma per Hobbes il suo aspetto non ha rilevanza. Egli infatti vede nel Leviatano una rappresentazione simbolica dello Stato e quindi del potere costituente. Con esso si delinea l'immagine di un grande corpo le cui membra sono i singoli cittadini. L'immagine che si ha della copertina del libro di Hobbes e dello stesso mostro è molto comune e in essa si può notare come il Leviatano contenga nei pezzi del suo vestito altrettanti cittadini-sudditi. L'opera di Hobbes si colloca in un periodo chiave della storia dell'uomo, a ridosso dei trattati di Westfalia, con cui si chiude un'epoca di guerre civili invocate per questioni religiose e si apre l'era detta appunto westfaliana, cioè quella della statualizzazione della politica e del nuovo protagonismo storico dell'originale concezione dello Stato¹⁴. Per Hobbes lo Stato costituisce la somma delle singole libertà individuali cedute allo stesso Stato in cambio di protezione. È qui che si ritrova la visione di assolutismo propria di Bodin¹⁵. In merito al contesto storico in cui è stato scritto e pubblicato il libro, non deve sorprendere che Hobbes considerasse il mondo come terra popolata da selvaggi brutali ed egoisti impegnati in una lotta le cui parti erano indefinite, poiché si trattava di lotte e guerre civili di tutti-contro-tutti. Secondo Hobbes quello era, nella sua specificità, l'emblema più puro di Stato di natura. Per tale ragione nel suo *De cive (Elementa Philophica De Cive)* definisce gli uomini come «*Homo homini Lupus*»¹⁶. In quest'ottica si può notare come, secondo l'autore, l'uomo è spinto dall'impulso di perseguire il bene personale. L'uomo combatte contro l'altro essere umano allo scopo di sopravvivere, mosso da egoismo. La soluzione al mantenimento dello Stato di natura è, secondo Hobbes, un patto che vede nei due contraenti gli uomini ed un singolo uomo. Costui è chiamato ad ergersi al ruolo di capo, deve dominare e allo stesso tempo rappresentare i cittadini che in cambio di protezione riconoscono la sua potenza rispetto al loro ruolo di individui

¹³ J. E. Cirlot, *A dictionary of symbols*, seconda edizione, 1971, p. 186.

¹⁴ C. Galli, *All'insegna del Leviatano. Potenza e destino del progetto politico moderno in Leviatano*, T. Hobbes, 2011, p. 1.

¹⁵ P. Schiera, *Da un assolutismo all'altro* in *La politica e gli Stati – problemi e figure del pensiero Occidentale*, cit., p. 80.

¹⁶ T. Hobbes, *Elementa Philophica De Cive*, 1642, p. Epistola 2.

soggetti al suo potere¹⁷.

«Una moltitudine di uomini diventa una persona, quando è rappresentata da un uomo o da una persona, per modo che diventi tale con il consenso di ciascun particolare componente della moltitudine. Infatti è l'unità del rappresentante, non l'unità del rappresentato che fa una la persona, ed il rappresentante che sostiene la parte della persona e di una persona soltanto; l'unità in una moltitudine non può intendersi in altro modo»¹⁸.

Il Leviatano è appunto il sovrano assoluto, colui che impone la legge ed il giudizio, rappresentando sia il *mostro* che lo Stato, ciò che i cittadini devono temere e rispettare. In questo modo nasce, nella visione politica di Hobbes, la civiltà. Si potrebbe quindi sintetizzare che la civiltà nasca a scapito della libertà individuale, la libertà che è riconosciuta all'animale politico. È proprio la libertà individuale che va sacrificata e d'altra parte erigere un capo-sovrano assoluto è ciò che si rende necessario, quindi è *obbligatorio* per Hobbes costruire uno Stato assoluto. Il cittadino, in una realtà assolutista, diventa chiaramente suddito, senza possibilità di interferire con le decisioni del sovrano o tanto meno ribellarsi. Dunque, si garantisce tutto ciò che è proprio di un regime totalitario assoluto *convenzionale*. La potestà è indissolubilmente assoluta, come già spiegato e rielaborato da Jean Bodin. I suoi (del Leviatano) comandi riecheggiano di irresistibilità e questo deriva dal fatto che è l'unico legittimato ad utilizzare la forza e la violenza, ossia la "spada", nel caso in cui si rendesse necessario reprimere ogni comportamento che il suo inappellabile e indiscutibile giudizio valuti ingiusto: «I patti senza la spada sono solo parole e non hanno la forza di assicurare affatto un uomo»¹⁹. Viene così negata alla radice la possibilità di qualsiasi forma di diritto di resistenza.

In un certo senso è quindi qui che ritorna la forma pura che Antonio Negri dà alla concezione di potere costituente²⁰.

Alla questione della definizione del potere costituente in una prospettiva di scienza giuridica, Negri afferma come il potere costituente sia «la fonte di produzione delle norme costituzionali, ovvero il potere di fare una costituzione e quindi di dettare le norme fondamentali che organizzano i poteri dello Stato; in altri termini, il potere di istaurare

¹⁷ M. Piccinini, *Potere comune e rappresentanza in Thomas Hobbes*, in *Il potere. Per la storia della filosofia politica moderna*, a cura di G. Duso, Roma 1999.

¹⁸ T. Hobbes, *Leviatano*, p. 159.

¹⁹ Ivi, p.164.

²⁰ A. Negri, *Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno*, Roma 2002.

un nuovo ordinamento giuridico e cioè di regolare i rapporti giuridici nel seno di una nuova comunità»²¹. «Il potere costituente è un atto imperativo della nazione che sorge dal nulla ed organizza la gerarchia dei poteri»²². È qui che nasce un paradosso estremo e tendenzialmente insostenibile. Assistiamo qui al sorgere di un potere che si costituisce dal nulla e organizza al contempo il diritto nella sua interezza. È quindi l'estremizzazione del paradosso che proprio per la sua assurdità risulta difficilmente decifrabile.

Da una parte è plausibile affermare come il potere costituente sia onnipotente, ma non si può escludere che esso dovrà tuttavia essere temporalmente limitato, dunque, necessita di esser definito e di affidargli una valenza che riguardi un potere straordinario. Il tempo che è proprio del potere costituente è un tempo dotato di una certa e sicuramente formidabile capacità di accelerazione, perché il tempo dell'evento e della generalizzazione della singolarità deve essere e non può non essere chiuso, trattenuto, ridotto nelle categorie giuridiche, ristretto nella routine amministrativa. Un esempio evidente di quanto sia stato fondamentale contestualizzare e situare nel tempo il potere costituente è il caso della Rivoluzione Francese. L'imperativo era quello di trasformare il potere costituente in potere straordinario, concentrato esclusivamente per l'evento che ne richiedeva la formazione. Il potere costituente come potere onnipotente è infatti la rivoluzione stessa. Fu infatti Napoleone colui il quale affermò che il potere costituente fosse finito, risultando non essere altro che un puro non senso logico. Ma il potere costituente non è solo onnipotente, esso è anche espansivo, la sua illimitatezza è tanto temporale quanto spaziale. Da un punto di vista meramente oggettivo il potere costituente deve quindi ridursi in una norma di produzione del diritto, in cui si nota un deciso armamentario giuridico che copre e snatura il potere costituente. Diversamente, considerando un punto di vista di diritto soggettivo, il fattore *crisi* si accentua ed evidenzia maggiormente. Così si affrontano due fasi: lo snaturamento oggettivo e l'essere soggettivamente disseccato. Ciò che si riconosce al principio, quindi all'origine del potere costituente è, sotto la lente del diritto soggettivo, dissolto: il legame che

²¹ C. Moratti, *Appunti sul problema delle fonti del potere costituente*, in Rassegna di diritto pubblico, 1946, I, p. 26 e segg.; C. Mortati, *Costituzionerie*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XI, pp. 139-231; F. Pierandrei, *La Costituzione e il potere costituente* (1946), in *Scritti di diritto costituzionale*, I, Torino, 1965; P. Barile, *Potere costituente*, in *Nuovissimo Digesto Italiano*, 1966, vol. XIII, pp. 443-450.

²² E. Boutmy, *Etudes de droit constitutionnel: France, Angleterre, Etats-Unis* (1885), III ed., Paris 1909, p. 241.

si è instaurato tra potere costituente e diritto di resistenza è del tutto eliminato²³; anche entro i confini del concetto di nazione il potere costituente difficilmente resiste.

A questo punto si pone la questione che la scienza giuridica risolve con una diversificazione del sofisma ideologico con le forbici logiche: il paradigma si distingue in un potere costituente originario e, in opposizione allo stesso, un potere costituente in senso proprio; infine, il potere costituito oppone una forza contraria ad entrambi, concentrandosi ed entrando nella macchina della rappresentanza, una delle caratteristiche fondanti della democrazia contemporanea. L'illimitatezza originaria dell'essenza costituente si piega alle condizioni d'esistenza proprie alla rappresentanza, come potrebbe essere il suffragio o le regole assembleari.

Nel momento della sua effettività, delimitato nella condizione di dittatura, l'idea di potere costituente è giuridicamente pre-costituita nel momento in cui si pretendeva che essa formasse il diritto, assorbita nell'idea di rappresentanza politica laddove si voleva che essa legittimasse questo concetto. La concezione teorica risulta in una certa contraddizione palesata dal circolo vizioso che si crea nella costante opposizione tra le diverse posizioni, quella del potere costituente e ordinamento giuridico, la separazione tra l'efficacia onnipotente ed espansiva della fonte e il sistema del diritto positivo, della normatività costituita.

Risulta quindi vitale, affinché il sistema regga, che il potere costituente sia mantenuto, estrapolando e cancellando da esso il senso stesso del sistema giuridico e il derivato panorama e rapporto democratico. Allora sorge la questione rispetto all'esistenza stessa di un potere costituente in un sistema giuridico e qui si esaurisce il problema: bisogna controllare l'irriducibilità del fatto costituente, quindi dei suoi effetti e dei valori che esprime.

Secondo il pensiero di Negri si possono percorrere tre diverse soluzioni: da una determinata prospettiva il potere costituente è trascendente rispetto al sistema del potere costituito, di conseguenza la sua dinamica è imposta al sistema dall'esterno; una diversa corrente di pensiero di giuristi considera quel potere come immanente, la sua presenza è intima e fa della sua essenza un atto fondamentale; un terzo gruppo di giuristi, infine, considera la fonte potere costituente né trascendente né immanente, ma una terza ipotesi risulta essere quella che vede una fonte del potere costituente come integrata, coestensiva, sincronica del sistema costituzionale positivo. Considerando la possibilità che la fonte del potere costituente sia quindi trascendente, si assiste alla sua assunzione come fatto precedente all'ordinamento costituzionale che, allo stesso tempo, gli

²³ M. Hauriou, *Précis de droit constitutionnel*, Paris 1923, pp. 10 e 282.

si oppone esternalizzandosi mentre può qualificarsi solo per mezzo del potere costituito. In questo senso viene evitata la contraddizione tramite una subordinazione dei piani entro cui si agisce e che attivamente agiscono: di fatto l'autonomia dell'ordinamento giuridico costituito è assoluta.

La scuola tedesca del diritto pubblico già nella seconda metà del XIX secolo ed all'inizio del XX ha sostenuto la posizione secondo cui il potere costituente è esogeno rispetto alla costituzione (Georg Jellinek): la sua origine sta quindi nell'esperienza, trattandosi di una produzione normativa empirico-fattizia²⁴. Questa produzione normativa è limitata in quanto tende, per salvaguardare la sua stessa esistenza, ad auto limitarsi - poiché l'empirico-fattizio è quella realtà storica ed etica che kantianamente limita l'estensione del principio esterno al diritto.

A questo punto è possibile affermare che il potere costituente, volendo il diritto e la costituzione, si sostanzia nella regolazione e quindi tende naturalmente all'auto limitazione della propria forza²⁵.

Diversamente da Jellinek, Hans Kelsen considera una trascendenza massima e assoluta: la caratteristica del diritto è quella di regolare la propria produzione, quindi solo una norma in quanto tale può dare il via al processo di formazione di nuove norme. Solo una norma può determinare e di fatto determina il procedimento con cui si produce un'altra norma. Dunque, le norme seguono le regole della forma giuridica, di conseguenza il potere costituente non si riferisce al processo formale della produzione delle norme. È in questo contesto che si concretizza la realtà fattuale del potere costituente, quindi, la potenza formale del diritto contiene in sé espansività e potenza, la *Grund-norm*²⁶.

Rispetto al fattore democratico è importante ricollegarsi tanto a Hume quanto a Spinoza, ricordando l'esempio classico della repubblica di Atene, considerata il modello assoluto della democrazia. In quest'ottica è possibile inquadrare la democrazia come:

«autonomia e possibilità di sottoporsi alle leggi, alle quali – realmente o fittiziamente – si acconsente, certamente non può darsi a quell'ordinamento alcuna connotazione che rispetti l'idea filosofica della democrazia»²⁷.

²⁴ G. Jellinek, *Allgemeine Staatslehre*, Berlin 1914, p. 342 e segg.; H. Sauerwein, *pcit.*, pp. 45-47.

²⁵ Ivi, p. 332 e segg.

²⁶ H. Kelsen, *Der soziologische und der juristische Staatsbegriff*, Tubingen 1928, p. 83 e segg., 98, 187; *La dottrina pura del diritto*, III ed., Torino 1975, p. 251.

²⁷ S. Mazzone, *Tempo e potere. Tragitti di democrazia costituente*, *cit.*, p. 47.

Considerando il pensiero di Spinoza, l'equazione diritto/potenza è decisiva per comprendere le radici della democrazia; per lui diritto e potenza sono centrali per l'elaborazione di una teoria politica assolutamente democratica, dove assoluto significa materialisticamente costituente, fuori dalla logica della dialettica astratta società civile/stato e della rappresentanza. Non è il caso della democrazia ateniese, citata da Spinoza come da Hume come falsa democrazia perché *ad escludendum*. Il diritto non va inteso come forza nello stesso modo in cui il rispetto della giustizia e la sottomissione non siano necessariamente riconducibili ad un governo che garantisca pace e sicurezza come esito di un processo immanente di soggettivizzazione sociale della libertà.²⁸

La democrazia costituente di Hume, quindi, trova categoria precipua nella forza politica dell'opinione, definendo l'armonia cooperativa dei governati, espressione della loro maggior forza. Il principio di autorità in politica si misura tramite l'opinione, cioè la legittimazione degli uomini e dei governi, sul cui principio si fonda la stessa obbligazione politica.²⁹

La visione della sovranità è quella che si impone in opposizione alla trascendenza della democrazia e del potere costituente che, a sua volta, nella trascendenza trova la sua negazione.

In merito a ciò non può non essere presa in considerazione la teoria di John Rawls rispetto al diritto dei popoli (*The Law of Peoples*). Rawls sviluppa la sua teoria nell'ambito del dibattito filosofico di matrice razionalista, tra Kant e Rousseau.

Ciò che in primo luogo si distanzia dalle precedenti descrizioni e precisazioni rispetto al potere costituente e convenzione più ampia di Stato è che Rawls parla proprio di popoli e non di Stati. È chiaro come annullare del tutto la dimensione statuarica a favore di quella del popolo tende a preferire la ragione pura dei popoli invece che la ragione di Stato. I popoli infatti possono, in qualche modo, sacrificare la limitatezza e definizione del potere dello Stato per salvaguardare i valori morali che tendenzialmente dovrebbero essere garantiti ai popoli. La società dei popoli (*society of peoples*) è, per l'appunto, costituita da popoli che osservano essi stessi il diritto dei popoli; questo è composto da un catalogo minimo di diritti umani fondamentali che fondano i rapporti internazionali sulla base di un'utopia realistica entro un panorama che vede la concretizzazione delle sue prospettive sociali ideate da Rawls: teoria ideale e teoria non ideale.

Alla teoria ideale rispondono le società bene ordinate, quindi i popoli

²⁸ Ivi, p. 65.

²⁹ Ivi, p. 70.

liberali ragionevoli ed i popoli decenti, coloro che vivono in condizioni accettabili che, seppur non liberali, hanno istituzioni anche autoritario-gerarchico che comunque assicurano la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche.

Diversamente esistono, entro i limiti della teoria non ideale, le società non bene ordinate, gli Stati fuorilegge, i popoli segnati da condizioni sfavorevoli ed i popoli che vivono in regimi di benevolente assolutismo caratterizzati da società gerarchiche che però non assicurano la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche.

Nella definizione di utopia realistica è insita una contraddizione di matrice linguistica, ma non logica: con essa si intende definire un compromesso tra tesi kantiana e tesi permissiva.

Prima di tutto è importante considerare come Rawls nel suo testo si rivolga primariamente ai liberali e quindi a coloro che considerano necessario garantire ed estendere i diritti umani fondamentali, i quali devono essere presi in considerazione e positivamente valutati ai fini della costruzione di una teoria universale dei diritti mirata ad includere quanti più popoli possibili.

Per ciò che concerne il concetto di utopia realista, secondo Rawls è necessario che l'utopia esista in uno spazio realizzabile, quindi, deve evitare quanto possibile la piena astrattezza.

L'ossimoro utopia – realismo è collegato in parte alla Repubblica di Platone, del tutto priva di ragione di Stato, così come la Nuova Atlantide di Francis Bacon e la già citata Utopia di Thomas More. Per utopia si intende quindi un luogo che non c'è o di un impreciso Stato perfetto in cui vige la ragione pubblica «L'idea di ragione pubblica è parte integrante del diritto dei popoli, che a sua volta estende l'idea di contratto sociale alla società dei popoli e delinea i principi generali che dovrebbero e potrebbero essere accettati sia dalle società liberali sia dalle società non liberali»³⁰.

Rawls quindi si concentra più sulla ragione pubblica come motore della società e la sua indagine porta ad affrontare temi che rientrano nel quotidiano delle comunità di una democrazia liberale, dove vi è la percezione della necessità di una ragionevole giustizia nei rapporti tra cittadini e Stato sulla base dell'obbligazione politica che è possibile trovare in Hobbes così come in Locke e Spinoza o nel contratto sociale di Rousseau³¹.

³⁰ J. Rawls. *The Law of Peoples. Critical Inquiry*, 20(1), 36–68, 1993. <http://www.jstor.org/stable/1343947>.

³¹ T. H. Green, *L'obbligazione politica*, Catania 1973.

Rispetto al potere costituente nella sua totalità, John Rawls³² considera il potere costituente all'interno di un circolo o di una sequenza in cui il principio in sé si colloca su livelli o stadi diversi; vi è quindi il primo stadio originario in cui si assiste alla realizzazione dell'accordo contrattuale sui principi di giustizia, mentre agli antipodi si trovano il terzo e il quarto stadio dove si trovano organismi di gerarchie legislative in cui si realizza l'esecuzione della legge.

In questa fase rientra e si definisce, riassorbendosi del tutto, il potere costituente entro i parametri del diritto costituito. Questo, quindi è il frutto di più stadi che entrano in contatto e contrapposizione tra loro, privando alla fine l'originarietà creativa al potere costituente.

La giustizia politica, ovvero la giustizia della costituzione, è quindi quella prodotta dal potere costituente, rappresenta sempre un caso di giustizia procedurale imperfetta; di fatto il consenso politico e della sua conseguente organizzazione sono comunque permeate da una relativa indeterminatezza. Il potere costituente si esprime, dal punto di vista pratico della sua stessa esistenza, anche attraverso un limite etico-politico sovradeterminato, eco di una condizione kantiana che si rivolge alla costituzione trascendentale.

Rispetto alla trascendenza è importante inquadrare come il concetto stesso di tempo giochi un ruolo di estrema rilevanza, specialmente per comprendere come il tempo del divenire sia, entro un certo limite, addentro il tempo dello Stato. È quindi possibile affermare che il costituente entri nel costituito, mutando così la condizione di Stato e democrazia, cioè due modi di legarsi al *démos*: una demo-dinamica entra nella democrazia, mutando dal tempo del divenire a quello dell'essere.

La matrice linguistica tra *dinamico* e *crazia* è simile, eppure, nella forma in cui tende alla sua instaurazione, muta radicalmente. *Dinamis e kratos* sono entrambi una forza, quindi una tensione verso qualcosa che nel nostro caso è la tensione da un costituente ed un costituito; δυναμικός, der. di δύναμις: dinamico è ciò che esprime, in genere, il concetto del movimento, della forza, dell'energia³³, mentre Κράτος – *kratos*, che nella mitologia è la personificazione stessa della forza³⁴, è una forza costituita in quanto realizzata e finita. Notiamo quindi una differenza evidente:

³² J. Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, Mass., 1971, trad. It., Milano 1982, p. 171 e segg.

³³ <https://www.treccani.it/vocabolario/dinamico/>.

³⁴ [https://www.treccani.it/enciclopedia/kratos/#:~:text=\(gr,del%20Prometeo%20legato%20di%20Eschilo.](https://www.treccani.it/enciclopedia/kratos/#:~:text=(gr,del%20Prometeo%20legato%20di%20Eschilo.)

l'ultimo, il *kratos*, segna uno stato di fatto che si compie, non diviene come invece accade con il *dinamis*, nonostante entrambi i termini significhino forza.

In ciò che erroneamente viene definito un passaggio, quello da costituente a costituito, si realizza l'idea di un futuro anteriore³⁵ poiché da una parte si trova il movimento in senso puro, cioè il moto d'azione, e dall'altra la creazione di un ordinamento che si possa dire costituito. È qui che il costituente entra nel costituito, che quindi si mette in forma attraverso la categoria del potere costituente. La potenza costituente del movimento viene temporalizzata e quindi intesa entro un limite che è tanto appartenente quanto contrario al concetto stesso di democrazia. Da ciò nasce la crisi in senso strettamente positivo, dal moto contrario e al tempo stesso orientato che compie il movimento di proiezione.

L'incertezza dello stesso futuro anteriore sta nella necessità per il costituente e, dunque per il dinamismo, di unirsi al costituito. Il potere costituente e la potenza dello stesso sarebbe così la trascrizione di un argomento che si fonda su concetti e non fatti compiuti o d'attenti dall'esperienza temporalmente declinata, che poco cela della sua spinta dinamica e tendenzialmente potente.

Quindi il tempo come divenire si lega con il tempo dello Stato nello stesso modo in cui l'essenza che potremmo intendere meramente rivoluzionaria costruisce un indissolubile legame con il potere costituito, un fatto altrettanto costituito in cui si sostanzia la crisi: spazio e tempo vuoto che vivono nel farsi e trasformarsi dove la tensione è la forza.

Ma se la polarizzazione principale è quella tra costituente e costituito, risulta necessario chiarire come la tendenza possa, talvolta, portare alla resistenza e alla rivolta. È infatti in quest'ottica che si vuole considerare quanto detto all'inizio rispetto alla dicotomia tra Stato e rivoluzionario. Si trova in Spinoza il cosiddetto diritto di resistenza, poiché il non ubbidire si inquadra nella assunzione di una errata distribuzione della *potentia* e del potere, quindi nel conseguente movimento della moltitudine. Nello stesso modo in Hume il diritto di resistenza significa semplicemente azione, prassi della libertà pubblica, non certo casistica giurisprudenziale.³⁶

E quindi risulta lecito chiedersi quale sia, a questo punto, il fine esplicito dello Stato nella dimensione di potenza/potere, senza il raggiungimento

³⁵ G. Rametta, *Le "difficoltà" del potere costituente*, (doi: 10.1416/23122) *Filosofia politica* (ISSN 0394-7297) Fascicolo 3, dicembre 2006, <https://www.rivisteweb.it/download/article/10.1416/23122>.

³⁶ S. Mazzone, *Tempo e potere. Tragitti di democrazia costituente*, cit., p. 68.

nel quale si può inserire l'obbligo all'obbedienza e quindi, di conseguenza, una negazione parziale alla resistenza di Hume.

«Il fine dello Stato, dunque, è la libertà».³⁷

Non si mette in discussione la sovranità dello Stato e la stessa non entra in contraddizione con la libertà individuale³⁸.

In Hume la prassi della resistenza in cui, entro un certo limite, possiamo inserire la libertà individuale di agire, si lega alla prassi della violenza contro un potere mal distribuito e ciò non è interpretabile sul terreno della legge. E quindi per Spinoza le rivoluzioni sono illegittime prima di essere realizzate. Questo è insito nella stessa esistenza della costituzione democratica, una costituzione fatta di processualità profondamente democratica in cui lo Stato conserverebbe la sua forma costituzionale qualora fosse «nei cuori dei sudditi».

In nessun modo può mettersi in discussione la libertà nella condizione in cui la democrazia costituisce essa stessa un limite e, allo stesso tempo, non vi è contraddizione alcuna con la libertà che, in quanto immanenza e non condizione, crea un ordine che si costituisce³⁹.

³⁷ B. Spinoza, *Trattato teologico-politico*, Milano, 2001, p. 525-527.

³⁸ S. Mazzone, *Tempo e potere. Tragitti di democrazia costituente*, cit., p. 66.

³⁹ Ivi, p. 69.

Stefania Mazzone

Disumanizzare e punire. Biopolitica e persona

*Da dove viene questa strana pratica,
e la singolare pretesa di rinchiudere per correggere» il desiderio?
[Il potere] non è qualcosa che si divide tra coloro che lo possiedono o coloro
che lo detengono esclusivamente e coloro che non lo hanno o lo subiscono.
Il potere deve essere analizzato come qualcosa che circola,
o meglio come qualcosa che funziona solo a catena.
Non è mai localizzato qui o lì, non è mai nelle mani di alcuni,
non è mai appropriato come una ricchezza o un bene.
Il potere funziona, si esercita attraverso un'organizzazione reticolare.*

Michel Foucault

SOMMARIO: 1. Punire – 2. Disumanizzare – 3. Il campo.

1. *Punire*

Assistiamo, per gradi, al sorgere della figura dell'*homo criminalis*, la quale, insieme a quella del malato e del folle, si colloca in quello che - nell'opera ancora precedente a *Sorvegliare e Punire*¹, ovvero *Storia della follia nell'età classica*² -, Foucault aveva definito "continente della sragione". Com'è possibile che «dalle istanze riformatrici dei legislatori, i quali hanno manifestato il proprio dissenso verso la violenza del potere dispotico, si sia giunti a un sistema di punizione come quello del carcere? Esso incide profondamente sul corpo dell'individuo ed è strettamente manovrato dal potere istituzionale, non avendo nulla da invidiare ai vecchi sistemi punitivi dei supplizi»³. La punizione del corpo, e sul corpo, non si è mai arrestata, piuttosto ha mutato forma, giurisdizione e metodo. Il nuovo sistema tecnico-politico deputato a correggere e controllare il corpo nelle società occidentali dall'epoca moderna in poi, vede una sentenza che non è più notificata e attuata da un'autorità in persona, ma

¹ M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino 2014.

² Cfr., M. Foucault, *Storia della follia nell'età classica*, Milano 2011.

³ Cfr., A. Pandolfi, *Introduzione. Foucault: discorso politico e filosofia*, in «Scienza & Politica», 52, 27/2015.

da serie di normative che fanno capo a enti sempre più depersonalizzati: le fonti del diritto, lo Stato, la nazione, l'Unione Europea e i vari organi sovranazionali. Addolcisce le pene, per dirla con Foucault, per renderle più facilmente penetrabili nel tessuto sociale, insinuando una percezione di giovamento, che, è, spesso, violenta inibizione. Non c'è più un monarca che pretende il supplizio, perché nessuno può toccare la sua legge, ma questa muove direttamente dal cittadino, il quale, in nome del suo essere sociale, difende il bisogno del proprio territorio, la propria proprietà privata - rivendicandone il diritto ad averlo anche a scapito di un disequilibrio sociale-, i propri confini dal criminale-straniero-invasore, e, in conclusione, la propria scelleratezza, appellandosi alla prerogativa democratica del diritto universale di esprimere il proprio libero pensiero. Si punisce il criminale perché, all'opposto di lui, si è civili, cristiani. Dove vi era l'etica, subentra la punitiva morale occidentale di religiosa memoria.

Sul finire del XVII secolo, espone Foucault in *Sorvegliare e punire*, all'interno del sistema penale si verifica un allentarsi della tensione, derivato dall'innalzamento degli standard di vita e dal correlato bisogno di maggiore sicurezza e difesa. Dopo il 1755, diminuiscono i delitti di sangue e aumentano i furti, e il numero di coloro che partecipano alle bande armate o ai gruppi di contrabbandieri si riduce per sottrarsi meglio alla legge. La criminalità di massa lascia il posto ai professionisti, con un incremento, in termini quantitativi, delle punizioni, laddove i crimini divengono meno violenti. Iniziano a sorgere apparati di polizia finalizzati alla soppressione della criminalità organizzata e quel sentimento borghese di rivendicazione e difesa della propria classe, come vediamo nella Parigi della seconda metà del Settecento. Ad un certo punto della storia, sorge la consapevolezza che è necessario porre fine allo scontro di sangue tra sovrano e il corpo fisico del condannato, al «crudele piacere di punire». Una volontà di riforma del potere assoluto del tiranno e un'opposizione al dispotismo del patibolo, per punire il crimine, piuttosto che vendicarlo. Nei *cabiers de doléance*, in coloro che teorizzavano il diritto, nei legislatori, nei parlamentari e nei filosofi, si avverte la necessità di una riforma, dalla seconda metà del XVIII secolo, rivendicando il carattere di umanità di colui che commette il crimine. Si pone un limite al diritto dell'uomo-sovrano di esercitare un potere di condanna assoluta.

L'interrogativo che si pone Foucault è: «come questo uomo-limite è stato opposto alla pratica tradizionale dei supplizi?». E ancora: «in qual modo è divenuto la grande giustificazione morale del movimento di riforma?». Come è possibile, dunque, che si provi così tanta indignazione verso la pratica del supplizio, ma, poi, che se ne crei un'altra che ha come

deterrente il principio della morale? Si è davvero posto un limite? Una penalità moderata che ha come alibi la misura e l'umanità. L'interesse di riforma non ha avuto un movente solidale, umanistico, secondo Foucault, al contrario, la giustizia si organizza più adeguatamente, per punire meglio⁴. Con il sistema della prigione, è possibile, difatti, distribuire la pena simultaneamente, su una pluralità di corpi, anziché sul singolo colpevole, come avveniva col supplizio. Una razionalizzazione della pena, che economizza al meglio la propria forza, al fine di indirizzarla in maniera diffusa. Il corpo non viene annullato, perché esso serve, è funzionale al sistema, deve essere controllato e raddrizzato. Si parla di modello di riforma dell'individuo. Non c'è l'intento di ripulire la società da coloro che commettono un crimine, o di apportare delle migliorie per il bene comune, ma di formare un quieto vivere per controllare meglio i corpi e renderli più adeguati allo schema del potere. Per una diffusione capillare, quotidiana, dell'assoggettamento, nasceranno le forze di polizia, per governare in maniera individualizzante e totalizzante. Il monitoraggio in ogni ambito sociale, in ogni area, territorializzato. Una forza che si disperde sul territorio e che si fonda sulla violenza, che sia da esempio per ogni singolo individuo. Come un sistema centralizzato di monitoraggio, che si espande a rete, secondo una microfisica del potere.

Sorgerà una nuova prigione, una vettura cellulare panoptica, come la definisce Foucault, per paragonarla al carcere concepito da Jeremy Bentham nel 1791⁵, che presenta una disposizione a cerchio delle celle, funzionali a un monitoraggio 24 ore su 24 dei detenuti, senza che essi lo sappiano. I corpi, nella vettura panoptica, vengono disciplinati singolarmente, senza alcuna possibilità di dialogo tra i prigionieri. Una delle correzioni adottata è l'attività di lettura di testi di morale per plasmare gli animi, null'altro viene permesso. Viene riportata la testimonianza di un detenuto, il quale testimonia come, non essendo ammessa alcuna attività al di là della lettura, l'unico gesto possibile fosse la riflessione sui reati commessi: un'azione ossessiva, reiterata a tal punto da indurre al pentimento forzato. «Un dispositivo disciplinare accuratamente articolato», dove l'antico supplizio si riforma, assume una nuova veste: “Ciò che fu adottato, nel giugno del 1837, in sostituzione della catena, non fu la semplice carretta coperta di cui si era parlato per un momento, ma un sistema che era stato molto accuratamente elaborato”. Una vettura concepita come una prigione su ruote, la cella non ha alcuna finestra; è interamente foderata

⁴ A. Pandolfi, *Tre studi su Foucault*, Napoli 2000.

⁵ J. Bentham, *Panopticon*, Padova 2001.

di latta; solo un vasistas, anch'esso di latta, lascia passare una "opportuna corrente d'aria". Dalla parte del corridoio, la porta di ogni cella è fornita di un piccolo sportello, diviso in due compartimenti: uno per gli alimenti, l'altro – con griglia – per la sorveglianza. "L'apertura e la direzione obliqua degli sportelli sono combinate in modo che i guardiani tengono incessantemente gli occhi sui prigionieri, ascoltano le minime parole, senza che quelli possano riuscire a vedersi o a sentirsi fra loro". In modo che "la medesima vettura può contenere insieme, senza il minimo inconveniente, un forzato e un semplice accusato, uomini e donne, bambini e adulti. Quale che sia la lunghezza del tragitto, gli uni e gli altri vengono portati a destinazione senza aver potuto scorgersi né parlarsi". Infine, la costante sorveglianza dei due guardiani che sono armati con una piccola mazza di quercia, "dai grossi chiodi tagliati a diamante smussato", permette di far giocare tutto un sistema di punizioni, secondo i regolamenti interni della vettura: regime di pane e acqua, catena che tiene legati i pollici dei prigionieri, privazione del cuscino che permette di dormire, le due braccia incatenate. "Ogni lettura che non sia quella di libri di morale, è proibita".

Dal XIX secolo apparirà una riforma della giurisdizione che si prefiggerà il compito di riformare il criminale, correggendolo negli errori che egli ha commesso attraverso una serie di provvedimenti penali che sfociano nelle pratiche penitenziarie e criminologiche. Per comprendere le dinamiche che hanno permesso di concepire questo nuovo sistema tecnologico che ha dato vita alla prigione, Foucault delinea i processi socioculturali susseguiti, sottraendosi anche al comunemente accettato leitmotiv della prigione come conseguenza del bisogno di umanità dei legislatori. Il fascino discreto del potere apporterà delle novità all'interno dei suoi sistemi strategici e delle sue politiche di gestione del condannato. Si passerà da un'anatomia punitiva a dei castighi incorporei, dove la punizione transita dal corpo all'anima. Il controllo delle anime avviene attraverso la presa sui corpi che è, appunto, la disciplina. L'evolversi del sistema istituzionale implicherà, in aggiunta, il carattere sempre più invisibile della pena, svolgendosi interamente all'interno della prigione. S'invertono i termini della procedura, ove nella logica del supplizio l'istruttoria era per pochi e segreta, ora diviene pubblica; ove il castigo era in pubblica piazza, adesso avviene nella prigione: la pena corrisponde alla detenzione. Il carcere, presentato come il luogo di riabilitazione dell'essere umano ai fini di un reinserimento nella società, risulta essere il luogo in cui hanno luogo i peggiori soprusi, lontano dall'occhio indiscreto del cittadino, complice l'abuso di potere di altri esseri umani che si arrogano un diritto di vita

superiore rispetto ad altri propri simili. Nelle carceri, incluse nel sistema disciplinare, vigono una serie di rigide regole, a scansione quotidiana, che comportano l'impossibilità di svolgere determinate attività, dove si è costretti a stare sempre nello stesso spazio e quello che è lecito fare, o si è obbligati a fare, lo si fa in uno specifico e rigido lasso di tempo. La disciplina del corpo nelle carceri è il mezzo adottato dal potere per punire. Il recluso reitera quotidianamente gli stessi gesti, gli stessi movimenti, come fosse su un'isola, si aliena: lo stato di isolamento dal *socius*, che dovrebbe giovare alla riflessione e al pentimento, oltre che alla punizione. La remissione dei peccati permetterà un ritorno alla società, una sorta di premio. Ma, suddetta pratica punitiva, sembrerebbe allontanare sempre più l'individuo il quale, una volta avvenuto il reinserimento nella vita reale, presenterà delle enormi difficoltà a rivivere la vita come faceva un tempo e come è in grado di fare il resto dei membri della comunità. Lo spazio claustrofobico della prigione coincide con i pensieri claustrofobici del detenuto, separato dalle persone a lui care. Uno stato che procurerà in lui una psicosi ossessiva. Eppure, la vita, fuori da quel non-luogo, va avanti. L'individuo che ha abitato il carcere diventa un emarginato sociale. Così, le pratiche carcerarie, e l'isolamento che ne comporta, non restituiscono dignità all'individuo, tradendo il fine rieducativo, il quale dovrebbe essere garantito dall'articolo 27 della Costituzione italiana, solo per fare un esempio. La prigione avrebbe, allora, soltanto la funzione di contenere, di riorganizzare la delinquenza ad un livello parallelo a quello della legalità, perché il potere indirizza.

La regolamentazione dei corpi, ci ricorda Foucault, la ritroviamo, a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, in tutti gli spazi in cui vi sarà il dilagare delle discipline, ovvero nelle scuole, negli ospedali, negli asili, nelle fabbriche e nelle caserme militari. L'addomesticamento delle anime passa attraverso l'addestramento del corpo, il quale deve risultare funzionale a una serie di norme e comportamenti, attraverso azioni e movimenti specifici. Foucault riferisce di come si agisca sul corpo e di come i soldati vengano addestrati, appoggiandoli al muro, ad assumere la posizione posturale più consona al sistema organizzato della disciplina militare, camminando decisi, non fissando mai a terra e restando immobili davanti al comandante. «Tutto il loro pensiero è occupato a recitare un regolamento e ad eseguire senza errori tutti i movimenti ordinati», per riprendere una metafora che, in *Istinti e istituzioni*⁶ di Gilles Deleuze, rimanda alla figura del soldato. Il corpo può rispendere

⁶ G. Deleuze, *Istinti e istituzioni*, Milano 2014.

agli stimoli del potere, il corpo obbedisce, l'uomo diventa una macchina, già in età classica, quando, poi, nella Seconda metà del secolo XVIII: il soldato è divenuto qualcosa che si fabbrica. Da una pasta informe, da un corpo inetto si è creata la macchina di cui si ha bisogno; sono state poco a poco raddrizzate le posture; lentamente, una costrizione calcolata percorre ogni parte del corpo, se ne impadronisce, dà forma all'insieme, lo rende perpetuamente disponibile e si prolunga silenziosamente nell'automatismo delle abitudini: in breve, "il contadino è stato cacciato" e gli è stata data "l'aria del soldato".

L'immaginario collettivo al termine disciplina, rinvia sempre alle regole che ordinano la vita della caserma militare, non molto dissimili a quelle del carcere, per forma e sostanza. A scuola viene ricordato di avere disciplina, esiste la nota disciplinare e se studiamo con altri metodi, eseguiamo diversamente gli esercizi di educazione all'immagine o non abbiamo il portacolori in ordine, allora siamo indisciplinati⁷. Delle osservazioni e delle norme di comportamento che possono sembrare innocue, accidentali, ma che forgianno profondamente il carattere d'ordine di una determinata società. Il sistema militare può considerarsi una metonimia della disciplina in sé. Assumere una postura specifica, avere una corporatura specifica, tutti caratteri del soldato - del quale è possibile riconoscere tutti «i segni naturali del vigore e del coraggio»-, che vengono, a un certo punto, modellati all'interno del sistema militare stesso, non costituendo più delle doti naturali.

L'autore distingue tre elementi riconducibili alle discipline che fanno il loro ingresso nella società occidentale alla fine del XVIII secolo, e che puntano ad un'azione sul corpo del singolo individuo, non più sui corpi di massa. Esiste, secondo Foucault, una scala del controllo disciplinare, che si prefigge l'obiettivo di controllare azioni e movimenti, mirando a una presa meccanica sul corpo. Dove, nell'epoca dell'*Ancien régime*, il punito subiva un gesto unico e secco, il supplizio, da questo momento le discipline cambiano modalità, agendo senza tregua, a un ritmo costante nel tempo. E, posto che non viene più monitorato e punito solo il singolo comportamento, l'oggetto disciplinare è la coercizione sull'energia dei corpi degli individui, costantemente controllati, così che si possa prevenire qualsiasi azione. In tal modo, si arriverà a veicolare meglio le scelte e i modi di vivere, perché si potrà prevedere l'esistere di questi corpi. Non c'è niente di naturale in ciò, si tratta evidentemente di forza coercitiva e violenta. In questa pratica, importanti sono le divisioni di movimenti, spazi e

⁷ Cfr., G. Deleuze, *Il sapere. Corso su Michel Foucault (1985-1986)/I*, Verona, 2014.

tempi, i quali permettono un «controllo minuzioso delle operazioni del corpo». Non di meno, il fine ultimo delle discipline è quello di iniettare sui corpi uno stato di docilità-utilità. Così, ha avvio la grande politica di assoggettamento e dominio sui corpi. Tali pratiche di disciplinamento esistevano già negli ambienti militari e nei conventi, «nelle manifatture anche». Osservando le dinamiche di manipolazione dei corpi ad opera del potere, Foucault impiega, per descrivere tali pratiche, i termini “meccanica del potere” e “anatomia politica”. Non si tratta soltanto di una cieca obbedienza al potere di antica memoria, o di sottostare a delle norme, ma di vivere secondo il suo volere, perché il corpo deve essere utile: il potere raggiunge il suo scopo smembrando i corpi, per dissociarne le anime.

2. *Disumanizzare*

Il corpo umano entra in un ingranaggio di potere che lo fruga, lo disarticola e lo ricomponne. Una “anatomia politica”, che è anche una “meccanica del potere”, va nascendo. Essa definisce come si può far presa sui corpi degli altri non semplicemente perché facciano ciò che il potere desidera, ma perché operino come esso vuole, con le tecniche e secondo la rapidità e l’efficacia che esso determina. La disciplina fabbrica così corpi sottomessi ed esercitati, corpi “docili”. La disciplina aumenta le forze del corpo (in termini economici di utilità) e diminuisce queste stesse forze (in termini politici di obbedienza). In breve: dissocia il potere del corpo; ne fa, da una parte, un’“attitudine”, una “capacità” ch’essa cerca di aumentare e dall’altra inverte l’energia, la potenza che potrebbe risulterne, e ne fa un rapporto di stretta soggezione.

Il potere «fabbrica gli individui», è capace di produrre soggetti, un processo al quale Foucault si riferisce col termine soggettivazione. Il soggetto viene forgiato, non è dato, ma si va formando. Il potere proferisce comportamenti, azioni, incita a dei modelli di condotta. Rinveniamo in ciò un’eco marxista della caratteristica privativa del potere che opera per depotenziare la forza delle personalità. Tuttavia, se per Marx questa autorità è facilmente individuabile e personificabile nel padrone, in Foucault ciò che sono importanti sono le relazioni di potere⁸. Egli è interessato a tracciare una genealogia, al fine di comprendere le relazioni e i mutamenti del potere all’interno del quale è coinvolto il soggetto come

⁸ Cfr., M. Foucault, *Microfisica del potere. Interventi politici*, Torino 1977.

determinazione della coercizione disciplinare.

Con l'avvento della società punitiva, il criminale, a causa del suo carattere improduttivo, diventa un ostacolo al buon funzionamento della società. Dunque, se da un lato s'avvia una spersonalizzazione dell'individuo, dall'altro si realizza una normalizzazione del pensiero, come una scomposizione, quasi manichea, di ciò che è lecito e di ciò che è illecito. Si definisce il potere come una relazione, il potere del discorso che disciplina la normalità e che condanna il fuorilegge come un nemico sociale. Non esiste controllo totale da parte degli individui, né da parte di gruppi subordinati, né da parte di chi detiene il potere, esso non può essere controllato, ma solo praticato: quantunque, specifica Foucault, esistano cerchie di persone che detengono un *sur-pouvoir* e un posto privilegiato. Essi vengono generati dal sistema, il quale ne determina il posizionamento, e non viceversa: la cerchia sociale non fa il sistema. La classe dominante sfrutta semplicemente l'utilità di determinati saperi, praticati e recanti senso in maniera differente, a seconda del tipo di struttura sociale in vigore. Indicativo a tal proposito potrebbe essere lo scansionamento del tempo di lavoro in fabbrica che permette di aumentare la produttività del lavoro. Ci sarà, di contro, un tipo di resistenza praticata dall'operaio della fabbrica contro lo sfruttamento della sua forza-lavoro, che è plusvalore. Questa opposizione sarà oggetto della repressione normalizzatrice, la quale consisterebbe nell'adozione di ulteriori dispositivi di controllo nella fabbrica. Oggi, riferisce Foucault dei suoi tempi, nelle migliori fabbriche, molto controllate, diventa impossibile riappropriarsi del tempo di lavoro morto; non esiste diritto di parlare al proprio compagno di lavoro per non rallentare, in alcun modo, la produzione, nemmeno di un secondo, e nel totale delle otto ore di prestazione lavorativa viene concessa soltanto mezz'ora di pausa, pena la nota disciplinare, se non addirittura il licenziamento. La resistenza, secondo Foucault, non risiede fuori dal potere, ma esiste sempre nel rapporto col potere.

Viene ben spiegato da Foucault con la teoria della microfisica del potere, con la quale intende il potere sul corpo, quel potere che percorre gli individui, le relazioni sociali, nel sistema della tradizione e del sapere, e anzitutto nelle istituzioni. Il carattere relazionale del *pouvoir* foucaultiano è ciò che lo distingue dalla teoria marxista della società divisa in classe. Il potere che opera sul corpo è intrinsecamente collegato a un esercizio sistematico di violenza. Esistono delle pratiche di violenza fortemente immateriali, ossia quelle della tecnica e della relazione economico-sociale, naturalizzate, come quella della violenza di Stato, la quale diventa manifesta

nel momento in cui l'organo di potere s'indebolisce, quando non ha più presa forte. Una violenza professata in nome di una presunta legge ma trattasi, in verità, di un vero e proprio feticcio della legalità. La legalità della violenza non è estranea ai rapporti di forza, alle soggettivazioni foucaultiane, ai dispositivi e alle varie pratiche disciplinari, al contrario è un mezzo di depotenziamento dell'energia vitale dei corpi. Lo Stato delegittima certi tipi di violenza, configurandoli alla pubblica opinione come nemici dello stato (i terroristi di qualsiasi genere, senza distinzione, solo per fare un esempio), per validarne di altri come forme di agire aderenti alla forma-Stato. Il potere sacralizza la propria forza-violenza, in una lirica di vittimismo e moralismo sanguinario che grondano, per parafrasare Foscolo, di sangue e lacrime. La violenza è lecita solo se è lo Stato a celebrarla, in nome della sua Ragione.

Suddetto potere tecnologico impera in tutti i settori della società, si concretizza in tutti gli spazi per agire su tutti i corpi, dalle carceri agli ospedali, dalle fabbriche alla scuola e, non ultima, nelle pratiche di governo istituzionale. La controparte è la resistenza eseguita da tali corpi, i quali si sono opposti, nel corso della storia, al potere tecnologico. Come è stato possibile, riflettendo congiuntamente ai giorni nostri, che il potere abbia agito, allo stesso tempo, indisturbato fino ad arrivare a imporre una realtà che non è poi così reale? Dobbiamo forse considerare, come ipotesi, quella che può sintetizzarsi in una massima di T. S. Eliot, il quale scrisse che «il genere umano non può sopportare troppa realtà»⁹. Resistenza e accettazione convivono.

3. *Il campo*

Si osservi il campo come ipotesi di incarnazione di un confine che non può che essere politico, unito al destino di chi lo abita. Una forma di riterritorializzazione di persone che hanno perduto il territorio, fuori posto, *displaced*, che si può interpretare come una riproduzione in scala globale di una "eccedenza umana" che il postmoderno produce. I medesimi sfollati, spesso inseriti in campi all'interno degli stessi territori che attentano ai loro diritti, presentano dei numeri in accelerazione. L'UNHCR riporta che negli anni novanta gli sfollati triplicano i propri numeri, 30 milioni di sfollati in non meno di 40 paesi. Questa eccedenza

⁹ Cfr., T. S. Eliot, *Quattro quartetti*, Milano 2022.

appare essere evidentemente il risultato di spostamenti di confine che impongono ad enormi quantità di individui di trovare luogo in non luoghi chiusi che suppliscano l'azione di un confine.

Zygmunt Bauman evidenzia analogamente come nella società liquida la traccia che si deposita, l'accumulazione di scarti, rifiuti, merci scadute che producono archeologia, rappresenti gli "scarti umani" di una umanità che suscita sentimenti umanitari e che già Polany considerava esito della "seconda grande trasformazione"¹⁰. Bauman considera questa "eccedenza". Naturalmente, la concezione del corpo da disciplinare è già della modernità, come ci dice Foucault che intravede la transizione tra la formazione dei corpi disciplinati e il controllo del governo della popolazione¹¹. Gli "scarti" contemporanei, poi, si tengono a distanza e da remoto si controllano, secondo le nuove tecnologie della sicurezza. In questa dialettica, si supera la dicotomia tra esclusione ed inclusione sociale, e si delinea la logica dell' "eccesso", così come ce la restituisce Bauman. Un eccesso che non è prodotto esclusivamente dai movimenti bellici del pianeta ma, e forse di più, dalle catastrofi naturali che si affiancano ai conflitti locali ancora di natura postcoloniale. Si tratta di una "disoccupazione strutturale" che produce e riproduce eccedenza, così come la sovrapposizione tra guerra e ingerenza umanitaria ha segnato e segna un *continuum* di produzione di eccedenza. Si tratta della definizione di una umanità alla quale si fa la guerra senza dichiararla o per la quale si fa una guerra le cui vittime, unicamente civili, non hanno rilevanza, numeri che non si contano nemmeno. In questo contesto, il caso delle migrazioni è evidentemente emblematico di un'umanità eccedente. Il migrante che entra senza documento regolare, e che sbarca da un barcone affollato, è il caso di colui che non ha luogo dove stanziare, ma non può transitare, unico luogo lecito: un campo d'internamento:

Nella misura in cui i campi umanitari diventano il sintomo di un eccesso umano che le guerre contemporanee direttamente producono, la stessa "forma" di campo trova un'applicazione

¹⁰ Cfr., Zygmunt Bauman, *I campi: Oriente, Occidente, Modernità*, in Marcello Flores (a cura di), *Nazismo, fascismo, comunismo. Totalitarismi a confronto*, Milano 1998; -, *Modernità liquida*, Laterza 2001; -, *Voglia di comunità*, Roma-Bari 2001; -, *Il disagio della postmodernità*, Milano 2002.

¹¹ Cfr., Michel Foucault, *Sorvegliare e punire*, Torino, 1978; -, *Microfisica del potere*, Torino 1978; -, *La volontà di sapere*, Milano 1996; -, *Archivio 2, 1971/1977. Poteri, saperi, strategie*, (a cura di A. Dal Lago), Milano 1998; -, *Difendere la società. Dalla guerra delle razze al razzismo di stato*, Milano 2000.

immediata nei confronti di individui che non appartengono e risultano in eccesso una volta “scaduta” la possibilità/volontà di metterli a valore. Dalle *zones d’attente* e gli alberghi requisiti negli aeroporti francesi, ai Centri di permanenza temporanea italiani, ai campi di internamento disseminati lungo il confine tedesco orientale e nei paesi immediatamente contigui, a quelli “inglesi” che vorrebbero spostarsi significativamente sempre più lontano “da Occidente” (in Ucraina, in Croazia, in Georgia), fino ai centri di “identificazione” in cui internare gli *asylum seekers*, l’eccedenza trova una sua forma di territorializzazione perentoria, per certi versi definitiva¹².

È evidente che tale eccesso diviene materia di una teoria dei diritti umani, con le questioni della sua pratica. Hannah Arendt ricorda il riferimento ai diritti umani nella vicenda che ha investito l’Europa nei giorni che precedettero e seguirono il 4 agosto 1914. La crisi sociale ed economica, dovuta all’inflazione e causa della straordinaria fase di disoccupazione, travolse non solo le classi deboli, ma intere nazioni. È in questo periodo che le guerre civili sono considerate “più sanguinose e crudeli che in passato”. Da qui le migrazioni di enormi masse che, a differenza dei profughi delle precedenti guerre di religione, ricorda Arendt, non vengono “accolti e assimilati in nessun paese”. Questi gruppi verranno considerati, appunto, “senza patria”, condannati all’apolidia. Questa la situazione terribile e crudele di chi, non avendo più cittadinanza, finisce per non avere, di conseguenza, alcun diritto, “schiuma della terra”. È proprio in questa fase che questo assetto diviene stabile, in una situazione in cui la stabilità produce l’idea che il gruppo espulso e privo di diritti sia una eccezione a una regola, una generazione di cinismo per vittime e osservatori. Soprattutto nei paesi sconfitti ogni gruppo si pone contro l’altro più vicino; “gli slovacchi contro i cechi, i croati contro i serbi, gli ucraini contro i polacchi”, ricorda Arendt. Questi sono i danneggiati della guerra. Più della classe media e del proletariato. Costoro avevano perso non lo status sociale o il lavoro, essi avevano perso i diritti di cittadinanza, gli inalienabili diritti umani. “Primi cugini”, gli apolidi e le minoranze, uniti dalla mancanza di un governo che li rappresenti, si configurano come unica eccedenza. Questa l’evidente premessa di quel processo che conduce fino ai meccanismi perversi degli stati totalitari che, come nel caso della Germania nazista, propagandando il rischio di una “schiera

¹² Federico Rahola, *Zone definitivamente temporanee. I luoghi dell’umanità in eccesso*, Verona 2003, pp. 16-17.

di mendicanti non identificabili, senza nazionalità, denaro, passaporto”, seminavano di fatto la paura dell’ebreo come di qualunque possibile capro espiatorio del medesimo modello. La propaganda nazista, infatti, parlava di emigrazione di “100.000 ebrei”, nei suoi dispacci per gli stati europei. Da qui l’inizio della visione dei diritti umani, sia per le vittime che per i carnefici, come per gli osservatori, quale ipocrisia e ingenuità.

È proprio la mancanza di uno status giuridico che definisca la ridondanza che ha dato origine, a partire dal nazismo, a modelli che definiscono l’apolidia come un fenomeno moderno e gli apolidi come «il gruppo umano più caratteristico della storia moderna».

La disgrazia delle persone prive di status giuridico non consiste nel fatto che sono private della vita, della libertà, del perseguimento della felicità, dell’uguaglianza davanti alla legge, della libertà di opinione (una formula per risolvere i problemi all’interno di una particolare comunità), ma nel fatto che non appartengono più a nessuna comunità, che non ci sono più leggi per loro, che nessuno vuole più opprimerle. Consiste nel fatto che non appartengono più a nessuna comunità. Solo nei regimi totalitari, solo nell’ultima fase di un lungo processo, il loro diritto alla vita è minacciato. Solo se rimangono completamente “superflui”, solo se non c’è nessuno che li “reclami”, la loro vita è minacciata. Anche i nazisti, nel loro sterminio, hanno prima isolato gli ebrei dal mondo vivente, privandoli di qualsiasi status giuridico, concedendo loro una cittadinanza di seconda classe e ammassandoli in ghetti e campi. In altre parole, prima di violare il diritto alla vita, è stato creato uno stato di totale esclusione: disumanizzare è confinare.

È ancora Foucault che in *Spazi altri*, del 1967¹³, inaugura la genealogia di una storia dello spazio. Così, dalle localizzazioni medievali, ovvero i luoghi definiti in termini mitologici o teologici, si può parlare di uno spazio come somma di luoghi ordinati secondo una gerarchia cosmo logicamente considerata naturale. Dunque, luoghi con caratteristiche di senso che la concezione moderna, inaugurata da Galileo e Descartes, avrebbe destrutturato attraverso la uniformazione, la geometrizzazione, la standardizzazione dello spazio stesso. Si tratta degli spazi che Foucault chiama “eterotopie”:

Attualmente, la dislocazione si sostituisce all’estensione che a sua volta sostituiva la localizzazione. La dislocazione è definita dalle relazioni di prossimità tra punti o elementi [...]. Le eterotopie

¹³ M. Foucault, *Spazi altri. I luoghi delle eterotopie*, Milano 2001.

presuppongono sempre un sistema di apertura e di chiusura che, al contempo, le isola e le rende penetrabili¹⁴.

Tocqueville ricorda come lo stesso orgoglio dell'indigeno, con il suo rifiuto dei confini e la sacralità del suo concetto di libertà, lo costringa all'esclusione assoluta, fino alla fine dello spazio libero e dunque la morte. L'inclusione liberale, paradossalmente, crea una frontiera di assoluta esclusione a chi non accetti le regole inclusive: un confine che è simbolo di catastrofe per gli esterni, ma anche di moderna identità di un popolo comunitario.

Altro tipo di confine è poi quello della trincea, simbolo stesso della Prima Guerra mondiale, due linee dietro le quali si mobilita una nazione intera contro un'altra con una zona *no man's land* in mezzo, teatro della tragedia. Confini che avanzano e arretrano costituendo muri mobili di inclusione ed esclusione che permettono, però, mobilità in entrata ed in uscita, così come per l'imboscato che ne prende le distanze. Il confine politico del campo, invece, rappresenta ben altra cosa: «premendo gli uomini uno contro l'altro, il terrore totale distrugge lo spazio tra essi [...] distrugge il presupposto di ogni libertà, la possibilità di movimento, che non esiste senza spazio¹⁵».

Si tratta di uno spazio che chiude geometricamente un "esterno" rifiutato, il non/luogo della morte, dell'arbitrio, della morte interna ed esterna al confine:

Qui non ci sono criteri politici, storici o semplicemente morali, ma tutt'al più la constatazione che nella politica moderna è in gioco qualcosa che non dovrebbe mai rientrare nella politica, come noi usiamo intenderla, che essa è al bivio fra tutto e niente¹⁶.

In questo senso, la recinzione del campo non tratta neppure di confine amico/nemico quanto di confinamento dell'esterno quale non luogo, secondo la definizione di Augé¹⁷. Non/luogo mai abitato, permanentemente transitorio, adibito all'espiazione della propria umanità per giungere alla disumanizzazione lasciando, così, oltre la recinzione, la razza, l'uomo nuovo, gli "abitanti" di un luogo ordinato

¹⁴ Ivi, pp. 21-30

¹⁵ H. Arendt, *Le origini del totalitarismo*, Milano 1978, p. 638.

¹⁶ Ivi, p. 607.

¹⁷ M. Augé, *Non luoghi. Introduzione a un'antropologia della surmodernità*, Milano 2009.

dalla legge: è l'idea del *Nomos* quale principio di ordinamento e suddivisione dello spazio.

Si tratta di dispositivi territoriali, quelli dell'immaginazione geografica di Schmitt, che individuano la funzione di contenimento delle vie di fuga dall'ordine nei *confini*, con la produzione dei loro "segnali di confine"¹⁸ che striano gli spazi lisci dei flussi globali umani.

¹⁸ Cfr., W. Brown, *Walled States, Warning Sovereignty*, New York 2010.

Giovan Giuseppe Monti

*Segretezza, competenze e dissimulazione
nelle prime riflessioni italiane sul segretario*

*Secrecy, competence and dissimulation
in first early Italian remarks on the secretary*

ABSTRACT: From the second half of the 16th century, in Italy and then in the rest of Europe, books that turned their attention to the secretarial profession gained remarkable publishing success. Through multiple forms, such works delved into, outlined, and specified the tasks and characteristics of those who were to hold that office, highlighting technical, rhetorical, and political aspects. Beginning with some cases of study, I intend to discuss some aspects of these works to highlight the centrality held by the theme of secrecy and the need for the skillful use of prudential and letter-writing techniques.

KEYWORDS: Secrecy - Dissimulation - Secretary.

In questa occasione è mia intenzione presentare una delle linee di sviluppo di un più ampio progetto di ricerca dottorale che, a partire dal suo contributo agli sviluppi della riflessione italiana sul segretario tra XVI e XVII secolo, è stato dedicato alla ricostruzione del profilo politico-intellettuale di Giulio Cesare Capaccio (1531-1634)¹. Come è noto, a partire dalla seconda metà del Cinquecento, in Italia e poi nel resto d'Europa, hanno riscosso un significativo successo editoriale delle opere che rivolgevano la loro attenzione alla professione del segretario.

¹ In generale, per un profilo intellettuale dell'autore rimando ai seguenti lavori: D. Caracciolo, «*Regal pensier con saggia penna in carte*». *Saggi su Giulio Cesare Capaccio*, Lucca 2016; A. Quondam, *L'ideologia cortigiana di Giulio Cesare Capaccio*, in A. Quondam (cur.), *La parola nel labirinto. Società e scrittura del Manierismo a Napoli*, Bari 1975, pp. 187-225 e S. Nigro, *Capaccio Giulio Cesare*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XVIII, Roma 1975, pp. 374-380, 1975. Sulla letteratura italiana sul segretario mi limito a segnalare: S. Nigro, *Il Segretario*, in R. Villari (cur.), *L'uomo barocco*, Roma-Bari 1991, pp. 91-108; S. Lucci, *La trattatistica sul segretario tra la fine del Cinquecento e il primo ventennio del Seicento*, in «*Roma moderna e contemporanea*», III (1995), pp. 81-96 e D. Suin, *Un "angelo" dalle ali tarpate. Note sulla letteratura segretariale tra XVI e XVII secolo*, in «*Italian Quarterly*», (2020), pp. 103-122.

Attraverso molteplici forme espressive (dall'ibridazione tra precettistica, manuale e raccolta epistolare, al dialogo e al trattato tradizionale) tali lavori approfondivano e codificavano i compiti e le caratteristiche di coloro che dovevano ricoprire tale carica, evidenziandone aspetti tecnici, retorici e politici. Rappresentando un genere specifico nell'ambito delle scritture dedicate ai soggetti dell'arte di governo, intendo approfondire alcuni dei luoghi da cui traevano origini tali lavori, al fine di evidenziare la centralità ricoperta dal tema della segretezza, dall'importanza della competenza nella scrittura e nell'archiviazione della corrispondenza, e dal necessario uso di tecniche prudenziali.

Lungo il Cinquecento, alcune opere relative all'organizzazione e al funzionamento delle corti permettono di avere una testimonianza della crescente specializzazione e diversificazione dei compiti assegnati a coloro che gravitavano nell'orbita di tali centri di potere. Una preziosa indagine di Gigliola Fragnito ha permesso di evidenziarne alcuni esemplari pubblicati tra il XVI e il XVII secolo, in cui confluisce quella sezione della letteratura comportamentale che si richiamava alla «*oeconomica*», ovvero alla trattatistica sul «governo della casa»². Essendo scritti per lo più da membri delle corti piuttosto che da osservatori esterni, questi trattati trasmettevano esperienze dirette e conoscenze concrete che tali autori avevano maturato negli anni. Per questo motivo, il modello di corte che restituivano può essere definito «il risultato di una razionalizzazione della propria attività empirica»³. Da qui ricavavano principi e regole in grado di guidare i comportamenti di coloro che si accingevano a prestare servizio presso le corti. Inoltre, spesso queste opere avevano una struttura argomentativa simile: ad ogni «ufficio» della corte era dedicata una sezione, in cui si descrivevano le sue mansioni, le qualità morali e le competenze di cui si doveva essere dotati e quali erano i rapporti gerarchici rispetto agli altri agenti della corte.

È interessante notare che una delle prime descrizioni della carica di

² Vedi G. Fragnito, *Le corti cardinalizie nella prima metà del Cinquecento: da Paolo Cortesi a Francesco Priscianese*, «Miscellanea storica della Valdesia», 108 (2003), pp. 49-62; G. Fragnito, *Le corti romane nella prima età moderna*, in E. Bonora-M. Gotor (curr.), *Cinquecento Italiano. Religione, cultura e potere dal Rinascimento alla Controriforma*, Bologna 2011, pp. 67-139. Sull'*oeconomica* mi limito a segnalare: D. Frigo, *Il padre di famiglia. Governo della casa e governo civile nella tradizione dell'«economica» tra Cinque e Seicento*, Roma 1985 e P. Sebastianelli, *Economia, politica e governamentalità. Un'indagine sui trattati sull'economica nel tardo Rinascimento italiano*, in «Revista Ideacao», 43 (2021), pp. 350-371.

³ G. Fragnito, *Le corti romane nella prima età moderna*, cit. p. 112.

segretario sia presente nel capitolo che uno di questi autori, Francesco Priscianese, gli riserva nel trattato *Del governo della corte di un signore in Roma* (1543):

Quanto può esser degno è l'ufficio del Segretario; né più oltre pare che andar si possa nel farsi intrinseco al suo Signore, che quando si perviene a segreti, per l'amministrazione de'quali si governa il mondo e le sue più nobili azioni. Onde l'onor de'Signori in gran parte è posto nelle mani de'Segretari, e qualche volte le rovine loro. Perché non si potrebbe dire di quanta importanza sia lo avere in così fatto ufficio un uomo degno, segreto principalmente (come ne ammonisce il nome), leale, diligente ed espedito, bello scrittore ed eloquente e leggiadro e breve quanto si può, e prudente⁴

Da queste prime informazioni, sembra essere un ruolo di grande importanza. Al punto che, non solo è il membro della corte più vicino al suo Signore (avendo accesso ai suoi segreti), ma addirittura l'onore o la rovina dello stesso dipendono da lui. Le principali caratteristiche morali di cui deve disporre sono: segretezza, lealtà e prudenza; inoltre, è bene che sia eloquente e versato nella scrittura per adempiere al meglio ai suoi compiti di corrispondenza. Successivamente, l'autore pone l'attenzione anche sulla necessità di avere una certa capacità di empatizzare col proprio Signore:

Ma con tutto ciò, se egli non avesse bene la mente del suo Signore, e non sapesse i modi e gli andar suoi, e conoscesse (come si dice) gli umori, impossibil cosa sarebbe il poterli sodisfare a pieno. Bisogna adunque che in questo sia molto avvertito e destro, e scrivendo si trasformi in lui, togliendo di suo solamente l'artificio delle sentenze e delle parole⁵

Infine, possiamo notare come secondo Priscianese oltre alla formazione culturale, alla padronanza nella scrittura delle lettere e alla capacità di

⁴ F. Priscianese, *Del governo della corte di un signore in Roma. Dove si ragiona di tutto quello che al Signore e a'suoi Cortigiani si appartiene di fare, opera non manco bella, che utile e necessaria*, Roma 1543, Capo XXVIII - Del segretario e sottosegretario, p. 68. Sul Priscianese rimando a: P. Sachet, *PRISCIANESE, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 85, Roma 2016, consultabile presso https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-priscianese_%28Dizionario-Biografico%29/ e L. Vignali, *Un grammatico latino del Cinquecento e il volgare: studi su Francesco Priscianese (I-III)*, in «Lingua Nostra», 41 (1980), pp. 21-120.

⁵ F. Priscianese, *Del governo della corte di un signore in Roma*, cit. p. 69.

intercettare i mutevoli umori del proprio Signore, fosse necessario che chi ricopriva l'ufficio di segretario possedesse delle competenze puramente tecniche relative alla cura dell'archivio e della corrispondenza: da un lato esser «bello intenditor di cifre»; dall'altro lato fare in modo che «niuna cosa degli scritti suoi si perda, e registrare il tutto, e tenere le lettere e ricevute in filze o mazzi per ordine, co'l notarci il giorno e'l mese e molte volte l'ora della ricevuta»⁶.

Sul finire del secolo, anche in uno degli scritti di Cesare Eviatascandolo (*Del Maestro di casa*, 1598), importante membro della corte del cardinale Inigo d'Avalos d'Aragona⁷, la figura del segretario rivestiva una grande importanza all'interno del dialogo nel quale i protagonisti (il Signor ORATIO e il Signor MUTIO) ragionavano «di tutti gli officii della corte»:

Mut: Questo carico è di molto honore, e d'importanza.

OR: È uno delli principali officii della corte, che a mio tempo tutti i Pontefici, che son vivuti qualche tempo, hanno riconosciuto honoratamente li loro Secretari; per concludere questo dico, che dovrà essere retto, sincero & senza interesse alcuno.⁸

In maniera più accentuata rispetto alla descrizione del Priscianese, la professionalità del segretario sembra fondarsi sulla segretezza che deve avvolgere la sua azione («doverà esser secreto, e fedel al suo Sig. [...] e le lettere, che si scrivono à Prencipi, non devono passar per altra mano, che per la sua»⁹) e su delle competenze tecnico/pratiche, piuttosto che su doti

⁶ Ibid.

⁷ Sull'Eviatascandolo non si hanno molte notizie al di fuori di quelle poche note biografiche che l'autore pone nelle dedicatorie e nelle sezioni «Ai Lettori» con cui introduce le sue opere, tra cui: C. Eviatascandolo, *Libro dello Scalco. Quale insegna quest'honorato servitio*, Roma 1609 e C. Eviatascandolo, *Dialogo del Trenciante. Nel quale si legge quanto si deve operare, & osservare nel servitio del Trenciante*, Roma 1609. Invece, sul cardinale Inigo d'Avalos d'Aragona rimando al recente articolo di F. Spina, *Inigo d'Avalos d'Aragona. «Un cardinale di gran maneggio» nella Roma di fine Cinquecento*, in «Il capitale culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage», 27 (2023), pp. 59-92.

⁸ C. Eviatascandolo, *Dialogo del maestro di casa. Nel quale si contiene di quanto il Maestro di casa deve essere instrutto. Et à ciascuno'altro, che voglia essercitare officio in corte, deve sapere, & operare. Utile à tutti li padroni, cortegiani, ufficiali, & servitori della corte*, Roma 1598, p. 209. Pur essendo un dialogo, tutti gli uffici della corte sono non solo affrontati e descritti in sezioni specifiche, ma anche elencati in ordine alfabetico in una tavola posta a inizio volume.

⁹ Ivi, pp. 205-206.

stilistiche¹⁰. Infatti, notiamo come il disbrigo della corrispondenza abbia assunto un rilievo maggiore, al punto che l'autore sottolinea in maniera dettagliata tanto l'importanza del fornire e registrare ragguagli sui giorni di arrivo e partenza dei corrieri e dei palafrenieri:

MV. Mi ricordo che m'ha detto che'l palafreniero deve dare in sua mano le lettere venute per la posta.

OR. Non solo quelle, ma quant'altre ve ne venissero in mano, per altre bande; le quali avute appresenterà al Cardinale, che gli comandarà qual vuole, che legga: e quando sarà il giorno, deve mandare il palafreniere di guardia alla posta per le littere, come ancora per quello à chi trovarà detta guardia, rimandar lo spaccio, qua le espedisca per tempo, e non facci aspettare li corrieri, e tenerà conto à qual palafreniere l'haverà date, acciò (bisognando possa sapere) qual è quello, che l'haverà portate alla posta.

MV. Potria questo palafreniero se il tempo fosse cattivo, e di notte non portarle, e riservarle per la settimana che viene.

OR. Queste sono cose che importano, e bisogna, che vi vada se piovesse falsi, e però dico, che il segretario deve tener à memoria, & in scritto, à chi haverà consegnato le lettere.¹¹

quanto le dinamiche con cui era bene far recapitare la corrispondenza al proprio Signore:

[...] per questa strada si potrà inviare, e ricever littere, le quali avute, come ho detto, le presenterà al padrone; alle quali dopo lette potrà dare forse risposta: ma quando no, vi tornerà il giorno innanzi, che la posta parti col summario di ciascuna littera del contenuto in essa, qual letto al Principe pigliarà l'ordine della risposta, la quale potrà notare con il lapis sopra di essa, per non confondersi e ricordarsi meglio, quando fussero molte.¹²

Infine, Evitascandolo sottolinea come al segretario fossero richieste non solo una grande capacità mnemonica («bisogna haver gran memoria per ricordarsi molte risposte»), ma anche competenze nella conservazione e archiviazione. Infatti, oltre al compito di scrivere di propria mano le

¹⁰ Ivi, pp. 205-210. Un unico riferimento a delle doti di stile sono: «pur che sia pratico, & habbia buone littere latina, e buona mano di scrivere» p. 205.

¹¹ Ivi, pp. 206-208.

¹² Ivi, p. 208.

lettere indirizzate ai principi, custodire sottochiave i registri delle lettere importanti, aver cura del sigillo e vietare l'ingresso ad altri; doveva conservare e sistemare con ordine le lettere, in modo da poterle rintracciare agilmente in caso di richiesta del proprio padrone:

[...] tenerà ben custodite tutte le littere ricevute, in evento, che s'à qualche tempo il Principe le volesse vedere, e che potesse o bisognare MV. Con qual ordine doverà tenerle?

OR. Haverà un credenzone, o due, con le loro chiavi, con molti tramezzi, o cassetini, e ponerà ciascun Principe, o negotio, separato l'uno dall'altro, con la nota sopra à ciascun tramezzo di chi siano le littere, o vero di che negotio, che sono in esso; o vero tenerà per Alfabeto in detto tramezzo, o cassetini, che quando si vorranno si troveranno subito, e le tenerà ligate insieme di mese, in mese, come farà ancora di quelle de'negotii, che tenendo le littere in uno di questi modi, facile li sarà trovare il tutto¹³

Di contro, nel mettere in scena «le più virtuose & essenziali qualità» che convengono al cortigiano attraverso il dialogo tra i personaggi di Ottavio e Scipione, nei primi anni del Seicento Sigismondo Sigismondi non contribuisce alla descrizione di quella che appare come una progressiva specializzazione dei compiti dell'ufficio segretariale¹⁴. Infatti, nella sua opera esalta la dignità della carica («Sappiate dunque che l'offitio del Secretario, è carico molto principale, e nobilissimo nelle Corti e ricerca alcune qualità particolari, per esse bene esercitato»¹⁵) senza soffermarsi sulle conoscenze e le competenze tecniche ormai caratteristiche della professione. Pertanto, dopo aver specificato come al segretario spetti il compito dello scrivere le lettere per conto del proprio Signore, l'autore afferma che, nonostante debba «sapere scrivere molto correttamente e conforme a gli precetti della lingua Toscana», avere una buona grafia non rappresenti un requisito essenziale:

¹³ Ivi, p. 209.

¹⁴ Anche per Sigismondi non disponiamo di notizie biografiche approfondite. Tuttavia, dal titolo del dialogo ricaviamo che: fosse originario di Recanati, membro dell'Accademia degli Intrepidi di Ferrara e che avesse conseguito il titolo di «Dottor di Legge».

¹⁵ S. Sigismondi, *Prattica cortigiana, morale et economica. Nella quale si discorre minutamente de'Ministri, che servono in Corte d'un Cardinale, e si dimostrano le qualità, che loro convengono. Dialogo diviso in sei giornate. Co'aggiunta d'alcune Prose, e Rime [...]*, Ferrara 1604. op. cit. p. 42.

SCIP. Certo un simile Secretario deve havere grandissima fatica, se a lui solo tocca il peso dello scrivere.

OTTA. Alcuni sogliono tenere aiutanti, e questo è di ordinario, il che fanno per due rispetti, l'uno per minuire la fatica dello scrivere, l'altro perché essi non hanno buon carattere.

SCIP. Come, dunque, può esser buon Secretario, non havendo buon carattere?

OTTA. Il buon carattere non è parte essenziale del Secretario; poiché molti sono i Secretari perfettissimi nella loro professione, i quali hanno poco buon carattere; anzi havendolo si sdegnano di esercitarlo¹⁶

Secondo l'autore, il valore autentico del segretario risiederebbe nell'essere un «perfetto humanista, & in esser dotto nelle scienze di filosofia, e versato in altre dottrine»¹⁷. Tuttavia, come osservato da Fragnito, una volta svuotati da risonanze umanistiche, tali requisiti non erano più raccomandati in ottica di un'*institutio principis* o della partecipazione agli *otia* di corte, bensì finalizzati a garantirgli la grazia e la stima del padrone¹⁸. Difatti, il suo essere versato in più dottrine ha una duplice finalità: da un lato «per scrivere ornato ed eloquentemente»; dall'altro lato:

per poter discorrere e dar trattenimenti al Prencipe a cui egli servirà: poiché i Prencipi molte volte prendono occasione di ragionare di diverse dottrine, e di far mille interrogazione in cose stravaganti, onde colui che saprà d'improvviso dar soddisfazione a simili Padroni, acquirerà grandemente nella gratia loro¹⁹

La fedeltà è un'altra importante caratteristica del segretario su cui insiste anche Sigismondi: «Conviene al Secretario, (e questo in grandissimo grado) l'esser fedele al Padrone, e sarà tale quando non parlerà i secreti conferiti a lui». Del resto, essa dovrebbe essere un fatto implicito già nel nome dell'ufficio perché, secondo la ricostruzione dell'autore, l'etimo del termine «vuol dire Erario de secreti; poiché nel Secretario, quasi un tesoro, si ripongono i pensieri de Prencipi»²⁰. Inoltre,

¹⁶ Ivi, p. 43.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ G. Fragnito, *Le corti romane nella prima età moderna*, cit. p. 123.

¹⁹ S. Sigismondi, *Prattica cortigiana, morale et economica*, cit. p. 43.

²⁰ Ivi p. 44.

ha modo di osservare che una simile fiducia accordatagli dal padrone, che addirittura «comunica seco tutti i suoi pensieri facendolo in questa guisa quasi una cosa stessa con se medesimo» fa sì che il segretario venga tenuto in considerazione e «beneficiato sopra ogni altro cortigiano». Proprio per questo motivo, sarebbe particolarmente grave se rivelasse ad altri i segreti che avrebbe dovuto custodire. In circostanze pericolose, che mettessero in rischio la sua stessa incolumità, dovrebbe preferire la morte piuttosto che tradire il proprio signore. Tuttavia, lo stesso autore si rende conto che tale risoluzione sarebbe moralmente complicata:

SCIP. Ma ditemi se il Secretario, si ritrovasse una volta in luogo, o occasione tale, che fosse astretto a scoprire i segreti del suo Padrone, altrimenti andasse a pericolo di perdere la propria vita, deve egli anteporre la vita alla fedeltà, o pure la fedeltà alla vita?

OTTA. Se qui vogliamo parlare civilmente, e politicamente dico, che essendo egli particolarmente chiamato Secretario, per la segretezza che deve havere, la quale ho tanto esagerato, come parte essenziale, deve in simile occasione perdere più tosto la vita propria, che scoprire i segreti del suo Principe; poiché in questo mondo par che si debba fare molto maggior stima dell'honore, che della vita: onde perché un Secretario, che scoprisse i segreti del suo signore vivrebbe sempre disonorato, però egli deve far più tosto elezione di morire, che di viver tale: ma se vogliamo parlare moralmente, dico che deve anteporre la vita a qualunque altra cosa, poiché per legge di natura ognuno è obbligato di conservarsi in vita più che può; e questo lo fanno anco gl'animali privi di ragione, a quali è stato dato dalla natura di amare più tosto il vivere, che il morire²¹

Infine, è interessante segnalare che nell'eventualità in cui un «Principe grande» volesse venire a conoscenza di un segreto del suo Signore, il segretario non dovrebbe far ricorso al mentire, in quanto moralmente non lecito. Piuttosto, egli deve far ricorso alla dissimulazione:

SCIP. E se il Secretario fosse ricercato da qualche Principe grande del secreto del suo signore, alquale egli non potesse negarlo, che deve fare? Gli sarà forse lecito il dire una bugia per salvare il secreto del Padrone?

OTTA. La bugia moralmente, non è lecita per qualunque occasione, benché un moderno Comentatore di Cornelio Tacito in un certo

²¹ Ivi, pp. 44-45.

proposito abbia detto, che sia lecito al Secretario il dir menzogne per salvare il secreto del Padrone: ma questo moralmente non si può difendere, essendo che la bugia sempre sia illecita: Dico bene che il Secretario senza dir bugia può co'molti modi salvare il secreto, cioè equivocando, o dissimulando, o divertendo il ragionamento in altro discorso, e con altri modi simili²²

Come si vede, già all'interno di queste tre opere sul governo della corte vengono tracciati dei primi profili del segretario, una nuova forma professionale che si basava su competenze e capacità specifiche, che lo distinguevano dalla figura del letterato o del cortigiano castiglionesco²³. Difatti, nel corso del Cinquecento alcuni settori della corte avevano acquisito una tale rilevanza da comportare, oltre che cambiamenti strutturali, anche la produzione di una trattatistica specifica e relativa a particolari uffici. Tra questi, è di particolare importanza la trattatistica sul segretario, la quale ha le proprie origini sia in questa letteratura sia nella tradizione epistolografica dei «libri di lettere»²⁴. È ormai prassi consolidata far risalire l'inizio di questo sottogenere letterario a Francesco Sansovino, il quale con la pubblicazione del suo volume diviso tra una parte precettistica e una raccolta di lettere - *Del Secretario* (1564)²⁵

²² Ivi p. 45.

²³ Vedi D. Costa, *Dall'ideale del cortegiano alla figura del segretario: metamorfosi del modello castiglionesco tra Italia e Francia nel Cinquecento*, in R. Gorris Camos (cur.), «*Il segretario è come un angelo*». Trattati, raccolte epistolari, vite paradigmatiche, ovvero come essere un buon segretario nel Rinascimento, Fasano 2008, pp. 261-70 e S. Nigro, *Il Segretario*, cit.

²⁴ Mi limito a rimandare ai volumi di: L. Braidà, *Libri di lettere. Le raccolte epistolari del Cinquecento tra inquietudini e "buon volgare"*, Roma-Bari 2009, A. Quondam, *Le carte messaggere. Retorica e modelli di comunicazione epistolare: per un indice dei libri di lettere del Cinquecento*, Roma 1981 ed E. Selmi, *Fra «negotio e parole»: per una "institutio" retorica dei "libri del segretario". La svolta degli anni Novanta*, in A. Chemello (cur.), *Alla lettera. Teorie e pratiche epistolari dai greci al Novecento*, Milano 1998, pp. 173-227.

²⁵ F. Sansovino, *Del Secretario* [...] *Ne quali con bell'ordine s'insegna altrui à scriver lettere messive & responsive in tutti i generi, come nella Tavola contrascritta si comprende. Con gli essempli delle lettere formate & poste à lor luoghi in diverse materie con le parti segnate. Et con varie lettere di Principi à più persone, scritte da diversi Secretarii in più occasioni e in diversi tempi*, Venetia 1564. Per una panoramica sulle opere da cui Sansovino ha preso maggiormente spunto, rimando a: C. Panzera, *Dai libri di storia ai libri di lettere. Su alcune fonti del formulario di Francesco Sansovino (Del Secretario, libri IV-VII)*, in L. D'Onghia-D. Musto (curr.), *Francesco Sansovino scrittore del mondo. Atti del convegno internazionale di studi. Pisa 5,6,7 dicembre 2018*, Sarnico 2019 pp. 331-356, 2019 e L. Mondin, *Dal Sabellico al Sansovino. Un'altra fonte occulta del trattato Del Secretario*, in «Giornale Storico della Letteratura Italiana», CXCI (2014), pp. 538-570.

- aveva contemporaneamente esaudito un *desideratum* del tempo e prodotto una novità nel panorama librario italiano²⁶. Il segretario che restituiva Sansovino non solo presentava le principali caratteristiche morali e tecniche che abbiamo già visto delineate, ma le potenziava e le approfondiva. All'ampio e necessario spazio dedicato alla precettistica epistolare, si affiancava la riflessione sullo statuto della professione, che per importanza veniva accostata agli angeli più vicini a Dio perché similmente «egli è prossimo al Principe ne'servitii, [...] dello Spirito». Questa prossimità permetteva al segretario di familiarizzare ed esercitare «la parte più bella del discorso delle cose humane» ovverosia «le materie di Stato», che hanno la peculiarità di essere «uno officio che partecipa di tutti gli altri, non havendo niuno altro parte alcuna nel suo», motivo per cui occorre che questi «si intenda di ogni maneggio»²⁷. Inoltre, «fido silentio», conoscenza «delle dottrine e delle lingue più usate», e competenza retorica devono essere affiancate da «piacevolezza e ingegno», in modo che possa affrontare quei momenti in cui dovrà difendersi dalle eventuali accuse o offese da parte del Principe «schernendo con atto, e notabil modo», ma avendo cura di farlo «quando, e dove bisogna con moderata maniera»²⁸. Tuttavia, nonostante l'attenzione alla precettistica e alla tecnica epistolare, è bene sottolineare come Sansovino restasse nell'ambito «d'un rapporto di reciprocità intellettuale con il principe, che si distendeva su tutti i livelli dell'impegno culturale e sociale, politico e mondano»²⁹.

A cavallo tra il Cinque e Seicento, altre opere sul segretario affiancano il testo di Sansovino³⁰. Difatti, viene a formarsi una nuova *institutio* dei «libri del Segretario»: gli autori si pongono con maggior concretezza di fronte al problema di dare una diversa formulazione alla questione dei rapporti fra un'arte/tecnica dello scrivere lettere e lo statuto culturale/

²⁶ L. Mondin, *La genesi del Segretario*, in L. D'Onghia-D. Musto (curr.), *Francesco Sansovino scrittore del mondo*, op. cit. pp. 357-392.

²⁷ F. Sansovino, *Del Secretario*, cit., p. 1-1r.

²⁸ Ivi, p. 4r.

²⁹ A. Quondam, *L'ideologia cortigiana di Giulio Cesare Capaccio*, cit. p. 188.

³⁰ T. Tasso, *Il Secretario*, Ferrara 1587; A. Nati, *Trattato del segretario [...]*, Firenze 1588; Giulio Cesare Capaccio, *Il Secretario [...] ove con modi diversi da quei ch'insegnò il Sansovino, si scuopre il vero modo di scriver lettere familiari correnti nelle corti. Insieme col primo volume di lettere dell'istesso autore*, Roma 1589. A. Ingegneri, *Del buon segretario*, Roma 1589; B. Guarini, *Il Segretario [...] Nel qual non sol si tratta dell'ufficio del Segretario, Et del modo del compor Lettere, Ma sono sparsi infiniti Concetti alla Retorica, alla Loica & alle Morali pertinenti*, Venetia 1594.

professionale di chi la esercita al servizio del potere³¹. Tra l'altro, in una fase in cui tale statuto era ancora in via di definizione, se, come leggiamo in Tomaso Garzoni, non è ancora né pacificamente intesa come professione né pienamente distinta da altre cariche come quella del consigliere:

Nel governo politico all'ultimo si potrebbe poner la professione de'Consiglieri, & Secretarii, benché sian più presto ufficii, che altro, ma per la diligenza, & cura con la quale molti v'attendono, & per lo studio, che dentro vi mettono singulare, non sarà cosa inconveniente dargli nome di professione³²

Progressivamente, negli autori che riflettono sulla condizione dei segretari, comincia ad essere avvertita come estranea e lontana dai loro bisogni la proposta castiglionesca di un cortigiano «organico» e integrale al potere. Pertanto, la formazione del segretario diventa luogo di attraversamento di complesse tensioni culturali che mobilitano per un verso discussioni strettamente letterarie, per un altro verso problemi di ordine politico e morale. Temi sempre affrontati nell'ottica di un ripensamento del ruolo intellettuale nell'ambito dei processi di trasformazione in atto nella società italiana e per lo più nel profilo del potere principesco³³.

In questo contesto, Capaccio è il primo a percepire come impraticabile l'estremo tentativo di Sansovino di salvare per via tecnica, rispetto alla specializzazione del lavoro e delle competenze, un margine di reciprocità intellettuale fra segretario e principe³⁴. Infatti, di lì in poi si potrà osservare un generale atteggiamento polemico nei confronti del residuo retaggio umanistico rinvenibile nell'impostazione sansoviniana. Inoltre, si diffonde la coscienza di una collocazione fortemente subalterna del segretario nell'universo delle relazioni sociali gestite dal potere. L'impossibilità di rivendicare un ruolo politico o intellettuale attivo, diventa sempre più un dato esistenziale di cui gli autori prendono atto, e che rappresenta «un *primum* da cui ripartire per percorrere nuove vie, ricercare nuovi spazi, nella zona d'ombra fra servizio e abilità tecnica, per l'esercizio di

³¹ E. Selmi, *Fra «negotio e parole»*, cit.

³² T. Garzoni, *La piazza universale di tutte le professioni del mondo, nuovamente ristampata [...] Aggiuntouvi in questa nuova Impressione alcune bellissime annotazioni a discorso per discorso [...]*, Venetia 1595, p. 231.

³³ E. Selmi, *Fra «negotio e parole»*, cit., p.182.

³⁴ Vedi G. G. Monti, *Dalle raccolte epistolari ai trattati sul segretario. L'emergere di uno specifico modello segretariale tra Francesco Sansovino e Giulio Cesare Capaccio*, in «Pragmata», 2 (2022), pp. 57-76.

una ritrovata dignità professionistica»³⁵. Secondo Capaccio il fortunato manuale di Sansovino offriva modelli distanti dall'«ordine comune» sia nello stile sia nell'idea proposta, perché legato a un ruolo di segretario che non ha più corrispondenza nella realtà. Dunque, proponeva l'idea di un segretario sì «letterato», ma esperto della persuasione e delle retoriche comunicative, capace di mediare molteplici saperi, senza essere enciclopedico, né organico a tutti i livelli dell'impegno culturale³⁶. Dunque, così come Capaccio ritrova nel letterato specialista una funzione attiva e corresponsabile con l'attuazione del programma politico del principe, come mediatore di consensi e di propaganda³⁷; così anche altri autori riescono a dare un nuovo valore alle proprie competenze tecniche e alla loro capacità di utilizzare tecniche prudenziali. Non arrendendosi e posizionandosi polemicamente contro l'idea che un segretario debba ridursi a essere «un nudo dicitor di penna»³⁸, Angelo Ingegneri si pone l'obiettivo di «formare un buon Segretario, non semplice scrittore, né semplice negoziatore, ma l'uno, e l'altro insieme perfettamente»³⁹. A tal fine trova il modo di declinare in maniera attiva la segretezza e la fedeltà, due qualità che abbiamo visto essere generalmente ritenute costitutive del segretario. Trattando della segretezza, ritiene derivi da altre due virtù: «Accortezza & Integrità». Di queste, la prima risulta essere particolarmente utile in quanto non solo è in grado di permettere di non diffondere un'informazione segreta, ma anche di carpire da altre informazioni importanti e di gran vantaggio per il proprio Padrone:

La prima serve, non pure à saper tener segreto quello, che conviene, ma à ciò fare in maniera, che, mentre l'huomo nega, ò dissimula la notitia d'una cosa, egli paia più tosto providamente cortese, che rozzamente tenace: anzi per mezzo dell'Accortezza alcuna volta avviene, ch' invece di ridire altrui quel, ch'egli v'è investigando, si penetrano dall'investigatore istesso di quelle cose, che altramente non si sarieno mai risapute: il che torna à grande vantaggio de i negotii del Padrone⁴⁰

³⁵ E. Selmi, *Fra «negotio e parole»*, cit. p. 180.

³⁶ Vedi il dialogo di B. Guarini, *Il Segretario*, cit.

³⁷ E. Selmi, *Fra «negotio e parole»*, cit. p. 180.

³⁸ A. Ingegneri, *Del buon segretario*, cit. p. 10.

³⁹ Ivi, p. 20.

⁴⁰ Ivi, pp. 14-15.

Invece, a proposito delle fedeltà (ritenuta importante quanto la segretezza al punto da ritenere che, se quella dà il nome all'ufficio, questa ne dà il cognome: «In pari luoco colla Segretezza, si pone la Fedeltà [...] Et, ancorché quella habbia il privilegio di dar il nome all'ufficio, ciò poco giova, se questa non gli dà quasi il cognome»⁴¹), elabora un discorso che, pur nella chiara subalternità, ritaglia uno spazio di manovra autonomo per il segretario (ma sempre e solo nell'interesse del Padrone):

Che di due sorti ordini può tener il negoziante dal suo principale. L'uno particolare, e distinto, di trattar la cosa per la tale, e per la tal via, e non altramente. In così fatto caso, ò bene, ò male ch'ei vegga seguirne, egli è tenuto eseguir la commissione. L'altro è in universale, cioè, ch'una faccenda sia condotta solamente à buon fine: per che fare, s'occorrerà alcuna fiata venire ad atto, c'huomo sappia anco certo non esse di gusto del Padrone, sarà bene il farlo: anzi sia lecito il fingere, e tacer (potendosi) d'haverlo fatto. In questo secondo, co'l buon esito si copriranno tutti i difetti⁴²

Infine, il dialogo di Battista Guarini (1594) chiude questo secolo di riflessione sul segretario da un lato proponendo un'origine diversa e maggiormente legata alle sue mansioni per il nome della carica che ricopre, dall'altro lato sancendo la sua appartenenza all'ordine della retorica piuttosto che della politica. Sul primo versante, egli ritiene che il segretario non acquisti un tale nome né dalla virtù della segretezza né dai «segreti che gli passano per le mani»⁴³. Infatti, sia la prima sia la seconda non possono caratterizzarlo perché necessarie al suo ufficio come a tanti altri all'interno della corte. Piuttosto, deriverebbe dall'antica voce *secretarium*, termine con cui i latini identificavano il luogo in cui «i giudici si riducevano a far ragione» e dove venivano conservate «le scritture segrete del maestrato, che noi oggi chiamiamo archivio»⁴⁴. Da qui, i principi avrebbero cominciato a chiamare «Segretari que'lor ministri, che dovendo esercitar la carica delle lettere, bisognava, che del lor Segretario cioè del luogo delle segrete scritture fossero dispensieri, & custodi, la qual prerogativa è tanto singolare del Segretario, ch'a verun altro non si comunica»⁴⁵. Sul secondo versante,

⁴¹ Ivi, p. 17.

⁴² Ivi, p. 17.

⁴³ B. Guarini, *Il Segretario*, cit. p. 40.

⁴⁴ Ivi, p. 44.

⁴⁵ Ibid.

l'appartenenza all'ordine della retorica piuttosto che della politica, non è sintomo di un'impossibilità o rinuncia ad agire, ma di una diversa modulazione della maniera in cui il segretario può mettere in pratica le proprie capacità e competenze al fine di influenzare positivamente i negozi del proprio Signore. Infatti, se «l'intenzione, il fine, è tutto del padrone, a cui tocca deliberare, in ogni negozio quel che gli piace», le ragioni e la disposizione delle stesse spettano al segretario:

Immaginatevi di vedere un capitano generale, che ponga in ordine le sue genti, et secondo 'l sito ch'egli ha, et la postura del nimico, et la qualità delle forze, i cavalli ponga in un luogo, e i fanti in un altro, et faccia la battaglia, o quadrata, o cornuta, il qual ordine perlopiù gli dà la vittoria. Non altramenti fa il segretario secondo la materia che tratta, et natura della persona a cui scrive, et l'altre circostanze, et di luogo, et di tempo, va ordinando i concetti, et collocandoli a' luoghi loro, acciò che faccian nell'animo di colui, che s'ha per oggetto la 'mpressione, ch'è necessaria per vincer il proposto partito⁴⁶.

Dunque, come per Capaccio, anche Guarini ritiene che la persuasione rappresenti la dimensione propria del segretario. Questa, assieme all'utilizzo di tecniche prudenziali quali la dissimulazione, la simulazione e l'accortezza, si rivela fondamentale nelle «lettere di negotio», vero a proprio «agone» in cui il segretario opera al fine di ottenere «l'utile» del proprio Padrone. Nel conseguire l'obiettivo di prevalere sul suo «avversario», il segretario può avvalersi di diverse strategie comunicative, per le quali «giova mirabilmente la 'ndustria di chi sa scrivere, occupando con l'artificio delle parole et con l'efficacia delle ragioni quella parte, et quel luogo che forse la qualità, et lo stato delle nostre ragioni, et della nostra causa non ci porgeva»⁴⁷. Tra queste, ritengo sia interessante riportare alcune delle più significative:

Bisogna non confondere, o mordere, ma con destro modo mortificar l'avversario, attenuando le cose che fan per lui, et ingrassando quelle che non gli giovano, in quella guisa che suole buon lottatore, il qual venuto alle prese, ivi pone ogni sua forza, et preme il nimico dov'egli il sente più debbole. Così de' fare chi tratta di negozio, et è costretto di contraddire⁴⁸.

⁴⁶ Ivi, pp. 66-67.

⁴⁷ Ivi, p. 178.

⁴⁸ Ivi, p. 179.

Dica la cosa, com'ella sta, ma incolpine (se altro non torna comodo) la fortuna; accompagnando sempre ciò ch'egli di lui favella con riverenza, con esaltazione della giustizia, della prudenza di lui, ma intanto faccia sonare per entro a quella dolcezza la sua ragione, lasciando che la coscienza lavori, et nel suo cuore quelle ragioni che non può dir chi scrive senza pericolo⁴⁹.

Ma tallor anche (se così torna comodo, et giova) si disimoli l'accortezza, et fingasi il poco pratico, et lascisi ingannare. Chi non sa disporsi a ber questo calice, non è atto al nigozio: perciò che molti ho già veduti di quelli, che trattando per li padroni loro, si son lasciati trasportare a una vanissima ambizione di non cedere alla persona con cui trattavano; et mentre volean competer seco di bello 'ngegno et sottile, guastavano i fatti loro, et quelli del padrone assai più, posciaché, per non perdere l'accessorio, perdevano il principale. Non si vuol dunque garrire, anzi secondo l'occasione, si de' ceder nel meno, perch'altri ceda nel più⁵⁰.

Bibliografia

- Braida Lodovica, *Libri di lettere. Le raccolte epistolari del Cinquecento tra inquietudini e "buon volgare"*, Roma-Bari 2009.
- Capaccio Giulio Cesare, *Il Secretario [...] ove con modi diversi da quei ch'insegnò il Sansovino, si scuopre il vero modo di scriver lettere familiari correnti nelle corti. Insieme col primo volume di lettere dell'istesso autore*, Roma 1589.
- Caracciolo Daniela, «Regal pensier con saggia penna in carte». *Saggi su Giulio Cesare Capaccio*, Lucca 2016.
- Costa Daniela, *Dall'ideale del cortegiano alla figura del segretario: metamorfosi del modello castiglionesco tra Italia e Francia nel Cinquecento*, in R. Gorris Camos (cur.), «Il segretario è come un angelo». *Trattati, raccolte epistolari, vite paradigmatiche, ovvero come essere un buon segretario nel Rinascimento*, Fasano 2008.
- Evitascandalo Cesare, *Dialogo del maestro di casa. Nel quale si contiene di quanto il Maestro di casa deve essere instrutto. Et à ciascuno'altro, che*

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ivi. p. 181.

- voglia esercitare officio in corte, deve sapere, & operare. Utile à tutti li padroni, cortegiani, ufficiali, & servitori della corte*, Roma 1598.
- Evitascandalo Cesare, *Dialogo del Trenciante. Nel quale si legge quanto si deve operare, & osservare nel servitio del Trenciante*, Roma 1609.
- Evitascandalo Cesare, *Libro dello Scalco. Quale insegna quest'honorato servitio*, Roma 1609.
- Fragno Gigliola, *Le corti cardinalizie nella prima metà del Cinquecento: da Paolo Cortesi a Francesco Priscianese*, «Miscellanea storica della Valdesia», 108 (2003), pp. 49-62.
- Fragno Gigliola, *Le corti romane nella prima età moderna*, in E. Bonora-M. Gotor (curr.), *Cinquecento Italiano. Religione, cultura e potere dal Rinascimento alla Controriforma*, Bologna 2011, pp. 67-139.
- Frijo Daniela, *Il padre di famiglia. Governo della casa e governo civile nella tradizione dell'«economica» tra Cinque e Seicento*, Roma 1985.
- Garzoni Tomaso, *La piazza universale di tutte le professioni del mondo, nuovamente ristampata [...] Aggiuntouvi in questa nuova Impression alcune bellissime annotationi a discorso per discorso [...]*, Venetia 1595, p. 231.
- Guarini Battista, *Il Segretario [...] Nel qual non sol si tratta dell'ufficio del Segretario, Et del modo del compor Lettere, Ma sono sparsi infiniti Concetti alla Retorica, alla Loica & alle Morali pertinenti*, Venetia 1594.
- Ingegneri Angelo, *Del buon segretario*, Roma 1589;
- Iucci Stefano, *La trattatistica sul segretario tra la fine del Cinquecento e il primo ventennio del Seicento*, in «Roma moderna e contemporanea», III (1995), pp. 81-96
- Mondin Luca, *Dal Sabellico al Sansovino. Un'altra fonte occulta del trattato Del Segretario*, in «Giornale Storico della Letteratura Italiana», CXCI (2014), pp. 538-570.
- Mondin Luca, *La genesi del Segretario*, in L. D'Onghia-D. Musto (curr.), *Francesco Sansovino scrittore del mondo. Atti del convegno internazionale di studi. Pisa 5,6,7 dicembre 2018*, Sarnico 2019, pp. 357-392.
- Monti Giovan Giuseppe, *Dalle raccolte epistolari ai trattati sul segretario. L'emergere di uno specifico modello segretariale tra Francesco Sansovino e Giulio Cesare Capaccio*, in «Pragmata», 2 (2022), pp. 57-76.
- Nati Andrea, *Trattato del segretario [...]*, Firenze 1588;
- Nigro Salvatore, *Capaccio Giulio Cesare*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XVIII, Roma 1975, pp. 374-380, 1975.

- Nigro Salvatore, *Il Segretario*, in R. Villari (cur.), *L'uomo barocco*, Roma-Bari 1991, pp. 91-108.
- Panzerà Cristina, *Dai libri di storia ai libri di lettere. Su alcune fonti del formulario di Francesco Sansovino (Del Segretario, libri IV-VII)*, in L. D'Onghia-D. Musto (curr.), *Francesco Sansovino scrittore del mondo. Atti del convegno internazionale di studi. Pisa 5,6,7 dicembre 2018*, Sarnico 2019 pp. 331-356, 2019.
- Priscianese Francesco, *Del governo della corte di un signore in Roma. Dove si ragiona di tutto quello che al Signore e a'suoi Cortigiani si appartiene di fare, opera non manco bella, che utile e necessaria*, Roma 1543.
- Quondam Amedeo, *L'ideologia cortigiana di Giulio Cesare Capaccio*, in A. Quondam (cur.), *La parola nel labirinto. Società e scrittura del Manierismo a Napoli*, Bari 1975, pp. 187-225
- Quondam Amedeo, *Le carte messaggere. Retorica e modelli di comunicazione epistolare: per un indice dei libri di lettere del Cinquecento*, Roma 1981
- Sachet Paolo, *Priscianese, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 85, Roma 2016, consultabile presso https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-priscianese_%28Dizionario-Biografico%29/
- Sansovino, Francesco *Del Segretario. Libri Quattro. Ne quali con bell'ordine s'insegna altrui à scriver lettere messive & responsive in tutti i generi, come nella Tavola contrascritta si comprende. Con gli essempli delle lettere formate & poste à lor luoghi in diverse materie con le parti segnate. Et con varie lettere di Principi à più persone, scritte da diversi Secretarii in più occasioni e in diversi tempi*, Venetia 1564.
- Sebastianelli Pietro, *Economia, politica e governamentalità. Un'indagine sui trattati sull'economica nel tardo Rinascimento italiano*, in «Revista Ideaco», 43 (2021), pp. 350-371.
- Selmi Elisabetta, *Fra «negotio e parole»: per una “institutio” retorica dei “libri del segretario”. La svolta degli anni Novanta*, in A. Chemello (cur.), *Alla lettera. Teorie e pratiche epistolari dai greci al Novecento*, Milano 1998, pp. 173-227.
- Sigismondi Sigismondo, *Prattica cortigiana, morale et economica. Nella quale si discorre minutamente de' Ministri, che servono in Corte d'un Cardinale, e si dimostrano le qualità, che loro convengono. Dialogo diviso in sei giornate. Co' l'aggiunta d'alcune Prose, e Rime [...]*, Ferrara 1604.
- Spina Francesco, *Inigo d'Avalos d'Aragona. «Un cardinale di gran maneggio» nella Roma di fine Cinquecento*, in «Il capitale culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage», 27 (2023), pp. 59-92.

Suin Davide, *Un "angelo" dalle ali tarpate. Note sulla letteratura segretariale tra XVI e XVII secolo*, in «Italian Quarterly», (2020), pp. 103-122.

Tasso Torquato, *Il Secretario*, Ferrara 1587.

Vignali Luigi, *Un grammatico latino del Cinquecento e il volgare: studi su Francesco Priscianese (I-III)*, in «Lingua Nostra», 41 (1980), pp. 21-120.

Daniela Novarese

*Mai persona.
Per una riflessione su donne e diritti
in Italia tra Otto e Novecento*

SOMMARIO: 1. Breve nota introduttiva – 2. Uno sguardo all'Ottocento – 3. Il voto femminile, tra ambiguità e dichiarazioni programmatiche – 4. Il Fascismo ci (ri) prova – 5. Agli albori della Repubblica: da suddite a cittadine, ma sempre madri, mogli, prostitute.

1. *Breve nota introduttiva*

Al lemma “Persona”, il vocabolario Treccani recita: «Individuo della specie umana, senza distinzione di sesso, età, condizione sociale e sim., considerato sia come elemento a sé stante, sia come facente parte di un gruppo o di una collettività»¹.

Il tema della “persona”, che caratterizza questa III edizione della *Summer School* “Odisseo”, è stato, con particolare riferimento alla locuzione “persona umana”, al centro della riflessione dei protagonisti delle vicende legate alla nascita delle costituzioni democratiche del secondo Novecento², tra le quali la nostra³, intese a costruire, intorno a quell'espressione, una robusta e invalicabile barriera atta a preservarne, per sempre, la dignità e i diritti violati dalla immane tragedia della seconda guerra mondiale e dagli orrori perpetrati nei confronti di milioni di individui.

In questa sede desidero soffermarmi su taluni importanti snodi politico-istituzionali (riferibili al tema del diritto di voto) che, seppure abbiano sancito nel nostro Paese, tra Otto e Novecento, il passaggio dallo Stato monarchico-liberale alla dittatura e, infine, all'ordinamento repubblicano e democratico, sottolineano il permanere, nel lungo periodo, di una singolare circostanza: la donna non viene considerata “persona”.

¹ <https://www.treccani.it/vocabolario/persona/>.

² Su quelle Costituzioni, M. Fioravanti, *Il cerchio e l'ellisse. I fondamenti dello Stato*, Roma-Bari, Laterza, 2020.

³ Sul tema della «costituzionalizzazione» della persona nel dibattito costituente italiano si rinvia al saggio di Vittoria Calabrò, in questo stesso volume e alla bibliografia ivi citata.

2. *Uno sguardo all'Ottocento*

Per tutto il lungo Ottocento “borghese” le donne hanno condiviso e subito, insieme agli uomini, la convinzione per la quale la piena cittadinanza, identificata con l'esercizio del diritto di voto, dovesse essere attribuita non all'individuo in quanto tale, ma in virtù della sua condizione di proprietario, e ciò in ossequio all'idea della proprietà quale diritto naturale e imprescrittibile contenuta nell'art. 2 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789.

Le società borghesi europee, partendo dall'assunto della centralità di quell'istituto che caratterizzava i codici di diritto privato, a partire dall'archetipo napoleonico del 1804 e compreso l'italiano codice Pisanelli del 1865, esprimevano una visione in cui la persona era assunta quale strumento attraverso cui i beni (e quelli immobili, in particolare) passavano di mano attraverso gli istituti della donazione, dell'eredità, della compravendita etc.⁴.

Imbevute del medesimo principio, le costituzioni europee del XIX secolo avevano legato il diritto di voto al censo, riferibile all'imposta pagata dai soggetti sui beni immobili ed era proprio questo l'elemento che differenziava coloro che erano cittadini a pieno titolo da quelli che godevano di una cittadinanza “limitata”.

Non stupisce, pertanto che, all'interno della Commissione temporanea di legislazione⁵, istituita a Torino, presso il Consiglio di Stato, nel 1860, su impulso di Cavour, interessato a dissipare i malumori delle élites locali circa il sistema accentrato disegnato dalla l. Rattazzi del 1859, Marco Minghetti presentasse una proposta regionalista che, pur confermando

⁴ Un'idea pacifica che lo stesso Giuseppe Pisanelli, Ministro di Grazia e Giustizia che avrebbe dato il nome al primo codice unitario italiano del 1865, esprimeva già un decennio prima: «Basta volgere un semplice sguardo al codice civile per convincersi che la proprietà sia il subietto proprio di quel codice. Esso è difatti distribuito in tre libri, nel primo de' quali si tratta delle persone, nel secondo de' beni e delle diversificazioni della proprietà, nel terzo de' vari modi co' quali si acquista la proprietà. Or nel secondo libro è riposta l'idea fondamentale di cui s'informa tutto il codice civile, e le disposizioni contenute nel primo e nel terzo non sono che l'esplicazione della medesima idea, ch'è quella di proprietà» (*Commentario del codice di procedura civile per gli Stati sardi... compilato dagli Avvocati e Professori di Diritto P.S. Mancini, G. Pisanelli, A. Scialoia...*, I, Torino Presso l'Amministrazione della Società Editrice, 1855, p. 22.

⁵ C. Pavone, *Amministrazione centrale e amministrazione periferica da Rattazzi a Ricasoli (1859-1866)*, Milano, Giuffrè, 1964, pp. 276ss.

l'esclusione delle donne dall'elettorato sia attivo che passivo – al pari di interdetti, falliti e condannati reclusi – all'art. 13 introduceva la facoltà, per le donne proprietarie la cui contribuzione non fosse imputata al marito, di «delegare la rappresentanza del loro censo elettorale», senza vincolo alcuno nella scelta del rappresentante.

Si prevedeva, così, la possibilità per vedove o mogli separate «di corpo e di beni», di delegare il proprio censo elettorale al di là del «favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato» previsto dall'art. 19 del R.D. 23 ottobre 1859, n. 3702⁶.

Nel generale clima politico che si era instaurato nel Paese, tendente, dopo la morte di Cavour, a realizzare un rigido accentramento, la *Nota* di Minghetti veniva meno e con essa l'idea per la quale, proprio in omaggio al binomio proprietà-cittadinanza, almeno con riferimento alle elezioni amministrative, anche le donne-proprietarie potessero, seppure attraverso delega, partecipare alla scelta degli amministratori locali.

La vicenda ricordata induce a riflettere sulla circostanza che se il principio proprietario sembra prevalere su quello di genere, quest'ultimo finiva, in un secondo momento, col dominare nel passaggio dal requisito del censo a quello del merito quale elemento di discriminazione tra cittadinanza piena e cittadinanza per così dire «parziale».

Non sarebbe stato, infatti, il possesso del titolo di studio a rappresentare la via d'accesso delle donne italiane alla prima (come sarebbe avvenuto per gli uomini, già con la legge elettorale voluta dalla Sinistra Storica nel 1882)⁷ e neanche l'apertura degli Atenei, che a partire dal d.r. del 3 ottobre 1875, n. 2710⁸, avrebbero accolto per la prima volta studentesse, avrebbe fatto la differenza. E ciò mentre si allargava, per l'effetto della nuova legge elettorale varata dal governo Giolitti il 30 giugno 1912, il diritto di voto anche a una più ampia platea di maschi analfabeti⁹.

⁶ L'art. 19 del Capo II –*Delle elezioni*, di quella legge recitava: «La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni, può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato. Il padre può delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali. Nel delegato debbono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore. La delegazione non può farsi che per atto autentico ed è sempre revocabile» (*Gazzetta Piemontese*, n. 270, 1 novembre 1859).

⁷ Si tratta della l. 22 gennaio 1882, n. 593, confluita più tardi, insieme alla l. 7 maggio 1882 che introduceva lo scrutinio di lista, nel testo unico n. 999 del 24 settembre 1882, che prevedeva, al Tit. I, *Delle condizioni per essere elettore e del domicilio politico*, all'art. 1.3 «Di saper leggere e scrivere».

⁸ Il decreto, peraltro, non avrebbe avuto piena attuazione fino al 1883.

⁹ Cfr. l. 665 sulla riforma della legge elettorale politica, *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 6 luglio 1912.

In Italia, alla piena cittadinanza degli uomini, riconosciuta con l'universalizzazione del suffragio maschile, raggiunto nel 1918 e scaturito, peraltro, non da un pieno convincimento della classe politica italiana quanto, piuttosto, da meno nobili motivazioni di mera opportunità¹⁰, avrebbe fatto da contraltare l'esclusione delle donne dall'esercizio di quel diritto, non rappresentando per loro età, censo e alfabetizzazione requisiti sufficienti.

3. *Il voto femminile, tra ambiguità e dichiarazioni programmatiche*

Il tema del voto femminile¹¹ aveva registrato un'appassionata difesa da parte di Filippo Turati e del Partito Socialista, che, per la verità, non ne erano sembrati sempre convinti, proprio in occasione del dibattito parlamentare sulla cosiddetta l. Orlando del 1918, durante il quale era emersa più volte, come ricordava il deputato pugliese Raffaele Cotugno, «da tutti i settori ... la proposta di darsi il diritto elettorale alle madri dei soldati caduti in guerra»¹².

La questione si arenava, tuttavia, sull'opportunità di quel provvedimento, ritenuto del tutto inadeguato in un Paese nel quale le donne sposate godevano di una compressa capacità d'agire a causa dell'istituto dell'autorizzazione maritale, introdotto dal modello napoleonico e da quello transitato nel Codice Pisanelli¹³.

Così, nel 1918, metà della popolazione italiana perdeva l'occasione di entrare nel godimento della piena cittadinanza e doveva accontentarsi di una legge (la cosiddetta L. Sacchi) che, varata dal governo di Francesco Saverio Nitti nel 1919, prevedeva finalmente l'abolizione di quell'istituto, ritenuta primo e necessario passo per una possibile e piena

¹⁰ A questo proposito mi permetto di citare D. Novarese, *Nuovi diritti per nuovi cittadini? Il dibattito parlamentare sull'universalizzazione del suffragio in Italia, tra inclusione e esclusioni (1918-1919)*, in *Malefemmine? Itinerari storico-giuridici di una parità incompiuta*, a cura di F. Mastroberti, M. Pignata, Napoli, ES, 2023, pp. 243-258.

¹¹ Per uno sguardo d'insieme, M.A. Cocchiara, *Donne e cittadinanza politica, una prospettiva storica*, in Ead., *Donne, politica, istituzioni, società. Temi e questioni di genere*, Roma, Aracne, 2017, pp. 29-101.

¹² *Atti parlamentari, Legislatura XXIV, Tornata del 1 dicembre 1918*, p. 18032.

¹³ Sul punto mia consentito di rinviare a D. Novarese, *Donne e diritti: un lungo, difficile percorso*, in *Donne, politica istituzioni. Percorsi esperienze e idee*, a cura di M.A. Cocchiara, Roma, Aracne, 2009, pp.128-149.

universalizzazione del suffragio¹⁴.

E in effetti, nelle sedute della Camera del 3, 4, 5 e 6 settembre 1919, veniva presentato un disegno di legge «per l'estensione dei diritti all'elettorato politico e amministrativo alle donne»¹⁵ che al primo articolo recitava:

Le leggi vigenti sull'elettorato politico e amministrativo e le disposizioni dei relativi regolamenti sono estese alle donne aventi i requisiti indicati nelle leggi stesse. Sono escluse dall'elettorato le persone di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento approvato con decreto del ministro dell'interno 27 ottobre 1891, n. 605, in esecuzione dell'articolo 139 della legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1899, n. 6144 (testo unico),

mentre al successivo art. 2 disponeva «la partecipazione delle donne all'elettorato politico a partire dalle elezioni generali per la XXVI Legislatura».

Il 6 settembre lo scrutinio segreto registrava, su quel disegno di legge, 174 voti favorevoli, ben al di là della maggioranza (115 voti) richiesta¹⁶, mantenendo, tuttavia l'esclusione delle prostitute, circostanza sulla quale si era levata, inutilmente, la voce di Filippo Turati¹⁷.

¹⁴ Su quell'istituto cfr. M. FIORAVANZO, *Sull'autorizzazione maritale, ricerche intorno alla condizione giuridica della donna nell'Italia unita*, in *Clio*, XXX (1994), pp. 640-725 e, più di recente, F. MASTROBERTI, *La legge Sacchi sulla condizione giuridica della donna: grande riforma o «modestissima leggina»?* in *Quaderni del Dipartimento Jonico*, 4 (2016), pp. 46ss.; M. SEVERINI, *In favore delle italiane. La legge sulla capacità giuridica della donna (1919)*, Padova, Marsilio, 2019 e Ead., *Cittadinanze incompiute. La parabola dell'autorizzazione maritale*, a cura di S. Bartoloni, Roma, Viella, 2021.

¹⁵ *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV, 1 sessione, discussioni- tornata del 3 settembre 1919*, p. 20714.

¹⁶ *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV, 1 sessione, discussioni- tornata del 6 settembre 1919*, p. 20899.

¹⁷ Nel suo appassionato intervento del 4 settembre, il leader socialista affermava: «Ma come? Proprio nel momento in cui [...] noi diciamo [...] alle donne «quindinnanzi voi avrete i diritti di tutti gli altri cittadini»; noi ci sentiremmo il coraggio di soggiungere: però questi diritti li ricusiamo a una parte di voi [...]. Queste donne [...], strumento passivo della nostra concupiscienza maschile, noi le colpiremo anche legalmente proprio in occasione della legge che riconosce l'uguaglianza civile alle donne [...] Sono stato, a tempo mio, nei postriboli, e difendo a viso aperto quelle recluse, senza ombra di pudori falsi e bacchettoni. [...] L'esclusione di quelle donne dal voto è, innanzi tutto, anti-giuridica [...] Per un istante voglio mettermi dal punto di coloro che considerano la prostituzione come causa di indegnità. Ho già detto che non è il mio parere. Per me

Desidero qui sottolineare come, oltre al riconoscimento del diritto di voto alle madri dei caduti in guerra cui si è prima accennato, anche la vicenda dell'esclusione, per indegnità morale, delle prostitute, prospettata dalla classe liberale, avrebbe attraversato il Ventennio fino a lambire la nascita della Repubblica. Una circostanza sufficiente a palesare evidenti continuità quanto meno culturali, nell'orientamento volto a riconoscere (o a negare) quel diritto non alla donna in quanto persona, ma a ben individuate categorie (moglie, madre, prostituta).

4. *Il Fascismo ci (ri)prova*

E' noto che la XXV legislatura, inaugurata il 1° dicembre 1919, si sarebbe conclusa pochi mesi più tardi, il 7 aprile 1921, in un contesto complessivo di grave crisi del Paese e la legislatura successiva, apertasi l'11 giugno 1921, avrebbe mostrato tutta la debolezza e la senescenza della compagine liberale, destinata a soccombere sotto i colpi di una società in piena trasformazione. Al contempo, la nuova legge elettorale varata dal governo Nitti con l'introduzione del sistema proporzionale avrebbe di fatto aperto la via al Parlamento ai rappresentanti dei Fasci di combattimento nelle liste del Blocco Nazionale.

Sarebbe toccato al Fascismo riprendere l'idea dell'estensione del diritto di voto alle donne con una prospettiva solo in parte nuova, e, dunque, anche per questo destinata a perdurare, nel tempo, ben al di là della fine del regime.

Un ormai consolidato orientamento storiografico ha sottolineato l'attenzione, seppure non sempre coerente, del Fascismo verso l'universo femminile, anche con riferimento al tema del diritto di voto sul quale lo stesso Mussolini aveva manifestato orientamenti ondivaghi.

In particolare, è stata evidenziata la capacità del PNF e del suo leader di comprendere che una rinnovata attenzione alle esigenze di quel mondo,

sono tutti indegni ugualmente [...] preti che non credono; ma tengono alla prebenda [...] commendatori che strisciano avanti i ministri, di cui dicono corna in anticamera [...] giornalisti che passano da un giornale ad un giornale avversario per ragioni di paga [...] uomini che sposano per la dote, donne che sposano...per sposare [...] e gli adulteri per capriccio, e gli uomini dalle tresche segrete e dalle doppie famiglie, tutta gente a cui stringiamo tutti i giorni la mano, non li metteremo nel novero? Un novero che sarebbe infinito!»(*Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV, I sessione, discussione-tornata del 4 settembre 1919*, pp. 20813-20814).

espressa attraverso nuove forme di comunicazione e di propaganda a quello specificamente dedicate¹⁸, avrebbero rappresentato un utile e significativo supporto alla propria politica¹⁹.

In quest'ottica si faceva strada l'idea del recupero di sentimenti e immaginari fortemente radicati nella cultura e subcultura italiana tradizionale, ai quali non doveva essere estraneo il supporto fornito dalle gerarchie vaticane, in particolare dopo la firma di quei Patti Lateranensi che chiudevano l'annosa questione romana, rappresentando un ulteriore punto a favore del regime.

Così la donna italiana si apprestava a diventare esclusivamente “sposa e madre esemplare”²⁰ in un crescendo di mitizzazione della figura materna che trovava corrispondenza (e limite) solo nella diffusissima pratica del culto mariano.

Arrestando, dunque, quel processo di emancipazione femminile che aveva conosciuto, e non soltanto in Italia, una significativa accelerazione durante la Grande Guerra, il Fascismo ricacciava a forza le donne entro le pareti domestiche esaltandone il ruolo di fedeli custodi del focolare e di prolifiche fattrici. Se l'educazione femminile nel corso del lungo Ottocento europeo era stata tradizionalmente indirizzata alle attività di cura della casa e dei figli, il Fascismo seppe mostrarsi attento, come nessun governo aveva fatto fino a quel momento, alla creazione di enti e istituti che le donne potevano riconoscere come pensati a loro misura, non privi, peraltro, quanto meno nell'impostazione, di elementi di indubbia modernità.

Si pensi all'*Opera nazionale maternità e infanzia* o alle colonie estive²¹: per la prima volta pediatri, puericultrici, ostetriche, infermiere erano a disposizione delle madri fornendo un valido supporto di conoscenze

¹⁸ Cfr. E. Mondello, *La nuova italiana. La donna nella stampa e nella cultura del Ventennio*, Roma, Editori Riuniti, 1987.

¹⁹ Sul punto V. De Grazia, *Il patriarcato fascista: come Mussolini governò le donne*, in G. Duby, M. Perrot, *Storia delle donne. Il Novecento*, a cura di F. Thebaud, Bari, Laterza, 1992, pp. 141-175; M. Graziosi, *La donna e la storia: identità di genere e identità collettiva nell'Italia liberale e fascista*, Napoli: Liguori, 2000.

²⁰ P. Meldini, *Sposa e madre esemplare: ideologia e politica della donna e della famiglia durante il fascismo*, Firenze, Guarraldi, 1975.

²¹ Sul punto M. Monnanni, *Per la protezione della stirpe: il fascismo e l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia*, Roma, Sallustiana, 2005; M. Bettini, *l'Opera nazionale maternità e infanzia, 1925-1975*, Livorno, Erasmo, 2008; R. Mira, S. Salustri, *Colonie per l'infanzia nel ventennio fascista. Un progetto di pedagogia del regime*, Ravenna, Longo editore 2019; S. Pivato, *Andare per colonie*, Bologna, il Mulino, 2023.

igienico-sanitarie in un Paese in cui la mortalità infantile era assai elevata.

Sulla fiducia così conquistata, il Duce poteva lanciare la campagna demografica costruita sul corpo delle donne e sulla loro mentalità plasmata dai nuovi modelli dell'Italia fascista, amplificati e diffusi dai mezzi di comunicazione di massa.

Così, ad esempio, si suggeriva caldamente di non seguire gli scriterati dettami della moda e le immagini di modelle evanescenti che occhieggiavano dalle riviste patinate, inconciliabili con il destino di prolifiche fattrici, riservato alle italiane.

Le fotografie dell'epoca ci rimandano le immagini delle madri del regime: corpi duramente messi alla prova dalle ripetute e ravvicinate maternità, incubatrici costantemente impegnate a dare figli alla Patria.

«Il corpo delle donne» -ha scritto Mirella Serri in un saggio dall'ironico titolo *Mussolini ha fatto tanto per le donne. Le radici fasciste del maschilismo italiano* - «diventa il simbolo della nuova organizzazione dell'Italia fascista... modificato dal Fascismo non è più quello di lavoratrici dinamiche, forti, autonome, scattanti. I corpi che il regime predilige sono quelli di madri... donne casalinghe che non lavorano. Sono loro le icone del nuovo corso, della perdita della libertà e del nuovo ordine di pensiero in camicia nera. Prende avvio il maschilismo di Stato a colpi di decreti e di leggi oppressive»²².

Ma c'è di più. Una recente indagine di Annacarla Valeriano ha fatto emergere, attraverso lo studio della documentazione delle recluse nel manicomio di Pescara, come in quella struttura sanitaria finisse la "malacarne" che, nella sua declinazione di genere, era composta da quelle donne che si discostavano dall'ideale fascista della sposa e della madre esemplare e che con le loro condotte intemperanti, con le loro esuberanze, con la loro inadeguatezza fisica, rischiavano di intaccare il patrimonio biologico e morale dello Stato²³.

«Il manicomio» - afferma ancora Valeriano - in uno scenario di questo tipo, oltre a controllare e custodire l'anormalità, diventa uno dei luoghi in cui attuare una politica di sorveglianza che annulla i diritti individuali in nome dell'ordine pubblico. In quelle strutture finiscono anche le donne che si rifiutano di conformare il proprio stile di vita agli ideali proposti dal fascismo²⁴ (si pensi, ad esempio, alla triste vicenda di Ida Dalser e Benito Albino).

Alle madri italiane, e in particolare a quante avevano partorito maschi

²² Milano, Longanesi, 2022, ed E-book, da cui si cita.

²³ *Malacarne. Donne e manicomio nell'Italia fascista*, Roma, Donzelli, 2017, ed. E-book da cui si cita.

²⁴ Ivi.

che avevano difeso il Paese fino all'estremo sacrificio nel corso della Grande Guerra, il regime si apprestava a riconoscere il diritto di voto, superando lo Stato liberale che quella soluzione, adombrata nel 1918, non aveva voluto o saputo attuare.

Con l. 22 novembre 1925, n. 2125 si stabiliva, infatti, di modificare l'art. 24 della l. comunale e provinciale testo unico del 4 febbraio 1915 n. 148, introducendo il riconoscimento del voto amministrativo per le donne decorate per merito al valor militare e che avessero prestato soccorso in caso di calamità, alle madri e alle vedove di caduti in guerra²⁵.

Si trattava, dunque, di un diritto riconosciuto, ancora una volta, non in capo alla persona, ma a categorie specifiche e ristrette di donne (mogli, madri di caduti) che nell'ideologia e nella costruzione dello Stato e della società fascisti racchiudevano, esaurendolo, l'universo femminile.

Nel dibattito che si teneva alla Camera, al cospetto di Mussolini, il 14 maggio 1925, il deputato Sandrini, per vincere le resistenze di quanti si opponevano al progetto, rassicurandoli sul contenuto moderato di quest'ultimo, affermava:

Come potreste voi negare a queste donne, che hanno partecipato allo sforzo della nazione, la partecipazione alla vita politica nazionale?... Come potreste negarlo alle eroiche madri che piangono in silenzio i figli perduti, benedicendo al loro sacrificio e al loro dolore, e che hanno santificato e fecondato con le loro lacrime il solco sanguinoso della guerra e della vittoria come lo avevano fecondato col sangue i loro figli?

Superate le resistenze dei più conservatori, la norma sarebbe stata promulgata il 12 dicembre 1925 ma non avrebbe tuttavia trovato applicazione, considerata l'imminente riforma podestarile che aboliva le cariche elettive negli enti locali, negando, ancora una volta e seppure nella forma ristretta cui si è detto, il riconoscimento di quel diritto che le donne, in Italia, avrebbero conquistato soltanto nel 1945.

Una circostanza che, tuttavia, non deve indurre a credere che, con la fine del regime, la situazione della popolazione femminile nel Paese cambiasse automaticamente e ciò non soltanto per la penetrazione capillare e profonda, nella società italiana, dell'impostazione data dal Fascismo ma anche per una continuità culturale, seppure nella discontinuità politica, della quale non si può tacere.

²⁵ *Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo*, G.U. anno LXVI, Roma, 9 dicembre 1925, n. 285.

5. *Agli albori della Repubblica: da suddite a cittadine, ma sempre madri, mogli, prostitute.*

La caduta del regime, il 25 luglio 1943, e la nuova fase della conduzione della guerra a fianco degli anglo-americani e contro il nazifascismo, faceva emergere, nel Paese, complessi e inusitati scenari.

E' altrettanto noto che, prima ancora della fine del conflitto, emarginato politicamente il sovrano, i governi sostenuti dal CLN, nel delineare tra il 1944 e il 1946 la creazione di un'Assemblea Costituente e la proposta di un referendum istituzionale per la scelta tra Monarchia e Repubblica, seppur tra non poche perplessità delle stesse Sinistre, disponevano, con d.l.l. 1 febbraio 1945, n. 23, che alle donne italiane venisse esteso il diritto di voto.

Si andava, così, verso una nuova stagione politica che necessitava, stante la piena universalizzazione del suffragio, di adeguati strumenti di comunicazione di massa per raggiungere tutti gli/le elettori/elettrici, persone in gran parte analfabete e semianalfabete o, comunque poco acculturate²⁶.

In un simile contesto i partiti guardavano a risalenti modalità di comunicazione e, fra tutte, al potere delle immagini.

Va sottolineato come gli italiani avessero già sperimentato l'approccio alla moderna comunicazione politica di grande impatto psicologico come quella offerta dai filmati dell'Istituto Luce che promuovevano le attività quotidiane del Duce contribuendo a crearne la figura, assolutamente inconsueta, di uomo politico e statista dalla rassicurante normalità²⁷.

Altrettanto importanti erano stati, sotto questo profilo, in particolare nei tragici giorni di Salò, manifesti e volantini di propaganda²⁸, che

²⁶ Ricordo che nell'immediato dopoguerra, un ottavo della popolazione italiana (circa sei milioni di cittadini) non sapeva leggere né scrivere. La piaga dell'analfabetismo si presentava poi con caratteri particolarmente gravi soprattutto nel Mezzogiorno e nelle Isole e, in ogni caso, toccava le donne assai più che gli uomini.

²⁷ D. Manetti, «Un'arma poderosissima». *Industria cinematografica e Stato durante il fascismo 1922-1943*, Milano, FrancoAngeli, 2012; F. Lussana, *Cinema educatore: l'Istituto Luce dal fascismo alla Liberazione (1924-1945)*, Roma, Carocci, 2018; S. Salustri, *Orientare l'opinione pubblica. Mezzi di comunicazione e propaganda politica nell'Italia fascista*, Milano, Unicopli, 2018.

²⁸ Cfr. M. Isnenghi, *Parole e immagini dell'ultimo fascismo, in 1943-45. L'immagine della RSI nella propaganda*, Milano, Mazzotta, 1985; E.G. Laura, *L'immagine bugiarda. Mass media e spettacolo nella Repubblica di Salò (1943-1945)*, Roma, ANCCI, 1986; W. Marossi, *Credere, obbedire, convincere. Comunicazione e propaganda 1943-1945*, Milano, M&B, 2003.

sarebbero diventati lo strumento principale di comunicazione, utilizzati, insieme ai comizi elettorali, dai partiti di massa a partire dal secondo dopoguerra²⁹.

Se si guarda a taluni manifesti della campagna elettorale del 1948, culminata nelle elezioni dei rappresentanti al primo parlamento repubblicano, il 18 aprile, appare evidente l'assoluta continuità culturale con il passato nell'approccio e nel linguaggio utilizzati dai partiti di massa nei confronti dell'elettorato femminile. Le forze politiche in campo sembravano, infatti, incapaci di rivolgersi alle nuove cittadine utilizzando immagini evocative lontane dalla identificazione donna-madre o, comunque, sembravano ritenere che quella fosse la rappresentazione più autentica e dunque comprensibile, per metà dell'elettorato, cogliendo evidentemente, in quel binomio inscindibile, la percezione che le donne italiane avevano di sé.

Così, taluni manifesti di propaganda politica appaiono sostanzialmente intercambiabili e potrebbero essere attribuiti indifferentemente al PCI o alla DC, se non fosse per taluni dettagli che tendevano a ricondurre, senza equivoci, chi li guardava, all'uno o all'altro dei due schieramenti.

Non a caso, quand'anche le italiane venissero raffigurate quali lavoratrici, a differenza dei manifesti nei quali ci si rivolge all'uomo che lavora, la loro preoccupazione, così come la finalità del voto hanno costantemente ad oggetto i figli³⁰.

Queste brevi riflessioni sottolineano la persistenza dei più tradizionali e radicati luoghi comuni e degli stereotipi di genere che caratterizzavano la cultura (anche giuridica) italiana tra Otto e Novecento.

Neanche la rivoluzione determinata dalla nascente stagione repubblicana, seppure si riconoscesse il ruolo delle donne negli anni terribili del secondo conflitto mondiale e l'apporto fattivo alla resistenza e alla liberazione, smussava l'idea che esse, chiamate a dare il proprio contributo alla costruzione di un Paese democratico, fossero sempre e comunque madri (pur'anche in fieri) e come tale venivano chiamate ad essere soggetto politico.

²⁹ E. Novelli, *I manifesti politici. Storia e immagini dell'Italia repubblicana*, Roma, Carocci, 2021.

³⁰ Per un quadro d'insieme, E. Novelli, *Le campagne elettorali in Italia. Protagonisti, strumenti, teorie*, Roma-Bari, Laterza, 2018. Sulla rappresentazione delle donne nei manifesti elettorali mi permetto di rinviare a D. Novarese, *Partiti di massa e comunicazione politica "visiva". Immagini femminili nelle campagne elettorali italiane del biennio 1946-1948*, in *Le parole del potere. Il lessico delle istituzioni in Italia*, a cura di G. Melis, G. Tosatti, Bologna, il Mulino 2021, pp. 327-340 e alla bibliografia ivi citata.

Sotto questo profilo non vi è dubbio che le prime campagne elettorali che cercavano di accaparrarsi il voto femminile si ponessero in continuità con quell'immagine della "sposa e madre esemplare" che il Fascismo aveva cucito addosso alle italiane.

Allo stesso modo, probabilmente, doveva apparire pacifico che, mostrando ancora una volta continuità piuttosto che fratture, Fascismo e Repubblica escludessero categoricamente, e altrettanto ipocritamente, da quel diritto le prostitute schedate che esercitavano il meretricio al di fuori delle case di tolleranza.

Le italiane continuavano, insomma, nella campagna elettorale e nei manifesti di propaganda politica per le prime elezioni libere del Paese ad essere, sostanzialmente, "elettrici perché madri", mai persone, secondo canoni stilistici, giuridici, culturali del passato e destinati a perdurare nel tempo.

È ciò perché gli stereotipi di genere elaborati e imposti dal Fascismo come stile di vita della popolazione avrebbero superato quel momento storico gettando la loro lunga ombra fino e oltre i lavori della Costituente, i cui deputati mostravano, spesso, di avere profondamente interiorizzato i pregiudizi contro il mondo femminile costruiti durante il Ventennio: politici nuovi, idee vecchie³¹.

Un esempio su tutti: nella *Carta della lavoratrice*, approvata al congresso della Cgil nel 1947, si caldeggiava un salario familiare che potesse permettere «alla donna sposa e madre la tranquilla dedizione alla cura della famiglia»³².

Nonostante la Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, si sviluppasse intorno alla "persona umana", alla dignità e ai diritti di quella, sarebbero trascorsi ancora molti decenni perché le donne italiane potessero rivendicare l'identificazione con quel sostantivo "neutro" persona, al di là e al di sopra dei pregiudizi e degli stereotipi coltivati sinergicamente dalla cultura fascista e dalla tradizione cattolica e ai quali, neanche le sinistre italiane erano riuscite a sottrarsi.

³¹ Serri, *Mussolini ha fatto tanto per le donne*, cit.,

³² Ivi.

Massimo Occhipinti

*Un metodo per “divenire persona”:
storie e pratiche di autoanalisi popolare in Danilo Dolci*

SOMMARIO: Introduzione – 1. L'autoanalisi popolare come metodo e come pratica – 2. Storie di autoanalisi popolare – 2.1 Vincenzu l'orbu e il “bacile” sullo Jato – 2.2. Il Comitato Intercomunale per la Pianificazione Organica – 2.3. Il Centro Sperimentale di Mirto: dall'autoanalisi popolare alla maieutica reciproca – 3. Conclusione.

Introduzione

Il concetto di “persona” è un concetto che innerva le origini della cultura occidentale ed è ormai un punto di riferimento acquisito tanto nella cultura giuridica che in quella storico-filosofica. Non è un caso che esso sia stato recuperato nel Novecento dalle filosofie personaliste per riflettere criticamente contro le derive individualiste e totalitarie. “Essere persona” allora è un importante riconoscimento fondamentale di diritti e doveri sociali che non può avere delle conseguenze escludenti, anche se non sempre la realtà dei fatti corrisponde a quest'esigenza di riconoscimento. Ammesso il valore universale di questo concetto come premessa bisogna allora anche riflettere sul fatto che la persona non è qualcosa di dato o qualcosa che si riproduce automaticamente, essa è anche qualcosa da realizzare attivamente. Per questo motivo il titolo di questo contributo è stato pensato provocatoriamente per porre una questione che mi sembra in questa sede non trascurabile: esiste una procedura codificata per “divenire persona”? La risposta è, ovviamente, no. Si correrebbe il rischio di delegare a procedure algoritmiche il futuro dell'idea di umanità e ricadere nella stessa deriva scienziata che ha portato all'*impasse* della civilizzazione totalitaria e nazi-fascista con conseguenze forse ancora più pericolose. Tuttavia, la provocazione se colta nel suo giusto senso serve a riconoscere che ci sono delle condizioni necessarie per il libero sviluppo ed esercizio delle peculiarità del soggetto inteso nella sua complessità come persona. Questa semplice ma necessaria premessa ci introduce nel cuore dell'oggetto di studio di questo lavoro: il metodo dell'autoanalisi popolare¹ di Danilo Dolci come repertorio di storie e di

¹ D. Dolci, *Ai più giovani*, Milano 1967.

pratiche in dialogo con il macro-tema del “divenire persona”. Per restituire la complessità di questo intreccio significativo questo lavoro è articolato in due momenti: il primo è dedicato alla definizione e alla descrizione del metodo dell’autoanalisi popolare, il secondo ed ultimo alla raccolta di esempi significativi di applicazione di questo metodo.

1. *L’autoanalisi popolare come metodo e come pratica*

In un contesto caratterizzato dalla miseria e dalla rassegnazione come quello della Sicilia occidentale del secondo dopoguerra, l’attività di Dolci si svolge prima nel borgo marinano di Trappeto a partire dal 1952 e, successivamente, lungo l’asse Partinico-Palermo con la creazione del Centro Studi e Iniziative per la Piena Occupazione (da ora CSIPO) nel 1958. Sin dai primi tentativi la ricerca-azione del CSIPO si è svolta intorno a un metodo detto di “autoanalisi popolare”. Il metodo di lavoro di Danilo Dolci implicava la completa immersione nel contesto e la condivisione integrale delle condizioni di vita della popolazione locale, dal lavoro alla vita quotidiana. A partire da questa compartecipazione diventava importante che ci fosse, innanzitutto, una presa di coscienza delle condizioni di vita e dei bisogni reali che andasse al di là dello stato di inerme rassegnazione spesso enfatizzato dalle rappresentazioni letterarie dei siciliani². L’approccio di lavoro di Dolci prevedeva il contributo di tutti e cercava di arrivare, soprattutto, a delle conclusioni comuni e per questo motivo venivano svolte delle riunioni settimanali attraverso le quali la popolazione locale veniva aggregata alla fine della giornata lavorativa per discutere i problemi più urgenti: queste si svolgevano il giovedì sera, dopo cena, in un locale contadino nel quartiere popolare di Spine Sante a Partinico dove si riunivano una ventina di abitanti del quartiere, collaboratori del Centro e persino ospiti di passaggio, nonché abitanti di altri quartieri³. Dolci, che fungeva da moderatore, chiedeva a turno di esprimersi sull’argomento del giorno e una volta che ognuno si fosse espresso iniziava un secondo turno durante il quale era possibile riprendere la parola e approfondire un concetto; alla fine, si cercava di riassumere le riflessioni accettate da tutti⁴. Significativo era il fatto

² A. Verri, A., *Sicilitudine e negritudine*, in «Lettere italiane», LXXIV (2022), pp. 331-336.

³ D. Dolci, D., *Conversazioni*, Torino 1962, p. 44.

⁴ «Ciascuno dei partecipanti alla riunione, uno per uno, a giro, esprime il suo punto di

che le donne, gli anziani e i bambini, che normalmente non avevano possibilità e occasioni di esprimersi nello spazio pubblico avessero modo di farlo in queste riunioni⁵. Gli incontri non avevano delle procedure rigidamente formalizzate, ma in essi si cercava di gestire le dinamiche di gruppo assicurando che ognuno avesse l'opportunità di esprimersi senza inibizioni. La prima definizione di autoanalisi popolare la troviamo in una pubblicazione del 1962 dal titolo *Conversazioni* in cui viene descritta come «una riunione di gruppo in cui l'attenzione di fondo è: a) maieutica; b) che tutti si esprimano; c) che ciascuno costruisca sulla base delle proprie esperienze»⁶. Per restituire il fine ma anche la forza propulsiva di questo tipo attività una dei tentativi di sintesi che mi sembrano più pregnanti e concreti mi sembra essere quello di uno degli storici collaboratori di Dolci, Giuseppe Casarrubea, che ha parlato dell'essenza della modalità di azione di Dolci in termini organizzazione del bisogno e trasformazione di esso in proposta ed iniziativa concreta⁷. L'autoanalisi popolare prima di tutto come organizzazione del bisogno, dunque, come una presa di coscienza da parte dell'uomo. L'uomo, inteso come «coscienza», è infatti uno degli strumenti individuati da Dolci per costruire un mondo nuovo insieme al «gruppo» e alla «pianificazione»⁸ e legare il metodo dell'autoanalisi popolare a una riflessione sui gruppi sembra essere l'urgenza delle discussioni maieutiche degli anni 60⁹, periodo in cui il metodo risulta ormai acquisito e i cui risultati vengono pubblicati più assiduamente. In *Verso un mondo nuovo* agli strumenti sopramenzionati viene attribuita la capacità di «indicare le nuove le nuove necessarie funzioni, le dinamiche fondamentali, affinché l'umanità possa pervenire a realizzare il suo più vero interesse, la vita più sana»⁹ fermo restando la necessaria coerenza tra mezzi e fini in questa azione di rinnovamento sociale e antropologico¹⁰.

vista sul tema. Di solito si bada a far parlare per ultimi coloro che più potrebbero inibire gli altri o per superiorità di cultura, o per prestigio o altro: in modo che *tutti* possano esprimersi» in D. Dolci, D., *Conversazioni*, Torino 1962, p. 45.

⁵ «Finito il giro, uno, l'altro, l'altro, chiedono la parola e si sviluppa un dibattito aperto. Il far esprimere tutti a giro, se ha in sé un certo formalismo, quasi una certa pressione su ciascuno [...] ha il vantaggio di far esprimere anche le persone più timide, e coloro che di solito, secondo il costume locale, non dovrebbero parlare: le donne, per esempio» in Ibid.

⁶ D. Dolci, *Conversazioni*, Torino 1962, pp. 44-66.

⁷ G. Casarrubea, *Piantare uomini*, Roma 2014, p. 50.

⁸ D. Dolci, *Verso un mondo nuovo*, Torino, 1964 pp. 21-37.

⁹ Ivi, p. 21.

¹⁰ Ibid.

Il primo strumento, la coscienza, è l'individuo stesso, cosciente di sé, che in questa strategia complessiva deve impegnarsi a valorizzare sé stesso. L'individuo può, quindi, cercare una verifica di sé e un orizzonte culturale e morale nel secondo strumento, quello del «gruppo impegnato»¹¹ che Dolci fa coincidere con il gruppo volontario di lavoro e di vita «*teso a far esprimere e partecipare ciascuno nel modo più pieno, a far costruire sulla base della personale esperienza-coscienza*»¹². Qui c'è un'affermazione importante per il tema del divenire persona: l'individuo preso isolatamente non è automaticamente persona, ma lo diventa nello scambio sociale, nella condivisione con altri individui coscienti e nella reciproca valorizzazione delle potenzialità proprie e del gruppo all'interno del quale sono intessute le sue relazioni. Quest'ultimo non è un gruppo qualsiasi ma un gruppo di particolare qualità, retto dalla volontà di ciascun partecipante di farne parte e orientato a finalità di impegno comuni e condivise. Come già abbiamo visto prima, alle riunioni settimanali di autoanalisi popolare partecipavano dalle venti alle trenta persone, quindi un numero limitato di partecipanti. Ma questo limite non è soltanto un limite fisico o congiunturale, si potrebbe definire anche procedurale. In questa sede di rielaborazione teorica delle esperienze portate avanti fino a quel momento ritorna, infatti, il problema del numero: il gruppo non può essere troppo grande perché ciò rischierebbe di depotenziare le dinamiche di reciproca valorizzazione ma «volta per volta bisogna anche studiare attentamente il numero massimo di individui che praticamente possono esprimersi nel gruppo: non accettiamo come sano un gruppo dove una sua parte, piccola o grande, costituzionalmente ed effettivamente non abbia possibilità di esprimersi»¹³. Il terzo strumento, una «*pianificazione unitaria*»¹⁴, è infine il livello di coordinamento dei gruppi impegnati che altrimenti finirebbero per ritirarsi dalla realtà sociale e perderebbero la possibilità di agire su di essa e indurre degli effetti trasformativi secondo un progetto unitario seppur avviato dal basso. La pianificazione, infatti, è portata avanti da «gruppi di gruppi» e secondo Dolci è necessaria in quanto «potenziamento e correttivo, tesa a realizzare la massima scioltezza del gruppo e dell'individuo»¹⁵. Ciò che vale per l'individuo

¹¹ Ivi, p. 26.

¹² Ibid.

¹³ Ivi, pp. 29-30.

¹⁴ Ivi, p. 33.

¹⁵ Ibid.

vale, dunque, anche per i gruppi e per il coordinamento tra di essi e alle sue fondamenta troviamo lo sviluppo complessivo della persona e la reciproca interazione con gli altri e con tutta la realtà sociale. Il metodo dolciano dell'autoanalisi popolare conduce, quindi, a una riflessione sui gruppi e, a ben rifletterci, non è mai stato scisso da una concezione relazionale dell'individuo e delle sue potenzialità.

Tuttavia, com'è già stato detto in apertura, esso non è un algoritmo automatico e risolutivo ma una continua sperimentazione che deve di volta in volta adattarsi alle caratteristiche peculiari del contesto in cui si svolge e di coloro che vi prendono parte. Ed è lo stesso Dolci a riflettere sui limiti di questo tipo di azione:

«Certo, non voglio dire che il mettere insieme alla base la gente a pensare, sia pure anche per operare sia sufficiente di per sé a provocare uno sviluppo armonico. [...] Ma in zone ferme o che non avanzano per moto proprio (se mai per laterale assimilazione di quel poco che arriva da moti altrove prodotti) occorrono anche *fatti* nuovi, che diano esperienza che il cambiamento e lo sviluppo sono possibili; occorrono shock intensi, piccoli e grandi»¹⁶.

Gli esempi di «shock» piccoli e grandi a cui pensa l'attivista sono di varia natura: campi dimostrativi, cooperative, scuole aperte e attive e industrie che possano avviare delle prospettive di sviluppo economico e sociale durature contro l'idea della fatale rassegnazione alla miseria del Mezzogiorno sottosviluppato. La stessa possibilità di ritagliarsi uno spazio per esprimersi nello spazio pubblico – e anche di apprendere a farlo - rappresenta già di per sé un *fatto nuovo* gravido di possibilità di cambiamento nonostante la difficoltà e la lentezza di questo processo. Quale il valore di queste riunioni? Dolci ne elenca i punti schematicamente:

- «a) documentazione sulla situazione, sulle persone
- b) sviluppo del pensiero, dell'interesse, delle attitudini
- c) risposta ad una esigenza di comunione
- d) senso di sicurezza che proviene dalla conquista collettiva della verità
- e) semplicità diretta di espressione (anche potenza lirica)
- f) catarsi pratica»¹⁷

¹⁶ D. Dolci, *Conversazioni*, p. 66.

¹⁷ Ivi, pp. 46-47.

Se il punto a) risponde soprattutto ad un'esigenza conoscitiva legata alle attività di inchiesta del CSIPO, nel resto dell'elenco possiamo individuare benissimo quella finalità formativa della personalità che abbiamo attribuito al gruppo: l'autoanalisi popolare diventa occasione per rimettere in moto le proprie risorse cognitive, comunicative e relazionali; fornisce un pretesto e poi un'esigenza per esercitarle e migliorarle sulla base di una motivazione forte. Per divenire persona, quindi, bisogna sentire la spinta a valorizzare sé stessi scoprendo, riscoprendo e coltivando quelle competenze sociali che altrimenti rimarrebbero disattivate; e si può farlo in un contesto di condivisione che svolge da supporto, intellettuale ed emotivo, e da fonte di motivazione.

2. *Storie di autoanalisi popolare*

Ritornando alla prima raccolta di riunioni pubblicate da Dolci nel 1962, *Conversazioni*, possiamo rintracciare questa funzione che abbiamo chiamato formativa fin dai titoli dei temi trattati. In essa sono riportati dodici riunioni in cui si affrontano questioni molto immediate, come ad esempio il caso di un maestro che ha chiesto al CSIPO una falsa certificazione di servizio e la questione viene allargata a una riunione del giovedì in cui viene chiesto ai partecipanti se fosse giusto o no fornirgliela. Oppure, «se uno di noi viene chiamato alla guerra, ci va?»¹⁸. Ci sono, poi, temi che sembrano generalissimi e quasi filosofici ma che in realtà riguardano direttamente la mentalità locale: è giusto ammazzare? È necessario battezzare un bambino? Quali qualità deve avere un uomo? E una donna? Cosa è vivere? Cosa è morire? Se ne possono, infine, isolare alcune collegate tra loro che pur partendo da una domanda generale arrivano poi a restringere il campo e a cercare di porsi domande strettamente legate alla concezione di sé stessi e a decisioni sulle prospettive future: cosa sono i piani di sviluppo? Cosa tenere e sviluppare di questa zona? Cosa cambiare? E come cambiarlo? Provare a immergersi nella lettura di questi resoconti aiuta a rendersi conto innanzitutto dello sforzo relazionale condotto attraverso di essi pur nella consapevolezza che il lavoro dal basso da solo non è sufficiente ma allo stesso tempo nella consapevolezza che «ovunque sia indispensabile»¹⁹.

¹⁸ Ivi, p. 45.

¹⁹ Ivi, p. 66.

Questa attenzione alle istanze dal basso ha sempre caratterizzato le azioni del CSIPO e delle sue realtà parallele e attraverso di essa sono state avviate azioni di carattere sociale e politico. Ne riportiamo qui tre esempi significativi: Vincenzu l’orbu e il “bacile” sullo Jato, Il Comitato Intercomunale per la Pianificazione Organica e il Centro Sperimentale di Mirto.

2.1 *Vincenzu l’orbu e il “bacile” sullo Jato*

Vincenzo Russo era un pescatore cieco, riportato in alcuni casi come zu Vincenzu²⁰, che prendeva parte alle riunioni organizzate da Dolci e dai suoi collaboratori. Uno di questi, Orazio de Guilmi, racconta che nel corso di una riunione in cui ci si interrogava sulle possibilità di sviluppo agricolo della zona e di fronte alla constatazione della scarsità di risorse idriche nel periodo estivo Vincenzo Russo, detto l’orbu²¹, prese la parola e disse: «Danì, allura chiù ncapu ci vulissi un vacili granni granni pi risolviri a situazioni»²². Il “bacile” sarebbe servito a raccogliere l’acqua piovana durante l’inverno e a conservarla per tutto il periodo estivo, in modo da migliorare la resa dei raccolti anche durante il periodo meno piovoso: era stata concepita l’idea di costruire la Diga sullo Jato. Tale progetto a partire dallo sciopero alla rovescia del 1956²³ diede avvio alla prima grande ondata di aggregazione e mobilitazione civile che si concluse con l’inizio dei lavori nel 1963 e il funzionamento a pieno regime della diga a partire dal 1971²⁴.

2.2 *Il Comitato Intercomunale per la Pianificazione Organica*

In seguito al trasferimento nel 1962 di un collaboratore di Dolci, Lorenzo Barbera, a Roccamena venne organizzato un comitato cittadino e poi una struttura di coordinamento intercomunale che si aggregò nuovamente intorno al tema dell’acqua e alla realizzazione di una diga

²⁰ Zio Vincenzo.

²¹ Il cieco.

²² Danilo, allora più in alto ci vorrebbe un bacile grande grande per risolvere la situazione. Vedi G. Dicevi, *Danilo Dolci. Una vita contro miseria, spreco e mafia*, Cinisi 2013.

²³ D. Dolci, *Processo all’articolo 4*, Palermo 2011

²⁴ F. Alasia, Nota sul centro studi ed iniziative di Partinico, 1973 presso l’Archivio del Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” e consultabile all’indirizzo <https://danilodolci.org/centro-studi-iniziative/> (ultima consultazione 25 marzo 2024).

sul Belice sinistro²⁵: il Comitato Intercomunale per la Pianificazione Organica. Attraverso di esso prendeva forma un progetto di pianificazione democratica che venne divulgato attraverso la rivista mensile *Pianificazione siciliana*²⁶ e arrivò a comprendere molti comuni della Valle del Belice: l'obiettivo era quello di elaborare un piano di sviluppo complessivo del territorio attraverso opere di canalizzazione, impianti di lavorazione agricola, strade, infrastrutture sanitarie e civili²⁷. Quando il terremoto colpisce la Valle del Belice nel 1968, dopo lo smarrimento iniziale, la popolazione reagisce per partecipare attivamente alla ricostruzione e ai processi decisionali che inevitabilmente avrebbero avuto degli effetti sulle proprie vite. Grazie al lavoro di pianificazione dal basso che già si svolgeva ormai da diversi anni nella zona risulta evidente che la domanda di democrazia non fu estemporanea, ma frutto di un paziente lavoro di presa di coscienza e di volontà di cambiare la propria condizione in maniera significativa. La mobilitazione post-terremoto andò di pari passo con la discussione del piano di sviluppo nei vari comuni terremotati, divulgando gli obiettivi, illustrando i risultati pubblicamente e recependo suggerimenti: un anno dopo il terremoto veniva presentato alle istituzioni, rivisto e approfondito, il Piano di sviluppo per la Sicilia occidentale²⁸ che rappresenta l'espressione più alta dell'esperimento democratico nato da questa stagione di proteste e manifestazioni contro le inefficienze del governo nazionale e regionale.

2.3 Il Centro Sperimentale di Mirto: dall'autoanalisi popolare alla maieutica reciproca

Terminata la stagione delle mobilitazioni per la Valle del Belice a partire dal 1972 il CSIPO ridisegna i propri piani per il futuro e avvia nuova fase di consultazione dal basso documentata in *Chissà se i pesci*

²⁵ L. Barbera, *La diga di Roccamena*, Bari 1964, pp. 141 e sg.; G. Parrinello, *Chi gioca solo e chi no. Ricerca sociale e azione democratica in Sicilia, 1952-1968* in «Diacronie», 2010, pp. 1- 28, p. 19.

²⁶ L. Barbera, *Conoscere per capire* in «*Pianificazione siciliana*», I (1965), p.1.

²⁷ G. Parrinello, *Chi gioca solo e chi no. Ricerca sociale e azione democratica in Sicilia, 1952-1968* in «Diacronie», 2010, pp. 1-28, pp. 22-24.

²⁸ Centro Studi e Iniziative, Partinico (a cura di), *Piano di sviluppo democratico per le valli Belice, Carboi, Jato, s.l., s.e., 1968*

*piangono*²⁹ che conduce alla decisione di realizzare un Centro educativo sperimentale che verrà realizzato nella frazione partinicese di Mirto. In esso viene proposta la sperimentazione di un metodo di insegnamento antiautoritario che metta al centro la scoperta individuale e il «processo maieutico di gruppo»³⁰. In questo periodo l'autoanalisi popolare utilizzata per decenni come metodo d'azione si trasforma gradualmente nel metodo educativo della maieutica reciproca³¹. Secondo questo approccio il processo conoscitivo, che si basa comunque sulla ricerca comune, deve radicarsi su un processo di manifestazione di bisogni e di centri di interesse³² e chiede agli studenti di partecipare alle decisioni sulle attività e sulla vita del Centro. Quest'ultimo, inoltre, chiede ai genitori di condividere e di proseguire l'utilizzo degli stessi metodi nella vita domestica e di partecipare alla vita comune di questa realtà che si prolunga oltre le ore di lezione:

«Il centro, pur al di fuori dalle case di Partinico, è nel vivo dell'attività del giorno. Non si isola l'educazione dei bambini, dei ragazzi: occorre assimilare i genitori nel sistema educativo aperto, valorizzando esigenze e intuizioni. [...] Lì attorno, nella pianura sotto, i familiari trasformano la terra con l'acqua della diga: ciascuno vede e sente giorno per giorno che la faccia della sua terra sta cambiando. La sera il centro continua ad essere strumento di vita associata»³³.

3. Conclusione

L'esempio di Danilo Dolci e delle iniziative svolte dal CSIPO mi sembra essere particolarmente significativo per questo dibattito poiché al centro della sua eredità pedagogica e politica c'è una preoccupazione per uno sviluppo libero e creativo delle potenzialità umane che ricopre sicuramente una posizione rilevante. Le riflessioni qui affrontate si sviluppano sempre a partire da un'attività militante intrecciata anche indissolubilmente al peculiare percorso biografico di Danilo Dolci, esse vengono avviate sulla spinta di un bisogno di consapevolezza da

²⁹ D. Dolci, *Chissà se i pesci piangono*, Torino 1973.

³⁰ Ivi, p. 249.

³¹ T. Morgante, *Maieutica e sviluppo planetario in Danilo Dolci*, Manduria 1992.

³² D. Dolci, *Chissà se i pesci piangono*, p. 258.

³³ Ivi, p. 253.

parte delle popolazioni locali della Sicilia occidentale e si traducono in un'azione di *community building* rivolta a superare quello che viene da lui definito "sistema clientelare-mafioso"³⁴. Per questo bisogna parlare di pensiero-azione: esso parte dall'individuazione di un bisogno, che viene poi rielaborato come problema e affrontato attraverso una discussione comune. I risultati che possiamo leggere nelle pubblicazioni firmate da Dolci o che possiamo osservare nelle sue iniziative pubbliche non sono mai frutto di un'iniziativa individuale, dunque, ma di un vero e proprio sforzo collettivo di persone in divenire di cui egli si fa portavoce. Questo divenire, secondo Dolci, deve scrollarsi di dosso l'immobilismo di un arido *status quo* e non può esimersi dal riconoscere il conflitto, che in questo caso viene interpretato e affrontato attraverso una lunga e complessa strategia nonviolenta:

«La costruzione di una nuova società che viva in modo pacifico, ovviamente non può significare l'assenza di conflitto o lo *status quo*. Quando si mira ad una società pacifica, penso, si mira ad una società nonviolenta, cioè ad una società che strutturalmente tenda ad eliminare quelle violenze dirette o indirette [...] che impediscono lo sviluppo; e nel contempo ad una società in cui, chi risulti in qualsiasi modo impedito, tenda ad impegnarsi – nei conflitti che stima necessari – in modo nonviolento»³⁵.

³⁴ D. Dolci, *Chi gioca solo?*, Torino 1966.

³⁵ D. Dolci, *Non sentite l'odore di fumo?*, Roma-Bari 1971, p. 88.

Miriam Pontillo*

(Ag)Enti artificiali e questioni di soggettività tributaria

Artificial (Ag)Entities and Issues of Tax Subjectivity

ABSTRACT: The question of the possibility of including artificial entities in the list of taxable persons intercepts profiles of considerable theoretical relevance, which concern not only the way in which taxation should be adapted to the new dynamics of the digital economy, but also the path that the legal system intends to take in delineating the relationship between human beings and artificial systems, in contexts of action that are shrinking for the former and expanding for the latter. Starting from these considerations, the contribution aims at verifying, in the light of the most consolidated theories on legal (and tax) subjectivity, whether or not artificial entities can be recognised as taxable subjects.

SOMMARIO: 1. Esseri umani e macchine: un binomio in evoluzione – 2. *Status* giuridico degli agenti artificiali e le ragioni del dibattito in ambito tributario – 3. Soggettività passiva tributaria: alcune considerazioni generali – 4. L'ipotesi dell'agente artificiale come soggetto passivo del tributo – 5. Agenti artificiali e soggettività giuridica nella riflessione attuale.

1. *Esseri umani e macchine: un binomio in evoluzione*

Quello tra essere umano e macchina è un rapporto complesso, affascinante e tormentato allo stesso tempo, che non ha mai smesso di costituire terreno di riflessione.

Esso affascina, come del resto tutta la storia della tecnica, perché dietro ogni innovazione si cela la spinta per cambiamenti che in natura non avverrebbero, è metafora del dominio dell'uomo sulla materia. Non esiste un'epoca storica in cui l'essere umano abbia rinunciato ad assecondare il suo istinto *poietico*, la sua naturale inclinazione a plasmare la sostanza inorganica per dare forma a macchine più complesse di quelle già esistenti. La tendenza è stata anzi sempre quella di rincorrere febbrilmente l'idea del potenziamento dello strumento artificiale, di provare a trasferire sempre più capacità, sempre più competenze, sempre più ciò che sta nel corpo

* Assegnista di Ricerca, Università di Firenze (miriampontillo@outlook.it).

umano all'interno di dimensioni 'fredde', in nome di quella funzione per così dire liberatrice delle macchine: liberatrice dalla fatica, dal logoramento, dalla routine mentale dell'uomo. Trasformata una macchina, l'impulso è di farne una superiore, e così via all'infinito.

Dall'altro lato, però, il rapporto uomo-macchina è anche un rapporto tormentato. Disagio e timori hanno da sempre assistito tale dinamica, soprattutto in concomitanza con le grandi invenzioni del passato, poiché non esiste una sola innovazione che non abbia avuto come effetto collaterale quella di mettere in discussione anche il ruolo dell'essere umano di fronte ad essa. Pensiamo ai casi più eclatanti delle rivoluzioni industriali ma, per non andare troppo lontano nel tempo, anche agli anni Settanta e al dibattito sulla razionalizzazione dell'industria e sull'intenso sviluppo della tecnologia più moderna. In questi anni, un po' come adesso, si cominciò ad avvertire qualche preoccupazione riguardo al taylorismo del mondo industrializzato e alle sue implicazioni sociali più ampie, dalla de-umanizzazione del lavoro alla detronizzazione in generale dell'essere umano, a cui – secondo la visione di alcuni intellettuali più sensibili definita non a caso *human-centredness*¹ – si sarebbe dovuto rispondere rimettendo bisogni, interessi e creatività umani al centro della progettazione dei sistemi tecnologici.

Ebbene, questo rapporto – e qui la ragione del recente serrato dibattito su questi temi – sembrerebbe però essersi inoltrato in una fase ulteriore, una fase del tutto inedita, in cui quel fascino e quelle preoccupazioni non solo non si sono persi ma addirittura sembrano ora trovare per la prima volta un vero fondamento. L'origine di tale punto di svolta sembrerebbe potersi ricollegare, come ormai noto, all'enorme balzo in avanti di tutte quelle tecnologie riconducibili sotto l'egida dell'Intelligenza artificiale grazie alle quali si è riusciti a dotare le macchine di una serie di capacità che fino a qualche tempo fa si ritenevano essere esclusive dell'essere umano: comprensione, ragionamento, apprendimento, interazione, elaborazione e così via.

¹ Il movimento *human centredness*, sorto intorno agli anni Settanta, riteneva che la crescente venerazione delle macchine, alimentata dall'espansione del paradigma tayloristico, fosse un problema dalle forti implicazioni sociali contro il quale si sarebbe dovuto reagire valorizzando una visione evolutiva orientata alle finalità umane (e non strumentali alle macchine). Tra i sostenitori di questa visione, seppur con argomentazioni in parte diverse, M. Cooley, *Architect or Bee? The human price of technology*, London 1987; H.H. Rosenbrock, *Designing human-centred technology: A Cross-disciplinary Project in Computer-aided Manufacturing*, London 1989; E. Mumford, *Effective System Design and Requirements Analysis: The ETHICS Approach*, London 1995.

Appare chiaro come nel momento in cui la tecnica comincia ad appropriarsi di quelle caratteristiche di pianificazione *razionale* di scopi, di autonomia, di connotazioni *lato sensu* cognitive che la tradizione umanistica attribuisce esclusivamente all'uomo, i termini della contrapposizione uomo-macchina – all'interno di un rapporto di interdipendenza che nel tempo si è fatto inestricabile – sembrerebbero all'istante mutare, non tanto nel senso di un dominio della macchina sull'uomo ma certamente di un non più pieno dominio dell'uomo sulla macchina. Finché, cioè, le macchine sono state *stupide*, l'essere umano se ne è potuto servire strumentalmente, a supporto delle proprie attività, rimanendo autonomo, libero di controllare il proprio ambiente, di assumere decisioni e di organizzare tutti i mezzi in vista della produzione di scopi.

La nascita e la pervasiva diffusione di questi oggetti della tecnoscienza contemporanea sembra invece avere messo in piena crisi questo meccanismo: l'uomo, costantemente imbrigliato in un rapporto di correlazione e di interdipendenza con l'artificiale, si trova a condividere il suo spazio di azione con sistemi sempre più evoluti e *intelligenti* – 'agenti' artificiali – che possono anche sfuggire a un suo controllo, accettando di delegare loro operazioni e responsabilità decisionali che egli non sembra più in grado di gestire efficacemente – o più efficacemente – di una macchina.

2. Status giuridico degli agenti artificiali e le ragioni del dibattito in ambito tributario

È evidente come queste dinamiche hanno delle conseguenze sullo statuto della realtà, sul linguaggio, sulla nostra concezione di identità, ma anche – e soprattutto – sul modo di gestire queste forme nuove di interazione tra umano e artificiale. Il diritto si presta certamente a quest'ultima funzione: benché contingente e mutevole, esso è l'unico strumento in grado di neutralizzare il disordine o di programmare il mutamento, di essere «il programma per l'eternità del mondo»². E, con i discorsi che puntano a una riqualificazione ontologica ed epistemologica del soggetto umano tecnicizzato, la categoria giuridica sulla quale è sorta l'esigenza di tornare a meditare è proprio quella della soggettività.

² L'espressione si deve a P. Barcellona, *Il declino dello Stato. Riflessioni di fine secolo sulla crisi del progetto moderno*, Bari 1998, p. 17.

L'attenzione verso queste nuove forme di Intelligenza artificiale, in considerazione anche delle conseguenze legate al diverso e potenziato ruolo che le macchine di cui sono dotate possono oggi assumere, ha reso attuale dunque il dibattito intorno alla possibilità di riconoscere tali sistemi – non più come oggetti ma – come soggetti di diritto.

Preliminare a qualsiasi ulteriore riflessione su questi temi, è la precisazione che un così peculiare accostamento tra la soggettività – modello teorico che ha come momento centrale di definizione e di azione il mondo umano – ed entità artificiali (che per quello che qui interessa possono essere indistintamente chiamati anche robot o automi) non può certamente essere letto come un tentativo di umanizzazione di queste ultime né, del resto, il diritto si presterebbe a essere piegato a tali fini. Per quanto i robot siano stati resi intelligenti, la distanza tra le macchine e la persona umana rimane assai difficilmente colmabile e, comunque, non è nel sostrato antropomorfo che essi vanno sempre più assumendo che andrebbe ricercato il fondamento o la giustificazione della loro soggettivazione.

Il richiamo, piuttosto, a tale categoria dogmatica si spiega in ragione delle implicazioni derivanti dalla nascita e dall'innesto nel tessuto sociale, politico ed economico, di questo ibrido umano-macchinico, ossia di questo nuovo paradigma – verrebbe da dire 'entità' – in cui l'uomo risulta indissolubilmente legato nel suo agire con alterità artificiali complesse, e dell'eventualità che il riconoscimento di uno *status* giuridico di questi sistemi possa risolvere quelle che già si palesano come situazioni critiche per l'ordinamento o per specifici suoi settori.

Tra questi, vi è anche la materia tributaria. In quest'ambito, a destare maggiori perplessità è l'accentuarsi delle dinamiche di sostituzione degli esseri umani nei processi produttivi, dovuti alla crescente autonomia di questi sistemi: l'imprenditore, che prima per produrre aveva bisogno di beni strumentali e dipendenti, adesso potrà dotarsi di automi che sostanzialmente sono in grado di riprodurre un numero più ampio di mansioni umane, dando luogo – da un punto di vista tributario – all'immediata perdita delle entrate fiscali (sotto forma di tassazione dei redditi da lavoro dipendente), ma anche contributive che a quelle posizioni farebbero riferimento.

Oltre a una contrazione del carico fiscale, questi processi sono suscettibili di determinare uno squilibrio nella sua distribuzione, poiché ad alleggerirsene sarebbero proprio quelle imprese che, risparmiando su salari e contributi, mostrerebbero una maggiore capacità contributiva:

non solo esse non concorrerebbero alle spese pubbliche in ragione di questa maggiore capacità ma addirittura possono anche avvalersi degli strumenti agevolativi³ messi a disposizione dall'ordinamento per dotarsi di tecnologie avanzate⁴.

A considerazioni in parte analoghe, nel senso del rischio di una contrazione del gettito fiscale e contributivo, si giunge pure se il robot arrivi a svolgere attività e produca reddito come fosse un lavoratore autonomo⁵.

È dunque proprio al fine di rallentare il corso di tali dinamiche che meriterebbe di essere indagata la prospettiva di tassazione delle macchine robotiche, agganciando la tassazione alle figure soggettive già esistenti ovvero guardando a nuove ipotesi di soggettività passiva legate al mondo digitale.

3. Soggettività passiva tributaria: alcune considerazioni generali

Cogliere i tratti distintivi della soggettività e, con essi, i processi che conducono alla elaborazione di forme di soggettività è operazione estremamente complessa, a livello di teoria generale ma anche nel diritto tributario. Se si ha presente l'itinerario della riflessione giuridica lungo il quale si è cercato di giungere a una sua concettualizzazione, ci si avvede

³ Al fine di agevolare l'acquisto di beni materiali e immateriali innovativi, già dal 2016 e dal 2017 sono state introdotte le misure del superammortamento e dell'iperammortamento, sostituite poi con la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 27 dicembre 2019) dalla previsione di un contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali. Di recente, la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 29 dicembre 2022) ha ulteriormente prorogato questa misura, seppur con qualche ridimensionamento delle percentuali agevolative, mentre con D.L. 2 marzo 2024, n. 19, è stato introdotto un nuovo credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in relazione al 'Piano transizione 5.0', con la finalità di sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.

⁴ Su questi temi e in generale sulle implicazioni tributarie della 'rivoluzione algoritmica' si veda S. Dorigo, *Il tramonto delle regole fiscali tradizionali nell'economia del XXI secolo: rivoluzione algoritmica e tutela dei diritti*, in R. Cordeiro Guerra-S. Dorigo (curr.), *Fiscalità dell'economia digitale*, Pisa 2022, pp. 29-48.

⁵ Un esempio, tra i tanti che se ne possono fare, è quello del commercialista, ma esistono già dei prototipi anche in altri campi, come 'Ross', ad esempio, un computer cognitivo di Ibm programmato per leggere e comprendere il linguaggio degli avvocati, porre ipotesi, fare ricerche su casi analoghi e arrivare a responsi.

subito di come sia difficile ancora oggi individuare univocamente i tratti e i confini di questa categoria dogmatica, la cui ricostruzione passa attraverso tesi talmente variegata e distanti da non poter essere nemmeno lontanamente incastonate entro un'unica cornice teorica.

Dalla definizione di persona fisica o di persona giuridica al rapporto tra soggetto e persona, dai precisi confini tra soggettività e capacità, tra soggettività e personalità, fino al rapporto che intercede tra soggetto e ordinamento – senza dimenticare la questione centrale ‘di cosa sia il soggetto per il diritto’: se, cioè, è il diritto che crea il soggetto o se è il diritto che nasce condizionato dal soggetto – sono numerosi gli aspetti che vedono divisa la dottrina, in maniera netta.

In via generalissima, è indiscussa e indiscutibile la centralità del soggetto giuridico o la sua coesistenzialità all'esistenza dell'ordinamento giuridico⁶ ma interrogarsi sulla sostanza di questa nozione significa addentrarsi in una complessa avventura teorica, col rischio peraltro di non riuscire a trovare una soluzione. Né spostarsi dalla teoria generale – luogo dove ‘naturalmente’ nasce e si attesta la riflessione su tale concetto – al diritto tributario equivale a liberarsi delle questioni che si agitano attorno al tema: la pacifica riconducibilità della soggettività tributaria al contesto della teoria generale fa sì che i dissidi teorici si riverberino pure in questa materia, con l'aggiunta anzi dell'esigenza di assicurare in campo fiscale il logico temperamento tra soggettività e peculiari finalità della norma tributaria.

Non potendo ripercorrere il progredire temporale delle teorie sulla soggettività tributaria, ci si limiterà a condividere alcuni degli approdi cui è giunta la dottrina, soprattutto più recente, su questo tema, per provare a ragionare sulla possibilità di un robot soggetto del tributo.

3.1. Posto come per soggetto del tributo si intende qui il soggetto passivo del tributo, ossia «colui che realizza il fatto sintomatico di capacità contributiva elevato a presupposto del tributo»⁷, v'è da dire, innanzitutto, che le specificità della materia fiscale hanno da sempre influito in maniera significativa sulla ricostruzione della nozione di soggettività tributaria⁸,

⁶ Ammoniva A. Falzea, *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano 1939, p. 78, che il soggetto giuridico è «il centro di tutto il sistema dei fenomeni giuridici in quanto fattore condizionante del processo di concretizzazione delle norme del diritto e fulcro intorno al quale ed in funzione del quale si svolgono le fattispecie oggettive».

⁷ A. Giovannini, *Soggettività tributaria*, in *Diritto online Treccani*, 2013.

⁸ La letteratura sul tema delle soggettività tributaria è amplissima. Senza alcuna pretesa di esaustività, si rinvia a: A. Amatuucci, *Soggettività tributaria*, in *Enc. Giur.*, vol. XXIX, Roma-Milano 1993; Id., *Teoria dell'oggetto e del soggetto nel diritto tributario*, in *Dir. prat.*

nel senso di una maggiore libertà del legislatore tributario nella scelta dei soggetti passivi, al punto da aver consentito di deviare la portata problematica di questioni invece dirimenti per altri rami dell'ordinamento. Si spiega così come, prima ancora del superamento in ambito civilistico di quelle concezioni che propugnavano un rapporto di identificazione tra soggettività e personalità⁹ (e che impedivano di riconoscere come soggetti di diritto entità prive dei requisiti per poter essere riconosciute come persone giuridiche), nel diritto tributario – in nome appunto di una specifica finalità delle norme d'imposizione – esistevano già figure soggettive non riconosciute come tali nel diritto comune.

Tale discrezionalità nel tempo non solo si è mantenuta ma sembrerebbe pure essersi accentuata, atteso come sempre più sovente si assiste a casi di formale imputazione soggettiva passiva svincolata da una previa verifica dell'esistenza del soggetto in diritto civile: esempio emblematico, in tal senso, è il trust.

In più, privilegiando una recente lettura dell'art. 73, comma 2, del TUIR, che è la norma cardine nello studio della soggettività tributaria, nella parte in cui stabilisce che sono soggetti passivi Ires «le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti

trib., I, 1983, pp. 1897-1904; N. D'Amati, *La progettazione giuridica del reddito*, Vol. I, *Le ipotesi della riforma tributaria*, Padova 1973; E. Nuzzo, *Questioni in tema di tassazione degli enti non economici*, in *Rass. trib.*, 1985, pp. 105-137; F. Gallo, *I soggetti del Libro I del codice civile e l'Irpeg: problematiche e possibili evoluzioni*, in *Riv. dir. trib.*, 1993, pp. 345-348; A. Fedele, *Profili fiscali delle società di persone*, in *Riv. not.*, I, 1998, pp. 549-560; A. Cicognani, *Società. VI) Diritto tributario*, in *Enc. Giur.*, vol. XXIX, Roma 1993; G.C. Croxatto, *Reddito delle persone giuridiche (imposta sul) (Irpeg)*, in *Noviss. Dig. It.*, Appedice, Torino 1986; E. Potito, *Soggetto passivo d'imposta*, in *Enc. dir.*, vol. XLII, Milano 1990; J.L. Perez De Ayala, *La soggettività tributaria*, in A. Amatucci (diretto da), *Trattato di diritto tributario*, vol. II, Padova 1994, p. 371 ss.; A. Giovannini, *Soggettività tributaria e fattispecie impositiva*, Padova 1996; S. Fiorentino, *Contributo allo studio della soggettività tributaria*, Napoli-Roma 2000; G. Zizzo, *Reddito delle persone giuridiche (imposta sul)*, in *Riv. dir. trib.*, I, 1994, pp. 619-680; P. Boria, *Principio di trasparenza e soggettività tributaria nella imposizione della società di persone*, Milano 1996; D. Canè, *Soggettività tributaria e giusta imposizione. Presupposti, discipline, sistema*, Milano 2021; L. Ferlazzo Natoli, *Riflessioni in tema di capacità giuridica tributaria*, in *Riv. dir. trib.*, I, 1998, pp. 3-34; Id., *Fattispecie tributaria e capacità contributiva*, Milano 1979; Id., *Fattispecie tributaria*, in A. Amatucci (diretto da), *Trattato di diritto tributario*, cit.

⁹ Cfr., tra tutti, A. Falzea, *Capacità (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, 1960, vol. VI, p. 8 ss., ove si afferma che, anche quando l'ordinamento rivolga il contenuto di una norma o di singole norme all'ente, ciò non è sufficiente a costituire una soggettività giuridica dell'ente, occorrendo a tal fine che esso venga riconosciuto come autonomo centro potenziale di interessi giuridici.

delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo», sembrerebbe possibile affermare che il mancato possesso dei requisiti indicati nella norma – organizzazione, alterità, autonomia patrimoniale – non assumano valore preclusivo al fine dell'attribuzione della soggettività tributaria (seppur con qualche remora riguardo all'autonomia patrimoniale)¹⁰, potendosi così configurare un'ulteriore agevolazione nelle condizioni di accesso alla soggettività tributaria¹¹.

4. *L'ipotesi dell'agente artificiale come soggetto passivo del tributo*

Porsi in quest'ordine di idee, in effetti, consentirebbe – almeno *prima facie* – di poter condurre il discorso su di un piano in cui potrebbe non essere d'ostacolo definitivo all'accesso alla soggettività tributaria il fatto che il robot, pur essendo stato proposto il riconoscimento di un suo *status* giuridico¹², non sia un'entità personificata né un soggetto per il diritto civile.

V'è da dire però che, sebbene vi sia motivo per ritenere che la materia tributaria sia peculiarmente caratterizzata in ordine alla scelta dei soggetti passivi, tuttavia è anche pacifico che la nozione di soggettività tributaria non sia correttamente ricostruibile in termini di 'specialità' ma vada ricondotta all'alveo della soggettività generale.

Ciò, tra le altre cose, sembrerebbe implicare la necessità che un'entità,

¹⁰ Con riferimento all'autonomia patrimoniale, non esiste in dottrina unanimità di vedute in ordine al rapporto con la nozione di soggettività tributaria. Favorevole alla configurabilità dell'autonomia patrimoniale come caratteristica non necessaria ai fini del riconoscimento della soggettività tributaria, S. Fiorentino, *Contributo*, cit., p. 180 ss.; diversamente, sottolinea il profilo costitutivo dell'autonomia patrimoniale rispetto alla soggettività tributaria passiva A. Giovannini, *Soggettività tributaria*, cit., p. 288 ss.

¹¹ Cfr. S. Fiorentino, *Contributo*, p. 177, ove si ritiene che i requisiti indicati dall'art. 73, comma 2, del TUIR (organizzazione, alterità, autonomia patrimoniale) non andrebbero intesi come 'chiavi di accesso' alla soggettività, in generale o tributaria, vale a dire come caratteristiche decisive ai fini della venuta ad esistenza di un soggetto, bensì come elementi che consentono di ricostruire la soggettività passiva Ires in ossequio alla finalità residuale e di chiusura della specifica normativa tributaria.

¹² Nonostante sia rimasta a oggi priva di seguito, particolare eco ha avuto l'iniziativa del Parlamento europeo contenuta nella Risoluzione del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica, nella quale veniva proposta l'istituzione di uno *status* giuridico specifico per i robot nonché, eventualmente, il riconoscimento di una 'personalità elettronica' per quei sistemi che prendono decisioni autonome o che interagiscono in modo indipendente con terzi.

ancorché possa assurgere a soggetto passivo del tributo pur in assenza – come si è detto – dei requisiti civilistici, superi quella che è stata definita una «soglia generalissima di rilievo giuridico soggettivo in diritto comune»¹³, oltre la quale la nozione di imputazione soggettiva non appare giuridicamente significativa.

Sotto questo profilo, invero, il problema per il robot ancora permane, e per quanto accentuata possa essere la discrezionalità del legislatore tributario, sembrerebbe infatti davvero difficile immaginare che esso possa spingersi fino al punto da far assurgere a livello di soggetto quella che nell'ordinamento è ancora una *res*.

Occorrerebbe allora, da questo punto di vista, attendere forse che nell'ordinamento maturi una qualche forma di considerazione del robot quale potenziale centro di imputazione di diritti e di obblighi.

Un passo verso questa direzione potrebbe in ipotesi essere l'istituzione di un registro, ad esempio, con obbligo di registrazione dei robot che presentano caratteristiche più avanzate, al quale associare un identificativo, cosicché la 'spendita del nome' del robot, quale veicolo di specifici effetti giuridici, possa essere un primo indice di rilevanza soggettiva (immaginiamo un catasto dei robot, ad esempio). Oppure ci si potrebbe riferire alla necessità di dotare i robot di un fondo, istituito singolarmente o per categorie, oppure ancora si potrebbe pensare alla previsione di specifici obblighi assicurativi, per quei sistemi, appunto, più evoluti.

4.1.

Andando avanti, e volendo prescindere o dare per risolvibile il problema della sussistenza o della individuazione degli elementi sintomatici della soggettività, oltre che accantonare la dibattuta questione se vi siano elementi propri e specifici della sola soggettività del diritto tributario ovvero se essi siano comuni tra i settori del diritto, bisognerebbe verificare, in un'ottica prettamente tributaria, per quale ragione il legislatore tributario potrebbe avvalersi della sua ampia discrezionalità, individuando il robot come soggetto passivo, nel perseguimento della generale finalità di garantire nel modo efficace l'attuazione del tributo. In altri termini, muovendosi in quell'ordine di idee che, nella struttura delle fattispecie impositive, vorrebbe privilegiare il dato oggettivo in luogo di quello

¹³ Così F. Gallo, *La soggettività tributaria nel pensiero di G.A. Micheli*, in *Rass. trib.*, n. 3, 2009, p. 615.

soggettivo¹⁴, bisogna capire, una volta individuato un accadimento storico che assurga a presupposto d'imposta, il perché andrebbe scelto il robot come figura soggettiva idonea – o più idonea – a subire l'imposizione.

Lasciando da parte i profili per così dire giustificativi del prelievo e concentrandosi su questi nuovi sistemi, l'aspetto innovativo – in riferimento al quale la questione della soggettività trova ragione d'essere – è dato dalla circostanza che il robot svolge delle attività, fisiche e cognitive, al posto dell'essere umano e *come* fosse un essere umano.

Verosimilmente, esso lavora e produce reddito, appunto come un lavoratore umano.

Dunque, se volessimo individuare un ambito in cui poter considerare la soggettività passiva dell'entità artificiale, questo potrebbe essere rinvenuto tra le imposte dirette, segnatamente tra le imposte sui redditi.

Non si vuole entrare nel merito della questione se il lavoro umano è davvero paragonabile a quello della macchina; quello che qui interessa sottolineare è che per lavoro intendiamo l'applicazione di una energia per il conseguimento di un determinato fine – da cui può derivare un reddito – e che per il conseguimento di questo fine è indifferente che venga impiegato un essere umano o un automa. Ora, laddove per l'essere umano/dipendente questo accadimento storico (*rectius* il possesso di questo reddito) costituisce presupposto Irpef, per la macchina, invece, il reddito prodotto confluisce nell'imponibile Irpef-Ires dell'impresa.

Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, che senso ha allora provare a individuare un ulteriore soggetto passivo se quanto prodotto *dal* robot non è prodotto *del* robot ma dell'impresa.

Nella risposta a questo interrogativo sembrerebbe risiedere il cuore della questione.

Se è vero che il reddito prodotto dal robot non può considerarsi reddito del robot (senza avergli prima riconosciuto la titolarità della fonte), non sembrerebbe nemmeno che si possa dire con certezza che il reddito sia effettivamente reddito dell'impresa. Se, cioè, assumiamo

¹⁴ Cfr. C. Lavagna, *Teoria dei Soggetti e Diritto Tributario*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, n. 1, 1961, p. 10, ove si afferma che «qualunque figura può atteggiarsi a soggetto di diritto tributario, solo che appaia dotata di una funzione soggettiva, in senso tecnico, rispetto ad un qualsiasi sistema di norme tributarie: generale o particolare, sostanziale o strumentale, principale o accessorio». Si vedano pure A. Parlato, *Il sostituto d'imposta*, Padova 1969; G.A. Micheli, *Soggettività Tributaria e Categorie Civilistiche*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, n. 1, 1977, pp. 419-440; P. Boria, *Principio di trasparenza*, cit., p. 691, in cui si afferma che «si può sostenere che il legislatore fiscale abbia come obiettivo primario l'individuazione del presupposto [...] e solo in via secondaria l'identificazione del centro di imputazione delle fattispecie giuridiche, vale a dire del soggetto cui collegare il presupposto».

che il reddito prodotto dal robot è paragonabile a quello del lavoratore dipendente, un reddito, cioè, che non è affatto sussumibile entro la nozione di reddito d'impresa, dovremmo necessariamente concludere che è errato, da un punto di vista fiscale, ritenere che il reddito della macchina sconti già una tassazione – che è quella Irpef o Ires dell'impresa che lo impiega – perché quel reddito non sembrerebbe essere dell'impresa. E non lo è perché è un reddito diverso da quelli ritraibili dall'intero complesso organizzativo aziendale, che si produce con modalità specifiche, modalità che, come si accennava all'inizio, sono proprie di questo ibrido umano-macchinico, di questa nuova entità che agisce più velocemente dell'uomo, che interagisce e si potenzia interconnettendosi ad altri sistemi artificiali, che elabora dati secondo logiche tendenzialmente sconosciute da chi poi se ne avvale, e via dicendo. In questo senso, allora, la soggettività passiva del robot consentirebbe di poter operare una discriminazione *qualitativa* altrimenti non considerata e non considerabile ai sensi della normativa fiscale vigente.

Peraltro, l'art. 73, comma 2, del TUIR, che, nella lettura condivisa, vedrebbe i requisiti indicati nell'ultima parte della disposizione (non appartenenza, autonomia ecc.) non come 'chiavi di accesso' alla soggettività tributaria ma come elementi che consentono di ricostruire la soggettività passiva Ires in ossequio alla finalità residuale e di chiusura della specifica normativa tributaria, potrebbe prestarsi a corroborare tale idea, perché qui c'è un problema di imputazione residuale, e il fatto che esista già un soggetto (impresa/imprenditore) a cui riferirlo è solo, come si è visto, una semplificazione nell'imputazione e non una corretta imputazione.

4.2.

Permarrebbero, tra le altre, come ulteriori questioni da risolvere, quella che riguarda il ruolo che si intende assegnare al requisito dell'autonomia patrimoniale nella ricostruzione della soggettività tributaria e il nesso tra soggettività e capacità tributaria.

Per quanto riguarda la prima¹⁵, qualora si dovesse ritenere di poter prescindere dall'esistenza (o dalla coesistenza) dei requisiti indicati dalla norma di cui all'art. 73, comma 2, del TUIR, in favore di una visione orientata a privilegiare e ad accentuare le specificità della soggettività del diritto tributario, il robot potrebbe anche riconoscersi come soggetto passivo pur in assenza di un suo patrimonio.

¹⁵ Vedi *supra* nota n. 10.

Laddove, invece, si propenda a favore della tesi che vede come necessaria la comunanza di tali requisiti tra i settori del diritto, allora, in assenza di un patrimonio del robot, questo non potrebbe legittimamente assurgere a soggetto passivo.

Un modo per superare l'inconciliabilità di queste posizioni potrebbe forse essere quello di tornare a guardare a quegli elementi sintomatici della soggettività generale che possono anche fungere da supporto a una nozione di soggettività specificamente connotata dalle finalità delle norme impositive: l'istituzione di un fondo per il robot, ad esempio, rappresenterebbe quel *minimum* di patrimonialità necessario per la garanzia del pagamento del tributo.

Meno agevole è invece la strada per la ricostruzione di una capacità contributiva del robot. Pur potendosi ammettere che un robot intelligente in grado di svolgere attività in piena autonomia possa essere considerato dal legislatore tributario una situazione giuridica di carattere soggettivo, perchè il tributo possa essere preteso, occorre che vi sia una capacità contributiva da assoggettare a tassazione e che questa sia riferibile al robot.

Il problema, di nuovo, si situa al livello dei principi (in questo caso, di capacità contributiva), ma anche, e soprattutto, sul piano concreto dell'individuazione di quegli elementi che ci consentono poi di poter ricollegare questi ultimi al robot.

Si è dell'idea ancora una volta che, laddove si ritenga di poter dare rilievo ad altre e più evolute forme di capacità – in linea con le più recenti concezioni in tema di capacità contributiva¹⁶ – l'individuazione di queste

¹⁶ Un dibattito che impegna ormai da tempo la dottrina riguarda l'individuazione della nozione di capacità contributiva, nei seguenti termini: da un lato, secondo una visione più tradizionale, c'è chi ritiene che essa debba essere intesa come una capacità economica espressa da presupposti che non solo siano economicamente valutabili (e cioè, in sostanza, reddito, patrimonio e consumo) ma che si ricolleghino pure a specifici elementi di patrimonialità (tra i tanti, in particolare, G. Gaffuri, *La compatibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive con i precetti fondamentali dell'ordinamento giuridico: stato della questione*, in *Riv. dir. trib.*, 1999, I, pp. 843-860; Id., *Il senso della capacità contributiva*, in L. Perrone-C. Berliri (curr.), *Diritto tributario e Corte costituzionale*, Napoli 2006, pp. 31-38; G. Falsitta, *Aspetti e problemi dell'Irap*, in *Riv. dir. trib.*, 1997, I, pp. 495-510; F. Moschetti, *IRAP, imprese e lavoro autonomo. Profili costituzionali e applicativi* (Atti del Convegno di studi di Pisa) allegato a *Fisco*, n. 29, 1999; I. Manzoni - G. Vanz, *Diritto tributario. Profili teorici e sistematici*, Torino 2007, p. 40; M. Beghin - F. Tundo, *Manuale di diritto tributario*, Torino 2022, pp. 26 ss.); dall'altro lato, invece, e quasi all'opposto, si colloca la più recente ricostruzione secondo cui il concetto di capacità contributiva non imporrebbe al legislatore ordinario di valorizzare solo presupposti aventi rilevanza economica e patrimoniale, ma di fare ricorso in sede di riparto delle spese pubbliche a criteri distributivi equi, coerenti e ragionevoli, che consentano di comparare

ultime, da porre alla base dell'ipotetico prelievo, debbano necessariamente essere collegate proprio a quegli elementi che distinguono i macchinari più tradizionali dai sistemi robotici più evoluti, verosimilmente nella sostanziale autonomia e nella capacità di autoapprendimento degli stessi. Riuscendo a isolare il reddito della macchina – un reddito che, in una ricostruzione in futuro sistematicamente più ordinata e più attenta alle distinzioni tra le categorie reddituali, si potrebbe anche definire 'reddito digitale' o 'reddito da lavoro digitale' – si arriverebbe forse a riconoscere una capacità alla contribuzione, anche specifica come sostenuto in dottrina (cosiddetta *electronic ability to pay*¹⁷), derivante dalle attività che i robot possono svolgere.

5. Agenti artificiali e soggettività giuridica nella riflessione attuale

Un cenno, infine, può dedicarsi a due aspetti ancora, uno legato al grado di avanzamento della riflessione sulla soggettività in altri rami dell'ordinamento nazionale e, l'altro, alla posizione dell'Unione europea.

Quanto al primo, l'ambito nel quale il dibattito sulla rappresentazione di uno *status* giuridico dei sistemi artificiali ha assunto maggiore consistenza è senz'altro quello civilistico, segnatamente in seno alla disciplina della responsabilità civile, i cui sviluppi è bene considerare nella prospettiva di una ricostruzione (minima) unitaria della soggettività giuridica. Qui il punto critico – da cui parte appunto l'interrogativo su una possibile soggettività e dunque responsabilità diretta del sistema

le posizioni dei singoli contribuenti (di questo avviso, ad esempio: A. Fedele, *Prime osservazioni in tema di Irap*, in *Riv. dir. trib.*, 1998, I, pp. 453-473; F. Gallo, *Ratio e struttura dell'Irap*, in *Rass. trib.*, 1998, pp. 627-644; Id., *L'evoluzione del sistema tributario e il principio di capacità contributiva* (Relazione al convegno 'L'evoluzione del sistema fiscale e il principio di capacità contributiva', Roma, 11 giugno 2012), in *Rass. trib.*, 2013, pp. 499-507; M. Basilavecchia, *Sulla costituzionalità dell'Irap; un'occasione non del tutto perduta* [Nota a sentenza: C. Cost., 21 maggio 2001, n. 156], in *Rass. trib.*, 2002, pp. 292-315; F.S. Cociani, *Attualità o declino del principio della capacità contributiva?*, in *Riv. dir. trib.*, 2004, I, pp. 823-888; A. Giovannini, *Ripensare la capacità contributiva*, in *Dir. prat. tribut.*, I, 2016, pp. 15-32; Id., *Quale capacità contributiva?*, in *Dir. prat. tribut.*, 2020, pp. 826-844; Id., *Homo homini lupus: dovere contributivo e solidarietà*, in *Dir. prat. tribut.*, 2022, pp. 2004-2023).

¹⁷ Tra i primi autori a ipotizzare una *electronic ability to pay*, X. Oberson, *Taxing Robots? From the emergence of an electronic ability to pay to a tax on robots or the use of robots*, in *World Tax Journal*, 4 aprile 2017, p. 252.

intelligente – sarebbe da ricollegare alla difficoltà di identificazione del soggetto (produttore, progettista, fornitore, venditore, utilizzatore, ecc.) al quale imputare la responsabilità per i danni cagionati dai robot in ragione di una loro presunta capacità di autodeterminazione. Tra gli studiosi vi è dunque chi ricorre all’idea della creazione di una personalità elettronica per i robot, allo scopo di renderli direttamente responsabili degli eventuali danni causati a terzi¹⁸ e chi, invece, in aperta critica, ha osservato come tale opzione non accrescerebbe necessariamente la tutela risarcitoria dei soggetti lesi ma potrebbe addirittura ridurla, «risolvendosi in limitazioni della responsabilità di chi, in assenza di una tale forma di responsabilizzazione diretta della macchina intelligente dovrebbe essere chiamato a rispondere per il “fatto” della stessa, ossia il produttore, il custode, l’utente o l’addestratore dell’entità dotata di IA»¹⁹. Anziché deresponsabilizzare tali soggetti – responsabilizzando la sola macchina – bisognerebbe privilegiare, secondo questa seconda tesi, le norme sulla responsabilità ‘da cosa’, da attività o da prodotto, da sole sufficienti a risolvere la quasi totalità degli interrogativi in materia di responsabilità da produzione o gestione di entità dotate di Intelligenza artificiale²⁰.

Per ovvie ragioni, poi, un terreno poco fertile per l’attecchimento del dibattito è l’ambito penalistico. A riprova però che in un momento di transizione come quello attuale anche il diritto può essere utilizzato in modo provocatorio, un cenno va al penalista israeliano Gabriel Hallevy, il quale propone di riconoscere la responsabilità penale diretta dell’Intelligenza artificiale, come fosse un essere umano che agisce con una *mens rea*, con una serie di argomentazioni che a suo modo di vedere consentirebbero il superamento del dogma *machina delinquere non potest*²¹.

¹⁸ Sul punto, si veda, ad esempio: G. Teubner, *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi*, a cura di P. Femia, Napoli 2019;

¹⁹ Così U. Ruffolo, *Responsabilità da algoritmo e “personalità elettronica”*, in A.F. Uricchio-G. Riccio-U. Ruffolo (curr.), *Intelligenza artificiale tra etica e diritti. Prime riflessioni a seguito del libro bianco dell’Unione europea*, Bari 2021, p.

²⁰ Cfr. U. Salanitro, *Intelligenza artificiale e responsabilità: la strategia della Commissione Europea*, in *Riv. dir. civ.*, n. 6, 2020, pp. 1246-1276, in cui, prendendo spunto dalle proposte avanzate in sede europea, vengono passate in rassegna diverse ipotesi di adeguamento e di rivisitazione della normativa vigente in tema di responsabilità civile per la risoluzione dei problemi di tutela degli interessi che possono essere lesi dalle nuove forme di Intelligenza artificiale.

²¹ Cfr. G. Hallevy, *The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities - from Science Fiction to Legal Social Control*, in *Akron Intellectual Property Journal*, 2010, p. 171 ss.; Id., *“I, Robot – I, Criminal” – When Science Fiction Becomes Reality: Legal Liability of*

Si tratta di una tesi suggestiva, certamente inaccoglibile, che dimostra però come in questo ramo dell'ordinamento la nozione di soggettività giuridica degli agenti artificiali si presta a essere declinata in termini ancora diversi rispetto a quello tributario o civilistico (o non declinabile affatto).

Quanto, infine, alla posizione dell'Unione europea, è significativo notare come sia stato proprio in questa sede ad avere avuto origine il recente dibattito sulla soggettività delle entità artificiali. Il riferimento va in particolare alla Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 già citata, laddove si legge che «l'autonomia dei robot solleva la questione della loro natura alla luce delle categorie giuridiche esistenti e dell'eventuale necessità di creare una nuova categoria con caratteristiche specifiche e implicazioni proprie», con un riferimento peraltro lì contenuto anche alla necessità di immaginare forme di tassazione dei robot.

A fronte di questa apertura iniziale, però, è conseguito un atteggiamento di sostanziale silenzio su questi temi, non solo sui profili della tassazione ma anche sul riconoscimento di uno *status* giuridico di questi sistemi. Il fatto che non accenni nulla a riguardo nemmeno l'*AI Act*²², ossia il documento che con ogni probabilità condurrà alla prima regolamentazione dell'Intelligenza artificiale, lascia pensare che in effetti il dibattito su questo tema non abbia ancora raggiunto lo stesso grado di maturazione in tutti gli ordinamenti coinvolti, la cui diversa sensibilità giuridica è ben nota, motivo per cui l'Unione ha scelto che essi rimangano per il momento liberi di decidere.

All'interno di questo atto, però, un'indicazione estremamente importante per una riflessione anche indiretta sulla soggettività vi è senz'altro, o forse più che un'indicazione è un vero e proprio monito, e cioè l'aver posto come obiettivo del Regolamento la promozione di

AI Robots committing Criminal Offences, in *Syracuse Science & Technology Law Reporter*, 2010, p. 1 ss.; Id., *Virtual Criminal Responsibility*, in *Original Law Review*, 2010, p. 6 ss.). I lavori di Hallevy sono oggetto di una meditata presentazione critica da parte di A. Cappellini, *Machina delinquere non potest? Brevi appunti su intelligenza artificiale e responsabilità penale*, in S. Dorigo, *Il ragionamento giuridico nell'era dell'intelligenza artificiale*, Pisa 2020, p. 289 ss., e di M. Bassini - L. Liguori - O. Pollicino, *Sistemi di Intelligenza Artificiale, responsabilità e accountability. Verso nuovi paradigmi?*, in F. Pizzetti (cur.), *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Torino 2018, p. 363 ss., ai quali, pertanto, si rinvia.

²² L'AI Act (*Artificial Intelligence Act*) è la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione* (COM(2021) 206), adottata dalla Commissione europea il 21 aprile 2021 e approvata dal Parlamento europeo il 14 giugno 2023.

un approccio antropocentrico delle tecnologie (considerando 1, 4-bis, 9-bis , del testo approvato con emendamenti dal Parlamento europeo il 14 giugno 2023), coerente con un'Intelligenza artificiale che deve essere imprescindibilmente etica e affidabile²³.

Ecco, sembra che questa strada indicata dall'Unione europea, al di là delle petizioni di principio, sia l'unica davvero auspicabile: nel tumulto delle trasformazioni tecnologiche, qualunque sia la considerazione che gli ordinamenti vorranno accordare ai sistemi artificiali, non dovrà esserci mai un momento in cui si perdano di vista bisogni, prerogative e diritti dell'essere umano, perchè è solo l'essere umano che deve servirsi della tecnologia, e mai il contrario.

²³ Un approccio 'antropocentrico' sembrerebbe altresì ravvisabile nella proposta di direttiva del Parlamento europeo del 28 settembre 2022 COM(2022) 496 final 2022/0303(COD) relativa all'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all'intelligenza artificiale, nella cui relazione illustrativa viene espressamente specificato che il fine di tale normativa è quello di contribuire «alla promozione della tecnologia al servizio delle persone».

Andrea Postiglione

*La voce della resistenza nel capitalismo delle piattaforme.
Il corpo fra ibridazione, controllo sociale e messa a valore
a partire da una ricerca empirica condotta a Napoli*

SOMMARIO: 1. Riferimenti politici ed epistemologici – 2. Storia e critica dell’algoritmo – 3. Analisi del lavoro di campo.

Il presente contributo si basa sui risultati empirici di una ricerca di dottorato condotta presso il Dipartimento di Studi Politici dell’Università di Salerno su una valutazione delle possibilità di *soggettivazione*¹ dei rider che lavorano tramite l’uso di piattaforme digitali nella città di Napoli. Attraverso l’analisi di interviste a rider e testimoni privilegiati che hanno partecipato a processi di sindacalizzazione, si intende sostenere la necessità di ri-territorializzare il concetto di algoritmo² e analizzare l’influenza della strutturazione produttiva delle piattaforme digitali sulle possibilità di sindacalizzazione. Questa, dalle impressioni di campo fornite dai testimoni privilegiati, risulta non lineare e risponde a criteri di prossimità legati al territorio e ai suoi rapporti di forza.

I materiali raccolti mettono in risalto alcune criticità degli effetti generati dall’organizzazione algoritmica del lavoro delle piattaforme digitali del *food delivery* sul territorio, che provo qui a designare come uno slittamento verso il basso del conflitto sociale. Con questa locuzione si intende sostenere il punto più problematico, sia da un punto di vista politico che epistemologico, di postura verso l’oggetto di ricerca, che mette in evidenza il potere raggiunto da parte delle piattaforme digitali nel condizionare le attività lavorative e sociali. Le piattaforme, attraverso il loro sistema di funzionamento che mette a valore le relazioni

¹ G. Deleuze, *Il potere, Il sapere, La soggettivazione*, Corso su Michel Foucault (1985-1986), Ombre Corte, Verona 2018.

² Il riferimento è ispirato dai lavori di Benasayag, Deleuze e Srnicek, che costituiscono l’asse teorico della mia tesi di dottorato

umane, da un lato tendono ad applicarsi in maniera uguale ovunque. La gestione dei tempi di vita e lavoro, l'accelerazione costante della produzione, introiettata dai soggetti tramite l'assunzione di posture orientate alla competitività vista come necessaria per avere a disposizione fasce algoritmiche maggiormente redditizie, nonostante rappresentino ancora fattori da tener presente, sono effetti non più esplicativi per analizzare l'attualità. Le piattaforme applicano quella che è stata definita all'interno del dibattito scientifico una *de-territorializzazione*, termine che indica una serie di disposizioni esplicite, o meno, che ne caratterizzano una ambivalenza costitutiva, tra la gestione del lavoro e l'interfaccia che si presenta all'utenza, la quale non consente di controllare la macchina da parte di chi lavora. Altri effetti di tale organizzazione sul piano soggettivo vengono esperiti dai soggetti attraverso la testimonianza di sentimenti di ansia, abbandono, angoscia, i quali non costituiscono una novità in senso generale. La novità odierna, condizionata, influenzata e messa a valore dalle piattaforme digitali, è rappresentata dal fatto che, a differenza del passato dove tali sentimenti venivano ricondotti e socializzati in una rete collettiva, oggi avviene uno spostamento che induce i lavoratori e le lavoratrici a ripiegare quell'irriducibile conflittualità³ generata dalla socialità del lavoro su un piano esclusivamente soggettivo. Gli effetti di atomizzazione e isolamento non vengono semplicemente generati dalla gestione algoritmica, ma è essa stessa ad alimentarsi grazie a questi ultimi implementati dalla divisione del lavoro. Dall'altro lato, la macchina viene *ri-territorializzata* da scelte prese da persone secondo le caratteristiche della digitalizzazione del *tutto*. La discussione *mainstream* sull'algoritmo si muove ancora su una doppia direzione: nel versante ottimista, la tecnologia algoritmica semplificherebbe la vita degli esseri umani, eliminandone i *bias* di giudizio, usando come strumento la matematica, percepita come neutra; in quello pessimistico l'algoritmo viene accusato di aumentare le disuguaglianze, di condizionare l'informazione e le nostre opinioni, di toglierci libertà quando cediamo i nostri dati alle piattaforme in cui noi avremmo la possibilità solo di scegliere di essere presenti e sottostare alle sue regole o rigettarle e vivere da eremiti digitali. Bisognerebbe capire se ci sono possibilità per riformulare la nostra *agency*, se il destino sociale e politico è ineluttabile o abbiamo una responsabilità per modificare le condizioni nelle quali esistiamo. Nonostante ciò, l'intelligenza artificiale non ha ancora raggiunto livelli di *intelligenza* tali da poter controllare da sola il lavoro umano, il quale è tuttora necessario affinché le piattaforme

³ M. Benasayag, *Elogio del conflitto*, Feltrinelli, Milano 2007.

possano mantenere alti tassi di redditività.

Sembrerebbe, inoltre, utile smontare le teorie sulla *grande sostituzione* del lavoro umano da parte delle macchine, sostenuto dal dibattito classico del marxismo. Non si tratta, come vorrebbe la corrente *accelerazionista*, sostenuta da esponenti come Rifkin e Gorz, di sostenere lo sviluppo della tecnologia fino al punto da godere della ricchezza generata dalle macchine che lascerebbero la possibilità di gioire della creatività umana. Né tantomeno possiamo pensare che il lavoro umano sia scomparso. La teoria di Agamben⁴, secondo la quale l'avanzamento dell'infrastruttura digitale avrebbe provocato la sparizione del lavoro umano per questo non più necessario, si baserebbe su una lettura fuorviante dei dati sull'occupazione, non comprendendo i numeri nella loro totalità, ma solo quella *intermittente*.

Si ravvisa anche la necessità di rivedere il dibattito classico della *società della prestazione*⁵. Il tipo di competitività dell'ideologia neoliberale, per così dire pre-pandemica, presupponeva un'intersoggettività diversa dalla divisione del lavoro generata dalle piattaforme digitali, attualmente posta all'incrocio fra atomizzazione, controllo sociale e prossimità fisica. La contemporaneità fa i conti con oltre quattro decenni di affermazione su tutti gli aspetti dell'esistenza del neoliberismo che ha provocato una deregolamentazione di diritti e tutele sul lavoro e una sempre più individualizzata, e individualizzante, esperienza di vita. Le piattaforme digitali, e l'algoritmo attraverso esse, sembrano spingere in una versione ancora più iper-soggettivistica questa postura manifestandone il portato ideologico.

1. Riferimenti politici ed epistemologici

Il concetto di *soggettivazione* al quale è ispirato questo lavoro da un punto di vista metodologico ed ermeneutico rispetto al significato politico, è quello elaborato da Deleuze sul pensiero di Michel Foucault. Il suo lavoro sembra importante per studiare il capitalismo cognitivo⁶ perché

⁴ A. Nizza, *Linguaggio e lavoro nel XXI secolo. Natura e storia di una relazione*, Mimesis, Milano – Udine 2020.

⁵ F. Chicchi, A. Simone, *La società della prestazione*, Ediesse, Roma 2017.

⁶ Per Capitalismo cognitivo o lavoro sociale (Negri, 1979), gli autonomisti italiani indicano l'estensione dei processi di estrazione di valore della fabbrica all'intera attività

consente di analizzare il rapporto tra l'epistemologia delle scienze sociali e umane e il potere, e quello fra le pratiche linguistiche messe in atto dai soggetti, i mezzi di produzione e gli effetti politici che ne scaturiscono. Foucault⁷ riesce a tenere insieme poli apparentemente opposti secondo la cultura occidentale, come l'oggettività del reale storico - mai semplice risultato di uno sviluppo lineare, ma insieme di punti di emergenza di *mentalità di potere* che si sovrappongono nel tempo -, e la soggettività. Si fa riferimento agli ultimi corsi tenuti dal filosofo francese al *Collège de France*, in cui viene intrapresa un'analisi del pensiero greco e vengono studiati i meccanismi attraverso i quali nell'antichità, una certa cura del sé possa essere riconnessa alla *volontà* e al *coraggio* del soggetto di dire tutta la propria verità davanti al potere. Questi ultimi corsi rappresentano anche il momento conclusivo di un cambiamento intrapreso da Foucault a partire da *Sorvegliare e punire*, testo del 1976. Da allora, come mostra Deleuze (2018), Foucault inizia a interpretare il potere in maniera diversa: esso non si manifesta solo come entità riconoscibile e verticistica, come il sovrano che esibisce le sue vittorie contro i nemici, mostrandone le teste mozzate, ma anche in una dinamica orizzontale, come una rete che plasma qualsiasi tipo di relazione sociale e, nel farlo, forma i soggetti. La novità principale sostenuta da Foucault sta non tanto nel sostenere che questi due modelli si sostituiscono seguendo una logica sequenziale, ma che si sovrappongono a vari livelli di profondità nelle azioni, nei processi culturali, economici, scientifici, politici e sociali. Deleuze⁸ coglie lo snodo principale dello studio di Foucault, rintracciando il momento in cui egli vuole «non rimanere dalla parte del potere» e illustra come il cosiddetto *periodo greco* possa essere inquadrato come la volontà di portare a compimento la sistematizzazione del concetto di *parrhesia*⁹, la presa di parola davanti al potere, di dire la propria verità.

Questa analisi può aiutare a interpretare la natura ancipite del processo di *soggettivazione* all'interno delle piattaforme, perché i confini fra possibilità di emancipazione e di controllo e sorveglianza sono sempre più sfumati. Ri-combinazione polisemica di dati e soggettività partecipano

sociale, che include sia il sapere tecnico-scientifico incorporato nelle macchine, quanto i desideri, gli affetti, le mode, che, consolidandosi nell'opinione pubblica, promuovono determinati consumi e orientano modelli di business.

⁷ M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, Torino, Einaudi 2014.

⁸ G. Deleuze, *Il potere, Il sapere, La soggettivazione*, Corso su Michel Foucault (1985-1986), Ombre Corte, Verona 2018.

⁹ M. Foucault, *Il coraggio della verità*, Feltrinelli, Milano 2001.

all'estrazione di valore nelle piattaforme determinando una ricalibratura del concetto di biopolitica, non più in termini di esclusivo potere sovrano sul *bios*, dispositivo di potere e controllo, ma di sussunzione delle creatività. Il processo di emancipazione possibile è movimento che va oltre ogni principio personale e individuale, e, al contrario, offrirebbe la possibilità a intere collettività di definirsi e affermarsi in maniera mai definitiva. Sviluppare un concetto di *biopolitica* rispetto alla forza lavoro sulle piattaforme digitali sta nel far emergere le condizioni materiali di esistenza di una moltitudine di persone, il suo occultamento e lo svuotamento della possibilità di protesta e organizzazione che trova nei meccanismi algoritmici attualizzazione.

Si intende, così, sostenere che non *tutto* il parlare di fronte al potere è uguale e «per non rimanere dalla parte del potere»¹⁰ è utile iniziare a vagliare delle ipotesi di ricerca che vadano al di là di polarizzazioni le quali, con lo specialismo linguistico, promuovono un'idea univoca di *soggetto rivoluzionario*, rendendo invisibili le relazioni che vanno al di là di quella stessa formalizzazione, decisive per l'assegnazione di un *senso* all'agire politico. Si potrebbe, così, raggiungere la formulazione dell'idea per cui, sebbene le piattaforme digitali si basino sullo sfruttamento delle facoltà di linguaggio degli esseri umani, non *tutto* il parlare è lavorare e non *tutto* ciò che viene considerato lavoro è dirimente per interpretare i processi in atto. Il lavoro nero, ad esempio, non solo non scompare, ma si può immaginare che le pratiche informali si riproducano in maniera inedita grazie alle piattaforme digitali, proprio facendo leva sulla loro capacità di *invisibilizzazione* dell'umano.

Per spiegare a fondo i passaggi teorici e i cambiamenti storici nella produzione economica e sociale, è utile fare riferimento al lavoro di Nick Srnicek, indispensabile per lo studio del capitalismo delle piattaforme. Il suo approccio storico aiuta a fornire elementi validi alla tesi secondo la quale i dati, nei meccanismi di produzione qui analizzati, siano necessari per mantenere tassi di redditività alti e una crescita economica costante a fronte della crisi del manifatturiero. La perdita di centralità dell'assetto produttivo fordista, tanto che le fabbriche vengono riorganizzate in base ai sistemi di produzione *lean* del toyotismo implementati dagli anni 80 che mettono a lavoro e a valore capacità cognitive, di linguaggio e pensiero degli individui, ha provocato un'inversione del lavoro umano che (usando categorie marxiane) passa da capitale variabile a fisso nella società contemporanea. Lo studio di Srnicek è utile anche per cercare di

¹⁰ G. Deleuze, 2018, *ivi*.

discernere tra tendenze e realtà perché «quando parliamo di economia digitale, dovremmo ricordarci che si tratta di qualcosa di più ampio rispetto al settore tecnologico come esso è definito dalle classificazioni standard. L'economia digitale fa riferimento a quel tipo di imprese che fanno affidamento sulla *information technology*, sui dati e su internet per il proprio modello di business»¹¹. Questo assetto non è il risultato di un'estemporanea volontà di produzione, ma di un processo che ha inizio negli anni 80. Secondo Srnicek, sono tre i momenti della storia economica responsabili del tipo di sviluppo che ha avuto l'economia digitale: la risposta alla recessione degli anni Settanta, il *boom* degli anni Novanta e la reazione alla crisi del 2008. La congiuntura storica attuale ha prodotto effetti tali da far pensare che da più di un decennio siamo entrati in una fase diversa del neoliberalismo, segnata da una sua recrudescenza negli effetti politici e sociali, soprattutto nella riorganizzazione del lavoro.

Le piattaforme digitali sono accumulate da una caratteristica generale, l'estrazione di dati. I dati hanno una doppia natura, ed è molto importante spiegare cosa si intenda con questo concetto, perché è a partire da quest'ultimo che le piattaforme digitali e l'algoritmo hanno la possibilità di adattarsi in maniera continua alle oscillazioni del mercato. I dati sono informazioni su qualcosa che è già accaduto, mentre la conoscenza su di essi è costituita dalle motivazioni per cui quel qualcosa è accaduto, quindi essi possono implicare conoscenza, ma essa non è condizione necessaria. Ai fini della critica qui mosso, è importante sottolineare che i dati implicano una registrazione, e, dunque, uno strumento materiale. I dati non possiedono una natura esclusivamente immateriale, ma hanno bisogno di essere raccolti, puliti e organizzati in formati standard per poter essere utilizzabili¹². Allo stesso modo è necessario inserire manualmente insiemi di regole nel sistema per generare gli appositi algoritmi. Srnicek illustra che i dati erano una risorsa disponibile già da diverso tempo nell'organizzazione della logistica globale e che con l'evoluzione digitale sono arrivati a svolgere un numero di funzioni chiave nel contesto della produzione capitalistica: danno vantaggio competitivo ed educano gli algoritmi, consentono di rendere flessibili i processi produttivi e di trasformare beni a basso margine in servizi a margine elevato e di analizzare dati che generano a loro volta altri dati. Questi ultimi, dunque, sono il materiale grezzo che deve essere estratto, mentre le attività degli

¹¹ N. Srnicek, *Capitalismo digitale. Google, Facebook, Amazon e la nuova economia del web*, Luiss University Press, Roma 2017, p. 11.

¹² N. Srnicek, *ivi*, pp. 39-40.

utenti sono la fonte naturale di questa materia prima; i dati vanno estratti e raffinati, esattamente come il petrolio, sostiene Srnicek.

2. Storia e critica dell'algoritmo

L'algoritmo, diventato in tempi contemporanei sinonimo di software, di computer e di intelligenza artificiale, è il sistema di funzionamento alla base delle piattaforme digitali, di cui non sappiamo niente. Permettersi di non conoscere il funzionamento dell'algoritmo è un privilegio¹³. La nostra quotidianità è attraversata da algoritmi con i quali parliamo, che nominiamo continuamente, tanto da averne una percezione quasi magica, narrazione funzionale a sradicare la responsabilità degli effetti generati su larga scala dalla riorganizzazione del lavoro. L'aurea di immaterialità intorno all'algoritmo ha un portato fuorviante, perché *invisibilizza* una quantità enorme di lavoro umano necessaria per garantirne il funzionamento. L'algoritmo può concedere la libertà su cauzione a una persona accusata di reato, può dare la possibilità di accedere a misure assistenziali, prestiti bancari, reiterando discriminazioni che attraversano la nostra società sia nei sistemi governativi che di mercato. L'immaterialità dell'algoritmo e la mancata conoscenza dei codici usati per mantenere controllo e potere deve essere completamente rovesciata nella presa di consapevolezza rispetto agli effetti materiali e psichici¹⁴, per essere messa al servizio di una collettività eterogenea di lavoratrici e lavoratori. Analizzare le pratiche dal basso senza tenere presente la pervasività dell'oggettività algoritmica, così come assumere implicitamente posizioni deterministiche rispetto alla tecnologia, sono posture epistemiche – diffuse nel dibattito sociologico nazionale - che non aiutano da un punto di vista politico. Solo a partire da un'analisi che tenga intrecciati oggettività e soggettività, si può provare a smarcarsi da un certo meccanismo proiettivo che oscilla schizofrenicamente dalla passività alla bieca ingenuità.

¹³ D. Columbro, *Dentro l'algoritmo. Le formule che regolano il nostro tempo*, effequ, Firenze 2022.

¹⁴ F. Berardi, *Il terzo inconscio. La psicosfera nell'era virale*, nottetempo, Milano 2022.

3. *Analisi del lavoro di campo*

Avendo presenti questi riferimenti teorici, la ricerca empirica condotta sul territorio urbano di Napoli, attraversato da una soggettività non etichettabile sociologicamente, in una congiuntura storica dove de-industrializzazione e fenomeni di violentissime *turistificazione* e *gentrificazione*¹⁵, ha messo in evidenza alcune delle questioni principali rispetto al lavoro del *food delivery*.

Innanzitutto, si è potuto constatare la presenza di atteggiamenti di auto-stigmatizzazione. La propria voce in alcuni casi non viene più assunta come possibilità di fornire una verità *altra* da un modo di produzione dominante, ma come espressione di quell'incorporazione di classe di cui parlava Bourdieu¹⁶ esplicitata dal suo concetto di *habitus*, «che integra, nell'unità originariamente di un principio generatore, l'insieme degli effetti e delle determinazioni imposte dalle condizioni materiali di esistenza (la cui efficacia è sempre più subordinata all'effetto dell'attività di formazione e informazione prevalentemente subita, mano a mano che si va avanti nel tempo)». I governi di destra di questa fase storica incitano un *Odio dei poveri*¹⁷ con cui si intende anche l'attuazione di politiche discorsive che ha la necessità di *invisibilizzare* tutte le condizioni storiche, politiche e sociali che hanno permesso l'esplosione della povertà in Italia, solamente emerse durante la pandemia, con lo scopo di educare all'assunzione di una postura morale orientata alla produttività.

Maria Vittoria, ex rider di Uber, piattaforma che ha lasciato l'Italia nel giugno del 2023, riferisce di sentimenti di ansia riconducibili ai ritmi lavorativi determinati dall'app, con una paga a cottimo, sentimento che cortocircuita con una certa percezione di autonomia:

«Ma considera che noi venivamo pagati a consegna, quindi anche l'ansia di dover fare una consegna nel minor tempo possibile, per farne di più. E questa è una pecca di Uber, per esempio, perché ti dà autonomia e molta più gestione della tua giornata, non vieni pagato a ore, ma vieni pagato a consegna, quindi, hai l'ansia di dover fare più consegne possibili in un'ora. Dipende da cosa intendi per autonomia. Ai tuoi occhi ti dà autonomia».

¹⁵ E. Quadrelli, Prefazione in ma, *la saittella. Strategie di sopravvivenza in territorio amico*, Magmata, Napoli 2019, pp. 5-15.

¹⁶ P. Bourdieu, *La distinzione*, Il Mulino, Milano 1979.

¹⁷ R. Ciccarelli, *L'odio dei poveri*, Ponte alle Grazie, Salani Editore, Milano 2023.

Nell'ambito della stessa intervista, è stato riferito come il corpo della donna si trovi connotato all'interno di una certa femminilizzazione del lavoro, rispetto alle conseguenze dell'entrata delle donne nel mondo del lavoro:

«Quante volte, tipo, mi è capitato di non avere il resto, a qualcun'altro non gliel'avrebbero lasciata la mancia. Una volta mi lasciarono 10 euro contati, perché non avevo i 5 euro di resto. Vabbè tieni, sei bellina, vai. Per me sono 10 euro, per te non so cosa sono. Ovviamente inconsciamente ti dà fastidio, però, chi la vede più quella persona».

Lo scivolamento verso il basso del conflitto assume una forma diversa¹⁸, ma ciò non significa che il conflitto inteso in senso classico sia terminato. Foucault in *Sorvegliare e punire* spiega che le *mentalità di potere* non si alternano in maniera sequenziale all'interno dello sviluppo storico, ma procedono per accumulazione, come indica l'esperienza di P., ex rider di Deliveroo che racconta in una lunga intervista di aver subito un'aggressione fisica:

«Io avevo lo schedule delle consegne che dovevo fare e allora lui da un lato c'aveva ragione perché l'ordine era stato fatto alle 19:30 e io sono uscito alle 21:15, ma non perché, cioè se non mi davano gli ordini io come facevo? Scendo da via Hemingway, lo busso e lui già da là, palesemente ubriaco, al citofono, inizia a insultarmi pesantemente "lota, omm' e merd" non hai proprio idea. Ho detto, vabbè, non fa niente voglio andare a casa. Comunque, lui scende e fa "io non lo voglio più il sushi" e ho detto "per me va bene, lo lascio qua a terra all'interno, poi te lo prendi, non te lo prendi, non me ne fotte proprio". Mi abbasso per posare la borsa, lui mi dà un pugno qua (indicando la zona occipitale sinistra, ndr). Io avevo il casco, ho avuto la freddezza di non reagire e sono andato subito».

Rispetto all'episodio di violenza citato, si potrebbe pensare ad un caso isolato. Viceversa, episodi del genere sono comuni e testimoniano le responsabilità di gestione rispetto al funzionamento dell'algoritmo da parte delle aziende. Nell'ottobre del 2022, la multinazionale spagnola per il food delivery Glovo ha licenziato Sebastian Galassi morto il giorno prima a Firenze effettuando una consegna con un sms. Questo episodio

¹⁸ M. Benasayag, 2007, *ivi*.

è la conseguenza estrema di quanto raccontato fino ad adesso, ma poiché giunto agli onori della cronaca non può essere ignorato. Le parole di Matteo, ex rider Glovo che lavorava a Milano e molto attento alle vertenze dei rider su scala nazionale:

«Qualcuno si è dimenticato di toglierlo! E perciò gli son continuate ad arrivare tra virgolette le e-mail. Cioè, come dire, sei licenziato perché non stai lavorando. Ma è morto, ecco, intendo dire è più un errore, è un errore umano. Cioè, l'algoritmo alla fine dei conti, deve solo fare una cosa per il quale è matematico. Però è un errore umano in quel caso lì, perché non togli quella persona dalla sequenza. L'algoritmo è dettato da uno che ha fatto un software con le sue manine e c'è qualcuno che lo usa e gli fa fare le cose, non è che manda le cose a caso, no anzi l'algoritmo ha adempito al compito. Lì, secondo me, è un errore umano, cioè qualcuno doveva toglierlo dal sistema, cioè un dipendente in amministrazione, che gli avranno anche fatto il culo come una capanna, perché è anche una brutta pubblicità».

Le categorie classiche della società della prestazione¹⁹ non sembrano più sufficienti per comprendere le forme raggiunte dal potere algoritmico nella contemporaneità, dove, ad esempio, l'assunzione di posture orientate alla competizione presupponeva comunque una percezione dell'*altro*, anche nei termini di una negatività irriducibile con la quale poter entrare in conflitto (Han, 2020, 2016, 2014) in quanto relazioni sociali possibili all'interno di una dinamica intersoggettiva di prossimità fisica. Lo scenario nel quale ci troviamo ora ad analizzare il lavoro di piattaforma, condizionato dalla pervasività del *management* algoritmico, sembra sviluppare una messa a valore inedita che distanzia i corpi. V., attivista delle reti sindacali NIDIL, riferisce di questo fenomeno nel caso di Napoli:

«All'inizio non era chiaro quali fossero i criteri che erano alla base dell'assegnazione delle ore. Accadeva che c'erano dei giorni specifici e delle ore specifiche in cui tutti si dovevano collegare per prendere delle ore, per prenotare delle ore di lavoro, a seconda delle disponibilità del lavoratore, sempre perché si voleva corroborare il mito che tu sei libero di dire e lavorare, cioè, dire quando puoi e vuoi lavorare e, quindi, essere libero di gestirti. Durante questi slot di prenotazione, c'era una corsa che alla fine si rivelava iniqua,

¹⁹ F. Chicchi, A. Simone, *La società della prestazione*, Ediesse, Roma 2017.

perché, ovviamente era tutto gestito dalla velocità, dalla virtualità, quindi, non, ecco, già in questo mettevano in contrapposizione e in competizione gli stessi lavoratori, no? Ma poi questo meccanismo evolveva di settimana in settimana, di mese in mese, perché ti rendi conto che potevi avere accesso a un certo ventaglio di ore».

Le contraddizioni del tessuto economico e sociale di Napoli erano attraversate da Antonio Prisco, rider e sindacalista appartenente alle reti locali e nazionali degli organi sindacali CGIL e NIDIL, sezione che si occupa di lavoro atipico non rientrante nella contrattazione nazionale. La sua vita, l'attività politica e l'esperienza hanno toccato le persone che hanno avuto modo di conoscerlo e lavorare con lui, dimostrando che i meccanismi di sindacalizzazione in questa città passano attraverso legami di prossimità fisici, nei quali si iscrivono rapporti di forza precisi. Le parole di V. riferiscono i punti nodali dell'attività politica di Antonio che intercettò un bisogno collettivo, con possibilità di sostanzarsi negli ambiti di un'esperienza particolare²⁰:

«C'è stato un momento in cui quel gruppo di lavoratori che si era coagulato intorno ad Antonio e organizzava queste riunioni autoconvocate a Piazza Municipio, in Piazza Garibaldi, in mezzo a tutte le altre vulnerabilità, alle diaspore che attraversavano la piazza, in mezzo anche agli stessi clienti del Mc Donald's che attendevano a Municipio, perché poi, un'altra domanda che ci si è posti è stata, no? Io devo sindacalizzare i lavoratori, è vero, ma devo anche trovare il modo, cioè un grimaldello non solo per riappropriarmi di questo meccanismo, infatti, uno dei progetti che stava germinando, soprattutto dopo la pandemia, era creare una cooperativa sociale di lavoratori».

L'idea di Prisco, di creare una cooperativa sociale, nasceva dall'esigenza di fornire strumenti di consapevolezza a lavoratori e lavoratrici che si trovavano isolati nel tessuto urbano, facendo anche da luogo di socializzazione. Un progetto che si è fermato in maniera forzata a causa della sua morte.

I criteri individuati di prossimità e dell'inadeguatezza delle categorie tipiche degli studi sul neoliberismo si intrecciano profondamente nell'esperienza di soggettivazione di V. e Antonio Prisco:

²⁰ C. Wright Mills, *L'immaginazione sociologica*, Il Saggiatore, Milano 2018.

«Cioè, tu hai ragione Antò, (qui V. fa le veci di diversi soggetti che hanno avuto modo di relazionarsi con Prisco, ndr) siamo portatori di diritto, ci spetta questo, ovviamente lo fanno con parole che non sono parole sindacali, però si vede il germe della coscientizzazione no? Anche in riferimento a rivendicazioni sulla malattia, perché poi iniziavano ad accadere i primi episodi di incidenti, iniziano ad accadere episodi in cui ci sono persone che portano gli scooter dal meccanico, ogni mese, mese e mezzo e devono pagarsi anche con quel poco che guadagnano le riparazioni dello scooter, cosa che, ovviamente, accade meno frequentemente in città in cui ti muovi con la bici, perché i costi di riparazione della bici sono più irrisori. Accade che si inizino a fondere i telefoni, perché anche questo è un tema, cioè, io mi devo pagare il telefono di cui la batteria si brucia in meno tempo; devo pagarmi la connessione internet, perché non mi passano neanche quella; devo pagarmi il cubo, cioè il cubo, paradossalmente è un cubo che l'azienda fa pagare 60 euro a inizio "rapporto lavorativo", cioè 60 euro per un lavoratore di Napoli non sono spiccioli, cioè ora può sembrare, nel senso, una cosa di poco conto, ma non lo era per persone che, appunto, facevano questo lavoro per sbarcare il lunario. E accade che, insieme a questo percorso di coscientizzazione che si amplia anche per passaparola, Antonio diventa il punto di riferimento, ma poi è come se tutti riconoscono che possono essere un po' Antonio, questo sempre in virtù del fatto che Antonio resta uno di loro, secondo me. Cioè, questo, l'elemento umano è imprescindibile da questa storia di sindacalizzazione».

Ritrovare nuovi modi di incontro e scontro risulta necessario alla luce del perpetuo cambiamento in atto. Aver condiviso spazi e tempi con lavoratori e lavoratrici delle piattaforme digitali nel settore del *food delivery* a Napoli ha fatto luce sulla necessità di tenere presente l'influenza dei meccanismi produttivi sulle soggettività, ognuna portatrice della propria storia non sottoponibile a riduzionismi, o sovra-rappresentazioni, discorsivi.

Bibliografia

- M. Benasayag, *La tirannia dell'algoritmo*, Vita e Pensiero, Milano 2019.
- M. Benasayag, *Funzionare o esistere*, Vita e Pensiero, Milano 2019.
- M. Benasayag, *Cinque lezioni di complessità*, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano 2020.
- M. Benasayag, *Elogio del conflitto*, Feltrinelli, Milano 2007.
- F. Berardi, *Il terzo inconscio. La psicosfera nell'era virale*, notteteempo, Milano 2022.
- P. Bourdieu, *La distinzione*, Il Mulino, Milano 1979.
- F. Chicchi, A. Simone, *La società della prestazione*, Ediesse, Roma 2017.
- R. Ciccarelli, *Lodio dei poveri*, Ponte alle Grazie, Salani Editore, Milano 2023.
- D. Columbro, *Dentro l'algoritmo. Le formule che regolano il nostro tempo*, effequ, Firenze 2022.
- G. Deleuze, *Il potere, Il sapere, La soggettivazione*, Corso su Michel Foucault (1985-1986), Ombre Corte, Verona 2018.
- G. Deleuze, *Cosa può un corpo? Lezioni su Spinoza*, Ombre Corte, Verona 2010.
- G. Deleuze, *Spinoza e il problema dell'espressione*, Quodlibet, Macerata 1999.
- M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, Torino, Einaudi 2014.
- M. Foucault, *Il coraggio della verità*, Feltrinelli, Milano 2001.
- M. Foucault, *L'ordine del discorso*, Einaudi, Torino 2004.
- B. C. Han, *La società senza dolore*, Einaudi, Torino 2020.
- B. C. Han, *La società della trasparenza*, notteteempo, Roma 2014.
- B. C. Han, *Psicopolitica*, notteteempo, Roma 2016.
- A. Negri, *Marx oltre Marx*, Manifesto libri, Roma 1979.
- A. Nizza, *Linguaggio e lavoro nel XXI secolo. Natura e storia di una relazione*, Mimesis, Milano – Udine 2020.
- E. Quadrelli, Prefazione in ma, *la saittella. Strategie di sopravvivenza in territorio amico*, Magmata, Napoli 2019, pp. 5-15.
- E. Said, *Orientalismo. L'immagine europea dell'Oriente*, Feltrinelli, Milano 2013.
- N. Srnicek, *Capitalismo digitale. Google, Facebook, Amazon e la nuova economia del web*, Luiss University Press, Roma 2017.
- C. Wright Mills, *L'immaginazione sociologica*, Il Saggiatore, Milano 2018.

Simone Rinaldi

*Divenire nemico: la disumanizzazione dell'avversario
nei conflitti ibridi contemporanei*

ABSTRACT: Dehumanization of the opponent is a common phenomenon in conflicts, the enemy is portrayed in a distorted, unreal way through disinformation. This has changed with the evolution of information technologies and its integration within the doctrinal framework of the Russian Federation. The 2014 Ukrainian crisis is recognized as the first large-scale hybrid conflict. The Russian aggression represents a unicum of short-lived hybrid conflict, which saw the joint action of the activities of Russian regular armed forces to other unconventional tactics. This contribution will analyze the case of the 2014 crisis by reporting examples and providing an interpretation of the evolution of conflict taxonomy.

KEYWORDS: Hybrid Warfare, Russia-Ukraine, Dehumanization.

La comunicazione con finalità politiche e propagandistiche è da sempre una componente che gioca un ruolo importante nel contesto di guerre e conflitti. Gran parte della comunicazione è volta a creare un'immagine distorta, irrealistica, o non completamente veritiera della società e della persona, sia essa la società interna al paese sia essa quella del nemico. Indipendentemente dalla tipologia di conflitto, convenzionale o non convenzionale, nella propaganda di guerra il nemico viene rappresentato con delle modalità che fanno perdere la sua accezione umana. L'avversario, l'obiettivo della propaganda, viene dipinto in maniera mostruosa, spietata, criminale, irrazionale, o con una intrinseca malvagità che lo porta ad essere l'obiettivo naturale verso la quale orientare lo sforzo bellico di un intero paese, di un intero gruppo armato e della parte popolazione civile che lo supporta¹.

La disumanizzazione dell'avversario non è quindi un fenomeno nuovo all'interno dei conflitti: questa diviene caratterizzante con l'avvento della stampa come mezzo di informazione e giunge profondamente cambiata nelle forme e nella tipologia di contenuti, restando sostanzialmente immutata nella sostanza². Il cambiamento della propaganda ha seguito

¹ P.M Taylor, *Munitions of the mind: A history of propaganda*. Manchester 2013

² N. Labanca, *Guerra e propaganda nel Novecento*. «Passato e Presente» 2001/54, 2001

parallelamente lo sviluppo delle tecnologie, adattandosi alle evoluzioni come tutte le altre forme di comunicazione e di espressione, dalla radio ai social media. La propaganda si è evoluta, passando dai manifesti della Grande Guerra dell'inizio del secolo scorso ad una articolata rete di notizie fruibili istantaneamente, difficilmente verificabili, che sfrutta i meccanismi della rete per raggiungere la più ampia diffusione possibile³.

In maniera simile ma non del tutto analoga, anche l'arte della guerra si è evoluta, sfruttando e adattandosi allo sviluppo tecnologico e alle lezioni apprese dai conflitti precedenti. I conflitti contemporanei tendono in maniera sempre maggiore a discostarsi dai precedenti: questo è dovuto al cambiamento degli scenari internazionali, all'evoluzione del modo in cui le guerre si combattono e alle necessità strategiche dei singoli attori coinvolti⁴. La tassonomia dei conflitti divide in categorie le diverse guerre che vengono combattute: il conflitto convenzionale, che vede fronteggiarsi due o più attori statali che utilizzano eserciti regolari; i conflitti asimmetrici, nei quali le forze degli attori in causa non sono paragonabili per avanzamento tecnologico o per qualità delle proprie forze armate; i conflitti ibridi, che rappresentano una particolare tipologia di conflitto non convenzionale, nella quale vengono usate in maniera mista tattiche non prettamente belliche come azioni di guerra economica, uso di forze irregolari o di *cyber* e *information warfare*⁵.

È doveroso effettuare un rapido passaggio a carattere esplicativo. Nelle dottrine militari e nelle visioni strategiche occidentali vi è una netta distinzione tra la componente di *information warfare* e *cyber warfare*, nonostante questi si intersechino tra di loro, e il ruolo che ricoprono in un più ampio contesto di conflitto. *L'information warfare* può avvalersi di strumenti e tecnologie informatiche per guadagnare un vantaggio tattico o strategico destabilizzando l'avversario e manipolando la realtà attraverso i mezzi di informazione. È estremamente diverso dal *cyber warfare*, che si concentra sull'uso del dominio digitale per l'esecuzione di veri e propri attacchi che vanno a colpire l'infrastruttura informatica del nemico. Un concreto esempio di *cyber warfare* è l'attacco subito dall'Estonia nel 2007, che tenne sotto scacco il sistema bancario e di diversi servizi pubblici del

³ M. Prado, Fake news e inteligência artificial: o poder dos algoritmos na guerra da desinformação. Almedina 2022

⁴ McNeilly, Mark. Sun Tzu and the art of modern warfare. Oxford University Press, USA, 2003.

⁵ T. McCulloh, R. Johnson. Hybrid warfare. JSOU Press 2013

paese e del sistema mediatico per tre settimane⁶. Esempi di attacchi cyber legati a un conflitto convenzionale sono emersi in Georgia nel 2008 con gli attacchi informatici che anticipavano di pochi giorni o poche ore l'attacco cinetico. Come ultimo esempio, le vicende legate a StuxNet nel 2010, che può essere considerato come il primo caso di danneggiamento fisico di una struttura con l'ausilio del solo attacco informatico avvenuto ai danni di un sito di arricchimento di uranio in Iran. Sebbene si avvalgano degli stessi strumenti, *cyber* e *information warfare* appartengono a due distinte e differenti categorizzazioni delle modalità in cui possono essere condotte operazioni di guerra. Pur spesso sfruttando il dominio informatico e usando la medesima tecnologia medesimi strumenti informatici, l'*information warfare* ha una teorizzazione e un impatto estremamente diverso che agisce direttamente sugli individui e sui gruppi, più o meno aggregati in strutture sociali collettive. Nella dottrina russa, pur non esistendo un corpus dottrinale unico, *information warfare* e *cyber warfare* vanno di pari passo, unendo la disinformazione alla attività informatiche, al fine di coadiuvare le campagne propagandistiche, che possono avere diversi gradi di possibile aggressività.

Generalmente il conflitto convenzionale sta divenendo una fattispecie di guerra sempre più rara. Infatti, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, si sono moltiplicati nel mondo gli esempi di conflitti non convenzionali e guerre per procura (*proxy warfare*⁷) come l'invasione sovietica dell'Afghanistan o la Guerra in Vietnam. A seguito degli attentati dell'11 settembre, in particolare con le guerre in Afghanistan e Iraq, si è vissuto il ventennio delle guerre asimmetriche, combattute contro *failed states*⁸ o milizie autonome e attori non statali, periodo che sembra essersi chiuso con il ritiro da Kabul delle forze occidentali nel 2021.

Negli anni successivi all'inizio della Global War on Terror, si fa strada il concetto di guerra ibrida (*hybrid warfare*⁹), caratterizzata dall'utilizzo misto e combinato di forze convenzionali, possibili attori non statali, tattiche e operazioni prettamente militari, fino ad arrivare ai più disparati strumenti offensivi o di pressione di tipo non convenzionale. Il concetto

⁶ O. Rain. *Analysis of the 2007 cyber attacks against Estonia from the information warfare perspective*. Proceedings of the 7th European Conference on Information Warfare, MA: Academic Publishing Limited, Reading 2008.

⁷ A. Mumford, *Proxy warfare*. John Wiley & Sons 2013

⁸ J. Milliken, K. Krause. *State failure, state collapse, and state reconstruction: Concepts, lessons and strategies*. «Development & Change» 33.5, 2002

⁹ F.G. Hoffman, *Hybrid warfare and challenges*, «Strategic Studies». Routledge, 2014.

e il termine “guerra ibrida” furono conati nel 2005 da James Mattis e Frank Hoffman¹⁰, entrambi ufficiali statunitensi che sottolinearono l’importanza di dover operare nei nuovi conflitti del futuro su tre diversi e distinti livelli: a livello del teatro operativo convenzionale, della comunità internazionale e al livello della popolazione delle zone di conflitto¹¹. Se nel conflitto convenzionale gli obiettivi da colpire sono volti alla distruzione o al ridimensionamento delle capacità belliche dell’avversario al fine di disarmarlo e costringerlo alla resa¹², nel conflitto ibrido il ventaglio dei possibili obiettivi si amplia e può comprendere qualsiasi cosa che abbia una rilevanza per il raggiungimento dell’obiettivo finale (ad esempio infrastrutture energetiche, impianti di produzione, il sistema finanziario di un paese o persino i servizi erogati alla popolazione). Nel conflitto ibrido l’obiettivo potrebbe non subire necessariamente danni fisici tangibili, pertanto, un attacco non cinetico che crea dei disagi alla popolazione tali da influenzare il supporto dell’opinione pubblica può essere considerato un successo. Il conflitto ibrido rappresenta la nuova frontiera del *warfare*, la più sostanziale minaccia securitaria per l’Occidente¹³ e, allo stesso tempo, un concetto che non ha ancora trovato in ambito accademico una sua definizione univoca ampiamente accettata, sebbene i suoi confini siano piuttosto ben delineati¹⁴.

La crisi ucraina del 2014 è generalmente riconosciuta come il primo esempio di conflitto ibrido su vasta scala. La crisi del 2014, segnata dall’annessione della Crimea alla Russia e dalla successiva guerra civile nella regione del Dombas, è stata la risposta russa ai crescenti moti filo-europeisti ucraini. Questi movimenti di protesta portarono alla caduta del governo ucraino guidato da Janukovyč e ad ulteriori ripercussioni interne ed esterne al paese¹⁵. L’aggressione russa del 2014 rappresenta un *unicum* di conflitto ibrido di breve durata, in cui le attività delle forze armate regolari russe intervenute nella penisola si sono aggiunte ad altre attività non convenzionali quali, campagne di disinformazione, operazioni

¹⁰ J. Mattis, F.G. Hoffman, *Future warfare: the rise of hybrid wars*. U.S. Naval Institute. Proceedings, Annapolis, 2005.

¹¹ J. McCuen, *Hybrid Wars*. «Military review» 2008. pp.107-113.

¹² K. Von Clausewitz, *Della guerra*, Edizioni Mondadori, 2014

¹³ J.K. Wither, *Making sense of hybrid warfare*. «Connections 15.2» 2016 pp.73-87

¹⁴ E. Reichborn-Kjennerud, P. Cullen, *What is hybrid warfare?*, Norwegian Institute for International Affairs, 2022

¹⁵ D. Shevsky, *Euromaidan revolution in Ukraine*. «Handbook of revolutions in the 21st century», Springer International Publishing, 2022

di occupazione militare da parte di truppe irregolari russe senza simboli di riconoscimento, operazioni di *cyber warfare* e di pressione economica ai danni dell'Ucraina¹⁶. Questo rappresenta un caso di studio particolarmente interessante poiché ha visto aumentare il livello di ibridazione dei conflitti e ha reso sempre più labile e indistinguibile il confine tra la guerra convenzionale (regolamentata dal diritto internazionale) e un *warfare* totalizzante nel quale ogni possibile azione diventa illecitamente lecita.

Proprio le campagne di disinformazione durante la crisi hanno mostrato un'evoluzione netta rispetto alla componente di propaganda presente nei conflitti del passato. Se nelle precedenti guerre la comunicazione e la propaganda erano componenti legate al conflitto ma ben distinte, oggi questa distinzione è sempre più difficile da individuare. In questo caso, l'aspetto propagandistico ha mantenuto le sue caratteristiche principali, mentre le sue sfere di influenza e gli obiettivi si sono evoluti modificando soprattutto l'aspetto strategico. La disinformazione incentrata sul rendere non-umano il nemico diventa sistematica e agisce utilizzando la popolazione come fonte e megafono delle notizie false. Con le campagne di propaganda atte a legittimare le ambizioni separatiste della Crimea, il ruolo della disinformazione in un contesto di *non-conflitto* aperto si è elevato da coadiuvante a parte integrante di una precisa strategia bellica, che ha reso la propaganda centrale nel conflitto. Queste operazioni ibride della Russia vengono condotte in una "zona grigia del conflitto", con operazioni che potrebbero anche non superare la soglia dell'uso convenzionale della violenza o usarla solo parzialmente. Una zona grigia nella quale viene sfruttata l'ambiguità del diritto internazionale, delle azioni dirette e della loro attribuzione, sfruttando la plausibile negabilità di coinvolgimento¹⁷.

Nella crisi ucraina del 2014 è stato fatto un ampio uso della propaganda delle atrocità da parte russa¹⁸. Questa sottocategoria di propaganda consiste nel divulgare le informazioni e le notizie che riguardano crimini e barbarie commesse da un nemico, includendo eventi reali, esagerazioni e amplificazioni, informazioni e notizie appositamente create *ad hoc* per ottenere il massimo risultato agli occhi dell'opinione

¹⁶ L. Zaggia, L'annessione della Crimea alla Federazione Russa (2014): anatomia di una crisi, 2020

¹⁷ A. Dowse, S. Bachmann, *Explainer: what is 'hybrid warfare' and what is meant by the 'grey zone'?*, «The Conversation 17» 2019

¹⁸ P. Morrow, *A Theory of Atrocity Propaganda*, «Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development» 9.1, 45-62, 2018

pubblica. Le informazioni, siano esse reali o fittizie, vengono diffuse con l'ausilio di immagini, video o testimonianze e possono essere soggette a gravi manipolazioni tali da renderle adatte allo scopo di disumanizzare il nemico. Questa tipologia di comunicazione, di cui esiste una ricca sequela di esempi documentati, è stata usata in passato indistintamente da Occidente a Oriente.

Nel 2002 durante la battaglia di Jenin nella seconda Intifada, ufficiali di Fatah e Hamas accusarono Israele di aver compiuto un massacro di civili inermi all'interno di un campo profughi. Sebbene indagini della comunità internazionale abbiano stabilito che questa dichiarazione fosse falsa e priva di fondamento, essa fu efficace nel fomentare, anche in Occidente, la brutalizzazione dell'esercito israeliano¹⁹. Un altro esempio è legato alle submunizioni PFM-1 di fabbricazione sovietica, mine antiuomo che venivano generalmente rilasciate con aviolanci o mediante proiettili di artiglieria, usate in diversi teatri operativi, compresa l'invasione dell'Afghanistan del 1979. Queste mine, spesso di colore verde, erano caratterizzate da un design che venne soprannominato "a farfalla" o "a pappagallo". Per diversi anni circolò l'informazione che la forma e il colore di queste mine fosse stato sviluppato per somigliare a giocattoli e attrarre i bambini ignari del pericolo. L'effetto della notizia dipinse in maniera mostruosa l'industria della difesa e la leadership sovietica agli occhi del mondo occidentale, anche grazie a un report delle Nazioni Unite che sollevava la questione²⁰. Tuttavia, questa informazione era del tutto falsa, la particolare forma era dovuta a ragioni di aerodinamica per rallentarne la caduta; a ciò si aggiunge che la PFM-1 fu molto probabilmente copiata dalle analoghe submunizioni statunitensi BLU-43/B "Dragontooth" ampiamente usate durante la Guerra del Vietnam.

Oltre ai sopraelencati esempi di propaganda di questo tipo, si è spesso assistito sia a singoli casi che a campagne più articolate di disinformazione, caratterizzate anche da una certa costanza nel susseguirsi degli eventi. Tuttavia, sebbene gli esempi siano numerosi, difficilmente si è assistito a campagne di disinformazione e di disumanizzazione del nemico paragonabili a quelle avvenute in Ucraina, specialmente per il loro coordinamento e la loro integrazione con le operazioni di guerriglia e destabilizzazione. Infatti, durante la crisi ucraina del 2014 la propaganda

¹⁹ R. Schleifer, *The enemy's image. Propaganda in the Arab Israeli conflict*. in M. Vuorinen, *Enemy images in war propaganda*, Cambridge Scholars Publishing, 2012: pp 107-126

²⁰ W. Maley, *The Afghanistan Wars*, 2002

delle atrocità ha goduto di una particolare linfa: i casi si sono moltiplicati e sono divenuti parte di una strategia più ampia. Il 2 maggio del 2014, un post firmato da Igor Rozovskiy, apparentemente un medico residente a Odessa, condannava episodi di violenza avvenuti a Odessa ad opera dei nazionalisti Ucraini che avrebbero picchiato a morte e bruciato le loro vittime. Il post raggiunse in sole 24 ore oltre 5000 condivisioni su VKontakte, il social media più diffuso in Russia²¹. Le dichiarazioni del sedicente medico di Odessa si rivelarono false e il profilo social di Igor Rozovskiy sfruttava la foto appartenente a un dentista di una remota regione del Caucaso totalmente estraneo ai fatti. Il 16 maggio del 2014, la rete russa Rossiya-1 utilizzò in un servizio del materiale video che mostrava un civile ucciso presumibilmente dalle forze ucraine per intimidire le forze separatiste nella zona orientale della regione di Donetsk. Le immagini in realtà risalivano a un servizio del 18 novembre 2012 che riguardava un'operazione antiterrorismo nella Repubblica di Cabardino-Balcaria, Caucaso Settentrionale²². Un ulteriore esempio riguarda un gruppo di hacker, poi identificati con il nome 'cyber berkut' e legati anche ad altre operazioni del Cremlino, che ottenne l'accesso ad alcuni cartelloni pubblicitari elettronici a Kiev trasmettendo su di essi immagini apparentemente provenienti dal Donbass²³. Una delle immagini ritrae corpi allineati in una grande fossa comune e gli Ucraini vengono accusati di compiere massacri nella regione. Successivamente emersero prove riguardanti la natura delle immagini: quella foto precedeva la crisi in Ucraina di almeno due decenni. Infatti, il reportage di RFE/RL mostra come la foto ritragga in realtà un soldato russo, in piedi, di fronte a fosse comuni in Cecenia. La foto fu scattata da Alexander Nemenov il 31 marzo 1995, in un cimitero ortodosso della capitale cecena Grozny, dopo uno scontro armato contro le forze separatiste cecene. L'esempio maggiormente noto, e probabilmente anche il più brutale, riguarda un servizio della televisione russa Channel 1, nel quale Galina Pyshnyak sostenne di aver assistito a Sloviansk all'atroce evento della crocifissione di un ragazzino. La sedicente testimone sarebbe stata forzata assieme ad altri abitanti della città ad assistere all'esecuzione pubblica in piazza. La notizia fu totalmente

²¹ L. Bojor, A. Cîrdei, *The challenges of social media platforms. Aspects of the social media war in Ukraine 2014-2022* «Land Forces Academy Review» 27.4, 2022

²² M. Gherman, *The evolution of the Russian Federation's official Anti-Ukraine discourse (2014-2022)* «Codrul Cosminului» 29.1, 2023

²³ T. Maurer, K. Geers. *Cyber war in perspective: Russian aggression against Ukraine*, 2015

costruita ad arte, compresa la testimonianza ripresa a favore di telecamere e il luogo della presunta esecuzione, Piazza Lenin, che non esiste e non è mai esistita a Sloviansk. Questo evento narrativo nella popolazione delle regioni contese ucraine ebbe come l'effetto dello sviluppo di sentimenti di odio verso le forze governative e nella Federazione Russa portò a un incremento negli arruolamenti di volontari nell'esercito²⁴. A questi esempi si aggiungono le campagne sul presunto possibile utilizzo di armi chimiche o di bombe sporche da parte dell'Ucraina in Dombas. Sono stati diversi gli episodi propagandistici analoghi ai precedenti nei quali la Russia, per mezzo dei suoi alfieri della disinformazione, ha accusato il governo di Kiev di discriminazioni ai danni della popolazione russofona, di operazioni di pulizia etnica e persecuzioni nei confronti della Chiesa ortodossa russa. In maniera indiretta e basando la propaganda su fatti realmente accaduti, gli ucraini furono accusati di aver abbattuto un volo della Malaysian Airlines diretto da Amsterdam a Kuala Lumpur il 17 luglio del 2014, come atto di terrorismo. Al termine delle indagini fu dimostrato che l'aereo fu abbattuto da un missile di una batteria di Buk, un sistema antiaereo russo. Nonostante non sia stata chiarita ancora oggi l'intenzionalità dell'abbattimento, la responsabilità degli ufficiali russi a comando della batteria missilista fu accertata. Il tentativo di depistaggio russo nei confronti dell'opinione pubblica con i continui rimpalli di responsabilità era finalizzato all'ottenimento di supporto da parte della comunità internazionale e alla criminalizzazione delle forze ucraine operanti nelle regioni contese.

Gli aspetti della creazione di false notizie nel *warfare* delle informazioni nel 2014 si fonde con l'uso di operazioni di *cyber warfare* per incrementare la diffusione e l'impatto della propaganda, minimizzando allo stesso tempo le possibilità di reazione ucraina. La più semplice e banale delle operazioni effettuate consiste nello sviluppo di una fitta rete di finti utenti automatizzati che agiscono nella rete come normali *user* umani e come una entità collettiva o un gruppo sociale compatto²⁵. Inoltre, l'uso dell'*information warfare* nella crisi del 2014 non si limita a singoli eventi concentrati in un breve arco temporale ma rispondono a una precisa strategia comunicativa, atta alla graduale colpevolizzazione dello stato ucraino e di quel mondo occidentale verso il quale le proteste di piazza

²⁴ O. E. Vrede, *The Crucified Boy in Russian War*, «Handelingen»: 31, 2023

²⁵ T.C. Helmus, et al. *Russian social media influence: Understanding Russian propaganda in Eastern Europe*. Rand Corporation, 2018.

Maidan si stavano orientando²⁶.

Tra tutte le piattaforme di social media, quella maggiormente utilizzata per la diffusione di contenuti falsi a carattere propagandistico è Facebook, nel quale confluiscono più della metà dei contenuti e un terzo su Twitter²⁷. Lo studio dal quale provengono questi dati prende in considerazione i falsi contenuti pubblicati successivamente all'invasione del 2022. Il panorama dei social media è diverso rispetto alla campagna del 2014, sono aumentati gli utenti, le piattaforme e il loro uso quotidiano. I singoli utenti sono, quindi, degli amplificatori di quel messaggio che viene accuratamente scelto, e spesso costruito, per essere diffuso. Che ne siano consapevoli o no, gli utenti dei social media diventano parte attiva di una delle componenti della guerra ibrida, condividendo, commentando e interagendo con i contenuti diffusi in rete²⁸. Questo fattore apre a molteplici riflessioni: in particolare, una prima riflessione riguarda la manipolazione dell'opinione pubblica che fungere da ripetitore di informazioni false a prescindere dal proprio singolo pensiero politico. Il contenuto falso, che spesso fa leva sull'atrocità o sulla moralità, riesce ad attecchire su una ampia fetta di pubblico, trasversale e non direttamente correlata all'orientamento politico. Appare chiaro che la notizia del bombardamento deliberato di un ospedale porterà a una quasi unanime empatia e vicinanza nei confronti di chi subisce l'attacco, a prescindere dalla veridicità dell'informazione. La seconda riflessione, direttamente connessa alla prima, è quella legata alle difficoltà del verificare l'attendibilità di un'informazione prima che essa venga diffusa in maniera istantanea e su scala globale. Questa rappresenta una importante, se non la principale, sfida nel contrastare l'uso bellico dell'informazione. Infatti, su qualunque media, la eco di una notizia falsa è certamente superiore alla risonanza che la smentita della stessa potrà mai avere²⁹. Gli esempi precedentemente citati sono stati smentiti

²⁶ G. Pakharenko, *Cyber operations at MAIDAN: a first-hand account*. «Cyber War in Perspective: Russian Aggression against Ukraine», NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence 2015 pp. 59-67.

²⁷ D. García-Marín, G. Salvat-Martinrey, *Disinformation and war. Verification of false images about the Russian-Ukrainian conflict*. «ICONO 14, Scientific Journal of Communication and Emerging Technologies», 21, 2023.

²⁸ Y. Golovchenko, M. Hartmann, R. Adler-Nissen, *State, media and civil society in the information warfare over Ukraine: citizen curators of digital disinformation*, «International Affairs», Volume 94, Issue 5, 2018, pp. 975-994

²⁹ N. Van Raemdonck, T. Meyer. *Why disinformation is here to stay. A socio-technical analysis of disinformation as a hybrid threat*, in *Addressing Hybrid Threats*. Edward Elgar Publishing, 2024. pp. 57-83

pubblicamente più volte, eppure una parte del pubblico che è stato esposto all'informazione falsa continua a ritenerla veritiera.

Gli esempi citati in precedenza sono solo una minima parte rispetto al numero reale di casi riscontrati, delineano un vero e proprio “bombardamento” di informazioni false o pesantemente manipolate da parte russa. Una tattica così ampiamente usata, quella della disinformazione e della deumanizzazione del nemico, da diventare parte integrante del modo russo di intendere e condurre le guerre³⁰. Le campagne di *information warfare*, se ben eseguite, contribuiscono a rimodellare una società fortemente affetta da pregiudizi e preconcetti nei confronti del nemico, che può portare a sua volta a spaccature e polarizzazioni, fino al creare potenziali danni interni alla tenuta di uno Stato³¹. Mentre nelle dottrine militari occidentali, come già detto, l'*information warfare* e il *cyber warfare* si distinguono pur intersecandosi, nella dottrina russa questa distinzione non sussiste. Il dominio delle informazioni viene sfruttato in maniera organica e sinergica assieme al dominio cibernetico, agli strumenti di pressione economica, alle forze convenzionali e all'uso di forze non-convenzionali generando il vero *warfighting* di tipo ibrido³². La disumanizzazione dell'avversario avviene quindi nell'ambito dell'*information warfare* che è a sua volta incardinato al livello strategico. L'approccio russo all'*information warfare* è di tipo duale: o come catalizzatore dello strumento bellico convenzionale, o come misura per permettere un impiego di forze, spesso irregolari o PMC (Private Military Company, come nel caso del Wagner Group.) per raggiungere l'obiettivo senza l'uso delle forze convenzionali. In entrambi i casi una chiave di lettura non esclude l'altra.

Nel conflitto ibrido la disumanizzazione non si sviluppa come mera ripercussione dell'avanzamento tecnologico che avrebbe la tendenza di allontanare il più possibile l'essere umano dal campo di battaglia, ovvero, non con l'avanzata delle nuove tecnologie che possa facilitare l'emergere di sistemi d'arma semi-autonomi³³, quanto piuttosto, in maniera diametralmente opposta. Il mezzo tecnologico viene usato per catalizzare il processo di propaganda, volto da un lato a brutalizzare in maniera sistematica il nemico e dall'altro rende possibile l'auto-narrarsi vittima.

³⁰ S. Stephen. Understanding cyber conflict: Fourteen analogies, 2017

³¹ J.E. Fossum, The context of fake news, disinformation, and manipulation, in Europe in the Age of Post-Truth Politics: Populism, Disinformation and the Public Sphere. Springer International Publishing, 2022. pp. 31-52.

³² C.S. Chivvis, Understanding Russian “Hybrid Warfare”. Rand Corporation 2017.

³³ W. von Heinegg, R. Frau, T. Singer. Dehumanization of Warfare. Springer, 2018.

La vittimizzazione della Russia e la criminalizzazione dell'avversario non avvengono semplicemente mediante il mezzo comunicativo in maniera unidirezionale con i media di regime, ma con delle campagne di distorsione della realtà che sfruttano la rete di amplificazione degli utenti dei mezzi di comunicazione e dei social media. Questa tendenza è destinata ad aumentare grazie all'ausilio di intelligenza artificiale di tipo generativo, come sembra essere già accaduto nella successiva invasione del 2022, portando a un flusso di informazioni false (e falsificabili con estrema difficoltà e tempi non immediati) che agiscono di concerto con le altre componenti convenzionali e non convenzionali della strategia bellica. La fabbricazione di false notizie per deumanizzare il nemico è stata una tattica maggiormente utilizzata in passato da attori minori coinvolti in conflitti asimmetrici³⁴. Questo rappresenta un ulteriore punto di svolta nell'integrazione di queste pratiche all'interno di una dottrina militare di un paese considerato tra le *major power* su scala globale. L'evoluzione tecnologica e il dominio della tecnica rende la disumanizzazione sistematica, creando ferite collettive quasi impossibili da rimarginare. La società dell'algoritmo funge da cassa di risonanza per la disinformazione sminuendo l'identità della persona stessa.

Quanto ottenuto dalla Russia nel 2014, non è rappresentato solamente dal guadagno territoriale della Crimea, illecitamente annessa. Le campagne di disinformazione, l'uso di forze speciali senza distintivi, la manipolazione della realtà e la negatività plausibile di un coinvolgimento diretto hanno reso ibrido lo stesso concetto di geopolitica³⁵. In un'ottica più ampia, quello effettuato dalla Federazione Russa è stato un vero e proprio laboratorio di *warfare* nel quale è stata testata la combinazione a livello tattico e strategico di operazioni miste che hanno portato al rendere del tutto reale e possibile il conflitto ibrido su vasta scala.

La disumanizzazione dell'avversario, messa in luce dall'aggressione russa in Crimea, assume nuovi connotati, pur non rappresentando una novità. La novità risiede, invece, nell'inserimento da parte russa dell'*information warfare* e della disumanizzazione del nemico nel proprio *corpus* dottrinale, come elemento sia tattico che strategico, per la conduzione di qualsiasi tipo di conflitto. Questa evoluzione rappresenta la possibile cessazione dell'esistenza dei confini tra ciò che in guerra è lecito e ciò che non lo

³⁴ O. Honig, A. Reichard. *Evidence-fabricating in asymmetric conflicts: How weak actors prove false propaganda narratives*. «Studies in Conflict & Terrorism» 41.4, 2018

³⁵ M. Galeotti, "Hybrid war" and "little green men": How it works, and how it doesn't. in *Ukraine and Russia: People, politics, propaganda and perspectives*, E-IR, 2015.

è. Nella tassonomia dei conflitti e nell'evoluzione del *warfare*, del modo di condurre le guerre, la tendenza è quella di sviluppare con maggiore frequenza guerre ibride, onnicomprensive di tutte le componenti di *warfare* esistenti. Allo stato attuale, questo approccio rappresenta una forma di *warfighting* rinnovata, totalizzante e destinata a consolidarsi seguendo l'andamento dell'evoluzione tecnologica.

Viviana Vacca

*Politiche disciplinari del desiderio
Genealogia del potere psichiatrico*

*Disciplinary politics of desire
Genealogy of psychiatric power*

ABSTRACT: This article puts forward a historical conceptual reading of Norbert Elias's *process of civilisation* and Foucault's analyses of *disciplinary power*. The genealogy of psychiatric power can be traced back to the processes of social and political exclusion established by the techniques of psychiatric science in modern Western societies. Psychiatry produces a discourse which regulates how individuals behave and makes them conform to the social norm. It is acknowledged that the utilisation of photography as a scientific foundation for medical diagnosis is a recognised practice.

KEYWORDS: sovereignty, power, Psychiatry.

SOMMARIO: 1. Genealogie disciplinari: processo di civilizzazione ed esclusione sociale – 2. Discipline del desiderio: sovranità, potere disciplinare, potere psichiatrico – 3. Il caso dell'isteria: fotografia e scienza medica.

1. *Genealogie disciplinari: processo di civilizzazione ed esclusione sociale*

Non è questa la sede per affrontare la complessità di questioni e prospettive inaugurate da Norbert Elias con la pubblicazione della sua monumentale opera *Il processo di civilizzazione* nel 1939 sia rispetto alla produzione successiva che riguardo alla sua *sociologia processuale o figurazionale*¹: si tratta piuttosto di far emergere la rilevanza della dimensione emozionale per una teoria del mutamento sociale e per la costituzione delle moderne relazioni di potere unitariamente considerato².

¹ S. Tabboni, *Norbert Elias. Un ritratto intellettuale*, Bologna 1993

² «Il lavoro di Elias è uno studio riguardante sia il problema della formazione dello Stato moderno, in quanto detentore del monopolio pubblico della violenza fisica e dell'apparato fiscale [...] sia il problema dello sviluppo del controllo e della repressione emozionale.» A. Roversi, *Introduzione* in N. Elias, *Il processo di civilizzazione*, Bologna 1988, p. 14

Nella prima parte del volume, l'analisi di Elias si concentra sui trattati di buone maniere diffusi in Germania, Francia, Italia e Inghilterra dal XIII al XIX secolo per mostrare le tendenze comuni che si affermano a partire dal Rinascimento. Le maniere e, dunque, gli standard del comportamento e della sensibilità cambiano in maniera strutturata e non casuale. Mentre, nel Medioevo, i comportamenti a tavola, in camera da letto o l'espletamento delle funzioni naturali sono piuttosto brutali e gli impulsi scarsamente controllati a fronte di una psicologia poco complessa, con il Rinascimento assistiamo a un progressivo spostamento dei comportamenti prima ritenuti naturali dietro le quinte della scena sociale. Il modello di vita civilizzato, dunque, è stato elaborato e prolungato nella storia moderna occidentale favorendo la strutturazione di comportamenti considerati *normali* e corretti e l'instaurazione di barriere psicologiche e istituzionali contro il manifestarsi incontrollato della sensibilità. Il cambiamento dei comportamenti descritto da Elias coincide, dunque, con una trasformazione radicale della sensibilità e della strutturazione emotiva; inoltre, il dinamismo sociale che si afferma a partire dal periodo rinascimentale è connaturato a un dinamismo psicologico che, secondo alcuni studi, coincide con un innalzamento della soglia dell'*imbarazzo*, della *vergogna* e della *ripugnanza*.³ Il processo di civilizzazione trova spiegazione storica nelle profonde dinamiche di interdipendenza sociale che si succedono nel contesto europeo tali per cui gli individui si sono ritrovati inseriti in trame sempre più fitte di vincoli relazionali che hanno favorito il progredire di standard di auto-inibizione della violenza, di costrizione e regolazione pulsionali.⁴ La stabilità e la regolazione della vita pulsionale ed affettiva si basa sull'uniformità in vista dell'azione di costrizioni esterne e di processi di costante autocontrollo. Come è noto, per il sociologo di lingua tedesca, la formazione dello Stato moderno rappresenta il punto teorico-politico rilevante per tale passaggio: attraverso l'acquisizione del monopolio della violenza così legittimata, il processo di non conflittualità che ne consegue ha come effetti immediati il contenimento istintuale sia nella sfera pubblica che in quella privata. Tale passaggio, però, non esaurisce la complessità del quadro sociale e dei processi attraverso i quali l'individuo viene inserito in reti attraverso la divisione del lavoro, lo sviluppo delle attività economiche e commerciali,

³ S. Mennell, *Norbert Elias. An Introduction*, Oxford 1989; *Id, Maniere*, in *Enciclopedia delle Scienze Sociali*, V, Roma 1996, pp. 472-478

⁴ N. Elias, *La società di corte*, Bologna 1980; *Id, Oltre il muro dell'io. Sociologia e psichiatria*, Milano 2011

la formazione di apparati amministrativi, l'urbanizzazione che hanno consentito modifiche strutturali degli standard di economia pulsionali. A tale proposito, Elias parla di *struttura sociale* e *struttura psichica* per ribadire la necessità di una ricerca insieme *psicogenetica*, che indaghi il campo più ristretto delle conflittualità e delle energie psichiche individuali e *sociogenetica* relativamente al campo sociale e all'ordine dei processi storici all'interno dei quali si modifica⁵. Tale prospettiva risulta in grado di far emergere come la trasformazione della struttura psichica risenta del continuo processo di regolazione emotiva, inculcato fin dall'infanzia.⁶ Da un punto di vista storico, la manifestazione dell'autoregolazione emotiva è rappresentata dalla vita nella *società di corte* che per Elias si configura come un vero e proprio laboratorio di tattiche e strategie di autodisciplina degli impulsi spontanei destinato a diffondersi in tutta la società circostante. Nell'ambito del processo di civilizzazione, dunque, la società di corte non è soltanto elemento decisivo per la formazione dello Stato moderno francese attraverso l'interdipendenza e il reciproco condizionamento ma, in seguito all'aumento dei processi di differenziazione sociale, diviene ascrivibile all'intera popolazione. L'esercizio dell'autocontrollo, della previsione, la capacità d'interpretare il significato dei gesti altrui, quindi anche di esercitare un'introspezione personale, di riflettere sul senso delle proprie azioni, che sono richiesti dalla vita di corte, sono destinati a diventare degli *habitus*⁷ per la maggior parte degli individui che vivono in Occidente, nelle società industriali «avanzate», anche se ciò si realizza con notevoli differenze fra strati sociali. Naturalmente, ciò si spiega con le caratteristiche della società e della vita di corte, in cui non solo il sovrano ha il monopolio della violenza fisica, ma l'interdipendenza tra gli individui è particolarmente stretta.⁸

⁵ N. Elias, *La società di corte*, op. cit.

⁶ Elias sviluppa una concezione integrata delle scienze dell'uomo: le strutture psichiche, le strutture della società e le strutture della storia presentano intrecci paralleli e complementari che non si possono cogliere isolando le diverse componenti. Così sociologia, storia e psicologia (ma anche biologia e antropologia) non possono svilupparsi se non in stretto rapporto reciproco e non in modo autonomo e isolate le une dalle altre.» A. Cavalli, *Considerazioni sulla lezione sociologica di Norbert Elias* in M. Strazzeri (cur), *La sintesi possibile. Saggi su Norbert Elias*, Lecce 2000, pp. 65-66

⁷ Per il concetto di *habitus* in quanto prodotto dal funzionamento di determinare strutture sociali e *storia incorporata* nel suo potenziale trasformativo si rimanda alla formulazione di Pierre Bourdieu in *La distinzione. Critica sociale del gusto*, Bologna 1983

⁸ «Gli uomini di corte debbono saper adattare esattamente la loro espressione, le parole, i movimenti a coloro con cui vengono a contatto e alle situazioni in cui li incontrano» N. Elias, *La società di corte*, op. cit., p. 328

La distanza da società con scarsa interdipendenza tra gli individui e da società guerriera è abissale: in queste ultime, infatti, solo eccezionalmente, ad esempio in battaglia o nei casi di tortura, era richiesto un elevato autocontrollo; in ogni altra situazione, alle emozioni non si opponeva un freno, fluttuando anzi esse fra polarità estreme, tra manifestazioni opposte di violenti sentimenti, di odio e di amore, di rabbia e tenerezza, di allegria e dolore. Ben diversamente, nella società di corte, la capacità di dissimulare i propri impulsi emotivi è esercitata con tale efficacia e costanza da divenire parte integrante della propria personalità. Quando il cortigiano ormai adulto si guarda allo specchio, si rende conto che quel che in un primo tempo aveva sviluppato come *mascheramento* consapevole è divenuto parte di sé.⁹ Il quadro delineato dalle analisi di Elias è funzionale a ravvisare i processi di interdipendenza tra potere politico, mascheramento sociale e trasformazione delle strutture psichiche. In tal senso, le riflessioni del sociologo tedesco possono avere la funzione genealogica in grado di far emergere la natura relazionale del potere di auto ed etero- controllo che ha con le analisi di Foucault numerose suggestioni teoriche. Attraverso l'opera di frammentazione economico- politica, culturale e sociale che porta il corpo ad essere la meta ambita degli obiettivi biopolitici del potere, anche il soggetto è continuamente dislocato e sottoposto a numerose torsioni.¹⁰

2. *Discipline del desiderio: sovranità, potere disciplinare e potere psichiatrico*

Nel momento stesso in cui l'ordine sociale si costruisce attraverso il contenimento pubblico delle passioni si afferma l'esercizio del potere psichiatrico in quanto manifestazione del potere disciplinare attraverso la definizione nosologica della malattia mentale che esclude il soggetto dal consesso sociale. Secondo una tesi generalmente diffusa, la costituzione in tutta Europa dei manicomi come luoghi esclusivamente deputati all'internamento e alla cura della follia risalirebbe al periodo compreso tra la fine del XVII secolo e il XVIII secolo e alla riforma delle strutture ospedaliere ed assistenziali avviata con l'illuminismo e con la nascita della psichiatria come scienza autonoma¹¹. Fu un istinto *compassionevole* alla

⁹ Ibidem

¹⁰ N. Elias, *Potere e civiltà*, Bologna 2010; N. Elias- J. L. Scotson, *Strategie dell'esclusione*, Bologna 2004

¹¹ Cfr E. Shorter, *Storia della psichiatria. Dall'ospedale psichiatrico al Prozac*, Milano 2000, pp. 7-30

base del gesto di liberazione di Philippe Pinel, considerato come l'atto costitutivo della psichiatria manicomiale e cioè la liberazione dei folli incatenati nell'ospedale psichiatrico parigino di Bicêtre nel 1793.¹² La follia diventa malattia mentale e, dunque, è curabile attraverso due strategie terapeutiche interdipendenti quali l'isolamento del malato nello spazio ospedaliero e il trattamento morale che consiste nella distrazione dalla follia e che comporterebbe la guarigione.¹³ A partire dal XVII secolo, la *sragione* viene liberata da ambiguità, definita nella sua presenza concreta e misurata in rapporto alla norma sociale.¹⁴ L'attenzione che Foucault riserva, nei corsi al *Collège de France* degli anni Settanta del XX secolo, alle pratiche della modernità occidentale funzionali per la costruzione del discorso intorno alla follia risponde all'esigenza di mostrare l'intreccio produttivo della medicina e della penalità, del sapere psichiatrico e dei dispositivi di punizione caratteristici del diritto penale. Tale intreccio, che ha prodotto i differenti profili dell'*individuo pericoloso*, si costituisce, a partire dalla metà del XVIII secolo, in quanto dispositivo disciplinare che interessa i corpi e la popolazione¹⁵. Il radicale mutamento delle tecniche interessa le modalità di esercizio del potere disciplinare che, secondo Foucault, sostituisce la sovranità monarchica caratteristica delle società di antico regime. Si tratta di un passaggio storico-politico fondamentale per l'analisi delle forme del potere che, nelle moderne società disciplinari, si esercita in maniera infinitamente più sottile, discreta e pervasiva di quella che si è soliti associare allo Stato e all'immagine della sovranità. L'esercizio

¹² Cfr C. Quérel, *Nouvelle histoire de la psychiatrie*, Paris 1994. Foucault ravvisa il carico di violenza all'origine del mito della riforma manicomiale di Pinel come prodotto dell'umanesimo moderno

¹³ Sull'*asyle* come agente terapeutico privilegiato si rimanda a J. É. D. Esquirol, *Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiéniques et médico-légal*, Paris 1838, II, p.388.

¹⁴ «Ecco dunque il punto essenziale: la follia è stata bruscamente investita in un mondo sociale, nel quale essa trova ora il suo luogo privilegiato e quasi esclusivo d'apparizione; quasi da un giorno all'altro (in meno di cinquant'anni in tutta l'Europa) le è stato attribuito un territorio limitato dove ognuno può riconoscerla e denunciarla (...); a partire da quell'istante, e in ciascun personaggio in cui essa si incarna, sarà possibile esorcizzarla con un solo tratto per mezzo di misure d'ordine e di precauzioni poliziesche.» M. Foucault, *Storia della follia nell'età classica*, Milano 2001, p. 106

¹⁵ Cfr M. Foucault, *Io, Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello... Un caso di parricidio nel XIX secolo*, Torino 1978; *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975)*, Milano 2000; *Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France (1973-1974)*, Milano 2004; *La società punitiva. Corso al Collège de France (1972-1973)*, Milano 2016

del potere assume forme lontane dalla frontalità del comando o dall'esemplarità delle punizioni ma si insinua e si adatta nelle pieghe del corpo sociale in maniera silente e continua in modo da eludere ogni tentativo di resistenza. Attraverso l'abitudine e la disciplina soggettive, la società costruisce un discorso che descrive e fonda la norma, rendendola prescrivibile e persuasiva in forza del potere di normalizzazione che ha sostituito le manifestazioni della violenza cerimoniale e gerarchica. In vista di tale cambiamento che riguarda anche la storia delle scienze umane e l'evoluzione di differenti saperi- dalla clinica medica alla nascente psichiatria, dalla sociologia delle popolazioni all'antropologia criminale- si costituiscono costellazioni reticolari di saperi-poteri tra i quali assume rilevanza il discorso psichiatrico. In forza di tale trasformazione nel suo potere di produzione di un individuo ritenuto pericoloso in quanto responsabile di una prassi di soggettivazione, due scene sono rappresentative del rapporto tra potere, manipolazione e pratica psichiatrica. La prima, riportata anche da Philippe Pinel in un testo paradigmatico per la nascita della scienza psichiatrica¹⁶, riguarda la guarigione dalla follia del sovrano Giorgio III il quale, in preda al delirio monomaniaco, viene allontanato dalla famiglia e isolato in una stanza di un palazzo attraverso una rete imponente di materassi che avrebbero dovuto avere la funzione di evitare che si ferisse. Attraverso una cerimonia di destituzione della sovranità regale¹⁷, Giorgio III è ridotto al suo corpo, reso docile e inoffensivo da un potere incolore, relazionale che si ripartisce in agenti muti (il direttore delle cure, gli inservienti) e che nella sua discorsività allestisce una scena teatrale di verità della quale il malato è responsabile e rispetto alla quale la pratica psichiatrica ha una finalità correttiva e punitiva. È all'interno, dunque, delle trasformazioni delle tecniche di governo e delle pratiche di esclusione- inclusione nel periodo compreso tra XVII e XIX secolo che la norma ha l'effetto produttivo di sapere: nel processo di dislocazione delle funzioni governative ad istituzioni decentrate, emerge il profilo dell'*anormale* nel quale sono raccolte le tre figure dell'anomalia quali il mostro umano, l'individuo da correggere e il bambino onanista.¹⁸ La finalità del potere disciplinare è quella della produzione dell'individuo che coincide con il corpo assoggettato. A tal proposito, Foucault ricorda come lo spazio dell'internamento dovesse rispondere a dei criteri di ordine tali

¹⁶ P. Pinel, *Trattato medico- filosofico sull'alienazione mentale*, (curr) F. Fonte Basso- S. Moravia, Venezia 1997, pp. XXXIII-LXI

¹⁷ M. Foucault, *Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France (1973-1974)*, cit.

¹⁸ M. Foucault, *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975)*, cit.

da plasmare e compenetrare i tempi, le attività, i gesti in relazione con i corpi. Un ordine, dunque, necessario, in primo luogo, per l'esercizio di potere dello sguardo medico e dell'osservazione clinica e, in secondo luogo, funzionale all'asimmetria di relazione che condurrebbe alla guarigione.¹⁹ È il corpo del medico, virile e dal tono di voce marcato, a fare da garante al processo di assoggettamento del malato stabilendo un rapporto di dipendenza all'interno di una trama relazionale costituita da punti di contatto e di scambio con i sorveglianti e gli inservienti. A prevalere, secondo Foucault, deve essere la volontà intesa come forza del medico su quella del malato: se nel XVIII secolo il folle era chi credeva per errore di dominare su tutti gli altri, con il XIX secolo diviene soggettività dominata da una forza che risponde agli istinti e alle passioni e rispetto alle quali anche le strategie del manicomio andavano adattate. Nella caratterizzazione morale della terapia medica, dunque, ad essere soggiogata era la forza dei malati non secondo un sapere scientifico ma piuttosto secondo le qualità fisiche e morali del medico. A partire dai primi anni del XVIII secolo, l'osservazione della follia diventava, *stricto sensu*, la possibilità di una diagnosi da realizzarsi attraverso l'allestimento di differenti scene: una più piccola, era costituita dal sorvegliante che circondava il malato, in modo da impedirgli la visuale su ciò che stava intorno e neutralizzando la sua forza. Quella più grande è la rappresentazione della guarigione raccontata da Pinel del malato di Poussin per il quale l'allestimento prevedeva che, sotto la minaccia di una punizione, ricominciasse a mangiare. In questo caso, la *confessione* è strumento politico in grado di garantire non soltanto il processo di guarigione ma anche l'istituzionalizzazione delle pratiche mediche all'interno del manicomio. Lo scatto d'ira del sovrano che lancia gli escrementi al suo ex medico viene inibito da uno dei suoi sorveglianti sotto il cui sguardo attento Giorgio III viene spogliato, lavato e rivestito. Si afferma, altresì, la natura intrinsecamente politico- conflittuale delle tecniche di potere in quanto organizzazione degli spazi secondo una dimensione economico- politica²⁰ di cui il *Panopticon* è l'emblema in quanto «macchina meravigliosa che, partendo dai desideri più diversi, fabbrica effetti omogenei di potere»²¹. A differenza del potere sovrano, la cui violenza è immediata, l'azione del potere disciplinare è pervasiva e i suoi effetti si distribuiscono

¹⁹ M. Foucault, *Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France (1973-1974)*, cit., pp. 18-19

²⁰ M. Foucault, *L'occhio del potere. Conversazione con Michel Foucault* in J. Bentham, *Panopticon ovvero la casa d'ispezione* (1791), Venezia 2002, p. 10

²¹ M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* (1975), Torino 2014, p. 220

ininterrottamente attraverso la pressione della punizione che si indirizza non tanto sull'errore o sulla colpa ma sulla natura *potenziale* del comportamento. Il carattere *panottico* del potere disciplinare- una visione ininterrotta e totale- risponde alle esigenze di controllo, classificazione e sorveglianza i cui margini sono costituiti da ciò che resiste alla classificazione, da un residuo non altrimenti riducibile. Il *folle*, il *malato mentale* è quel residuo al potere disciplinare che resiste al lavoro ininterrotto della norma all'interno del contesto anomico. Per tali ordini di ragioni e per raggiungere il maggior grado di efficacia possibile, la tattica disciplinare si formalizza nell'istituzione manicomiale attraverso una distribuzione sia spaziale che temporale dei corpi, degli individui, delle forze al lavoro. Per Bentham il potere panottico è quel meccanismo che permette ad ogni potere di essere esercitato all'interno di un'istituzione secondo il massimo grado possibile. Ma tale potere, di carattere immateriale, non è che un effetto ottico il cui esercizio è legato alla produzione di un sapere e alla trascrizione puntuale dei comportamenti individuali. Il dispositivo di potere che agisce all'interno della famiglia è ancora di tipo sovrano e rappresenta il punto di congiunzione e di scambio tra un dispositivo e l'altro: è fondamentale, dunque, segnalare come per la psichiatria di Pinel ed Esquirol la rottura della relazione tra manicomio e istituzione della famiglia sancita giuridicamente dalla legge del 1838 sia funzionale non solo per esautorare i diritti della seconda nei confronti del malato mentale ma per sancire e salvaguardare il principio dell'isolamento sul quale viene legittimata la tattica medica. Lo spazio manicomiale è, dunque, spazio dell'estraneazione e dell'esclusione per il folle, il quale, deve distrarsi dalla sua malattia e dunque cancellarla. Una cancellazione che ha, nelle analisi foucaultiane, un preciso registro semantico e linguistico tale da consentire una sua espulsione dal regime discorsivo. Il riferimento alla posizione di Esquirol circa la nozione di *sospetto sintomatico*²² è sicuramente paradigmatica: il malato mentale o l'individuo affetto da mania è in preda ai sintomi dell'alienazione quali sensazioni, cambiamenti d'umore, allucinazioni che interessano il suo corpo ma di cui non conosce e comprende la causa. Quest'ultima potrebbe essere ricercata nel contesto familiare e da qui deriva l'idea che la guarigione debba avvenire in uno spazio altro rispetto al primo e i cui rapporti di potere basati sulla sovranità sarebbero incompatibili con la prima. Il funzionamento del dispositivo manicomiale è possibile in un regime di assoluta eterogeneità rispetto alla famiglia, il cui modello diventerà funzionale per il sapere psichiatrico solo a partire dagli

²² M. Foucault, *Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France (1973-1974)*, cit.

ultimi decenni del XIX secolo. Le pratiche di cura risentono ancora di una concezione classica dell'errore e del giudizio e il medico è figura ambivalente che manipola la realtà in modo da far risultare vero il giudizio erroneo prodotto dal folle e, contemporaneamente, tale manipolazione ha l'effetto di conformare la realtà al giudizio falso legittimandolo come vero. Il rapporto tra realtà e medicina, tra individuo e legami sociali, ha nella trasformazione del ruolo dello psichiatra un passaggio teorico e politico di grande rilevanza. Successivamente al periodo caratterizzato dalle posizioni di Pinel ed Esquirol, il medico sposta l'attenzione dal contenuto di verità insito nel discorso della follia all'affermazione subitanea del potere psichiatrico sotto il nome di scienza medica o psichiatria. Allo psichiatra spetta il compito di garantire la validità di supplemento rappresentata dal potere della psichiatria la cui azione intensifica la realtà intorno alla follia attraverso precisi dispositivi o manovre terapeutiche. Come sottolineato, lo spazio manicomiale ha la funzione principale di condurre alla guarigione attraverso un sistema regolamentato di ordini, di abitudini quotidiane, di gesti ai quali conformarsi e che interessa anche la sfera del linguaggio il cui potere si impone al malato in maniera unilaterale e descrittiva. In tal modo, le condizioni di vita sono regolate e organizzate intorno ai bisogni: l'esistenza delle soggettività sono ridotte al di sotto della soglia minima di carenza, opportunamente mantenuta per far sì che l'istituzione manicomiale diventi essa stessa produttrice di mancanze che riguardano gli indumenti, l'alimentazione, le imposizioni relative all'attività lavorativa e, su tutte, la perdita della libertà. Si tratta, dunque, del processo di progressiva istituzionalizzazione della malattia mentale come annullamento e mortificazione della persona secondo criteri di uniformità e regolazione dei bisogni²³ e della contemporanea presa di coscienza da parte del malato mentale che sa di dover avere un lavoro per non costituire un peso per la società. L'enunciato di verità, infine, deve essere visibile cioè *detto* e la sua efficacia terapeutica coincide con il trattamento morale.²⁴ Nelle pratiche

²³ Si rimanda alle riflessioni di Goffman intorno alla *carriera morale del malato mentale* contenute in *Asylums. Le istituzioni totali e i meccanismi della violenza*, Einaudi, Torino 2010; Id, *Stigma. Note sulla gestione dell'identità degradata*, ombre corte, Verona 2018. Isolamento, contenzione, sottomissione, imposizione di un nuovo comportamento morale costituiscono i bersagli del dibattito ascrivibile al movimento europeo dell'antipsichiatria. Alla radice di esso c'è l'urgenza di revocare l'ortopedia psichica che forma il soggetto docile e addestrato pronto all'assoggettamento. Nella pratica aperta di Franco Basaglia questa urgenza è immediatamente politica, laddove la prassi di disciplinamento è istituita non solo all'interno del manicomio ma nell'insieme delle articolazioni sociali.

²⁴ A. Pandolfi, *Il discorso del filantropo. Genealogia dell'egemonia borghese*, in «Scienza e politica», XXVII, 52, 2015, pp. 85-103

di cura psichiatrica, il racconto autobiografico assume tale connotazione in modo che il malato riconosca la verità di diversi episodi relativi al contesto familiare, all'impiego, alle relazioni e allo status civile, all'osservazione clinica e rendersi omogenei rispetto all'identità biografica che il manicomio non fa altro che replicare. Nell'articolazione reticolare del potere psichiatrico, dunque, la replicazione della realtà a cui uniformare ciò che è eccedente, ciò che si differenzia coincide con il disciplinamento del desiderio e con la sua inammissibilità rispetto alla guarigione. Obliterata questa sfera e ricondotti i bisogni all'interno di un sistema economico, il dispositivo psichiatrico conduce all'emergere non di persone ma di soggettività giudicate sane e guarite.²⁵

Rispetto ai processi di esclusione sociale, «quando quell'estraneo è davanti a noi, può darsi che ci siano le prove che egli possiede un attributo che lo rende diverso dagli altri, dai membri della categoria a cui presumibilmente dovrebbe far parte, un attributo meno desiderabile»²⁶. Tale attributo, dunque, assume la funzione di stigma, quando suscita reazioni di ribrezzo o preoccupazione e comporta l'allontanamento del *diverso* dalla comunità dei cosiddetti *normali* perché ritenuto indegno. Si assiste all'identificazione della persona con l'attributo, la parte *visibile* della diversità, identificazione che comporta un'estraneazione da sé stessi e un'esclusione dalla società. Seguendo Goffman, la caratteristica essenziale dello stigma è quella di essere percepita e percepibile in maniera permanente e la persona stigmatizzata sottopone sé stessa ad un processo continuo di mascheramento, di sottrazione da se stessa e dalla propria parte screditabile, coinvolgendo anche i congiunti o le persone più vicine, le quali spesso, attivano una sorta di circolo di protezione, falsificando la realtà per far credere alla persona stigmatizzata di essere normale.²⁷ Si tratta di una situazione di tipo teatrale nella quale l'anormale è insieme autore, attore e spettatore di una rappresentazione di sé stesso, di una trama relazionale che disvela la costruzione di un universo connotato da un certo grado di dominio cognitivo nel quale ciascuno degli interlocutori può avere interazione solo se quest'ultima rientra in una realtà pre-compresa e pre-vissuta.

²⁵ Cfr R. Nigro, *Assoggettamento/Soggettivazione. Lessico di Biopolitica*, Roma 2006

²⁶ E. Goffman, *Stigma. Note sulla gestione dell'identità degradata*, Verona 2018, cit., p. 2

²⁷ Ivi, p. 107

3. *Il caso dell'isteria: fotografia e scienza medica*

La progressiva perdita del valore sociale della persona si fonda sulle condizioni di violazione e di profondo isolamento nelle quali viene mantenuta la crasi tra l'io interiore e quello visibile all'esterno, di fronte alla quale anche la sfera del diritto sembra mostrarsi impotente.²⁸ Si tratta, dunque, di ravvisare nella particolare congiuntura epistemologica, culturale e politica le ambizioni di un sapere e le sue derive come sottolineato da Foucault quando rintraccia nelle aporie che la questione dell'isteria pone alla scienza psichiatrica non un problema d'ordine concettuale bensì una questione che si inserisce in un preciso fondale storico-politico²⁹. La configurazione dalle «mille forme e nessuna»³⁰ dell'isteria si pone come luogo di una manifestazione rispetto ad un autentico o falsificato inserimento nell'ambito della medicina. Il dibattito che interessò la storia della medicina e le nascenti discipline neurologica e psichiatrica ha con l'isteria intesa come «grande macchina territoriale, sperimentale, magica»³¹ l'occasione per portare allo scoperto una serie di problematiche che esulano non solo da un delimitato campo disciplinare- quello psicologico- secondo il quale l'enigma delle donne malate di Charcot verrebbe poi risolto dalla psicanalisi di Freud e che riguardano, invece, la messa in discussione del metodo sperimentale sul quale si fonda la medicina occidentale. Il laboratorio del Servizio fotografico della Salpêtrière è stato un immenso dispositivo di sapere che ha messo in pratica il metodo sperimentale secondo «(...) un'osservazione "provocata"; significa cioè in primo luogo l'arte di ottenere dei fatti, e in secondo luogo l'arte di accettarli».³² L'isteria ha mostrato, dunque, una particolare resistenza alla definizione scientifica di cui resta traccia nel dibattito che, nel XIX secolo, ha opposto i sostenitori dell'origine *uterina* a quelli dell'ipotesi di tipo neurologico. Il processo

²⁸ M. Ferro- P.F. Peloso, *Il percorso labirintico del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura fra territorio e ospedale* in A. M. Ferro- G. Jarvis (curr.), *La bottega della psichiatria*, Torino 1999, p. 188

²⁹ A. Fontana, *L'ultima scena*, Prefazione a B. Regnard, *Tre storie d'isteria*, Venezia 1982

³⁰ G. Didi-Huberman, *L'invenzione dell'isteria. Charcot e l'iconografia fotografica della Salpêtrière*, Genova-Milano 2009, p. 101. Le analisi di Didi Huberman, sulla scorta di quelle di Foucault e di Canguilhem, assumono l'isteria come cristallo nelle cui rifrazioni scorgere le questioni politiche che interessano l'esperienza multidimensionale della scienza psichiatrica.

³¹ Ivi, p.37

³² Ivi, p. 47

di medicalizzazione viene da Foucault ascritto all'ascesa di una clinica fondata *sull'egemonia dello sguardo*³³ che ha il suo paradigma nell'esame neurologico che si afferma a partire dagli anni Cinquanta del XIX secolo e che consente la risposta immediata del corpo del paziente senza il ricorso alla verbalizzazione caratteristica dell'interrogatorio. La presunta obiettività dell'esame neurologico rimane tale visto che il corpo che vi risponde non è neutrale e nemmeno può esserlo lo sguardo indirizzato. Foucault ribadisce che tale procedura è costruita appositamente per far scattare la trappola dell'isteria che consiste nell'inversione del rapporto di potere con il medico. Laddove il medico diventa garante dell'autenticità della malattia della paziente in virtù dell'atto medico che la costituisce, quest'ultima a sua volta legittima, attraverso la manifestazione dei sintomi, la posizione del medico di fronte ad essa. Seguendo le riflessioni di Didi-Huberman, la fotografia diventa strumento in grado di catalogare e, contemporaneamente, trasformare i fatti clinici, arrestando la temporalità caratteristica della storicità di ogni singolo caso. I corpi delle donne internate sono ridotti a pose, spesso prodotte in maniera coartata, che compongono lo spettacolo della sofferenza psichica. La fotografia si fa tecnica di cura necessaria ad animare lo spazio muto della clinica che inizia ad aprirsi e ad inglobare l'intero spazio della città, dei *sani*. È un punto di trasformazione delle politiche di partecipazione allo spettacolo ospedaliero attraverso il quale anche la differenza tra il *freak*- che intrattiene gli spettatori nelle carovane circensi- e il folle diventa più sottile. Se il primo coincide con il mostruoso, con la punta di eccezionalità che giustifica il costo del biglietto, il secondo si identifica con il mostro che compone una falange infinita che turba. Paul Regnard³⁴, il medico- fotografo alleato di Charcot, ricerca dunque la postura ideale, l'effetto di straniamento prodotto dalle immagini con l'intento di piegare il potere della visione a ciò che risulta eccezionale, a-normale. Il folle, dunque, rappresenta la parte eccedente della persona alla stessa maniera del medico, il quale è insieme capo carismatico e mago. Nell'universo dell'ospedale psichiatrico trovano asilo donne afflitte dalle patologie più differenti. Colpite da disturbi che richiamano l'epilessia, le *isteriche* spiccano per la loro sintomatologia plateale e al tempo stesso priva di una riconoscibile base organica: soffrono di contratture, parestesie e anestesie, vanno incontro a ripetuti attacchi convulsivi, assumono posture impossibili, si agitano e cadono in catalessi.

³³ Cfr M. Foucault, *Nascita della clinica*, Torino 1969

³⁴ D. M. Bourneville, P.M.L. Regnard, *Iconographie photographique de la Salpêtrière*, 3 Vol., Progrès Médical/ Delahaye, Paris 1877-1880

Resta centrale, in merito al discorso politico intorno al desiderio, quello che anima il sapere scientifico nel momento di incontro con il sintomo isterico, non ancora nominato nella sua natura di desiderio. Con l'ausilio della strumentazione tecnica a disposizione, Charcot intendeva stabilire una forma autentica dell'isteria perché riproducibile davanti al pubblico che animava le celebri lezioni del martedì e, contemporaneamente, di controllarne le manifestazioni attenuandole o esacerbando con il ricorso all'ipnotismo. Da qui, l'invenzione dell'isteria ad opera dell'alienista geniale in sospetto di abuso o cialtroneria ma anche la risposta delle donne isteriche al desiderio dei medici da intendersi secondo due linee principali. Da un lato, come effetto della coercizione che comporta una sofferenza e un'umiliazione aggiuntive alla dignità della persona ma, dall'altro, come effetto di un mascheramento, una manovra seduttiva volta a soddisfare il desiderio dell'altro e, dunque, come modalità di fuga e di resistenza alla sua cattura. Le immagini fotografiche, pur piegandosi artificialmente a farsi grammatica del visibile, conservano le tracce della persona nella sua irriducibile singolarità.³⁵

³⁵ Cfr G. Didi- Huberman, *L'immagine insepolta. Aby Warburg, la memoria dei fantasmi e la storia dell'arte*, Torino 2006

VOLUMI PUBBLICATI

MONOGRAFIE

1. Alessandro Agrì, *La giustizia criminale a Mantova in età asburgica: il Supremo Consiglio di giustizia (1750-1786)*, 2019, 2 tomi, pp. XX-687 [ISBN 978-88-944154-0-7]
2. Claudia Passarella, *Una disarmonica fusione di competenze: magistrati togati e giudici popolari in corte d'assise negli anni del fascismo*, 2020, pp. X-120 [ISBN 978-88-944154-1-4]
3. Federico Roggero, «Uno strumento molto delicato di difesa nazionale». *Legislazione bellica e diritti dei privati nella prima guerra mondiale*, 2020, pp. 303 [ISBN 978-88-944154-3-8]
4. Alessia Maria Di Stefano, «Non potete impedirle, dovete regolarla». *Giustizia ed emigrazione in Italia: l'esperienza delle commissioni arbitrali provinciali per l'emigrazione (1901-1913)*, 2020, pp. 235 [ISBN 978-88-944154-4-5]
5. Gustavo Adolfo Nobile Mattei, «Ad meliorem frugem redire». *Le meretrici tra emenda e recupero (secc. XVI-XVII)*, 2020, pp. 220 [ISBN 978-88-944154-5-2]
6. Jacopo Torrisi, *Offensività. Itinerari dottrinari e giurisprudenziali ottoneovecenteschi*, 2020, pp. 206 [ISBN 978-88-944154-6-9]
7. Edoardo Fregoso, *Neither a Borrower Nor a Lender Be. Il comodato in Inghilterra fra Common Law e Ius Commune*, 2020, pp. 204 [ISBN 978-88-944154-7-6]
8. Alessandro Dani, *Cittadinanze e appartenenze comunitarie. Appunti sui territori toscani e pontifici di Antico regime*, 2021, pp. 166 [ISBN 978-88-944154-9-0]
9. Alfonso Alibrandi, *La maîtrise de l'interprétation de la loi. L'apport doctrinal de la Sacrée Congrégation du Concile au XVIII^e siècle*, 2022, pp. 420 [ISBN 978-88-946376-3-2]
10. Giordano Ferri, *Tra romanistica e filosofia. Il carteggio Giovanni Baviera - Benedetto Croce (1906-1951)*, 2022, pp. 120 [ISBN 978-88-946376-4-9]
11. Elisabetta Fiocchi Malaspina, «Dans cette diversité, des principes d'unité»: *intrecci transnazionali nei sistemi di pubblicità immobiliare tra Otto e Novecento*, 2023, pp. 376 [ISBN 979-12-81621-01-5]
12. Pierpaolo Bonacini, *Un ducato in difesa. Giustizia militare, corpi armati e governo della guerra negli Stati estensi di età moderna*, 2023, pp. 400 [ISBN 979-12-81621-03-9]
13. Luigi Trisolino, *La giustizia nella politica: il Senato regio Alta Corte di Giustizia*, 2024, pp. 458 [ISBN 979-12-81621-04-6]
14. Dario Di Cecca, *Introduzione al socialismo giuridico francese*, 2024, pp. 152 [ISBN 979-12-81621-05-3]

COLLETTANEE

1. *Dialogues autour du nihilisme juridique*, sous la direction de Paolo Alvazzi del Frate, Giordano Ferri, Fatiha Cherfouh-Baïch et Nader Hakim, 2020, pp. 186 [ISBN 978-88-944154-2-1]
2. *“Biblioteca abolizionista”. Fermenti europei per una battaglia italiana*, introduzione e cura di Marco Paolo Geri, 2021, Tomo I, pp. 318 e Tomo II, pp. 356 [ISBN 978-88-946376-0-1]
3. *Grandes figures du droit de l'époque contemporaine. Actes du colloque en l'honneur du doyen Christian Chêne*, Ouvrage édité par Arnaud Vergne, 2021, pp. 152 [ISBN 978-88-946376-1-8]
4. *Italia-Francia allers-retours: influenze, adattamenti, porosità*, a cura di Luisa Brunori e Cristina Ciancio, 2021, pp. 228 [ISBN 978-88-946376-2-5]
5. *Le statut juridique des populations marginalisées. Le droit comme instrument de différenciation*, coordonné par Claire de Blois et Dan Mimoun, 2022, pp. 114 [ISBN 978-88-946376-5-6]
6. *Condanna a una pena, condanna di una pena?*, a cura di Marco Paolo Geri, 2022, pp. 112 [ISBN 978-88-946376-5-6].
7. *A 250 anni dal codice Estense*, a cura di Pierpaolo Bonacini e Elio Tavilla, 2023, pp. 518 [ISBN 978-88-946376-7-0].
8. *I Codici di Maria Luigia tra tradizione e innovazione*, a cura di Andrea Errera, 2023, pp. 500 [ISBN 978-88-946376-8-7]
9. *Soggettività contestate e diritto internazionale in età moderna*, a cura di Giuseppina De Giudici, Dante Fedele, Elisabetta Fiocchi Malaspina, 2023, pp. 212 [ISBN 978-88-946376-9-4]
10. *Diritto, minoranze e storie*, a cura di Rosalba Sorice, 2023, pp. 376 [ISBN 979-12-81621-00-8]
11. *Tra diritto e religione. Dialoghi e influenze nella storia giuridica*, a cura di Marta Cerrito e Francesco Di Chiara, 2023, pp. 282 [ISBN 979-12-81621-02-2]
12. *Divenire persona. Saperi e transizioni*, a cura di Andrea Giuseppe Cerra, Stefania Mazzone, Daniela Novarese, Giuseppe Speciale, 2024, pp. 230 [ISBN 979-12-81621-06-0]